

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 963 del 23/6/2008: **Istituzione del Comitato regionale di coordinamento ai sensi del DPCM 21/12/2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”** pag. 5
- nn. 1059, 1080 del 16/7/2008; nn. 1107, 1108, 1109, 1160 del 21/7/2008; nn. 1170, 1171, 1172, 1223, 1267 del 28/7/2008: **Variazioni di bilancio** pag. 8
- n. 1156 del 21/7/2008: **Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria** pag. 25
- n. 1160 del 21/7/2008: **Assegnazione e concessione contributi in c/capitale per la conclusione di interventi di cui alla del. C.R. 726/97 e successive modificazioni in attuazione della propria delibera n. 2115/07. Variazione di bilancio** pag. 28
- n. 1166 del 28/7/2008: **Proroga al 31 agosto 2009 delle convenzioni-quadro quinquennali sottoscritte l'1/9/2003 con i coordinamenti e le Consulte provinciali e le organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile in attuazione della propria deliberazione n. 1584/03** pag. 29
- n. 1176 del 28/7/2008: **Costituzione dell'ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” con sede in Piacenza** pag. 30
- n. 1274 del 28/7/2008: **Costituzione dell'ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” con sede in Compiano (PR)** pag. 30
- n. 1211 del 28/7/2008: **Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva CEE 79/409. Autorizzazione al prelievo per la stagione venatoria 2008/2009** pag. 31
- n. 1226 del 28/7/2008: **Definizione criteri e modalità per l'accesso al fondo istituito ai sensi della L.R. 29 aprile 2008, n. 6** pag. 46
- n. 1230 del 28/7/2008: **Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità** pag. 57
- n. 1235 del 28/7/2008: **Approvazione invito per la selezione dei soggetti attuatori e delle azioni formative di accompagnamento ammissibili a Catalogo – di cui alla parte VI delle “Disposizioni regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale” – Allegato 1 parte integrante della DGR n. 346/08** pag. 75
- n. 1237 del 28/7/2008: **Assegnazione e concessione al Comune di Reggio Emilia del contributo per interventi previsti nella Misura 5, Scheda 5.1 dell'Accordo di programma per la mobilità sostenibile di cui alle delibere n. 1678/2004 e n. 254/2005. Impegno risorse annualità 2004 e 2005** pag. 88
- n. 1239 del 28/7/2008: **L. 296/2006, art. 1, comma 1079. Delimitazione aree agricole provincia di Bologna colpite dalla grandinata dell'1 luglio 2008 ai fini dell'attuazione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 21, Legge 223/91** pag. 88
- n. 1248 del 28/7/2008: **Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto. Criteri di biosicurezza** pag. 89
- n. 1249 del 28/7/2008: **L.R. n. 44/95. Concessione ad ARPA del finanziamento per l'esecuzione di attività connesse alla gestione del sistema Sinapoli e Sira. Assunzione impegno di spesa** pag. 107
- n. 1252 del 28/7/2008: **Attuazione L.R. 35/1999. Partecipazione finanziaria regionale ai fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia amylovora. Concessione finanziamenti a Enti gestori dei fondi costituiti per i territori provinciali di Ferrara, Modena e Reggio Emilia** pag. 108
- n. 1255 del 28/7/2008: **Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti** pag. 111
- n. 1260 del 28/7/2008: **L.R. n. 7/1998 e succ. mod. art. n. 7, comma 5. Approvazione del cofinanziamento a favore della Provincia di Reggio Emilia (RE) per la realizzazione del progetto speciale denominato “Terre di Canossa – Alba d'Europa”** pag. 131
- n. 1273 del 28/7/2008: **Sospensione accreditamento “Riccione Terme SpA”** pag. 133
- n. 1278 del 28/7/2008: **Concessione ai Comuni di Bore e Terenzo (PR) delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi previsti dalla DGR n. 1565/2004, Fondo regionale di protezione civile annualità 2004, Legge 388/2000, art. 138, comma 16. Revoca assegnazione Com. Morfasso** pag. 133
- n. 1279 del 28/7/2008: **Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. Disposizioni regionali di attuazione del DM 23 luglio 2008 concernente il regime di estirpazione dei vigneti** pag. 135

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA TERRITORIALE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE DELEGATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 26 dell'8/8/2008: Approvazione del "Piano per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale. Eventi e dissesti idrogeologici di ottobre e novembre 2002. Rimodulazione 2008 – O.P.C.M. 3258/2002" *pag. 136*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- n. 276 del 7/8/2008: Conferimento d'incarico di consulenza alla dott.ssa Cristina Casella, ai sensi dell'art. 12, L.R. 43/2001 in attuazione della delibera U.P. n. 118 del 14 maggio 2008. Impegno e liquidazione della spesa *pag. 136*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

- n. 8771 del 23/7/2008: Affidamento di prestazione di opera intellettuale alla dr.ssa De Feudis Laura da rendersi in forma di collaborazione coordinata continuativa, ai sensi dell'art. 12, Legge 43/01 *pag. 137*

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMI E INTESE, RELAZIONI EUROPEE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- n. 7920 del 4/7/2008: Incarico di consulenza in forma di co.co.co. alla dott.ssa Delia Cunto per attività di supporto alle attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 12, L.R. 43/01) *pag. 138*
- n. 8292 del 14/7/2008: Incarico di consulenza da rendere in forma di co.co.co. alla dott.ssa Silvia Martini per attività di supporto alle attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 12, L.R. 43/01) *pag. 139*
- n. 8293 del 14/7/2008: Incarico di consulenza da rendere in forma di co.co.co. alla dott.ssa Facca Lara per attività di supporto nell'ambito del progetto monitoraggio di cui alla delibera CIPE n. 17/2003 (art. 12, L.R. 43/01) *pag. 139*

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

- n. 9003 del 28/7/2008: Accredito istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Pronto soccorso sociale Durazzano, Ravenna, gestita dall'Ente Cooperativa sociale a rl Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus, Rimini *pag. 140*
- n. 9005 del 28/7/2008: Accredito istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Comunità terapeutica S. Antonio, Faenza, gestita dall'Ente Cooperativa sociale a rl Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS, Rimini *pag. 141*
- n. 9249 del 4/8/2008: Accredito istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Villa Nina, Ravenna, Gestita dall'ente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS – Ravenna *pag. 142*
- n. 9247 del 4/8/2008: Accredito istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Nuovo Villaggio del Fanciullo sede centrale, *pag. 143*

Ravenna, gestita dall'ente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS – ONG, Ravenna

- n. 9248 del 4/8/2008: Accredito istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Villa Cilla, Ravenna, gestita dall'ente Saman Servizi Coop. sociale a rl, Milano *pag. 144*
- n. 9168 del 31/7/2008: Accredito provvisorio nei confronti della struttura Ospedale privato Villa Azzurra, sede legale in Riolo Terme, Via Cavour n. 6, ubicata presso la sede legale *pag. 145*
- n. 9169 del 31/7/2008: Accredito provvisorio nei confronti della struttura Ospedale privato Villa Rosa, sede legale in Modena, Via Fratelli Rosselli n. 83, ubicata presso la sede legale *pag. 146*
- n. 9549 del 13/8/2008: Definizione delle procedure e delle priorità per l'accredito delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lett. s) e t), Legge 296/06, delle strutture sanitarie private area salute mentale e dipendenze patologiche, nonché delle strutture pubbliche *pag. 147*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

- n. 9317 del 5/8/2008: Disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo nell'Agenzia regionale di Protezione civile *pag. 151*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLE POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

- n. 7646 dell'1/7/2008: Nuova assegnazione e liquidazione contributi per la realizzazione del programma finalizzato "Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità artt. 9 e 10, L.R. 29/97" in attuazione della determinazione n. 17236/07 *pag. 172*

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE

- nn. 4455, 4456, 4458, 4459, 4461, 4462, 4464, 4465, 4467, 4475, 4477, 4478, 4479, 4480 del 16/4/2008; nn. 4615, 4616, 4618, 4620, 4621, 4624, 4626, 4629, 4630, 4631, 4635, 4639, 4640, 4641, 4642, 4644, 4645, 4647, 4648 del 24/4/2008; n. 4702 del 28/4/2008: Valutazioni positive e negative di qualità dei progetti di servizio civile nazionale *pag. 176*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

- n. 9379 del 7/8/2008: L.R. 24/00. Cancellazione dall'elenco regionale delle Organizzazioni di produttori del prodotto "Risone e derivati" dall'iscrizione dell'O.P. Esperia Soc. Cons. arl con sede in Bologna *pag. 189*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI

- n. 9223 dell'1/8/2008: Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla DGR 1015/2008 *pag. 189*

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

- n. 6631 del 10/6/2008: Montanari Maurizio – Doman- *pag. 230*

da 29/6/2006 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza (PR), loc. San Faustino. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

- n. 8312 del 14/7/2008: Cerve SpA – Domanda 30/7/2007 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Colorno (PR), loc. Vedole. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione *pag. 230*

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

- n. 4858 del 30/4/2008: Pratica MOPPA4547 (ex 6146/S) – Gatti Lena – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati in comune di Formigine (MO) – R.R. 41/01, art. 18 *pag. 230*
- n. 4878 del 30/4/2008: Pratica MOPPA2119 (ex 1221/S) – Az. agr. Zanasi Celestino Eredi S.S. – Concessione per la derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Modena – R.R. 41/01, Capo II, art. 18 *pag. 231*
- n. 5974 del 21/5/2008: Pratica MO06A0014 – Ditta Cucirini Rama Srl – Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Concordia (MO) – R.R. 41/01, art. 18 *pag. 231*
- n. 6083 del 28/5/2008: Pratica MO06A0076 (ex 6980/S) – Ditta Barchemicals Srl – Concessione per la derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso industriale in comune di Castelnuovo Rangone (MO) – R.R. 41/01, art. 18 *pag. 231*
- n. 6988 del 16/6/2008: Pratica MO04A0040 (ex 6461/S) – Coop. Estense Scarl – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in comune di Modena – R.R. 41/01, art. 18 *pag. 232*
- n. 6992 del 16/6/2008: Pratica MO05A0056 (ex 1568/S) – Industria Enologica Pr.I.V.I. Srl – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in comune di Modena – R.R. 41/01, art. 18 *pag. 232*

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiesta di registrazione della denominazione “Spalla di San Secondo” *pag. 232*

COMUNICATI DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

- Comune di Carpaneto Piacentino (PC) – Approvazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) ex Montesissa con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC) – (articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20) *pag. 239*
- Comune di Maranello (MO) – Approvazione del Regolamento urbanistico edilizio (RUE) – Approvazione del Piano strutturale comunale (PSC) – (art. 32 e art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20) *pag. 239*
- Comune di Minerbio (BO) – Approvazione Piano strutturale comunale (delibera di Consiglio comunale n. 38 del 28/7/2008) *pag. 239*

- Comune di Parma – Approvazione di variante al Piano operativo comunale (POC) – (Art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20) *pag. 239*
- Comune di Rolo – Approvazione di modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) – (art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20) *pag. 239*

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – PARMA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica *pag. 240*

COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – MODENA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica *pag. 241*

COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica *pag. 241*

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – CESENA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *pag. 241*

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – FORLÌ

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *pag. 242*

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni *pag. 242*

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA – RIMINI

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni *pag. 243*

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE *pag. 243*
- PROVINCIA DI BOLOGNA *pag. 246*
- PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA *pag. 253*
- PROVINCIA DI MODENA *pag. 254*
- PROVINCIA DI PARMA *pag. 254*
- PROVINCIA DI PIACENZA *pag. 256*
- PROVINCIA DI REGGIO EMILIA *pag. 256*
- PROVINCIA DI RIMINI *pag. 257*
- COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO (Reggio Emilia) *pag. 258*
- COMUNE DI CASTELLARANO (Reggio Emilia) *pag. 259*
- COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (Piacenza) *pag. 259*
- COMUNE DI COPPARO (Ferrara) *pag. 259*
- COMUNE DI FERRARA *pag. 260*
- COMUNE DI FINALE EMILIA (Modena) *pag. 260*
- COMUNE DI FORLÌ (Forlì-Cesena) *pag. 261*

– COMUNE DI OSTELLATO (Ferrara)	<i>pag. 262</i>
– COMUNE DI PARMA	<i>pag. 262</i>
– COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Modena)	<i>pag. 262</i>
– COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (Forlì-Cesena)	<i>pag. 263</i>
– COMUNE DI RUSSI (Ravenna)	<i>pag. 264</i>
– COMUNE DI SARSINA (Forlì-Cesena)	<i>pag. 266</i>

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Province di Ferrara, Modena; Comuni di Anzola *pag. 266*
dell'Emilia, Argenta, Bagnolo in Piano, Bentivoglio, Bologna, Cadelbosco di Sopra, Calderara di Reno, Caorso, Castel Maggiore, Cattolica, Cervia, Cesena, Cesenatico, Codigoro, Concordia sulla Secchia, Cotignola, Ferrara, Forlì, Guiglia, Lugagnano Val d'Arda, Lugo, Modena, Modigliana, Rami-

seto, Rivergaro, Salsomaggiore Terme, Santarcangelo di Romagna, Santa Sofia, Sasso Marconi, Sissa, Sogliano al Rubicone, Vignola

Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazione di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio della Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Ravenna; Province di Bologna, Modena, Ravenna, Rimini; dei Comuni di Busseto, Formignana, Monghidoro, Parma, Ravenna, Soragna, Vignola *pag. 280*

Comunicazioni relative a bandi di concorso e/o graduatorie per l'assegnazione di alloggi erp del Comune di Campegine *pag. 288*

Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici presentate dalle Province di: Bologna, Modena, Rimini; da HERA SpA – Holding Energia Risorse Ambiente – Bologna *pag. 288*

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2008, n. 963

Istituzione del Comitato regionale di coordinamento ai sensi del DPCM 21/12/2007 "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 930 del 18 giugno 1998 ad oggetto "Istituzione del Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DLgs 626/94 - Approvazione delle proposte contenute nella deliberazione di Giunta regionale 689/98";
- l'art. 117 della Costituzione così come modificato dalla Legge costituzionale 3/01 laddove individua al terzo comma la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", in cui all'art. 4, comma 1, prevede la realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il DLgs del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed in particolare l'articolo 7, rubricato "Comitati regionali di coordinamento" che ne prevede il raccordo con il "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e con la "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo, allo scopo di realizzare una programmazione coordinata degli interventi, nonché uniformità degli stessi;
- la L.R. 19/4/1995, n. 44, ad oggetto: "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna", in cui all'articolo 24, comma 2, si confermano in capo ai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL le funzioni e le attività del settore impiantistico antinfortunistico, così come stabilite dalla L.R. 7/9/1981 n. 33, articolo 4;
- la L.R. 12/5/1994, n. 19, e successive modifiche ad oggetto: "Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale, ai sensi del DLgs 30/12/1992, n. 502, modificato dal DLgs 7/12/1993, n. 517", che istituisce la Conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- la L.R. 23/12/2004, n. 29, e successive modifiche ad oggetto: "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario regionale", che, tra l'altro, ridefinisce le relazioni fra Servizio Sanitario regionale ed Enti locali;

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato in G.U. il 6 febbraio 2008 (da qui in avanti DPCM), emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, Legge 123/07, che disciplina il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento già istituiti ai sensi dell'articolo 27 del DLgs 626/94, allo scopo di migliorarne il funzionamento e di garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza della pubblica Amministrazione sul territorio regionale;

richiamato l'articolo 46, comma 2, lettera k) dello Statuto

regionale che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad adottare provvedimenti che lo Statuto stesso e le leggi non affidano alla competenza dell'Assemblea legislativa;

ritenuto necessario, a seguito delle novità apportate dalla normativa sopracitata, nonché al fine di dare attuazione al succitato DPCM, di corrispondere alle esigenze delle diverse realtà locali e alle specifiche richieste da esse emergenti, di istituire il Comitato regionale di coordinamento, e che a seguito di tale istituzione, il Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, già istituito con la richiamata deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 1998, n. 930, cessa le sue funzioni;

atteso che, per quanto riguarda la composizione dell'istituendo Comitato, l'articolo 1, comma 2, del DPCM, ne indica i componenti e impegna:

- la Regione ad individuare, quali partecipanti, gli assessori regionali competenti per le funzioni correlate;
- le Amministrazioni pubbliche coordinate a indicare propri rappresentanti quali membri del Comitato, in relazione alla delicatezza dei compiti assegnati e che le stesse indichino i propri direttori;
- le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale ad indicare propri rappresentanti quali partecipanti ai lavori del Comitato;

ritenuto, ai sensi del citato articolo 1, comma 2, che il Comitato sia costituito dai componenti di seguito indicati:

- il Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, in funzione di Presidente del Comitato stesso;
- l'Assessore alle Politiche per la salute;
- l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità;
- l'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico;
- l'Assessore alla Mobilità e Trasporti;
- l'Assessore all'Agricoltura;
- l'Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione;
- i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della regione;
- il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale (ARPA);
- un rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
- un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i rappresentanti delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
- un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);
- un rappresentante degli Uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della Salute;
- i rappresentanti delle Autorità marittime portuali ed aeroportuali;

dato atto che ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

atteso, che per quanto riguarda le articolazioni operative nell'ambito del Comitato in parola, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e 3, del DPCM, devono essere istituiti:

- un Ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifichi il coordinamento delle attività;

- gli organismi provinciali che realizzino quanto pianificato dall'Ufficio operativo;

ritenuto che, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, nell'ambito dell'Ufficio operativo, in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, debbano essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPCM, la costituzione di Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi stabiliti;

ritenuto, pertanto, che l'Ufficio operativo sia costituito dai componenti di seguito indicati:

- il Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di lavoro" che lo coordina;
- i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della regione;
- un rappresentante dei Settori Ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
- un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
- i rappresentanti delle Agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

gli Organismi provinciali, denominati all'articolo 2, comma 3, del DPCM anche Sezioni permanenti, sono collocati per la loro funzione presso l'Azienda USL del capoluogo di provincia, che ne assicura l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Ufficio operativo regionale, nonché l'attività di segreteria, e siano composti da:

- i Direttori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) della Azienda USL competente per territorio: nel caso delle Province di Bologna e di Forlì-Cesena sono presenti anche i Direttori del Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende USL di Imola e di Cesena;
- un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
- un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
- un rappresentante dell'Agenzia territoriale dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante della Sezione provinciale dell'Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna;
- un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza siano collocati per la loro funzione presso l'Ufficio operativo regionale. Tali Nuclei sono composti da una parte dei componenti dell'Ufficio operativo;

atteso che per quanto riguarda i compiti e le funzioni, il Comitato in parola deve:

- svolgere i compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgere le funzioni indicate all'articolo 1, comma 4, lettere a), b), c) e d) e all'articolo 2, comma 4, del citato DPCM, e specificatamente:

- sviluppare, tenuto conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;

- svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;

- provvedere alla raccolta attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del DLgs 81/08 e all'analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;

- valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

- monitorare e valutare le attività svolte dall'Ufficio operativo, dagli Organismi provinciali – Sezioni permanenti e dagli eventuali Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali;

atteso, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, del DPCM:

- l'Ufficio operativo pianifica individua le priorità a livello territoriale ed in particolare definisce i piani operativi di vigilanza nei quali debbono essere individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- gli Organismi provinciali – Sezioni permanenti attuano a livello dei territori provinciali le azioni pianificate dall'Ufficio operativo dandone comunicazione allo stesso Ufficio;
- i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza svolgono particolari attività di coordinamento tecnico finalizzate, in situazioni eccezionali, a migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, relazionando sullo sviluppo dei programmi assegnati e sui risultati ottenuti all'Ufficio operativo e alle Sezioni permanenti competenti per territorio;

ritenuto opportuno che:

- i componenti del Comitato, dell'Ufficio operativo e degli Organismi provinciali – Sezioni permanenti, possano individuare propri delegati, in caso di loro impedimento, a sostituirli alle riunioni con piena capacità di rappresentarli;
- alle sedute del Comitato e dell'Ufficio operativo partecipino i responsabili delle Unità operative impiantistiche antinfortunistiche dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL, in quanto titolari di competenze nel settore impiantistico antinfortunistico non attribuite ad ARPA dalla citata L.R. 44/95;
- il Comitato e l'Ufficio operativo regionale si avvalgano, al fine di supportare le complesse funzioni di competenza, di un "Ufficio di coordinamento" diretto da un funzionario regionale con particolari competenze in materia, appartenente al Servizio Sanità pubblica, al cui funzionario siano affidati i compiti di coordinamento organizzativo e operativo;
- ai lavori del Comitato partecipi il Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di lavoro";
- l'Ufficio operativo regionale sia collocato presso il Servizio Sanità pubblica, sia diretto dal Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di lavoro" e che si avvalga di personale del Servizio Sanità pubblica;
- i Nuclei operativi siano attivati, su indicazione dell'Ufficio operativo, con decreto del Presidente della Giunta regionale;

rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a) del DPCM i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale devono essere sviluppati tenendo conto delle specificità territoriali;
- la regione è caratterizzata da un tessuto produttivo eteroge-

neo, che si connota, a livello provinciale, per tipologia produttiva e per specifici profili di rischio;

- le articolazioni funzionali provinciali del Comitato regionale istituito con la citata deliberazione del Consiglio regionale 930/98, hanno svolto a livello dei territori provinciali efficaci interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- le Amministrazioni provinciali, successivamente all'emanazione della Legge 123/07, hanno realizzato con ottimi risultati il coordinamento territoriale con gli Enti a vario titolo competenti in materia, valorizzando i rapporti che le stesse Amministrazioni hanno, nel tempo, reciprocamente sviluppato;
- in seguito all'entrata in vigore del citato DPCM, la competenza in materia, provvisoriamente assegnata alle Amministrazioni provinciali, è stata riassegnata alle Amministrazioni regionali;

rilevato, altresì, che la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, con il supporto delle Aziende Sanitarie, ha, tra l'altro, compiti di promozione delle strategie e degli interventi volti alla tutela della salute della popolazione e alla prevenzione dei fattori di nocività, nel cui ambito sono ricomprese le specifiche azioni dirette alla promozione salute e sicurezza dei lavoratori;

ritenuto, pertanto, opportuno che, al fine di assicurare più elevata efficacia degli interventi in relazione ad una loro maggiore aderenza al tessuto produttivo e sociale locale, nonché di non disperdere le competenze maturate in materia dalle Amministrazioni provinciali, che il Comitato regionale si possa avvalere delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie relativamente alle attività volte a specifici piani e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori, fatte comunque salve le competenze del Comitato in ordine alla pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza attraverso l'Ufficio operativo regionale;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e successive modifiche e della propria deliberazione 450/07;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di istituire, per quanto in premessa esposto e che qui si richiama integralmente, il Comitato regionale di coordinamento e, che a seguito di tale istituzione, il Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cessa le sue funzioni;

2) di stabilire, la composizione, i compiti e le funzioni del Comitato come segue:

- i componenti del Comitato sono:
 - il Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
 - l'Assessore alle Politiche per la salute;
 - l'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità;
 - l'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico, Piano telematico;
 - l'Assessore alla Mobilità e Trasporti;
 - l'Assessore all'Agricoltura;
 - l'Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione;
 - i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende USL;
 - il Direttore dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale (ARPA);
 - i Direttori delle Unità operative Impiantistiche Antinfortunistiche (UOIA) dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL;
 - un rappresentante dei Settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
 - un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;

- i rappresentanti delle Agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- un rappresentante degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
- un Rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
- un Rappresentante degli Uffici di Sanità aerea e marittima del Ministero della Salute;
- i rappresentanti delle Autorità marittime portuali ed aeroportuali;
- i partecipanti ai lavori del Comitato sono:
 - quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - il Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di lavoro";
 - i responsabili delle Unità operative Impiantistiche Antinfortunistiche dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL, in quanto titolari di competenze nel settore impiantistico antinfortunistico non attribuite ad ARPA dalla citata L.R. 44/95;
- quanto ai compiti del Comitato:
 - programmazione, indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- quanto alle funzioni del Comitato:
 - sviluppare, tenuto conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
 - svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
 - provvedere alla raccolta attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 81/08 e all'analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
 - valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
 - monitorare e valutare le attività svolte dall'Ufficio operativo, dagli Organismi provinciali – Sezioni permanenti e dagli eventuali Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali;
- 3) di istituire, nell'ambito del Comitato in parola, ai sensi dell'articolo 2, del DPCM, un Ufficio operativo, gli organismi provinciali – Sezioni Permanenti e Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza:
 - l'Ufficio operativo composto come segue:
 - il Dirigente regionale Professional "Tutela e salute nei luoghi di lavoro", che lo dirige;
 - i Direttori dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende USL della regione;
 - un rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;

- un rappresentante dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco;
 - i rappresentanti delle agenzie territoriali dell’Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
 - un rappresentante della Direzione regionale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - un rappresentante dell’Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;
 - un rappresentante degli Uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
 - un rappresentante della Direzione regionale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
 - l’Ufficio operativo individua le priorità a livello territoriale ed in particolare definisce i piani operativi di vigilanza nei quali debbono essere individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
 - gli Organismi provinciali – Sezioni permanenti composte come segue:
 - i Direttori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) della Azienda USL competente per territorio: nel caso delle Province di Bologna e di Forlì-Cesena sono presenti anche i Direttori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL) delle Aziende USL di Imola e di Cesena;
 - un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
 - un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
 - un Rappresentante dell’agenzia territoriale dell’Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
 - un Rappresentante della Direzione provinciale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - un Rappresentante della Sezione provinciale dell’Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna;
 - un Rappresentante della Direzione provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- attuano a livello dei territori provinciali le azioni pianificate dall’Ufficio operativo dandone comunicazione allo stesso Ufficio;
- i Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che svolgono particolari attività di coordinamento tecnico finalizzate, in situazioni eccezionali, a migliorare l’efficacia delle politiche attive di prevenzione, comunicando periodicamente lo sviluppo dei programmi assegnati ed i risultati ottenuti all’Ufficio operativo e alle Sezioni permanenti competenti per territorio;

- 4) di stabilire che:
- i componenti del Comitato, dell’Ufficio operativo e degli Organismi provinciali – Sezioni permanenti, possono individuare propri delegati, in caso di loro impedimento, a sostituirli alle riunioni con piena capacità di rappresentarli;
 - il Comitato e l’Ufficio Operativo regionale si avvalgano, al fine di supportare le complesse funzioni di competenza, di un “Ufficio di coordinamento” diretto da un funzionario regionale con particolari competenze in materia, appartenente al Servizio Sanità pubblica, al cui funzionario siano affidati i compiti di coordinamento organizzativo e operativo;
 - l’Ufficio operativo regionale sia collocato presso il Servizio Sanità pubblica, sia diretto dal Dirigente regionale Professionale “Tutela e Salute nei luoghi di lavoro” e che si avvalga di personale del Servizio Sanità pubblica;
 - i Nuclei operativi siano attivati, su indicazione dell’Ufficio operativo, con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- 5) di stabilire che con apposito e successivo atto del Direttore generale Sanità e Politiche sociali vengano nominati i componenti del Comitato regionale di coordinamento e dell’Ufficio operativo;
- 6) di stabilire che gli Organismi provinciali – Sezioni permanenti denominati all’articolo 2, comma 4, del DPCM, siano collocati per la loro funzione presso l’Azienda USL avente sede nel capoluogo di provincia. L’Azienda USL assicura agli Organismi di cui sopra, l’attività di supporto e di raccordo con l’Ufficio operativo, nonché l’attività di segreteria;
- 7) di dare mandato, pertanto, ai direttori generali delle Aziende USL di nominare i componenti degli Organismi provinciali – Sezioni permanenti, previa acquisizione delle designazioni per i componenti appartenenti ad amministrazioni diverse e che, per le Province di Bologna e di Forlì-Cesena, debbano provvedere il Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna e di Forlì;
- 8) di stabilire che il Comitato collabori anche con le Conferenze territoriali socio sanitarie nell’ambito delle attività volte a specifici piani e programmi di promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 9) di stabilire che a seguito della costituzione del Comitato regionale di coordinamento, dell’Ufficio operativo e dei Nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza, nessun onere graverà sul bilancio regionale;
- 10) di dare atto che il Comitato regionale di coordinamento e l’Ufficio operativo dovranno adottare un proprio regolamento interno per il funzionamento;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2008, n. 1059

Trasferimento dall’Ufficio scolastico dell’Emilia-Romagna per l’attuazione di progetti in contrasto alla dispersione scolastica – Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

(omissis)

2) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Variazioni in aumento

UPB 2.5.5380 – Trasferimenti per azioni di contrasto alla dispersione

scolastica. Nuova istituzione

Stanziamento di competenza	Euro	2.500.000,00
Stanziamento di cassa	Euro	2.500.000,00

Cap. 04836 – Trasferimento dall’Ufficio scolastico per l’Emilia-Romagna per interventi di realizzazione di percorsi e progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani (D.D. Ministero della Pubblica Istruzione del 26 novembre 2007; intesa con la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale del 23 maggio 2008). Nuova istituzione

Stanziamento di competenza	Euro	2.500.000,00
Stanziamento di cassa	Euro	2.500.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento

UPB 1.6.2.2.23105 – Interventi

nell'ambito dell'obbligo di istruzione
– Altre risorse vincolate. Nuova istituzione

Stanziamiento di competenza	Euro	2.500.000,00
Stanziamiento di cassa	Euro	2.500.000,00

Cap. 72655 – Spese per interventi di realizzazione di percorsi e progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani nell'ambito dell'obbligo d'istruzione (D.D. Ministero Pubblica Istruzione del 26 novembre 2007; intesa con la Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale del 23 maggio 2008). Nuova istituzione

Stanziamiento di competenza	Euro	2.500.000,00
Stanziamiento di cassa	Euro	2.500.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2008, n. 1080

Assunzione di un collaboratore ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale presso la Segreteria dell'ass. Bruschini. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

(omissis)

4) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Stanziamiento di competenza	Euro	16.379,00
Stanziamiento di cassa	Euro	16.379,00

Cap. 85100 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Stanziamiento di competenza	Euro	16.379,00
Stanziamiento di cassa	Euro	16.379,00

Variazione in aumento

UPB 1.2.1.1.110 – Spese per il personale

Stanziamiento di competenza	Euro	16.379,00
Stanziamiento di cassa	Euro	16.379,00

Cap. 4180 – Spesa per il personale in conformità dell'art. 63 dello Statuto. Spese obbligatorie

Stanziamiento di competenza	Euro	16.379,00
Stanziamiento di cassa	Euro	16.379,00

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1107

Programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36, L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 – Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in diminuzione

UPB 1.7.2.3.29150 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione

Stanziamiento di competenza	Euro	619.634,41
Stanziamiento di cassa	Euro	619.634,41

Cap. 86500 – Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese di investimento (Elenco n. 5). Voce n. 4

Stanziamiento di competenza	Euro	619.634,41
Stanziamiento di cassa	Euro	619.634,41

Variazioni in aumento

UPB 1.5.1.3.19070 – Programma regionale investimenti in sanità

Stanziamiento di competenza	Euro	619.634,41
Stanziamiento di cassa	Euro	619.634,41

Cap. 65770 – Interventi per l'attuazione del programma regionale degli investimenti in sanità (art. 36, L.R. 23 dicembre 2002, n. 38)

Stanziamiento di competenza	Euro	619.634,41
Stanziamiento di cassa	Euro	619.634,41

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1108

Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 a favore di capitoli deficitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:

BILANCIO DI CASSA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

A) Variazione in diminuzione

UPB 1.7.1.1.29020 – Fondo di riserva di cassa	Euro	111.301.550,65
---	------	----------------

Cap. 85300 – Fondo di riserva del bilancio di cassa	Euro	111.301.550,65
---	------	----------------

B) Variazioni in aumento

UPB 1.1.1.1.30 – Spese di rappresentanza	Euro	30.000,00
--	------	-----------

Cap. 00750 – Spese di rappresentanza della Presidenza e della Giunta regionale	Euro	30.000,00
--	------	-----------

UPB 1.2.1.1.170 – Spese accessorie per il personale	Euro	28.649,65
---	------	-----------

Cap. 04160 – Spesa per il vestiario – Spese obbligatorie	Euro	28.649,65
--	------	-----------

UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di funzionamento	Euro	1.111.298,01
---	------	--------------

Cap. 04340 – Manutenzione, rinnovazione ed acquisto di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi (art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)	Euro	132.353,61	UPB 1.2.1.2.1210 – Società dell'informazione nell'Emilia-Romagna – Risorse statali	Euro	150.000,00
Cap. 04355 – Spese per gli impianti di comunicazione e trasmissione delle informazioni	Euro	308.944,40	Cap. 03982 – Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro tra il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna, in materia di società dell'informazione (delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, del 29 settembre 2004, nn. 19 e 20, del 27 maggio 2005, n. 35; Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali	Euro	150.000,00
Cap. 04380 – Spese d'ufficio	Euro	500.000,00	UPB 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale	Euro	440.000,00
Cap. 04440 – Spesa per l'acquisto di pubblicazioni, rassegne, riviste specializzate, ecc.	Euro	20.000,00	Cap. 03840 – Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)	Euro	430.000,00
Cap. 05040 – Spese per il servizio automobilistico e per il rinnovo del parco autovetture	Euro	150.000,00	Cap. 03910 – Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)	Euro	10.000,00
UPB 1.2.1.1.700 – Attività di comunicazione della Regione	Euro	200.000,00	UPB 1.2.1.3.1580 – Società dell'informazione nell'Emilia-Romagna – Risorse statali	Euro	150.000,00
Cap. 04430 – Spese per l'attività di comunicazione della Regione Emilia-Romagna e per il sostegno del sistema dell'informazione (art. 5, comma 1, 7, 10, 11, 13, L.R. 20 ottobre 1992, n. 39)	Euro	200.000,00	Cap. 03984 – Spese per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro tra il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna, in materia di Società dell'informazione (delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17 del 29 settembre 2004, nn. 19 e 20, del 27 maggio 2005, n. 35; Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali	Euro	150.000,00
UPB 1.2.1.1.850 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo del sistema informatico di base	Euro	500.000,00	UPB 1.2.1.3.1600 – Patrimonio regionale	Euro	4.813.300,02
Cap. 03902 – Spese per la manutenzione, gestione e funzionamento delle attrezzature, delle procedure informatiche e delle banche dati dei servizi regionali nonché per il supporto allo sviluppo del sistema informativo regionale (art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)	Euro	500.000,00	Cap. 04270 – Acquisti di immobili destinati a servizi regionali e relativi oneri di urbanizzazione (art. 12, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)	Euro	2.313.300,02
UPB 1.2.1.2.1100 – Studi e consulenze	Euro	100.000,00	Cap. 04348 – Interventi di risanamento e adeguamento funzionale di uffici appartenenti al patrimonio regionale (L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)	Euro	2.500.000,00
Cap. 02100 – Spese per studi, consulenze e collaborazioni	Euro	100.000,00	UPB 1.2.1.3.1610 – Acquisizioni mobili e arredi e manutenzioni straordinarie	Euro	63.231,35
UPB 1.2.1.2.1120 – Spese per l'esternalizzazione delle attività dei servizi	Euro	50.000,00	Cap. 04330 – Spesa per mobilio ed attrezzature varie per l'impianto degli uffici della Giunta regionale (art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10)	Euro	63.231,35
Cap. 04000 – Spese per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate ad assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi della Regione (art. 19, L.R. 16 gennaio 1997, n. 2)	Euro	50.000,00	UPB 1.2.2.1.2020 – Spese per il personale trasferito per l'esercizio delle funzioni delegate	Euro	17.340.313,45
UPB 1.2.1.2.1150 – Sistemi informativi regionali, comunicazione pubblica ed elaborazione statistica	Euro	40.000,00	Cap. 05777 – Finanziamento forfetario per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni trasferite alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (commi 1, 5 e 6, art. 6, L.R. 22 febbraio 2001, n. 5)	Euro	540.314,00
Cap. 03913 – Spese per la realizzazione del sistema informativo regionale, comunicazione pubblica (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata; art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)	Euro	10.000,00	Cap. 05779 – Finanziamento forfetario per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni trasferite agli Enti locali (commi 1, 5 e 6, art. 6, L.R. 22 febbraio 2001, n. 5)	Euro	16.799.999,45
Cap. 03920 – Spese per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati ISTAT e di altre fonti e per le rilevazioni di interesse nazionale e comunitario	Euro	30.000,00	UPB 1.2.2.3.3100 – Sviluppo della montagna	Euro	300.000,00
UPB 1.2.1.2.1162 – Sistema informativo agricolo – Risorse statali	Euro	600.000,00	Cap. 03455 – Fondo regionale per la montagna, contributi alle Comunità	Euro	300.000,00
Cap. 03932 – Spese per l'implementazione e la gestione dell'anagrafe delle Aziende agricole e della relativa banca dati informatizzata (art. 22, L.R. 30 maggio 1997, n. 15; art. 14, comma 3, DLgs 30 maggio 1998, n. 173; R.R. 15 settembre 2003, n. 17) – Mezzi statali	Euro	600.000,00			

Montane per la realizzazione di opere di interventi di preminente interesse per le aree montane (art. 37, L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 – abrogata; art. 47, L.R. 19 luglio 1997, n. 22 abrogata; art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 20 gennaio 2004, n. 2)			Cap. 03408 – Spese per l’attuazione del progetto “Migravalue” nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B (Reg. CE 1260 del 21 giugno 1999; Decisione C(2001)4013; contratto in data 27 luglio 2006, progetto n. 5D173) – Quota UE	Euro	6.000,00
UPB 1.2.2.3.3110 – Sviluppo della montagna – Risorse statali	Euro	250.000,00	Cap. 03410 – Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del progetto “Migravalue” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B (Reg. CE 1260 del 21 giugno 1999; decisione C(2001)4013; contratto in data 27 luglio 2006, progetto n. 5D173) – Quota UE	Euro	9.133,75
Cap. 03444 – Fondo per gli interventi speciali per la montagna. (Art. 2, Legge 31 gennaio 1994, n. 97; art. 45, L.R. 19 luglio 1997, n. 22 abrogata; e art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 20 gennaio 2004, n. 2) – Mezzi statali	Euro	250.000,00	UPB 1.2.3.2.3923 – Programma Interreg B CADSES – Risorse statali	Euro	15.133,72
UPB 1.2.3.1.3500 – Riproduzione materiale cartografico per la vendita	Euro	389.993,37	Cap. 03428 – Spese per l’attuazione del progetto “Migravalue” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B (Legge 16 aprile 1987, n. 183); contratto in data 27 luglio 2006, progetto n. 5D173) – Quota statale	Euro	6.000,00
Cap. 03845 – Spese per la riproduzione di materiale cartografico destinato alla vendita (servizio rilevante agli effetti dell’IVA)	Euro	389.993,37	Cap. 03430 – Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del progetto “Migravalue” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B (L. 16 aprile 1987, n. 183; contratto in data 27 luglio 2006, progetto n. 5D173) – Quota statale	Euro	9.133,72
UPB 1.2.3.2.3785 – Programma Interreg III A – Altre risorse vincolate	Euro	84.752,00	UPB 1.2.3.2.3931 – Programma Interreg III C	Euro	59.903,31
Cap. 02588 – Spese per l’attuazione del progetto denominato FAREADRI nell’ambito del programma comunitario Interreg III A (Regolamento CE n. 1260/99) – Altre risorse vincolate	Euro	7.100,00	Cap. 03416 – Spese per l’attuazione del progetto Grow nell’ambito del programma comunitario Interreg III C West (Reg. 1260/99, Dec. n. C(2002)54, contratto 4W0099r) – Quota regionale	Euro	59.903,31
Cap. 02590 – Spese per collaborazioni, studi e ricerche per l’attuazione del progetto denominato FAREADRI nell’ambito del Programma comunitario Interreg III A (Regolamento CE n. 1260/99) – Altre risorse vincolate	Euro	700,00	UPB 1.2.3.2.3932 – Programma Interreg III C – Risorse UE	Euro	199.677,67
Cap. 02592 – Trasferimento alle Province partner del progetto denominato FAREADRI nell’ambito del programma comunitario Interreg III A (Regolamento CE n. 1260/99) – Altre risorse vincolate	Euro	51.000,00	Cap. 03420 – Spese per l’attuazione del progetto “Grow” ref. 2C-21 nell’ambito del programma comunitario Interreg III C West (Reg. 1260/99, Dec. C(2002) 54, contratto 4W0099R) – Quota UE	Euro	199.677,67
Cap. 02594 – Spese per l’attuazione del progetto denominato ADRI.EUROP. nell’ambito del programma comunitario Interreg III A (Regolamento CE n. 1260/99) – Altre risorse vincolate	Euro	25.952,00	UPB 1.2.3.2.3933 – Programma Interreg III C – Risorse statali	Euro	139.759,37
UPB 1.2.3.2.3910 – Studi di fattibilità per il completamento di opere nelle aree depresse; assistenza tecnica e monitoraggio – Risorse statali	Euro	89.071,48	Cap. 03424 – Spese per l’attuazione del progetto Grow nell’ambito del programma comunitario Interreg III C West (Legge 183/87, contratto 4W0099R) – Quota statale	Euro	139.759,37
Cap. 03434 – Spese per azioni finalizzate all’efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e alla loro integrazione con la programmazione regionale (Legge 30 giugno 1998, n. 208 e del. CIPE 29 settembre 2004, n. 20)	Euro	35.000,00	UPB 1.3.1.2.5310 – Valorizzazione e sistemi di qualità nel settore agro-alimentare	Euro	26.000,00
Cap. 03436 – Spese per assistenza tecnica e sistemi di monitoraggio degli Accordi di programma quadro nelle aree sottoutilizzate (Legge 30 giugno 1998, n. 208 del. CIPE 9 maggio 2003, n. 17) – Mezzi statali	Euro	41.000,00	Cap. 12242 – Contributi alle organizzazioni di produttori per l’ampliamento delle attività (art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 2000, n. 24)	Euro	26.000,00
Cap. 03438 – Interventi per la realizzazione di azioni di ricerca applicata di progetti di sviluppo e la realizzazione di studi di fattibilità (Legge 30 giugno 1998, n. 208; Legge 28 dicembre 2001, n. 448) – Mezzi statali	Euro	13.071,48	UPB 1.3.1.2.5311 – Valorizzazione e sistemi di qualità nel settore agro-alimentare – Risorse statali	Euro	90.000,00
UPB 1.2.3.2.3922 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse UE	Euro	15.133,75	Cap. 13060 – Contributi per l’attuazione di progetti finalizzati all’introduzione di sistemi di rintracciabilità e per l’implementazione informatica (artt. 3 e 4, L.R. 9 dicembre 2002, n. 33; DLgs 4 giugno 1997, n. 143) – Mezzi statali	Euro	90.000,00

UPB 1.3.1.2.5550 – Sviluppo del sistema agro-alimentare	Euro	160.000,00	pitale (Regg. CE 1290/2005 e 1698/2005; L.R. 6 agosto 1999, n. 20)		
Cap. 18086 – Spese per la realizzazione di ricerche di carattere strategico finalizzate allo sviluppo del sistema agro-alimentare e per la realizzazione di supporti per l'assistenza tecnica di livello regionale interprovinciale (art. 1, comma 4, art. 3, comma 10 e art. 11, comma 3, L.R. 11 agosto 1998, n. 28)	Euro	100.000,00	UPB 1.3.1.3.6446 – Interventi a favore di imprese agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche – Risorse statali	Euro	9.300,00
Cap. 18107 – Spese per attività di informazione e documentazione per operatori e tecnici del settore agro-alimentare (art. 19, L.R. 11 agosto 1998, n. 28)	Euro	60.000,00	Cap. 19455 – Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato a favore delle aziende agricole che, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile (art. 3, comma 2, lett. a) della Legge 185/92 e successive modifiche; DL 24/7/2003, n. 192, convertito nella Legge 24/9/2003, n. 268; DM 102.287 del 26/7/2004; DL 28/2/2005, n. 22, convertito nella Legge 29/4/2005, n. 71 – Mezzi statali	Euro	9.300,00
UPB 1.3.1.2.5561 – Attuazione programmi interregionali – Risorse statali	Euro	41.000,00	UPB 1.3.2.2.7160 – Promozione e qualificazione dell'impresa artigiana	Euro	260.916,82
Cap. 18320 – Interventi per l'attuazione di programmi interregionali previsti nell'ambito del documento programmatico agro-alimentare, agro-industriale e forestale 2001-2003 – Programma "Sementiero" (art. 2, comma 2, Legge 23 dicembre 1999, n. 499) – Mezzi statali	Euro	41.000,00	Cap. 22252 – Concessione di contributi a favore delle Province per il finanziamento dei programmi provinciali per l'artigianato (art. 3, comma 2, lett. b bis), della L.R. 16 maggio 1994, n. 20)	Euro	165.000,00
UPB 1.3.1.2.5800 – Progetti speciali nel settore dell'agricoltura – Risorse statali	Euro	16.055,95	Cap. 22262 – Spese per l'adozione di progetti speciali elaborati ai fini di realizzare iniziative di sviluppo delle imprese comprese in particolari settori di attività o in specifici ambiti territoriali (art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)	Euro	30.000,00
Cap. 18219 – Spese per studi di fattibilità, divulgazione, informazione e orientamento volti alla riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti zootecnici (art. 8, comma 10, lettera f), Legge 23 dicembre 1998, n. 448; DM 20 luglio 2000, n. 337 e DM 21 maggio 2001) – Mezzi statali	Euro	16.055,95	Cap. 22264 – Contributi alle cooperative di garanzia aderenti ai consorzi regionali e ai consorzi-fidi per lo sviluppo dei servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria forniti alle imprese (art. 16, L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)	Euro	65.916,82
UPB 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali	Euro	10.000,00	UPB 1.3.2.2.7161 – Promozione e qualificazione dell'impresa artigiana – Risorse statali	Euro	77,08
Cap. 14070 – Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)	Euro	10.000,00	Cap. 22276 – Spese per l'attuazione della convenzione con l'Artigiancassa SpA per la gestione degli interventi agevolati (art. 40, comma 1, lett. f), e art. 53 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3; DLgs 112/98) – Mezzi statali	Euro	77,08
UPB 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione	Euro	70.000,00	UPB 1.3.2.2.7200 – Programma per lo sviluppo delle attività produttive ed industriali (PTAPI)	Euro	40.616,88
Cap. 16400 – Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25/5/1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24/7/1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)	Euro	70.000,00	Cap. 22898 – Fondo unico per le attività produttive e industriali. Contributi per lo sviluppo di azioni di ricerca, sperimentazione e realizzazione di sistemi di adozione della responsabilità sociale (art. 54, comma 4, lett. g) e h), L.R. 21 aprile 1999, n. 3; PTAPI 2003-2005, Mis. 2.1, Azione c)	Euro	40.616,88
UPB 1.3.1.3.6301 – Interventi di bonifica e irrigazione – Risorse statali	Euro	43.823,06	UPB 1.3.2.2.7201 – Programma per lo sviluppo delle attività produttive ed industriali (PTAPI) e fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (FRRITT) – Risorse statali	Euro	934.927,82
Cap. 16335 – Contributi per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b), L.R. 2 agosto 1984, n. 42) – Mezzi statali	Euro	43.823,06	Cap. 23047 – Spese per l'attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio	Euro	40.463,88
UPB 1.3.1.3.6412 – Programma di sviluppo rurale 2007-2013 interventi in capitale	Euro	10.000.000,00			
Cap. 18410 – Trasferimenti all'organismo pagatore riconosciuto dalla CE della quota di finanziamento regionale delle misure comprese nel programma di sviluppo rurale 2007-2013. Interventi in ca-	Euro	10.000.000,00			

sostenute dal Comitato di esperti e dai valutatori di cui all'art. 9, della L.R. 7/02 (art. 9 e art. 11, comma 7 e 8, L.R. 14 maggio 2002, n. 7; DLgs 112/98) – Mezzi statali

Cap. 23053 – Spese a carico della Regione derivanti dal subentro nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del DLgs 112/98 e dalla stipula degli atti aggiuntivi alle medesime convenzioni (art. 19, comma 12, DLgs 31 marzo 1998, n. 112; art. 39, comma 2, e art. 48, comma 4 e art. 56, L.R. 3/99) – Mezzi statali

Euro 642.876,33

Cap. 23055 – Fondo unico regionale per le attività produttive industriali – Spese per l'attuazione di interventi a sostegno dei processi di internazionalizzazione del sistema fieristico (PTAPI 2003-2005 – Misura 5.1; DLgs 112/98; art. 61, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) – Mezzi statali

Euro 206.339,96

Cap. 23073 – Fondo unico per le attività produttive industriali. Spese per l'attuazione delle attività di monitoraggio, valutazione e analisi economica relativa al programma triennale delle attività produttive (art. 57 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3; Mis. 7.2 PTAPI 2003-2005) – Mezzi statali

Euro 45.247,65

UPB 1.3.2.2.7225 – Stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Paesi dell'Area Balcanica – Risorse statali

Euro 8.751,16

Cap. 23256 – Spese per l'attuazione del progetto “Connect” – Reti transnazionali e iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese costiere nella Regione Adriatico-Balcanica (art. 7, Legge 21 marzo 2001, n. 84; convenzione 1 febbraio 2004) – Mezzi statali

Euro 8.751,16

UPB 1.3.2.2.7240 – Programma Interreg III C

Euro 71.443,55

Cap. 23242 – Spese per l'attuazione del progetto denominato Energy'Regio – Azioni per il rafforzamento dell'efficacia e del risparmio energetico – nell'ambito del programma comunitario Interreg III C East (Reg. CE 1260/99; Dec. K(2001)4773 e contratto 3E0007R in data 15/6/2005). Quota regionale

Euro 71.443,55

UPB 1.3.2.2.7241 – Programma Interreg III C – Risorse UE

Euro 220.145,18

Cap. 23244 – Spese per l'attuazione del progetto denominato Energy'Regio – Azioni per il rafforzamento dell'efficacia e del risparmio energetico – nell'ambito del programma comunitario Interreg III C East (Reg. CE 1260/99; Dec. K(2001)4773 e contratto 3E0007R in data 15/6/2005). Quota UE

Euro 220.145,18

UPB 1.3.2.2.7242 – Programma Interreg III C – Risorse statali

Euro 155.701,61

Cap. 23246 – Spese per l'attuazione del progetto denominato Energy'Regio – Azioni per il rafforzamento dell'efficacia e del risparmio energetico – nell'ambito del program-

Euro 155.701,61

ma comunitario Interreg III C East (Legge 183/87 e contratto 3E0007R in data 15/6/2005) – Quota statale

UPB 1.3.2.2.7272 – Sesto programma quadro di azioni comunitarie – Risorse UE

Euro 1.380,00

Cap. 23354 – Spese per l'attuazione del progetto “Corin – Coordinamento delle politiche regionali del settore primario per la promozione dell'innovazione” (decisione n. 1513/2002/CE del 27 giugno 2002; contratto Know-Reg-2-2005-030145 sottoscritto in data 28 luglio 2006) – Risorse UE

Euro 1.380,00

UPB 1.3.2.2.7410 – Valorizzazione attività ittiche

Euro 83.389,63

Cap. 24410 – Contributi per studi, progettazioni, ricerche applicate e sperimentazioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche (art. 2, lettera f) della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3)

Euro 83.389,63

UPB 1.3.2.2.7445 – Programma Interreg III B – MEDOC – Risorse UE

Euro 369.225,05

Cap. 24330 – Spese per l'attuazione del progetto “Green Link – Spazi verdi periurbani” nell'ambito del programma comunitario Interreg III B MEDOCC (Reg. CE 1260 del 21 giugno 1999; decisione C(2001)4069 modificata dalle decisioni C(2003)5326 e C(2004)4911; contratto prot. n. 2659/UE del 26/10/2006 progetto n. 2005-05-2.1-I-137) – Quota UE

Euro 20.641,13

Cap. 24388 – Trasferimento ai partner del progetto “Marimed – La pesca come fattore di sviluppo del turismo sostenibile” nell'ambito del programma comunitario Interreg III B MEDOC delle quote di competenza (Reg. CE 1260/99 – Decisione C(2001)4069 – Convenzione n. 2003-03-4.2-I-009) – Quota UE

Euro 348.583,92

UPB 1.3.2.2.7446 – Programma Interreg III B MEDOC – Risorse statali

Euro 20.641,13

Cap. 24334 – Spese per l'attuazione del progetto “Green Link – Spazi verdi periurbani” nell'ambito del programma comunitario Interreg III B MEDOCC (Legge 16 aprile 1987, n. 183; contratto prot. n. 2659/UE del 26/10/2006 – Progetto n. 2005-05-2.1-I-137) – Quota statale

Euro 20.641,13

UPB 1.3.2.2.7451 – Programma Interreg III A – Altre risorse vincolate

Euro 124.826,03

Cap. 24379 – Spese per l'attuazione del progetto denominato Biom-Adria nell'ambito del programma comunitario Interreg III A (Reg. CE 1260/99 e convenzione in data 18/5/2007) – Altre risorse vincolate

Euro 20.000,00

Cap. 24382 – Spese per l'attuazione del progetto denominato A.R.C.O.AT. – Fondo di controgaranzia a favore delle PMI delle Regioni Adriatiche – nell'ambito del programma comunitario Interreg IIIA (Reg. CE 1260/99; Convenzione del 14/2/2006) – Altre risorse vincolate

Euro 3.287,00

Cap. 24398 – Trasferimento al consorzio Uniprom, partner del progetto “ADRI.BLU” nell’ambito del programma comunitario Interreg III A (Reg. CE n. 1260/99, convenzione del 6/12/2004 fra Autorità di gestione e Regione Emilia-Romagna in qualità di lead partner e decreto M.E.F. 78513 8/7/2003) – Altre risorse vincolate	Euro	65.555,85	lettiva fidi (art. 40, comma 1, lettera d) e lettera e), art. 53, art. 54 in attuazione dell’art. 19 del DLgs 112/98, art. 58, L.R. 21 aprile 1999, n. 3; art. 4, comma 2, lett. c), art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), art. 6, comma 2, lett. c), comma 3, lett. b), art. 8, comma 2, lett. a), art. 14, art. 18, L.R. 16 maggio 1994, n. 20) – Mezzi statali		
Cap. 24482 – Spese per l’attuazione del progetto denominato Adriatic Seaways – Le rotte dell’Europa Adriatica – nell’ambito del programma comunitario Interreg III A (Reg. CE 1260/99 e convenzione codice n. 137 del 24 aprile 2007) – Altre risorse vincolate	Euro	35.983,18	UPB 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale	Euro	186.438,07
UPB 1.3.2.3.8301 – Programma per lo sviluppo delle attività produttive ed industriali (PTAPI) e fondo regionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico (FRRITT) – Risorse statali	Euro	26.537.201,43	Cap. 25558 – Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi Srl (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) (cambio denominazione)	Euro	160.038,07
Cap. 23010 – Fondo unico regionale per le attività produttive industriali. Concessione di contributi alle PMI dell’Emilia-Romagna su finanziamenti erogati da istituti di credito per la realizzazione di investimenti produttivi anche nei campi della sicurezza e dell’ambiente (art. 53, in attuazione dell’art. 54, comma 4, lett. f) ed h) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3; Legge 28 novembre 1965, n. 1329; Legge 27 ottobre 1994, n. 598; PTAPI 1999-2001, Misura 1.1 e PTAPI 2003-2005 Misura 1.1, azioni b) – Mezzi statali	Euro	9.544.663,16	Cap. 25562 – Contributi per le spese dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di informazione turistica di interesse regionale (art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)	Euro	2.000,00
Cap. 23035 – Fondo unico regionale per le attività produttive industriali. Interventi per il credito alla cooperazione. Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Foncooper) destinato al finanziamento di programmi d’investimento delle imprese cooperative (artt. 51 e 53 in attuazione dell’art. 54, comma 5, lettera a), della L.R. 21 aprile 1999, n. 3; art. 1, Legge 27 febbraio 1985, n. 49; PTAPI 1999-2001, Misura 2.2 azione C, PTAPI 2003/2005, Misura 2.2, azione C) – Mezzi statali	Euro	3.147.131,18	Cap. 25567 – Spese per l’organizzazione e lo sviluppo dell’osservatorio regionale del turismo e per l’organizzazione in genere della raccolta delle informazioni sull’offerta e domanda turistica (art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)	Euro	24.400,00
Cap. 23045 – Contributi a centri di ricerca per la realizzazione di progetti e programmi di attività nel campo della ricerca e sviluppo dell’innovazione (art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, comma 1, lett. b), L.R. 14 maggio 2002, n. 7; art. 19, DLgs 112/98; artt. 17 e 27, Legge 317/91; PTAPI 2003-2005, Misura 3.4 azioni A e B) – Mezzi statali	Euro	1.845.407,09	UPB 1.3.3.2.9103 – Interventi per la promozione del turismo regionale – Altre risorse vincolate	Euro	100.000,00
Cap. 23071 – Fondo unico regionale per le attività produttive industriali. Sostegno degli investimenti immobiliari innovativi delle imprese artigiane tramite l’erogazione di contributi in conto interessi e in conto canoni nonché tramite la prestazione di garanzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari e/o contratti di locazione finanziaria, anche assistiti da fidejussione delle cooperative artigiane e dai consorzi artigiani di garanzia col-	Euro	12.000.000,00	Cap. 25496 – Interventi a carattere locale e interregionale per la realizzazione dei progetti di sviluppo turistico da attuarsi sia direttamente che in collaborazione con soggetti esterni pubblici o privati (art. 5, comma 5, Legge 29 marzo 2001, n. 135; DD Ministero Attività produttive del 19 dicembre 2003)	Euro	100.000,00
			UPB 1.3.3.2.9105 – Interventi per la promozione del turismo regionale – Risorse statali	Euro	100.000,00
			Cap. 25498 – Interventi a carattere locale e interregionale per la realizzazione dei progetti di sviluppo turistico da attuarsi sia direttamente che in collaborazione con soggetti esterni pubblici o privati (art. 5, comma 5, Legge 29 marzo 2001, n. 135; DD Ministero Attività produttive del 19 dicembre 2003) – Mezzi statali	Euro	100.000,00
			UPB 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche	Euro	154.192,61
			Cap. 25528 – Contributi in conto capitale Enti locali territoriali per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l’attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lett. b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalle LL.RR. 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)	Euro	114.591,02
			Cap. 25780 – Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987,	Euro	39.601,59

n. 26 – abrogata – e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)

UPB 1.3.3.3.10011 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche – Risorse statali Euro 742.754,31

Cap. 25516 – Conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ai soci operanti nel settore turistico (Legge 29 marzo 2001, n. 135; art. 10 ter, comma 2 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come inserito dall'art. 7, della L.R. 27 giugno 1997, n. 19, abrogata; art. 12, comma 2, L.R. 23 dicembre 2002, n. 40) – Mezzi statali Euro 168.072,58

Cap. 25643 – Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per la realizzazione dei progetti di sviluppo turistico a carattere interregionale (art. 5, comma 5, Legge 29 marzo 2001, n. 135; DD Ministero Attività produttive del 19 dicembre 2003) – Mezzi statali Euro 150.264,34

Cap. 25645 – Contributi in conto capitale a favore di soggetti privati per la realizzazione dei progetti di sviluppo turistico a carattere interregionale (art. 5, comma 5, Legge 29 marzo 2001, n. 135; DD Ministero Attività produttive del 19 dicembre 2003) – Mezzi statali Euro 70.000,00

Cap. 25783 – Trasferimento alle Province per interventi di sistemazione ambientale e messa in sicurezza delle aree interessate da piste da discesa e impianti di risalita (art. 7, comma 5, 24 dicembre 2003, n. 363; art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17) – Mezzi statali Euro 54.417,39

Cap. 25789 – Contributi in conto capitale per interventi relativi all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune (art. 8, Legge 11 maggio 1999, n. 140 e art. 31, Legge 1 agosto 2002, n. 166) – Mezzi statali Euro 300.000,00

UPB 1.3.4.2.11102 – Tutela dei consumatori – Risorse statali Euro 140.382,74

Cap. 26512 – Spese per la realizzazione di progetti relativi ad iniziative a vantaggio dei consumatori (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; D. Dirett. 3 luglio 2003 e D. Dirett. 12 novembre 2003; DM 23 novembre 2004 e DM 18 dicembre 2006) – Mezzi statali Euro 140.382,74

UPB 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva Euro 190.000,00

Cap. 27700 – Contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio (art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 10 dicembre 1997, n. 41) Euro 120.000,00

Cap. 27712 – Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati (art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41) Euro 70.000,00

UPB 1.4.1.3.12725 – Programma spe-

perimentale di edilizia residenziale “20.000 abitazioni in affitto – Altre risorse vincolate”

Cap. 32095 – Interventi per la realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”. Mutuo con oneri in carico al bilancio dello Stato (Legge 8 febbraio 2001, n. 21, e Legge 23 dicembre 2000, n. 388) Euro 500.000,00

UPB 1.4.1.3.12727 – Programma sperimentale d'edilizia residenziale “20.000 abitazioni in affitto” – Risorse statali Euro 200.000,00

Cap. 32099 – Interventi per la realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 alloggi in affitto” (Legge 8 febbraio 2001, n. 21 e Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali Euro 200.000,00

UPB 1.4.1.3.12735 – Programma innovativo in ambito urbano “Contratti di quartiere II” Euro 3.000.000,00

Cap. 32097 – Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” (Legge 8 febbraio 2001, n. 21, DM delle Infrastrutture e Trasporti 27 dicembre 2001, DM delle Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2002). Quota di finanziamento regionale Euro 3.000.000,00

UPB 1.4.1.3.12737 – Programma innovativo in ambito urbano “Contratti di quartiere II” – Risorse statali Euro 5.500.000,00

Cap. 32089 – Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” (art. 4, comma 3, Legge 8 febbraio 2001, n. 21; convenzione con Ministero Infrastrutture del 13 aprile 2007) – Mezzi statali Euro 3.000.000,00

Cap. 32091 – Contributi quindicennali ai Comuni per la realizzazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II” (Legge 8 febbraio 2001, n. 21; art. 145, comma 33, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali Euro 2.500.000,00

UPB 1.4.2.2.13420 – Monitoraggio e studio delle acque inquinate – Risorse statali Euro 27.000,00

Cap. 37230 – Attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni). Mezzi statali Euro 27.000,00

UPB 1.4.2.2.13750 – Interventi nel settore della pesca Euro 242.700,00

Cap. 78583 – Assegnazioni alle Province per lo svolgimento delle funzioni in materia di pesca – Spese correnti (art. 7, L.R. 22 febbraio 1993, n. 11) Euro 240.000,00

Cap. 78598 – Rimborso alle associazioni piscatorie e di protezione ambientale delle spese sostenute per le prestazioni programmate in materia di Euro 2.700,00

pesca (art. 3, commi 1 e 2, L.R. 22 febbraio 1993, n. 11)			– nell’ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (Dec. 1513/2002/CE del 27 giugno 2002; Reg. CE n. 2321/2002; Reg. CE n. 1605/2002 e contratto n. TREN/07/FP6TR/S07.71195/038585 del 31 maggio 2007) – Risorse UE		
UPB 1.4.2.2.13752 – Interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Risorse statali	Euro	38.379,59	UPB 1.4.3.2.15260 – Trasporto pubblico regionale e locale	Euro	75.000,00
Cap. 78567 – Interventi a favore di soggetti pubblici e privati di cui al VI Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura (art. 1, Legge 17 febbraio 1982, n. 41; D.M.I.P.A.F. del 25/5/2000 e 1/8/2002) – Mezzi statali	Euro	38.379,59	Cap. 43186 – Spese per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale della mobilità urbana e dell’intermodalità (L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)	Euro	75.000,00
UPB 1.4.2.2.13755 – Pesca marittima, maricoltura e attività connesse – Risorse statali	Euro	35.490,00	UPB 1.4.3.2.15290 – Programma di intervento per la sicurezza stradale e del trasporto	Euro	25.000,00
Cap. 78535 – Spese per collaborazioni, studi e consulenze al fine della programmazione, lo sviluppo, la promozione e del monitoraggio degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse (art. 19, commi 6 e 8, DLgs 31 marzo 1998, n. 112; art. 79, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) – Mezzi statali	Euro	20.000,00	Cap. 46107 – Spese per l’emanazione e la divulgazione di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, sicurezza delle strade, nonché spese in materia di catasto, sistemi informativi e di monitoraggio del traffico e dell’incidentalità nella regione (art. 162, comma 2, lettera c), art. 167, comma 2, lettera e), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modificazioni)	Euro	25.000,00
Cap. 78541 – Spese per la programmazione, lo sviluppo, la promozione ed il monitoraggio degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse (art. 79, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) – Mezzi statali	Euro	15.490,00	UPB 1.4.3.2.15291 – Programma di intervento per la sicurezza stradale e del trasporto – Altre risorse vincolate	Euro	4.176,00
UPB 1.4.2.3.14180 – Interventi per il risanamento e la tutela ambientale – Risorse statali	Euro	77.790,40	Cap. 46103 – Spese per lo svolgimento di attività finalizzate ad azioni di prevenzione e formazione in tema di sicurezza stradale in attuazione del Protocollo d’intesa con l’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (art. 4 del Protocollo d’intesa del 31 luglio 2006)	Euro	4.176,00
Cap. 35706 – Contributi in conto capitale a favore dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, comprese la caratterizzazione e la progettazione degli stessi del sito inquinato di interesse nazionale “Fidenza” (art. 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 426; DM Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468) – Mezzi statali	Euro	77.790,40	UPB 1.4.3.2.15310 – Servizi ferroviari di interesse regionale e locale – Risorse statali	Euro	2.000.000,00
UPB 1.4.3.2.15226 – Programma Interreg III Mediterraneo occidentale 2000/2006 – Risorse UE	Euro	3.910,82	Cap. 43682 – Contributi per la manutenzione straordinaria delle Ferrovie regionali (Legge 8 giugno 1978, n. 297; art. 8, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 34, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) – Mezzi statali	Euro	2.000.000,00
Cap. 41270 – Spese per l’attuazione del progetto “Madama” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B MEDOCC (Reg. CE 1260/99 – Decisione C(2001)4069 e s.m. – Convenzione n. 2005-05-3.2-E-008) – Quota UE	Euro	3.910,82	UPB 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana	Euro	500.000,00
UPB 1.4.3.2.15227 – Programma Interreg III Mediterraneo occidentale 2000/2006 – Risorse statali	Euro	3.910,82	Cap. 43265 – Contributi per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico regionale e locale. Mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato. (Art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a), comma 6, lett. b), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art. 2, commi 5 e 6, Legge 18 giugno 1998, n. 194; art. 54, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 144, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; DI 17 maggio 2001)	Euro	500.000,00
Cap. 41274 – Spese per l’attuazione del progetto “Madama” nell’ambito del programma comunitario Interreg III B MEDOCC (Legge 183/87 – DM n. 18/2005 e n. 32/2006) – Convenzione n. 205-05-3.2-E-008) – Quota statale	Euro	3.910,82	UPB 1.4.3.3.16020 – Investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale – Altre risorse vincolate	Euro	500.000,00
UPB 1.4.3.2.15232 – Sesto programma quadro di azioni comunitarie – Risorse UE	Euro	1.822,82	Cap. 43256 – Contributi per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico regionale e locale. Mutui con oneri	Euro	500.000,00
Cap. 41320 – Spese per collaborazioni, studi e consulenze ai fini dell’attuazione del progetto “Moses – Motorways of the Sea European Style”	Euro	1.822,82			

di ammortamento a carico dello Stato (art. 31, comma 2, lettera c), art. 34, comma 1, lettera a), comma 6, lettere a), b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e successive modificazioni; art. 2, comma 5, Legge 18 giugno 1998, n. 194; art. 13, comma 2, Legge 1 agosto 2002, n. 166; DI 5 maggio 2003)				Cap. 58133 – Spese per l’attuazione del progetto di ricerca “Impatto diagnostico della tomografia computerizzata multistrato (16 strati e superiori) nella malattia coronarica” (artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e succ. mod.) – Mezzi statali	Euro	13.500,00
UPB 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione di opere stradali	Euro	6.700.000,00		Cap. 58137 – Spese per l’attuazione del progetto di ricerca “Gestione extragiudiziale del contenzioso nelle organizzazioni sanitarie” (artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e succ. mod.) – Mezzi statali	Euro	2.800,00
Cap. 45175 – Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall’art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)	Euro	4.700.000,00		UPB 1.5.1.2.18371 – Interventi nel campo veterinario – Risorse statali	Euro	51.194,15
Cap. 45184 – Finanziamento a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)	Euro	2.000.000,00		Cap. 64260 – Indennità per l’abbattimento degli animali (Legge 2/6/1988, n. 218) – Mezzi statali	Euro	51.194,15
UPB 1.4.4.3.17403 – Organizzazione del sistema di protezione civile – Risorse statali	Euro	1.600.000,00		UPB 1.5.2.2.20100 – Fondo sociale regionale	Euro	215.000,00
Cap. 47388 – Contributi in conto capitale all’Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile, appartenenti alla pubblica Amministrazione, per la realizzazione di strutture operative territoriali finalizzate al potenziamento del sistema (art. 138, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1) – Mezzi statali	Euro	1.600.000,00		Cap. 57100 – Fondo sociale regionale. Spese per interventi diretti della Regione a norma dell’art. 47, comma 1, lett. a), L.R. 12 marzo 2003, n. 2	Euro	215.000,00
UPB 1.4.4.3.17500 – Interventi di ripristino e prevenzione danni – Risorse statali	Euro	70.000,00		UPB 1.5.2.2.20101 – Fondo sociale regionale – Risorse statali	Euro	14.070.000,00
Cap. 48217 – Attuazione del piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (PRRP) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del giugno-settembre 1994 nel Bacino del Reno e del Po (Legge 30 giugno 1995, n. 265) – Mezzi statali	Euro	70.000,00		Cap. 57105 – Fondo sociale regionale quota parte destinata alle Province per l’attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l’implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l’elaborazione dei Piani di zona (art. 47, comma 1, lett. c), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali	Euro	70.000,00
UPB 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate	Euro	2.350.000,00		Cap. 57107 – Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei Piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali	Euro	14.000.000,00
Cap. 51721 – Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30/12/1992, n. 502). Mezzi regionali	Euro	2.100.000,00		UPB 1.5.2.2.20120 – Valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sociale	Euro	10.000,00
Cap. 51773 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali	Euro	250.000,00		Cap. 57707 – Contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni di promozione sociale operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali (art. 9, comma 2, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)	Euro	10.000,00
UPB 1.5.1.2.18340 – Programmi speciali sperimentali – Risorse statali	Euro	16.300,00		UPB 1.5.2.2.20230 – Progetti per la valorizzazione del Servizio civile	Euro	60.472,46
				Cap. 68202 – Fondo regionale per il servizio civile. Contributi agli Enti locali finalizzati alla promozione del Servizio civile regionale, alla ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non violenta (art. 9, commi 5 e 6, L.R. 20 ottobre 2003, n. 20)	Euro	60.472,46
				UPB 1.5.2.2.20241 – Interventi a favo-	Euro	170.000,00

re di popolazioni colpite da calamità, conflitti e situazione di denutrizione – Risorse statali

Cap. 68221 – Spese per la realizzazione del programma “Tutela e reinserimento di minori con handicap fisico e psichico vittime dei conflitti armati e promozione di imprenditorialità sociale, nel territorio della federazione Bosnia Erzegovina e Repubblica SRPSKA” (convenzione del 18/12/2003, rep. n. 1212, con il Ministero degli Affari esteri/DGCS) – Mezzi statali Euro 170.000,00

UPB 1.5.2.2.20258 – Progetti speciali di assistenza sociale Euro 6.783,58

Cap. 68279 – Spese per l’attuazione delle misure di sostegno dei progetti individualizzati di assistenza e dei programmi di protezione sociale nell’ambito del progetto regionale Oltre la strada (art. 13, Legge 11 agosto 2003, n. 228, DPR 237/05; art. 18, DLgs 286/98 e DPR 394/99) – Quota regionale Euro 6.783,58

UPB 1.5.2.2.20290 – Progetti comunitari per interventi di solidarietà sociale Euro 4.256,05

Cap. 68365 – Spese per l’attuazione del progetto “ERLAIM” (European Regional and local Authorities for the Integration of Migrants), nell’ambito del programma INTI 2005. (Contratto JLS/2005/INTI/77 dell’8 dicembre 2006) – Quota regionale Euro 4.256,05

UPB 1.5.2.2.20291 – Progetti comunitari per interventi di solidarietà sociale – Risorse UE Euro 4.866,14

Cap. 68369 – Spese per l’attuazione del progetto “ERLAIM” (European Regional and local Authorities for the Integration of Migrants), nell’ambito del programma INTI 2005. (Contratto JLS/2005/INTI/77 dell’8 dicembre 2006) – Quota UE Euro 4.866,14

UPB 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture di accoglienza Euro 450.000,00

Cap. 57680 – Contributi in c/capitale a Comuni per l’acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi (L.R. 23 novembre 1988, n. 47 e L.R. 6 settembre 1993, n. 34) Euro 450.000,00

UPB 1.6.1.2.22100 – Servizi educativi per l’infanzia Euro 15.000,00

Cap. 57724 – Interventi per la promozione delle Città dei bambini e delle bambine (L.R. 28 dicembre 1999, n. 40 e L.R. 24 maggio 2004, n. 10) Euro 15.000,00

UPB 1.6.2.2.23100 – Interventi per il diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita Euro 600.000,00

Cap. 72660 – Attribuzione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione (art. 4, L.R. 8 agosto 2001, n. 26) Euro 600.000,00

UPB 1.6.4.2.25102 – Promozione delle politiche di pari opportunità Euro 20.000,00

Cap. 75040 – Spese per iniziative ri-

volte alla promozione delle politiche di pari opportunità (art. 31, L.R. 29 dicembre 2006, n. 20)

UPB 1.6.4.2.25245 – Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale Euro 332.000,00

Cap. 75204 – Assegnazione agli Enti locali delle risorse in materia di istruzione, formazione professionale, orientamento e di educazione per gli adulti (artt. 11, 41, 42, 43, 44, L.R. 30 giugno 2003, n. 12) Euro 232.000,00

Cap. 75208 – Interventi relativi ad azioni di valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e di innovazione per la qualificazione del sistema formativo e dell’istruzione per esperienze di continuità scolastica, compresi progetti per l’integrazione di persone in stato di disagio e in situazione di handicap (L.R. 30 giugno 2003, n. 12) Euro 100.000,00

UPB 1.6.4.2.25264 – P.O.R. F.S.E. 2007/2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione – Risorse UE Euro 337.410,41

Cap. 75531 – Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali – Programma operativo 2007-2013 – Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007) Euro 337.410,41

UPB 1.6.4.2.25265 – P.O.R. F.S.E. 2007/2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione – Risorse statali Euro 582.214,59

Cap. 75543 – Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali – Programma operativo 2007-2013 (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007) – Mezzi statali Euro 582.214,59

UPB 1.6.4.2.25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali Euro 425.965,56

Cap. 75572 – Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa (art. 20, Legge 7 agosto 1997, n. 266) – Mezzi statali Euro 25.965,56

Cap. 75774 – Interventi finalizzati al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli Enti di formazione (art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali Euro 400.000,00

UPB 1.6.4.2.25395 – Progetto di scambio transnazionale sui servizi per l’impiego – Risorse statali Euro 130.000,00

Cap. 75586 – Spese per l’attuazione del progetto “Diffusione e sviluppo di buone pratiche nelle Regioni per il Governo del sistema dei SPI per migliorare il raggiungimento delle priorità nel quadro delle priorità SEO” (Protocollo Euro 130.000,00

d'intesa fra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna del 6 settembre 2007) – Mezzi statali

UPB 1.6.5.2.27100 – Promozione di attività culturali Euro 1.357.500,00

Cap. 70549 – Contributi ad istituzioni ed associazioni culturali per il sostegno a programmi di studio, ricerca, divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica ed artistica nonché a progetti presentati in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3 della L.R. 37/94 (artt. 5 e 6, della L.R. 22 agosto 1994, n. 37 modificata dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13)

Cap. 70551 – Spese per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 37/94 (art. 7 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37 come modificata dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13)

Cap. 70670 – Fondo unico regionale per le attività nel settore dello spettacolo (art. 7, comma 2, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)

Cap. 70782 – Contributi specifici all'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali per particolari attività, progetti ed iniziative (art. 10, comma 2, L.R. 10 aprile 1995, n. 29; L.R. 7 novembre 1994, n. 45)

Cap. 71570 – Contributi a EE.LL. per la promozione e lo sviluppo di servizi rivolti ai giovani (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 25 giugno 1996, n. 21)

UPB 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali Euro 518.000,00

Cap. 70678 – Fondo unico regionale per le attività nel settore dello spettacolo: contributi agli Enti locali per investimenti (art. 4, comma 2, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)

Cap. 70720 – Assegnazioni all'IBACN di contributi in conto capitale, in materia di musei e biblioteche, per le attività di cui all'art. 7, comma 5, lett. a), b), c) ed e) e comma 6 (L.R. 24 marzo 2000, n. 18)

Cap. 70730 – Interventi in conto capitale per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali, di particolare rilevanza (art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 24 marzo 2000, n. 18)

UPB 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale Euro 100.000,00

Cap. 70718 – Contributi in c/capitale a Enti delle Amministrazioni locali per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica,

l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi – Progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)

UPB 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani Euro 100.000,00

Cap. 71572 – Contributi a EE.LL. per ristrutturazione, l'adeguamento e la dotazione strumentale e tecnologica di strutture destinate a servizi rivolti ai giovani (art. 4, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n. 21) (cambio denominazione)

UPB 1.6.5.3.27542 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani – Risorse statali Euro 100.000,00

Cap. 71574 – Contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani (art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 25 giugno 1996, n. 21 e succ. mod. e Legge 328/00) – Mezzi statali Euro 100.000,00

UPB 1.6.6.3.28500 – Interventi per lo sviluppo dello sport Euro 100.000,00

Cap. 78705 – Contributi in conto capitale a EE.LL. per la realizzazione di interventi di cui al comma 3 dell'art. 2 (art. 8, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13)

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1109

Assegnazione dello Stato per la realizzazione di strutture sanitarie destinate all'attività libero-professionale intramuraria – Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

(omissis)

2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazioni in aumento

UPB 4.14.10000 – Assegnazioni dello Stato per investimenti strutture sanitarie

Stanziamiento di competenza	Euro	4.940.426,70
Stanziamiento di cassa	Euro	4.940.426,70

Cap. 02887 – Assegnazione dello Stato per la realizzazione di strutture sanitarie destinate all'attività libero-professionale intramuraria (DLgs 28 luglio 2000, n. 254)

Stanziamiento di competenza	Euro	4.940.426,70
Stanziamiento di cassa	Euro	4.940.426,70

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in diminuzione

UPB 1.7.2.3.29150 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione

Stanziamiento di competenza	Euro	259.777,82
Stanziamiento di cassa	Euro	259.777,82

Cap. 86500 – Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese di investimento (Elenco n. 5 annesso alla presente legge). Voce n. 3

Stanziamiento di competenza	Euro	259.777,82
Stanziamiento di cassa	Euro	259.777,82

Variazioni in aumento

UPB 1.5.1.3.19051 – Ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico – Risorse statali

Stanziamiento di competenza	Euro	4.940.426,70
Stanziamiento di cassa	Euro	4.940.426,70

Cap. 65716 – Interventi per la realizzazione di strutture per l'attività libero-professionale intramuraria (DLgs 28 luglio 2000, n. 254) – Mezzi statali

Stanziamiento di competenza	Euro	4.940.426,70
Stanziamiento di cassa	Euro	4.940.426,70

UPB 1.5.1.3.19050 – Ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico

Stanziamiento di competenza	Euro	259.777,82
Stanziamiento di cassa	Euro	259.777,82

Cap. 65714 – Interventi per la realizzazione di strutture per l'attività libero-professionale intramuraria (DLgs 28 luglio 2000, n. 254)

Stanziamiento di competenza	Euro	259.777,82
Stanziamiento di cassa	Euro	259.777,82

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1160

Assegnazione e concessione contributi in c/capitale per la conclusione di interventi di cui alla del. C.R. 726/97 e successive modificazioni in attuazione della propria delibera n. 2115/07. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

(omissis)

2) di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione dell'art. 31 "Variazione di bilancio", comma 2, lett. e) della sopraccitata L.R. 40/01 nonché dell'art. 11 della L.R. 25/07, le seguenti variazioni compensative ai seguenti capitoli dell'UPB 1.5.2.3.21001 "Potenziamento delle strutture socio-assistenziali – Risorse statali";

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 57205 – Fondo sociale regionale. Contributi alle IPAB, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati accreditati per costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali

Stanziamiento di competenza	Euro	288.464,69
Stanziamiento di cassa	Euro	288.464,69

Variazione in aumento

Cap. 57201 – Fondo sociale regionale. Contributi a Enti locali, loro forme associative e AUSL per costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali

Stanziamiento di competenza	Euro	288.464,69
Stanziamiento di cassa	Euro	288.464,69

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1170

Legge regionale 30/96 programma speciale d'area "Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della città di Ferrara" – Variazione di bilancio ex art. 8, L.R. 21 dicembre 2007, n. 25, programmi speciali d'area

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di apportare, per motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 la variazione di bilancio a norma dell'art. 8, comma 2, della L.R. del 21 dicembre 2007, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e Bilancio pluriennale 2008-2010";

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

UPB 1.7.2.3.29150 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione

Stanziamiento di competenza	Euro	7.948.440,00
Stanziamiento di cassa	Euro	7.948.440,00

Cap. 86500 – Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento. Elenco n. 5 voce 1: accantonamento per la realizzazione dei programmi d'area L.R. 30/96

Stanziamiento di competenza	Euro	7.948.440,00
Stanziamiento di cassa	Euro	7.948.440,00

Variazioni in aumento

UPB 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale

Stanziamiento di competenza	Euro	7.948.440,00
Stanziamiento di cassa	Euro	7.948.440,00

Cap. 70718 – Contributi in c/capitale a Enti delle Amministrazioni locali per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi – progetti speciali (art. 1, comma 2, art.

2, art. 3 comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)

Stanziamento di competenza	Euro	7.948.440,00
Stanziamento di cassa	Euro	7.948.440,00

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1171

Prelevamento dal Capitolo 85100 "Fondo di riserva per spese obbligatorie" dell'esercizio 2008 da trasferire a favore del Capitolo 05060 "Imposte e tasse a carico della Regione – Spese obbligatorie" – Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:

(omissis)

b) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Cap. 85100 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Stanziamento di competenza	Euro	55.734,36
Stanziamento di cassa	Euro	55.734,36

Variazione in aumento

UPB 1.2.1.1.620 – Spese generali di funzionamento

Stanziamento di competenza	Euro	55.734,36
Stanziamento di cassa	Euro	55.734,36

Cap. 05060 – Imposte e tasse a carico della Regione – Spese obbligatorie

Stanziamento di competenza	Euro	55.734,36
Stanziamento di cassa	Euro	55.734,36

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1172

Assegnazione dello Stato per la definitiva chiusura di situazioni di criticità determinatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:

(omissis)

2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazioni in aumento

UPB 4.14.9750 – Assegnazioni dello Stato per interventi urgenti di protezione civile

Stanziamento di competenza	Euro	9.476.781,34
Stanziamento di cassa	Euro	9.476.781,34

Cap. 03421 – Assegnazione dello Stato finalizzata alla definitiva chiusura di situazioni di criticità determinatesi nel territorio della regione (Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3688 del 2/7/2008). Nuova istituzione

Stanziamento di competenza	Euro	9.476.781,34
Stanziamento di cassa	Euro	9.476.781,34

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento

UPB 1.4.4.2.17105 – Interventi urgenti di protezione civile per il superamento di situazioni di criticità – Risorse statali. Nuova istituzione

Stanziamento di competenza	Euro	411.769,96
Stanziamento di cassa	Euro	411.769,96

Cap. 47415 – Contributo al Consorzio di Bonifica Reno-Palata per la realizzazione ed il completamento dell'intervento di protezione civile previsto nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3237/2002 (art. 2 O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamento di competenza	Euro	90.000,00
Stanziamento di cassa	Euro	90.000,00

Cap. 47417 – Contributi agli Enti locali per la concessione di contributi ai soggetti privati ed alle attività produttive danneggiati a seguito degli eventi sismici previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3292/2003 (art. 4, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamento di competenza	Euro	74.065,02
Stanziamento di cassa	Euro	74.065,02

Cap. 47419 – Contributo alla Diocesi di Forlì-Bertinoro per la realizzazione ed il completamento dell'intervento di protezione civile previsto nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3292/2003 (art. 4, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamento di competenza	Euro	49.000,00
Stanziamento di cassa	Euro	49.000,00

Cap. 47423 – Spese per studi, indagini e rilievi finalizzati alla realizzazione e al completamento degli interventi e delle opere di protezione civile, attuati dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Reno, previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3237/2002 (art. 2, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamento di competenza	Euro	25.664,94
Stanziamento di cassa	Euro	25.664,94

Cap. 47441 – Spese per studi, indagini e rilievi finalizzati alla realizzazione e

al completamento degli interventi e delle opere di protezione civile di competenza regionale previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3449/2005 (art. 6, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	79.040,00
Stanziamiento di cassa	Euro	79.040,00

Cap. 47443 – Contributi agli Enti locali per studi, indagini, rilievi e monitoraggio finalizzati alla realizzazione e al completamento degli interventi e delle opere di protezione civile previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3449/2005 (art. 6, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	94.000,00
Stanziamiento di cassa	Euro	94.000,00

UPB 1.4.4.3.17405 – Interventi urgenti di protezione civile per il superamento di situazioni di criticità – Risorse statali. Nuova istituzione

Stanziamiento di competenza	Euro	9.065.011,38
Stanziamiento di cassa	Euro	9.065.011,38

Cap. 47421 – Spese per la realizzazione ed il completamento dell'intervento di protezione civile di competenza regionale previsto nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 2476/1996 (art. 1, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	22.128,95
Stanziamiento di cassa	Euro	22.128,95

Cap. 47425 – Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile di competenza regionale previsto nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3237/2002 (art. 2, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	291.989,21
Stanziamiento di cassa	Euro	291.989,21

Cap. 47427 – Contributi agli Enti locali per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile previsto nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3237/2002 (art. 2, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	4.486.953,82
Stanziamiento di cassa	Euro	4.486.953,82

Cap. 47429 – Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile di competenza regionale previsti nella

pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3276/2003 (art. 3, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	232.388,97
Stanziamiento di cassa	Euro	232.388,97

Cap. 47431 – Contributi agli Enti locali per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3292/2003 (art. 4, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	1.130.526,17
Stanziamiento di cassa	Euro	1.130.526,17

Cap. 47433 – Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile di competenza regionale previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3357/2004 (art. 5, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	71.980,04
Stanziamiento di cassa	Euro	71.980,04

Cap. 47435 – Contributi agli Enti locali per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3357/2004 (art. 5, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	468.578,91
Stanziamiento di cassa	Euro	468.578,91

Cap. 47437 – Spese per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile di competenza regionale previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3449/2005 (art. 6, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	399.368,70
Stanziamiento di cassa	Euro	399.368,70

Cap. 47439 – Contributi agli Enti locali per la realizzazione ed il completamento degli interventi e delle opere di protezione civile previsti nella pianificazione degli interventi urgenti conseguenti all'Ordinanza n. 3449/2005 (art. 6, O.P.C.M. del 2 luglio 2008, n. 3688) – Mezzi statali. Nuova istituzione. Direzione generale: Gabinetto del Presidente della Giunta

Stanziamiento di competenza	Euro	1.961.096,61
Stanziamiento di cassa	Euro	1.961.096,61

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1223

Prelevamento dal Fondo di riserva del Bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 a favore di capitoli deficitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:

BILANCIO DI CASSA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

A) Variazione in diminuzione

UPB 1.7.1.1.29020 – Fondo di riserva di cassa Euro 3.146.700,73

Cap. 85300 – Fondo di riserva del bilancio di cassa Euro 3.146.700,73

B) Variazioni in aumento

UPB 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale Euro 205.000,00

Cap. 03910 – Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11) Euro 75.000,00

Cap. 03917 – Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica Amministrazione per lo sviluppo del Piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11) Euro 130.000,00

UPB 1.2.1.3.1610 – Acquisizioni mobili e arredi e manutenzioni straordinarie Euro 100.000,00

Cap. 04330 – Spesa per mobilio ed attrezzature varie per l'impianto degli uffici della Giunta regionale (art. 4, L.R. 25 febbraio 2000, n. 10) Euro 100.000,00

UPB 1.2.3.1.3500 – Riproduzione materiale cartografico per la vendita Euro 20.000,00

Cap. 03843 – Spese per la stampa di materiale cartografico geotematico e dei suoli destinato alla vendita (rilevante ai fini IVA) Euro 20.000,00

UPB 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia Euro 50.000,00

Cap. 03854 – Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24) Euro 50.000,00

UPB 1.2.3.2.3570 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia – Risorse statali Euro 59.408,49

Cap. 03877 – Spese per la realizzazione della carta geologica nazionale in attuazione del Programma CARG (comma 1, art. 14, Legge 28 agosto 1989, n. 305 – D.P.C.M. 8/11/1991 – Convenzione APAT del 20 dicembre 2004) – Mezzi statali Euro 20.000,00

Cap. 03879 – Spese per la realizzazione del "Progetto IFFI – Inventario fenomeni franosi in Italia" (Convenzione P.C.M. Servizio geologico del 27 novembre 2000 – Convenzione APAT del 20 dicembre 2004) – Mezzi statali Euro 39.408,49

del 20 dicembre 2004) – Mezzi statali

UPB 1.3.1.2.5330 – Iscrizione nei registri di novità vegetali – Risorse statali Euro 50.297,74

Cap. 12080 – Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle varietà e la protezione brevettuale (art. 19, Legge 25/11/1971, n. 1096; art. 12, DPR 12/8/1975, n. 974; art. 12, Legge 24/12/1993, n. 537) – Mezzi statali Euro 50.297,74

UPB 1.3.1.2.5400 – Interventi nel settore forestale Euro 50.000,00

Cap. 14050 – Spese per i vivai forestali (art. 91 e seguenti R.D.L. 30/12/1923, n. 3267) Euro 20.000,00

Cap. 14552 – Spese per l'elaborazione e divulgazione dell'inventario dei boschi e della carta forestale (art. 2, comma 1, L.R. 4 settembre 1981, n. 30) Euro 30.000,00

UPB 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali Euro 20.000,00

Cap. 14070 – Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6) Euro 20.000,00

UPB 1.3.1.3.6220 – Prevenzione degli incendi boschivi Euro 32.000,00

Cap. 14472 – Spese in materia di forestazione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi e conservazione dell'ambiente naturale, realizzate in convenzione con il Corpo forestale dello Stato (art. 15, L.R. 4 settembre 1981, n. 30) Euro 32.000,00

UPB 1.3.2.2.7272 – Sesto Programma quadro di azioni comunitarie – Risorse UE Euro 1.310,40

Cap. 23350 – Spese per l'attuazione del Progetto "CERT-TTT-M" – Managers del trasferimento tecnologico certificati. (Dec. 2002/1513/CE del 27 giugno 2002; Reg. CE n. 2321/2002 e Contratto n. 043001 del 28 dicembre 2006) – Risorse U.E. Euro 1.310,40

UPB 1.3.2.2.7400 – Valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio Euro 79.276,98

Cap. 24118 – Contributi al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po per la realizzazione degli interventi di salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio (art. 13, comma 2, L.R. 2 luglio 1988, n. 27) Euro 79.276,98

UPB 1.3.2.2.7451 – Programma Interreg III A – Altre risorse vincolate Euro 10.000,00

Cap. 24379 – Spese per l'attuazione del Progetto denominato Biomadria nell'ambito del Programma comunitario Interreg III A (Reg. CE 1260/99 e Convenzione in data 18/5/2007) – Altre risorse vincolate Euro 10.000,00

UPB 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale Euro 500.000,00

Cap. 25558 – Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promo-

zione turistica attraverso APT Servizi Srl (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) (cambio denominazione)			Cap. 38123 – Spese per l’attuazione del Progetto “Plancoast” nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B CADSES (Legge 16 aprile 1987, n. 183; contratto in data 6 settembre 2006 e Progetto n. 5D111) – Quota statale	Euro	11.263,91
UPB 1.3.4.2.11102 – Tutela dei consumatori – Risorse statali	Euro	13.395,74	UPB 1.4.2.2.13513 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse U.E.	Euro	11.263,91
Cap. 26512 – Spese per la realizzazione di progetti relativi ad iniziative a vantaggio dei consumatori (art. 148, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; D. Dirett. 3 luglio 2003 e D. Dirett. 12 novembre 2003; DM 23 novembre 2004 e DM 18 dicembre 2006) – Mezzi statali	Euro	13.395,74	Cap. 38119 – Spese per l’attuazione del Progetto “Plancoast” nell’ambito del Programma comunitario Interreg III B CADSES (Reg. CE 1260 del 21 giugno 1999; Decisione C(2001)4013; contratto in data 6 settembre 2006 e Progetto n. 5D111) – Quota U.E.	Euro	11.263,91
UPB 1.4.1.2.12120 – Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica	Euro	10.000,00	UPB 1.4.2.3.14072 – PTTA Programma Sina – Risorse statali	Euro	65.000,00
Cap. 30557 – Spese per la raccolta di informazioni sullo stato di attuazione della disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio; monitoraggio e redazione di bilanci della pianificazione territoriale ed urbanistica (artt. 50 e 51, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)	Euro	10.000,00	Cap. 36192 – Spese per attività di completamento e aggiornamento relative agli interventi di gestione automatizzata dei catasti ambientali – Sviluppo dei Poli infraregionali e completamento automatizzato secondo SPDS e loro integrazione nel Sina. Utilizzo economie Programma Sina, PA 88 e PTTA 1989-91 e 1994-96. (Legge 28 agosto 1989, n. 305) – Mezzi statali	Euro	65.000,00
UPB 1.4.2.2.13200 – Manutenzione sistemi idraulici – Sacca di Goro	Euro	213.749,52	UPB 1.4.2.3.14150 – Interventi per la ricerca ambientale	Euro	349.335,25
Cap. 35649 – Contributo alla Provincia di Ferrara ai fini della manutenzione del sistema idraulico della “Sacca di Goro” (art. 1, comma 3, L.R. 14 aprile 1995, n. 36 e successive modifiche)	Euro	213.749,52	Cap. 37150 – Interventi per la ricerca ambientale (L.R. 31 agosto 1978, n. 39)	Euro	349.335,25
UPB 1.4.2.2.13210 – Interventi per il risparmio idrico – Risorse statali	Euro	100.000,00	UPB 1.4.2.3.14225 – Attuazione Piano d’azione ambientale per un futuro sostenibile – Risorse statali	Euro	27.000,00
Cap. 35500 – Interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue nonché alle finalità di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 (art. 18, comma 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 36) – Mezzi statali	Euro	100.000,00	Cap. 37364 – Interventi per l’attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: spese per l’adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria del sistema informativo regionale ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) – Mezzi statali	Euro	27.000,00
UPB 1.4.2.2.13230 – Informazione ed educazione ambientale	Euro	5.000,00	UPB 1.4.2.3.14551 – Difesa della costa – Risorse statali	Euro	120.000,00
Cap. 37016 – Spese per l’attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione, qualificazione professionale e di educazione ambientale (art. 7, comma 1, L.R. 16 maggio 1996, n. 15)	Euro	5.000,00	Cap. 39350 – Interventi per l’esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere marittime (DLgs 31 marzo 1998, n. 112) – Mezzi statali	Euro	120.000,00
UPB 1.4.2.2.13235 – Attuazione Piano d’azione ambientale per un futuro sostenibile – Risorse statali	Euro	445.000,00	UPB 1.4.2.3.14600 – Pianificazione bacini idrografici – Risorse statali	Euro	10.000,00
Cap. 37062 – Interventi per l’attuazione del Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: attività di ricerca e sperimentazione nei campi delle diverse matrici ambientali (artt. 70, 74, 81 e 84, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3). Mezzi statali	Euro	445.000,00	Cap. 39625 – Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di Bacino. Bacini Fiumi Marecchia e Conca. (DPCM 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183) – Mezzi statali	Euro	10.000,00
UPB 1.4.2.2.13420 – Monitoraggio e studio delle acque inquinate – Risorse statali	Euro	8.398,79	UPB 1.4.4.2.17170 – Programma Interreg III C	Euro	40.000,00
Cap. 37230 – Attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni). Mezzi statali	Euro	8.398,79	Cap. 47202 – Spese per l’attuazione del Progetto “Beachmed e la gestione strategica della difesa dei litorali per uno sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo” nell’ambito del Programma di iniziativa comunita-	Euro	40.000,00
UPB 1.4.2.2.13512 – Programma Interreg III B CADSES – Risorse statali	Euro	11.263,91			

ria Interreg III C zona sud, (Regolamento CE n. 1260/1999, Decisione C(2002)789, Contratto n. 3S0155R del 21 settembre 2005) – Quota regionale		
UPB 1.4.4.2.17171 – Programma Interreg III C – Risorse U.E.	Euro	60.000,00
Cap. 47206 – Spese per l’attuazione del Progetto “Beachmed-E – la gestione strategica della difesa dei litorali per uno sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo” nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III C zona sud, (Regolamento CE n. 1260/1999, Decisione C(2002)789, Contratto n. 3S0155R del 21 settembre 2005) – Quota U.E.	Euro	60.000,00
UPB 1.4.4.2.17172 – Programma Interreg III C – Risorse statali	Euro	50.000,00
Cap. 47212 – Spese per l’attuazione del Progetto “Beachmed-E – la gestione della difesa dei litorali per uno sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo” nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III C zona sud, (Legge 16 aprile 1987, n. 183; Contratto n. 3S0155R del 21 settembre 2005). Quota statale	Euro	50.000,00
UPB 1.4.4.3.17500 – Interventi di ripristino e prevenzione danni – Risorse statali	Euro	200.000,00
Cap. 48217 – Attuazione del Piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (PRRP) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del giugno-settembre 1994 nel Bacino del Reno e del Po (Legge 30 giugno 1995, n. 265) – Mezzi statali	Euro	200.000,00
UPB 1.6.4.2.25280 – Progetti speciali nel settore della formazione professionale – Risorse statali	Euro	180.000,00
Cap. 75774 – Interventi finalizzati al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli Enti di formazione (art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali	Euro	180.000,00
UPB 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali	Euro	50.000,00

Cap. 70730 – Interventi in conto capitale per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali, di particolare rilevanza (art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 24 marzo 2000, n. 18)

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1267

Assunzione di una collaboratrice, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale presso Struttura speciale del Gabinetto del Presidente della Giunta. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

(omissis)

4) di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in diminuzione

UPB 1.7.1.1.29000 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Stanziamiento di competenza	Euro	14.981,00
Stanziamiento di cassa	Euro	14.981,00

Cap. 85100 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Stanziamiento di competenza	Euro	14.981,00
Stanziamiento di cassa	Euro	14.981,00

Variazione in aumento

UPB 1.2.1.1.110 – Spese per il personale

Stanziamiento di competenza	Euro	14.981,00
Stanziamiento di cassa	Euro	14.981,00

Cap. 4180 – Spesa per il personale in conformità dell’art. 63 dello Statuto. Spese obbligatorie

Stanziamiento di competenza	Euro	14.981,00
Stanziamiento di cassa	Euro	14.981,00

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1156

Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997”;
- il DLgs 502/92 e successive modifiche che all’art. 8-ter ha previsto che l’esercizio di attività sanitarie sia subordinato ad autorizzazione e che l’autorizzazione sia altresì richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sani-

tarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;

- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, Titolo IV, articoli 18 e seguenti;
- la propria deliberazione 23 febbraio 2004, n. 327 con la quale si è provveduto all’“Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale”;
- la propria deliberazione n. 2520 del 2004, recante “Autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta 327/04 e 1099/04”;

considerato che l’applicazione delle disposizioni richiamate ha dato luogo a dubbi interpretativi, da parte degli organismi

preposti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle categorie professionali interessate, in merito ai criteri distintivi tra gli ambulatori e gli studi assoggettati o meno all'autorizzazione;

ritenuto opportuno, pertanto, adottare un provvedimento che, nel rispetto delle disposizioni vigenti, definisca meglio le tipologie di studi e strutture assoggettate ad autorizzazione all'esercizio, anche al fine di coordinare e disciplinare in maniera univoca le tematiche che hanno dato luogo ai suddetti dubbi interpretativi;

ritenuto di formulare definizioni e criteri univoci, circa le diverse tipologie e contesti organizzativi nelle quali viene esercitata l'attività professionale da parte del laureato in medicina e chirurgia, con particolare riferimento a:

- studi professionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione;
- studi professionali (singoli o associati), assoggettati ad autorizzazione;
- ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione;
- ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività professionale;

ritenuto di dover rinviare ad un successivo atto la disciplina dell'eventuale presenza di medici convenzionati per la medicina generale all'interno delle sedi e delle strutture di cui al precedente punto, in considerazione della necessità di affrontare tale problematica in sede di applicazione della normativa convenzionale, avuto riguardo in particolare al regime delle incompatibilità cui soggiacciono i medici di medicina generale in virtù del peculiare rapporto che intrattengono con il Servizio Sanitario pubblico;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute, Giovanni Bissoni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di approvare, l'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, che definisce le tipologie di studi professionali soggetti o meno al regime di autorizzazione all'esercizio, anche al fine di coordinare e disciplinare in maniera univoca le tematiche che hanno dato luogo a dubbi interpretativi, e pertanto di formulare definizioni e criteri univoci circa le diverse tipologie e contesti organizzativi nelle quali viene esercitata l'attività professionale da parte del laureato in medicina e chirurgia, con particolare riferimento a:

- studi professionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione;
- studi professionali (singoli o associati), assoggettati ad autorizzazione;
- ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione;
- ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività professionale;

b) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

1. Studi professionali (singoli o associati), non soggetti a regime di autorizzazione

1.1 – Studio professionale singolo

Lo studio professionale è la sede di espletamento dell'attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell'attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente «...necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi» (art. 2229 Codice civile).

Tale inscindibilità tra la sede e il professionista è confermata dal successivo articolo 2232 del Codice civile, il quale sancisce che «Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione». Pertanto, il mero consulto effettuato all'interno dello studio o l'avvalimento da parte del professionista di collaboratori o consulenti finalizzati alla medesima prestazione, ed effettuati sotto la diretta responsabilità del professionista, non implicano complessità dell'organizzazione ed il conseguente assoggettamento al regime dell'autorizzazione.

In tal senso depongono numerose pronunzie giurisdizionali, che hanno chiarito che «...deve intendersi come semplice studio medico quello in cui si esercita un'attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo, mentre deve qualificarsi ambulatorio ogni struttura in cui si svolgano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività».

1.2 – Studio professionale associato

Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato.

L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.

La circostanza, inoltre, che i singoli professionisti esercitano, ognuno autonomamente e singolarmente, l'attività professionale cui sono abilitati esonera lo studio associato dalla necessità di un direttore sanitario, ma impone, per quanto attiene ad esempio all'esposizione della targa esterna alla sede adibita a studio, che la stessa debba contenere il nominativo di tutti i professionisti associati.

Gli studi professionali, singoli od associati, di cui ai punti 1.1 e 1.2 non sono assoggettati ad autorizzazione.

Del pari, non sono assoggettati ad autorizzazione gli studi, singoli od associati, dei medici convenzionati per la medicina generale, che soggiacciono alla specifica normativa convenzionale in virtù del peculiare rapporto che intrattengono con il Servizio Sanitario pubblico. Ne consegue che le forme associative tra medici convenzionati previste e regolamentate dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non rappresentano condizione che comporti obbligo di autorizzazione o che configuri la fattispecie di ambulatorio o poliambulatorio.

2. Studi professionali (singoli o associati) assoggettati ad autorizzazione

Le modifiche introdotte con il DLgs 229/99 al DLgs 502/92 (art. 8-ter) hanno apportato rilevanti innovazioni nella regolamentazione degli studi professionali ed hanno introdotto una categoria peculiare di studi per i quali è previsto l'obbligo di autorizzazione.

Si tratta:

- degli “studi odontoiatrici” (ora regolamenti a livello regionale dalla deliberazione della Giunta regionale 2520/04);
- degli “studi medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente” (per i quali si applicano i requisiti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 327/04).

Per quanto attiene alle tipologie ed alle prestazioni che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, è opportu-

no fare alcune precisazioni. Il problema del rischio non è un concetto astratto, ma va determinato rispetto a concrete situazioni relativamente alle quali sia noto che possono determinarsi conseguenze negative, come causa diretta della prestazione in sé per la sua specifica natura, o per la possibilità di eventi indesiderati anche a distanza di tempo. L'entità delle conseguenze, per essere considerata significativa, deve avere caratteristiche di gravità e di probabilità statistica/epidemiologica non remota. Non basta infatti che sia teoricamente possibile un evento indesiderato, ma anche che esso possa provocare conseguenze significative sul paziente. Inoltre, va considerata la probabilità statistica degli eventi, per cui, ad esempio, luoghi in cui determinate prestazioni siano raramente eseguite non possono essere omologati a luoghi dove le medesime prestazioni caratterizzano la stessa natura della attività svolta.

Pertanto, se per il caso degli odontoiatri la legislazione ha effettuato una presunzione circa la loro diretta ed indiscussa riconducibilità alla categoria degli studi soggetti ad autorizzazione, in tutti gli altri casi il rischio dovrà essere valutato caso per caso con riferimento alla tipologia di prestazione effettuata ed il conseguente assoggettamento, o meno, al regime dell'autorizzazione.

In ogni caso, alcuni criteri in base ai quali sussista la necessità di autorizzazione, in virtù del fatto che nello studio vengano effettuate prestazioni a carattere invasivo o comunque procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, saranno individuati ed aggiornati attraverso una successiva determinazione della Direzione generale competente in materia di sanità, con la finalità di facilitare la valutazione circa i rischi connessi all'attività da parte dei professionisti interessati e di garantire una maggiore uniformità di valutazione in sede di vigilanza.

Tali criteri valgono tanto per gli studi singoli, quanto per gli studi associati, tenendo presente che per questi ultimi, qualora necessario, il provvedimento di autorizzazione dovrà essere intestato a tutti i professionisti associati.

Gli studi dei medici convenzionati, singoli od associati, per la medicina generale e per la pediatria non rientrano nella categoria degli studi autorizzati, poiché l'attività ordinaria e derivante dai compiti convenzionali di questi professionisti non comporta l'esecuzione di procedure invasive e rischiose, venendo ad eliminare quel rischio correlato con la frequenza sopra citato.

È evidente invece che, nel caso in cui i medici di medicina generale svolgano prestazioni a carattere invasivo (sia nell'ambito dell'attività libero-professionale regolamentata dalla convenzione, che nell'ambito dell'attività ordinaria in regime convenzionale sulla base di progetti concordati con l'Azienda USL), essi risulteranno assoggettati ad autorizzazione secondo quanto previsto nei termini generali sopra esposti.

3. Ambulatori e poliambulatori, assoggettati ad autorizzazione

Da tempo, l'ordinamento giuridico prevede l'assoggettamento degli ambulatori e dei poliambulatori al regime dell'autorizzazione.

Il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) all'art. 193 recita infatti: «Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità».

Come precedentemente riportato, la giurisprudenza ha confermato in molteplici occasioni la previsione di un'autorizzazione per tutte le attività comportanti una complessità organizzativa di mezzi, persone e strutture, che risulti prevalente rispetto alle attività professionali e sia finalizzata a gestire le atti-

vità sanitarie; in sostanza, deve intendersi come semplice studio medico quello in cui si esercita un'attività sanitaria in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello organizzativo, mentre deve qualificarsi ambulatorio ogni struttura in cui si svolgano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio dell'attività.

In linea con questa interpretazione, e con quanto analogamente disciplinato anche in altre Regioni, la deliberazione della G.R. 327/04 ha provveduto a definire:

- l'ambulatorio quale sede dedicata all'esercizio di attività professionali sanitarie da parte di soggetti abilitati dalla legge, nell'ambito delle discipline specialistiche previste dall'ordinamento, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. L'ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.
- il poliambulatorio quale struttura fisica, dedicata all'espletamento contemporaneo, in più ambulatori, di attività professionali da parte di professionisti operanti in una o più discipline specialistiche, soggetta a specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Al pari dell'ambulatorio anche il poliambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al/ai professionista/i ivi operante/i.

Tali strutture si configurano quali imprese ai sensi degli artt. 2082 e segg. del Codice civile e sono quindi caratterizzate da un'imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara separazione tra una responsabilità di tipo imprenditoriale (che fa capo all'imprenditore titolare del provvedimento di autorizzazione), una responsabilità di tipo tecnico-organizzativo (che fa capo al direttore sanitario) ed una responsabilità di ordine professionale, che fa capo all'esecutore della prestazione. In questo caso, l'avvicendamento delle figure tecniche lascia inalterata nel tempo l'impresa ed eventualmente anche la sua ragione sociale.

4. Ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività professionale: "polistudi" o "studi multidisciplinari"

Dalle definizioni degli ambulatori e dei poliambulatori, sopra esposte, vanno tenute distinte le ulteriori ipotesi di esercizio dell'attività sanitaria – a volte denominate "polistudi" o "studi multidisciplinari" – in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.

In questi casi, perché non si ricada nel regime dell'autorizzazione, l'erogazione delle prestazioni di ciascuno – a parte la possibilità di condivisione della sala d'attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell'accettazione – non deve comportare:

- a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
- b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
- c) l'utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.

In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione.

Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c) ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.

Le forme associative dei medici convenzionati previste e normate dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina generale non rientrano tra quelle soggette all'obbligo di autorizzazione né concretizzano la fattispecie di ambulatorio o poliambulatorio.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1160

Assegnazione e concessione contributi in c/capitale per la conclusione di interventi di cui alla del. C.R. 726/97 e successive modificazioni in attuazione della propria delibera n. 2115/07. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che ai sensi dei commi 1) e 10) dell'art. 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e succ. mod., la Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in conto capitale per la costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi;

rilevato che:

- nell'ambito delle politiche per la realizzazione di strutture da destinare al sistema socio-sanitario risulta prioritaria la conclusione di tutti gli interventi compresi nella deliberazione di Consiglio regionale 726/97;
- dalla capacità e rapidità di concludere ed attivare gli interventi dipende la possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti statali in conto capitale;

considerata l'opportunità di integrare i finanziamenti agli Enti attuatori per gli interventi la cui conclusione dei lavori necessita di perizie di variante imprevedibili o di varianti progettuali tese al miglioramento della funzionalità e della gestione delle strutture;

visto, in attuazione di quanto sopra specificato, la propria deliberazione del 20 dicembre 2007, n. 2115 "Presentazione domande di ammissione a contributi in conto capitale da utilizzarsi per la conclusione di interventi di cui alla delibera di Consiglio regionale 726/97 e successive modificazioni";

preso atto che le domande di ammissione a contributi, conservate agli atti del competente Servizio Strutture sanitarie e socio sanitarie – Direzione generale Sanità e Politiche sociali, alla scadenza del termine fissato ai sensi della propria delibera 2115/07 corredate dalla necessaria documentazione, sono le seguenti:

Enti attuatori

- Azienda USL Rimini – costo della struttura progetto iniziale Euro 671.394,00 (finanziamento già assegnato Euro 511.292,33); importo perizia di variante/progetto iniziale Euro 1.028.606,00; tipologia perizia di variante/progetto iniziale: inserimento piano interrato da adibire a depositi. Opere statiche e impiantistiche – Centro diurno; costo complessivo della struttura: Euro 1.700.000,00;
- Consorzio Casa Protetta Alta Val Nure Farini (PC) – costo della struttura progetto iniziale Euro 1.644.915,23 (finanziamento già assegnato Euro 1.239.496,56); importo perizia di variante/progetto iniziale Euro 545.000,00; tipologia perizia di variante/progetto iniziale: variante II stralcio. Realizzazione di connessione funzionale – Centro diurno assistenziale; costo complessivo della struttura: Euro 2.189.915,23;
- IPAB Andreoli – Borgonovo Val Tidone (PC) – costo della struttura progetto iniziale Euro 1.512.627,93 (finanziamento già assegnato Euro 1.060.286,01); importo perizia di variante/progetto iniziale Euro 150.020,00; tipologia perizia di variante/progetto iniziale: adeguamento a norme prevenzione incendi, gruppo elettrogeno – Centro socio riabilitativo; costo complessivo della struttura: Euro 1.662.647,93;

preso atto che in data 26 marzo 2008 le domande sono state valutate ammissibili al contributo regionale dal Gruppo tecnico regionale, di cui alla determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 23 maggio 2006 n. 7267;

stabilito che la percentuale massima del contributo conce-

dibile non deve superare il 70% del costo preventivato delle perizie di variante e/o delle varianti progettuali, contributo modulabile in funzione della tipologia e delle caratteristiche tecniche delle stesse;

ritenuto di poter procedere all'assegnazione dei contributi quantificati come sottoriportato:

- AUSL di Rimini Euro 300.000,00 e Consorzio Casa Protetta Alta Val Nure Euro 345.000,00 per un totale di Euro 645.000,00 da imputare sul Capitolo 57201 "Fondo sociale regionale. Contributi a Enti locali, loro forme associative e Ausl per costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 2/03 e Legge 328/00) – Mezzi statali";
- IPAB Andreoli Euro 100.000,00 da imputare sul Capitolo 57205 "Fondo sociale regionale. Contributi alle IPAB, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati accreditati per costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 2/03 e Legge 328/00) – Mezzi statali";

richiamati:

- l'art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4" ed in particolare gli artt. 31, comma 2, lett. e), 47, 49, e 51;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 24 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale 2008-2010";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e Bilancio pluriennale 2008-2010" ed in particolare l'art. 11 nonché l'elenco "E" e la tabella H;

preso atto che:

- l'IPAB Andreoli e la AUSL di Rimini hanno presentato i progetti esecutivi degli interventi che si configurano come perizie di variante ed i relativi piani finanziari da cui si rileva la effettiva copertura finanziaria e pertanto con il presente atto si può provvedere alla concessione e all'impegno della somma di Euro 400.000,00 come segue:
 - quanto ad Euro 300.000,00 per l'AUSL di Rimini sul Cap. 57201,
 - quanto ad Euro 100.000,00 per l'IPAB Andreoli di Borgonovo Val Tidone (PC) sul Cap. 57205;
- il Consorzio Casa Protetta Alta Val Nure (PC) ha presentato il progetto preliminare dell'intervento che si configura come variante progettuale per il completamento funzionale del progetto sopracitato e che pertanto per la concessione e l'impegno del contributo provvederà il Dirigente preposto ai sensi della normativa vigente a seguito della presentazione del progetto esecutivo cantierabile;

rilevato che i capitoli appartengono alla medesima Unità previsionale di base 1.5.2.3.21001;

dato atto che per consentire la concessione dei contributi all'AUSL di Rimini e al Consorzio Casa Protetta Alta Val Nure occorre destinare la somma di Euro 288.464,69 al Capitolo 57201 reperendo detta somma dal Capitolo 57205, appartenente alla medesima UPB che presenta la necessaria disponibilità, e di provvedere, pertanto, alle opportune variazioni di bilancio ai sensi dei sopracitati art. 31, comma 2, lett. e) della L.R. 40/01 nonché dell'art. 11 della L.R. 25/07;

richiamate altresì:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1150 del 31/7/2006 e n. 1663 del 27/11/2006;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, concernen-

te "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con deliberazione 447/03 e successive modificazioni" e s.m.;

ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto per l'ammontare di Euro 400.000,00;

dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e s.m. e della propria deliberazione 450/07 e s.m.;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze dott.ssa Amina Curti, ai sensi della propria deliberazione 450/07 e succ. mod.;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla medesima Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, dott.ssa Amina Curti, in sostituzione del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccorso, ai sensi dell'art. 37, quarto comma e dell'art. 46, secondo comma, della L.R. 43/01 e succ. mod., della propria deliberazione 450/07 e s.m. nonché della nota del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali prot. ARB/DRF/06/36382-i del 31 luglio 2006;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute, Giovanni Bissoni e dell'Assessore alla Promozione Politiche sociali educative per l'infanzia e l'adolescenza, Politiche per l'immigrazione, Sviluppo volontariato, Associazionismo, Terzo Settore, Anna Maria Dapporto;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a seguito di quanto dichiarato in premessa e che si intende qui richiamato integralmente:

1) di approvare l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento in attuazione della propria delibera 2115/07 ed il relativo contributo assegnato per complessivi Euro 745.000,00 nei seguenti termini:

Enti attuatori:

- Azienda USL Rimini – tipologia perizia di variante/progetto: inserimento piano interrato da adibire a depositi. Opere statiche ed impiantistiche – Centro diurno; contributo: Euro 300.000,00; spesa ammessa: Euro 1.028.606,00;
- Consorzio Casa Protetta Alta Val Nure – Farini (PC) – tipologia perizia di variante/progetto: variante II stralcio. Realizzazione di connessione funzionale – Centro diurno assistenziale; contributo: Euro 345.000,00; spesa ammessa: Euro 545.000,00;
- IPAB Andreoli – Borgonovo Val Tidone (PC) – tipologia perizia di variante/progetto: adeguamento a norme prevenzione incendi, gruppo elettrogeno – Centro socio riabilitativo; contributo: Euro 100.000,00; spesa ammessa: Euro 150.020,00;

(omissis)

3) di concedere il contributo sopra richiamato a favore dell'AUSL di Rimini e dell'IPAB Andreoli per complessivi Euro 400.000,00;

4) di impegnare la somma di Euro 400.000,00 come segue:

- quanto ad Euro 300.000,00 a favore dell'Azienda USL di Rimini registrata al n. 2769 di impegno sul Capitolo 57201 "Fondo sociale regionale. Contributi per costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) Mezzi statali" – UPB 1.5.2.3.21001 – del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008;
- quanto ad Euro 100.000,00 a favore dell'IPAB Andreoli di Borgonovo Val Tidone (PC) registrata al n. 2770 di impegno sul Capitolo 57205 "Fondo sociale regionale. Contributi alle IPAB, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona e ai soggetti privati accreditati per costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 48, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) – Mezzi statali" – UPB 1.5.2.3.21001 – del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008,

dando atto che entrambi i Capitoli sono stati dotati della necessaria disponibilità;

5) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 51 della L.R. 15 novembre 2001 n. 40, il Dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali, alla liquidazione dei suddetti contributi, fino al 100% degli stessi, previa trasmissione da parte dell'Ente beneficiario della dichiarazione del responsabile del procedimento (ai sensi del DLgs 163/06 e succ. mod.) dalla quale risultino analiticamente, a fronte dell'avanzamento delle opere, la natura e gli importi delle spese sostenute;
- gli immobili oggetto dei contributi devono essere sottoposti a vincolo di destinazione socio-sanitaria ai sensi della L.R. 35/92 così come modificata dalla L.R. 4/08, art. 9;
- gli Enti beneficiari, completati i lavori e le forniture necessarie alla realizzazione complessiva dell'intervento, dovranno trasmettere al Servizio Strutture sanitarie e socio sanitarie, Assessorato Politiche per la salute oltre al vincolo di destinazione, regolarmente trascritto, di cui al precedente alinea, un provvedimento nel quale vengono riportate le fasi salienti dell'iter attuativo dell'intervento:
 - approvazione del progetto da parte degli Enti beneficiari e della Regione;
 - i quadri economici iniziali e finali;
 - le date di inizio e fine lavori;
 - il certificato di collaudo;

tale provvedimento deve inoltre approvare il quadro economico finale a giustificazione dell'utilizzo di tutti i finanziamenti compresi quelli a carico degli Enti beneficiari;

6) di dare inoltre atto che per la concessione e l'impegno del contributo di Euro 345.000,00 a favore del Consorzio Casa Protetta Alta Val Nure di Farini (PC) da imputare al Capitolo 57201 – UPB 1.5.2.3.21001 – provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente ai sensi della normativa vigente, a seguito della presentazione del progetto esecutivo dando atto che alla liquidazione del contributo si provvederà con le medesime modalità di cui al precedente punto 5);

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1166

Proroga al 31 agosto 2009 delle convenzioni-quadro quinquennali sottoscritte l'1/9/2003 con i coordinatori e le Consulte provinciali e le organizzazioni regionali del volontariato di protezione civile in attuazione della propria deliberazione n. 1584/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;

b) di approvare la proroga di 12 mesi della durata delle convenzioni-quadro sottoscritte in data 1 settembre 2003 in attuazione della propria deliberazione 1584/03 con i soggetti di seguito indicati, che hanno già manifestato il proprio accordo in tal senso:

- “Consulta provinciale del volontariato per la Protezione civile di Bologna”;
- “Coordinamento delle Associazioni di volontariato di Protezione civile” della Provincia di Ferrara;
- “Coordinamento provinciale volontariato di Protezione civile di Forlì-Cesena”;
- “Consulta provinciale del volontariato per la Protezione civile” di Modena;
- “Comitato provinciale di Parma delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile”;
- “Raggruppamento del volontariato di Protezione civile di Piacenza”;
- “Coordinamento delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile” della Provincia di Ravenna;
- “Coordinamento delle Organizzazioni di volontariato per la Protezione civile della Provincia di Reggio-Emilia”;
- “Coordinamento delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile” della Provincia di Rimini;
- “A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) – Sezione Emilia-Romagna”;

- “A.N.A. (Associazione Alpini dell’Emilia-Romagna di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini)”;
- “A.N.P.As. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) – Sezione Emilia-Romagna”;
- “A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) – Comitato Emilia-Romagna”;
- “FEDERGEV – Emilia-Romagna (Federazione regionale dei Raggruppamenti Guardie Ecologiche Volontarie)”;

c) di incaricare l’Agenzia regionale di Protezione civile di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti convenzionati, per formale accettazione;

d) dare atto che alle attività di natura tecnico-operativa ed amministrativa relative al periodo di proroga delle suddette convenzioni-quadro provvederà, per quanto di competenza della parte regionale, l’Agenzia regionale di Protezione civile, anche ai sensi di quanto previsto nella richiamata propria deliberazione 652/07;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1176

Costituzione dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” con sede in Piacenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

1) di costituire – a decorrere dall’1 settembre 2008 – l’ASP denominata “Collegio Morigi – De Cesaris” con sede in Piacenza dalla trasformazione delle Ipab “Collegio Morigi” e “Fondazione De Cesaris – Nicelli – Cella – Ceruti” di Piacenza;

2) di dare atto che sono soci dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” i Comuni di Piacenza, Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, la Provincia di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano;

3) di dare atto che – così come comunicato nella nota del Sindaco del Comune di Piacenza in data 15 luglio 2008 citata in premessa – gli Enti pubblici territoriali aderenti hanno approvato, con gli atti di seguito elencati, la partecipazione in qualità di soci all’ASP e la proposta di statuto, nel testo validato con provvedimento dell’Assessore alle Politiche per la salute prot. PG/2008/158728 del 27 giugno 2008:

- a) deliberazione n. 123 del 14 luglio 2008 del Consiglio comunale di Piacenza;
- b) deliberazione n. 29 dell’8 luglio 2008 del Consiglio comunale di Monticelli d’Ongina;
- c) deliberazione n. 28 del 2 luglio 2008 del Consiglio comunale di Castelvetro Piacentino;
- d) deliberazione n. 65 del 14 luglio 2008 del Consiglio provinciale di Piacenza;

4) di approvare lo statuto dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” nel testo allegato alle deliberazioni più sopra indicate e validato con provvedimento dell’Assessore alle Politiche per la salute prot. PG/2008/158728 del 27 giugno 2008;

5) di stabilire:

- nel 30 settembre 2008 il termine entro il quale dovranno insediarsi l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ASP;
- che le IPAB “Collegio Morigi” e “Fondazione De Cesaris – Nicelli – Cella – Ceruti” di Piacenza cessino giuridicamente alla data di insediamento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ASP “Collegio Morigi – De Cesaris” e comunque al 30 settembre 2008;
- che dall’1 settembre 2008 alla data di nomina del Presidente

del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2008, il legale rappresentante dell’ASP è il Sindaco del Comune di Piacenza o suo delegato;

6) di richiedere al Sindaco del Comune di Piacenza di dare tempestiva comunicazione, comunque entro 7 giorni dal termine ultimo fissato per l’insediamento, dell’avvenuto insediamento degli organi dell’ASP e dei nominativi dei componenti;

7) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1274

Costituzione dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” con sede in Compiano (PR)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera:

1) di costituire – a decorrere dall’1 settembre 2008 – l’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” con sede in Compiano (PR) dalla trasformazione dell’IPAB “Casa di riposo Rossi Sidoli” di Compiano (PR);

2) di dare atto che sono soci dell’ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari, Varsi e la Parrocchia di Compiano;

3) di dare atto che – così come comunicato nella nota del Presidente della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno del 24 luglio 2008 citata in premessa – gli Enti pubblici territoriali aderenti hanno approvato, con gli atti di seguito elencati, la partecipazione in qualità di soci all’ASP e la proposta di statuto, nel testo validato con provvedimento dell’Assessore alle Politiche per la salute prot. PG/2008/48875 del 19 febbraio 2008:

- a) deliberazione n. 10 dell’11 marzo 2008 del Consiglio comunale di Albareto;
- b) deliberazione n. 5 del 8 marzo 2008 del Consiglio comunale di Bardi;
- c) deliberazione n. 15 del 19 marzo 2008 del Consiglio comunale di Bedonia;
- d) deliberazione n. 14 del 5 marzo 2008 del Consiglio comunale di Berceto;

- e) deliberazione n. 2 del 6 marzo 2008 del Consiglio comunale di Bore;
- f) deliberazione n. 43 del 30 maggio 2008 del Consiglio comunale di Borgo Val di Taro;
- g) deliberazione n. 19 del 27 giugno 2008 del Consiglio comunale di Compiano;
- h) deliberazione n. 15 del 7 marzo 2008 del Consiglio comunale di Fornovo di Taro;
- i) deliberazione n. 22 del 26 marzo 2008 del Consiglio comunale di Medesano;
- j) deliberazione n. 2 del 6 marzo 2008 del Consiglio comunale di Pellegrino Parmense;
- k) deliberazione n. 7 del 8 marzo 2008 del Consiglio comunale di Solignano;
- l) deliberazione n. 10 del 10 marzo 2008 del Consiglio comunale di Terenzo;
- m) deliberazione n. 4 del 7 marzo 2008 del Consiglio comunale di Tornolo;
- n) deliberazione n. 5 del 7 marzo 2008 del Consiglio comunale di Varano dè Melegari;
- o) deliberazione n. 12 del 29 marzo 2008 del Consiglio comunale di Varsi;

4) di approvare lo statuto dell'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" nel testo allegato alle deliberazioni più sopra indicate e validato con provvedimento dell'Assessore alle Politiche per la

salute prot. PG/2008/48875 del 19 febbraio 2008;

5) di stabilire:

- nel 30 settembre 2008 il termine entro il quale dovranno insediarsi l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ASP;
- che l'IPAB "Casa di riposo Rossi Sidoli" di Compiano (PR) cessi giuridicamente alla data di insediamento del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli" e comunque al 30 settembre 2008;
- che dall'1 settembre 2008 alla data di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2008, il legale rappresentante dell'ASP è il Sindaco del Comune di Fornovo di Taro o suo delegato;

6) di richiedere al Sindaco del Comune di Fornovo di Taro:

- di dare tempestiva comunicazione, comunque entro 7 giorni dal termine ultimo fissato per l'insediamento, dell'avvenuto insediamento degli organi dell'ASP e dei nominativi dei componenti;
- di trasmettere, entro il 30 settembre 2008, copia conforme della deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'ASP "ad personam" di Parma citata in premessa;

7) di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1211

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva CEE 79/409. Autorizzazione al prelievo per la stagione venatoria 2008/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse con i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che gli oneri derivanti dai suddetti danni – ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi, di columbiformi e di uccelli ittiofagi – sono di notevole entità e tali da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, o di allevamenti ittici;

viste in proposito:

- la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio in data 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, comma 1, lett. a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, proprio al fine di prevenire i gravi e ricorrenti danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE" che demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge medesima ed alle prescrizioni dell'art. 9 della Direttiva;
- la L.R. 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE", che, nel dare completa attuazione alle sopracitate disposizioni, prevede che la Giunta regionale autorizzi il prelievo venatorio in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, avendo valutato la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute dalle singole Province circa l'esigenza di dare attuazione, nei rispettivi territori, a tale forma di prelievo e previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere dell'INFS;

richiamata la propria deliberazione n. 1278 del 27/8/2007, con la quale – sulla base delle richieste pervenute dalle singole Province relativamente alla stagione venatoria 2007/2008 – si è provveduto ad autorizzare, per la medesima stagione e secondo le modalità specificate nella deliberazione stessa, i prelievi in deroga delle seguenti specie selvatiche: Storno, Passeri, Tortora dal collare, Cormorano;

considerato:

- che i risultati ottenuti per effetto di quanto stabilito con la citata deliberazione, valutati sotto il profilo del contenimento dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, sono stati decisamente soddisfacenti in alcune realtà territoriali, mentre non hanno sortito analoghi effetti in altre;
- che pertanto la valutazione effettuata dal competente Servizio regionale Territorio rurale e relativa alle autorizzazioni richieste per la prossima stagione venatoria 2008/2009 si è particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato tali risultati, al fine di modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo;

preso atto che le Province hanno trasmesso alla Regione le proprie richieste relative ai prelievi in deroga, da effettuarsi in corrispondenza della prossima stagione venatoria 2008/2009, fornendo tutte le motivazioni e gli elementi di valutazione previsti all'art. 3, comma 2, della citata L.R. 3/07, con particolare riferimento all'inefficacia della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo;

ritenuto, alla luce dell'esame compiuto sulla documentazione presentata e trattenuta agli atti del predetto Servizio e dall'istruttoria analitica effettuata, che sussistano i presupposti contemplati dalla Direttiva 79/409 per fare ricorso nuovamente al prelievo in deroga secondo le specie, i tempi, i luoghi e le modalità di applicazione definite per ciascuna Provincia;

dato atto che l'individuazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione dei prelievi in deroga è rapportata – oltre che ai danni verificatisi durante l'anno precedente, così come previsto dalla L.R. 3/07 – anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti e, seppur in misura inferiore, oliveti, coltivazioni sementiere ed orticole) ad alto reddito, suscettibili di gravi danni da parte di passeriformi fra cui in particolare lo storno, nonché di allevamenti ittici oggetto di predazione da parte dei cormorani;

attesa l'opportunità, in linea con le disposizioni comunita-

rie, di limitare, in via generale, i suddetti prelievi alle adiacenze degli appezzamenti caratterizzati dalla presenza di colture danneggiabili dalle specie selvatiche sopraindicate o, nel caso del cormorano, dei bacini di allevamento ittico, al fine di rendere maggiormente efficace l'azione preventiva intervenendo nelle zone di maggior concentrazione dei selvatici;

considerato, peraltro:

- che tale limitazione "spaziale" non risulta sempre facilmente applicabile relativamente alla specie storno, in quanto le coltivazioni maggiormente suscettibili di danneggiamento – vigneti, frutteti e oliveti – in alcune realtà del territorio regionale sono diffuse a mosaico ed in modo frammentato, tale da richiedere strategie di intervento più articolate nelle modalità di esecuzione e più generalizzate quanto alla estensione territoriale;
- che soprattutto nella parte occidentale della regione i danni provocati dallo storno hanno raggiunto, nonostante la messa in atto di specifici piani di controllo da parte delle Province, livelli tali da suggerire modalità di prelievo decisamente più incisive di quelle adottate nella precedente stagione venatoria;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;

attesa pertanto la necessità di adottare – così come peraltro previsto anche dalla "Guida interpretativa" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.13 della medesima – differenziate metodologie di intervento rapportate alle diverse specie selvatiche interessate, stabilendo come criterio generale di effettuazione dei prelievi una limitazione dell'ambito di applicazione ai luoghi in cui insistono colture danneggiabili od alle loro immediate adiacenze e consentire per contro, in ragione di quanto più sopra espresso, limitatamente alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) e nei contesti provinciali nei quali si realizzano le condizioni produttive sopradescritte, il prelievo su tutto l'areale individuato dalle Province ed interessato dalla presenza di colture a rischio o con pregressi danni consistenti;

ritenuto, altresì, indispensabile, per quanto attiene a questa specie, disciplinare il prelievo non solo differenziandolo tra i territori provinciali sulla base delle caratteristiche produttive e dell'incidenza dei danni arrecati, ma articolandolo con modalità e tempistiche differenziate anche nel medesimo ambito provinciale, al fine di ottimizzare i prelievi massimizzandoli nei periodi in cui la specie risulta più impattante;

ravvisata quindi, per quanto precedentemente illustrato, la necessità di disciplinare il prelievo in deroga delle specie selvatiche responsabili di arrecare gravi e ricorrenti danni all'agricoltura, secondo quanto specificato nella presente deliberazione e nell'allegato alla medesima quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 3 della L.R. 3/07, a trasmettere alle Province, alle organizzazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie ed alle associazioni di protezione ambientale la proposta di deliberazione

concernente l'applicazione dei prelievi in deroga da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2008/2009, e valutate le osservazioni che dalle medesime sono pervenute;

acquisito altresì, ugualmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della citata L.R. 3/07, il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

ritenuto di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 13, comma 1;

richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Marioluigi Bruschini;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di consentire, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lett. a), nell'ambito della stagione venatoria 2008/2009, nelle sottoelencate Province – nelle giornate e negli orari previsti per l'esercizio venatorio – il prelievo in deroga delle specie per ciascuna di esse indicate, secondo periodi, luoghi e modalità individuati e definiti nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare, per tale prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 13, comma 1;

3) di non consentire l'uso di richiami vivi;

4) di stabilire che i quantitativi dei capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2009; le Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile 2009 la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'INFS, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE;

5) di dare atto che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157 del 1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche;

6) di prevedere fin d'ora la possibilità di sospensione del prelievo in deroga di una o più specie oggetto del presente atto deliberativo su richiesta dell'INFS, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO**PRELIEVI IN DEROGA****PROVINCIA DI PARMA**

Specie richieste: Storno (*Sturnus vulgaris*)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie **storno**, da appostamento temporaneo senza l'uso di richiami vivi, dall'1 settembre al 30 novembre 2008, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008, nel territorio corrispondente al C.F.O. (Comprensorio Faunistico Omogeneo) di Pianura, così come individuato nel Piano faunistico-venatorio provinciale 2007/2012 e composto dai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Zibello;
- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Parma, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Specie richieste: Storno (*Sturnus vulgaris*)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, dall'1 settembre al 30 novembre 2008, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008, nel territorio corrispondente al C.F.O. (Comprensorio Faunistico Omogeneo) di Pianura e, parzialmente, al C.F.O. di Collina, così come individuati nel Piano faunistico-venatorio provinciale 2008/2012 e composto dai seguenti comuni: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Casina, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano;
- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, i cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI MODENA

Specie richieste: Cormorano (*Phalacrocorax carbo*)

Storno (*Sturnus vulgaris*)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alle specie **cormorano** e **storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, nel raggio di 100 metri dai bacini destinati all'allevamento ittico, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici o i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati e i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 30 novembre 2008 allo **storno**, da appostamento, fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008, nel territorio corrispondente al C.F.O. (Comprensorio Faunistico Omogeneo) di Pianura, così come individuato nel Piano faunistico-venatorio provinciale 2007/2012 e composto dai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, Savignano sul Panaro, San Prospero, Sassuolo, Spilamberto, Soliera, Vignola;

- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della legge 157/1992.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Specie richieste: Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Sturno (Sturnus vulgaris)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alle specie **cormorano**, **tortora dal collare** e **storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, nel raggio di 100 metri dai bacini autorizzati dalla Provincia destinati all'allevamento ittico, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici od i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati ed i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 30 novembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castenaso, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Dozza imolese, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa;
- dall'1 al 30 novembre 2008 - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti e frutteti.

Possono esercitare il prelievo alle specie **tortora dal collare** e **storno** i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI FERRARA

Specie richieste: Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Sturno (Sturnus vulgaris)

Piccione di città (Columba livia)

Esito dell'istruttoria

Il prelievo è consentito unicamente nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie **cormorano, tortora dal collare e storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, nel raggio di 100 metri dai bacini destinati all'allevamento ittico, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici od i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati ed i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 30 novembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, in tutto il territorio provinciale con esclusione dei territori appartenenti ai comuni di Goro, Mesola e Codigoro ricadenti tra la strada statale n. 309 "Romea" e il mare, per un numero massimo giornaliero e stagionale

rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo alle specie tortora dal collare e storno i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI RAVENNA

Specie richieste: Cormorano (Phalacrocorax carbo)

Passero (Passer italiae)

Passera mattugia (Passer montanus)

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)

Sturno (Sturnus vulgaris)

Esito dell'istruttoria:

È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alle specie **cormorano, passero, passera mattugia, tortora dal collare e sturno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 al **cormorano**, da appostamento e/o vagante, esclusivamente nel raggio di 100 metri dai bacini destinati all'allevamento del pesce, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e trenta capi per ciascun cacciatore.

Possono esercitare il prelievo i proprietari degli allevamenti ittici od i loro dipendenti, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità, nonché i cacciatori iscritti agli ATC in cui ricadono i comuni interessati e i cacciatori che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria;

- ❖ dall'1 settembre al 10 ottobre 2008 al **passero** ed alla **passera mattugia**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, nel raggio di 100 metri dalle coltivazioni sementicole con coltura in atto, dai frutteti e dai vigneti per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di dieci e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole,

sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;

- ❖ dall'1 settembre al 31 dicembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:

- dall'1 settembre al 15 novembre 2008, nel territorio provinciale ricompreso tra i confini provinciali a nord, est, ovest, fino alla congiungente la strada Comunale di San Ruffillo e strada comunale del Cerro con la n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena;
- dal 16 novembre al 31 dicembre 2008 nell'intero territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti, frutteti ed oliveti.

Possono esercitare il prelievo alle specie passero, passera mattugia, storno e tortora i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett.b) della legge 157/1992.

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

Specie richieste: Passero (*Passer italiae*)

Passera mattugia (*Passer montanus*)

Storno (*Sturnus vulgaris*)

Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)

Piccione di città (*Columba livia*)

Esito dell'istruttoria:

Il prelievo è consentito unicamente nei confronti di esemplari appartenenti alle specie **passero, passera mattugia, tortora dal collare e storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 settembre al 10 ottobre 2008 al **passero** ed alla **passera mattugia**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, nel raggio di 100 metri dalle coltivazioni sementicole con coltura in atto, dai frutteti e dai vigneti per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di dieci e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento, fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre al 31 dicembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:
 - dall'1 settembre al 15 novembre 2008 nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena,

Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare;

- dal 16 novembre al 31 dicembre 2008 nell'intero territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti, frutteti ed oliveti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett.b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI RIMINI

Specie richieste: Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)
Storno (*Sturnus vulgaris*)

Esito dell'istruttoria:

Il prelievo è consentito nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie **tortora dal collare** e **storno** secondo periodi, località, forme e quantitativi prelevabili qui di seguito indicati:

- ❖ dall'1 settembre al 31 ottobre 2008 alla **tortora dal collare**, da appostamento, fisso e temporaneo, nel raggio di 100 metri dagli appezzamenti coltivati a girasole, sorgo, mais, pisello proteico e ceci, con colture in atto, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di cinque e cinquanta capi per ciascun cacciatore;
- ❖ dall'1 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 allo **storno**, da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:
 - dall'1 settembre al 15 novembre 2008 nell'intero territorio provinciale con esclusione delle aree comprese tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare;
 - dal 16 novembre al 31 dicembre 2008 nell'intero territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 metri da vigneti, frutteti ed oliveti.

Possono esercitare il prelievo i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1226

Definizione criteri e modalità per l'accesso al fondo istituito ai sensi della L.R. 29 aprile 2008, n. 6

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. del 29/4/2008 n. 6 "Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro", ed in specifico l'art. 5 "Modalità e i termini per l'erogazione" e l'art. 6 "Limiti temporali";

vista altresì la L.R. 26/01 che prevede interventi volti a sostenere l'accesso e la frequenza all'attività scolastiche e formative fra i quali, in particolare, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e l'erogazione delle borse di studio agli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

ritenuto di dare attuazione sperimentale alla L.R. 6/08, al fine di acquisire elementi di conoscenza e dati di riferimento sui quali poter elaborare proiezioni di fabbisogno e previsioni di spesa, nonché di verificare il livello di complessità dei dispositivi per l'accesso al fondo istituito dalla legge citata e per l'erogazione dei relativi contributi;

considerato opportuno, in ragione della attuazione sperimentale, prevedere che, nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con proprio atto potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 6/08, ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, e potranno essere introdotti tetti massimi di contributo;

ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla L.R. 6/08, definire i criteri, le modalità e i termini per l'accesso al fondo di cui all'art. 2 della L.R. 6/08 e per l'erogazione del contributo contenuti nell'allegato parte integrante del presente atto, nonché determinare contestualmente il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso al fondo suddetto per la prima annualità di attuazione, stabilendo tale limite nella misura massima di Euro 10.632,94, in analogia con quanto previsto nella L.R. 26/01;

ritenuto altresì di prevedere che, qualora vengano modificati i limiti di reddito previsti per la concessione delle borse di studio di cui alla L.R. 26/01, con proprio atto venga adeguato anche il limite di reddito del nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in ragione delle analogie nelle finalità dei due provvedimenti normativi regionali e del necessario raccordo fra gli interventi di settore;

dato atto che, in relazione all'entrata in vigore della citata L.R. 6/08, la prima attuazione prende a riferimento l'annualità 2008-2009;

richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria delibera n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti

conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modificazioni";

richiamate inoltre le proprie delibere n. 1057 del 24 luglio 2006 e n. 1150 del 31 luglio 2006;

dato atto ai sensi della predette leggi e deliberazioni:

– del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

per le ragioni espresse in premessa, che si ritengono qui integralmente riportate:

1) di dare attuazione sperimentale alla L.R. 6/08, al fine di acquisire elementi di conoscenza e dati di riferimento sui quali poter elaborare proiezioni di fabbisogno e previsioni di spesa, nonché di verificare il livello di complessità dei dispositivi per l'accesso al fondo istituito dalla legge citata e per l'erogazione dei relativi contributi;

2) di prevedere conseguentemente che, nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, con proprio atto potranno essere adottate, al fine di corrispondere alle finalità della L.R. 6/08, ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, e potranno essere introdotti tetti massimi di contributo;

3) di approvare le disposizioni per l'erogazione del contributo ai figli dei lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, contenute nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;

4) di determinare il limite di reddito del nucleo familiare, da accertare secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), quale requisito di accesso per la prima annualità di attuazione (2008-2009), nella misura massima di Euro 10.632,94, in analogia con quanto previsto dalla L.R. 26/01;

5) di prevedere che, qualora vengano modificati i limiti di reddito previsti per la concessione delle borse di studio di cui alla L.R. 26/01, con proprio atto venga adeguato anche il limite di reddito del nucleo familiare di cui alla presente deliberazione, in ragione delle analogie nelle finalità dei due provvedimenti normativi regionali e del necessario raccordo fra gli interventi di settore;

6) di dare atto che, in relazione all'entrata in vigore della citata L.R. 6/08, la prima attuazione prende a riferimento l'annualità 2008-2009;

7) di dare atto altresì che all'assegnazione, all'impegno e alla liquidazione delle risorse regionali a favore degli aventi diritto provvederà con successivo atto il dirigente regionale competente per materia;

8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per garantirne la più ampia diffusione.

(segue allegato fotografato)

Allegato

Definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo cui alla L.R. 6/2008.

1. Criteri per l'individuazione dei destinatari

Sono destinatari del contributo i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti mortali sul lavoro, anche in itinere, verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della l.r. 6/2008, che presentino i seguenti requisiti:

- a) status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
- b) età non superiore a 25 anni;
- c) genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale;
- e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a quanto previsto annualmente dalla Giunta Regionale.

In relazione ai suddetti requisiti, si specifica quanto segue:

- a) lo status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, come si rileva dal certificato di nascita con le indicazioni di paternità e maternità o dallo stato di famiglia;
- b) l'età, come si rileva dall'indicazione della data di nascita; per "non superiore ai 25 anni" si intende che, al momento della domanda di accesso al fondo, il beneficiario non deve avere compiuto i 25 anni;
- c) la residenza del genitore, al momento del decesso, in uno dei Comuni della regione Emilia-Romagna, così come si rileva dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di riferimento;
- d) per "servizio educativo per la prima infanzia" si intendono tutti i servizi educativi di cui alla l. r. n.1/2000 e successive modifiche;
- e) per "servizio scolastico, di ogni ordine e grado", si intendono le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche statali e paritarie (ai sensi della legge 62/2000 e della l.r. 26/2001);

- f) per "università" si intendono le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui alla Legge 508/99;
- g) per "corso di formazione professionale" si intendono le attività formative realizzate esclusivamente da enti di formazione professionale accreditati dalle regioni o ricompresi in cataloghi di offerte pubbliche delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano;
- h) per "incidente mortale sul lavoro anche in itinere", si intende quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Si specifica inoltre che, qualora si richieda l'accesso al fondo per il figlio di un lavoratore immigrato deceduto sul lavoro, è necessario che il genitore al momento del decesso fosse regolarmente presente sul territorio nazionale e pertanto dotato di permesso di soggiorno; nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto alla data del decesso, è necessario che il lavoratore avesse presentato domanda di rinnovo dello stesso.

2. Condizioni di reddito

Per l'annualità 2008-2009, i richiedenti devono presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito ai dati dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti, equivalente ad un valore ISEE riferito al singolo componente di 10.632,94 euro.

Ai fini dell'accesso ai contributi, le condizioni economiche dei richiedenti vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

SCALA DI EQUIVALENZA

N° Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e della composizione del nucleo familiare, si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica", pubblicata in allegato al DPCM 18 maggio 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001.

3. Modalità di presentazione delle domande

3.1 Chi presenta la domanda

La domanda di accesso al fondo per l'ottenimento del contributo viene presentata dal genitore o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso, qualora mag-

giorenne, compilando in autocertificazione i moduli predisposti dalla Regione entro il 30 settembre 2008 e disponibili, dopo tale data, sul sito www.scuola-er.it e presso l'URP della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52, Bologna (sito URP: www.regione.emilia-romagna.it, sezione ufficio relazioni con il pubblico).

3.2 Compilazione modulo per indicatore ISE/ISEE

Per la compilazione dei moduli nella parte relativa all'indicatore ISE/ISEE il richiedente può fare riferimento al Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell'INPS della propria Provincia o rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, i cui indirizzi sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), nella sezione uffici.

3.3 Termini per la presentazione delle domande

Per l'annualità 2008-2009, le domande vanno presentate e devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione e Integrazione fra i sistemi formativi, Viale Aldo Moro, 38, 40127 Bologna, entro e non oltre le ore 12:00 del 10 settembre 2009, presso la segreteria del Servizio (stanza 9/12). Per avere ulteriori informazioni, rivolgersi al dr. Eros Mattioli, responsabile del procedimento, al n. 051 - 283497 oppure e-mail: emattioli@regione.emilia-romagna.it.

La presentazione può avvenire anche tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa fede la data del timbro postale.

Il Servizio provvederà all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, tenuto conto delle tipologie delle spese ammissibili di cui al successivo punto 3, ed alla concessione del contributo agli aventi diritto.

Per le annualità successive, le domande vanno presentate e devono pervenire alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Istruzione e Integrazione fra i sistemi formativi, Viale Aldo Moro, 38, 40127 Bologna, entro e non oltre le ore 12:00 del 10 settembre di ogni anno, secondo le modalità sopra descritte.

La presentazione può avvenire anche tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa fede la data del timbro postale.

In considerazione della variabilità delle spese effettivamente sostenute, nonché di possibili modificazioni dell'indicatore ISE/ISEE, le domande vanno presentate ogni anno entro il termine sopra stabilito.

4. Tipologie delle spese ammissibili

Le spese ammissibili per la concessione del contributo sono:

- a) tasse di iscrizione (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l'annualità di riferimento con il versamento dell'ultima rata);
- b) rette di frequenza (se pagate a rate, la domanda di rimborso potrà essere presentata solo dopo aver completato il pagamento di tutta l'annualità di riferimento con il versamento dell'ultima rata);
- c) acquisto libri di testo; per gli iscritti al sistema nazionale di istruzione le spese sono ammissibili solo nei limiti della dotazione libraria adottata annualmente dal Ministero dell'Istruzione per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado;
- d) acquisto ausili scolastici per portatori di handicap;
- e) servizio mensa (qualora tale spesa sia ricompresa nella tassa di iscrizione o nella retta, ciò deve essere chiaramente evidenziato in modo da non dare luogo a doppio rimborso);
- f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

Le spese rimborsabili sono solo quelle effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le enormi regolamentari di chi eroga il servizio ed esse non siano state richieste.

Dall'importo delle spese sostenute, vanno inoltre detratti il contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e la borsa di studio, se percepiti dal richiedente, di cui alla l.r. 26/2001. La borsa di studio di cui alla l.r. 26/2001, attribuita in base a requisiti di reddito, è infatti intervento a sostegno dell'accesso e della frequenza al servizio scolastico.

5. Documentazione delle spese ammissibili

Le spese effettivamente sostenute, al netto di eventuali riduzioni anche non usufruite dal richiedente, dovranno essere dichiarate in autocertificazione sulla domanda di contributo, secondo il fac-simile predisposto dalla Regione.

Trattandosi di spese effettivamente sostenute, le stesse dovranno essere supportate da apposita documentazione di spesa (quali scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura, bonifico bancario), da cui si evinca chiaramente il bene o servizio cui si riferisce la spesa. Il richiedente è tenuto a conservare tutta la documentazione, relativa alle spese dichiarate in autocertificazione per ottenere il contributo, fino al 31 dicembre del 3° anno successivo all'anno di presentazione della domanda, in previsione dei controlli obbligatori disposti dall'Ente erogatore.

6. Importi dei contributi

In fase di prima attuazione, il contributo è pari al rimorso del 100% di quanto presentato e ritenuto ammissibile. Nell'ipotesi eventuale in cui le risorse del bilancio regionale non coprano il fabbisogno complessivamente rilevato, la Giunta regionale, al fine di corrispondere alle finalità della l.r. 6/2008, potrà adottare ulteriori criteri di selezione, oltre al reddito, nonché introdurre tetti massimi di contributo.

7. Controlli

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00, l'Ente erogatore effettuerà, anche in accordo con l'Amministrazione Finanziaria, i controlli su un campione del 5% delle domande ammesse volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta.

L'Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell'ambito

delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento. Trattandosi di dati forniti in autocertificazione, gli stessi potranno essere oggetto di verifica anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

8. Sanzioni

Amministrative:

Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti, perde il diritto al contributo e, qualora il contributo sia già stato concesso, l'Ente erogatore provvederà alla revoca ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Penali:

Così come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

9. Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna della documentazione richiesta.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- c) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la pos-

sibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1230

Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'articolo 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA);

vista la propria deliberazione 509/07 avente per oggetto "Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l'avvio e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009", con cui:

- è stato avviato nell'esercizio 2007 il Fondo regionale per la non autosufficienza e quantificato in 311 milioni di Euro il complessivo impegno finanziario della Regione Emilia-Romagna;
- è stato approvato il programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009 del fondo medesimo;
- sono state accantonate, rispetto alla complessiva disponibilità di 311 milioni di Euro, la somma di 15 milioni, riservandosi di valutarne più compiutamente la destinazione ad ulteriori interventi;
- sono state ripartite, nelle more dell'approvazione del Piano sociale e sanitario, le rimanenti risorse, pari a Euro 296.269.856, tra le Aziende Sanitarie locali;

vista la propria deliberazione 1206/07, avente per oggetto "Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/07" con cui, tra l'altro:

- sono stati ripartiti tra le Aziende Sanitarie locali Euro 7.888.320, quota parte della somma complessiva di Euro 15.000.000 accantonata con DGR 509/07, destinati a finanziare per l'anno 2007 la quota parte a carico del FRNA della assistenza residenziale per le gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/04);
 - sono state approvate le linee di indirizzo attuative previste dalla citata DGR 509/07;
- dato atto inoltre:
- dell'approvazione, con deliberazione di Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008, del Piano sociale e sanitario 2008-2010;
 - dell'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 28 aprile 2008, delle linee di programmazione e finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2008 nelle quali, tra l'altro, si dà atto della copertura del fabbisogno finanziario connesso al finanziamento del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2008;

ravvisata la necessità:

- a) di confermare a carico del FRNA i servizi ed interventi socio sanitari e socio assistenziali, dettagliatamente individuati con le proprie deliberazioni 509/07 e 1206/07 e con la presente deliberazione;
- b) di avviare un percorso graduale di inserimento dei servizi e degli interventi per disabili nel FRNA perseguendo i seguenti obiettivi:
 - assicurare, in modo graduale nel 2008 e comunque in modo completo dal 2009, una assegnazione equa delle risorse a livello di ambito territoriale di ciascuna azienda USL. A tal fine, nel 2008 vengono considerate insieme le spese del FSR consolidate al 31/12/2006 e le risorse aggiuntive del FRNA;
 - omogeneizzare sul territorio regionale i criteri di integrazione socio-sanitaria e di applicazione dei livelli essenziali di assistenza. È opportuno verificare la situazione in ambito distrettuale, operando da subito una compensazione tra i servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali, allineandola ai criteri dei LEA, nelle situazioni in cui ciò è possibile senza incidere sul totale delle risorse già assicurate dai Comuni e dalle AUSL;

– definire in modo uniforme gli interventi ed i livelli essenziali da garantire in ogni ambito territoriale anche con il contributo del FRNA, nel limite di quanto previsto nella tabella 1 dell'Allegato A, secondo le direttive regionali vigenti;

acquisito il documento, approvato dalla Cabina di regia regionale per le politiche sociali e sanitarie di cui alla deliberazione di questa Giunta 2187/05, "Interventi del FRNA a favore delle persone con disabilità nell'ambito del programma 2007-09 di cui alla DGR 509/07", con il quale viene definita l'attribuzione delle risorse FRNA dedicate ai disabili gravi, vengono individuati gli interventi sostenuti dal FRNA oltre a quelli già indicati nella deliberazione 509/07 e vengono indicati gli elementi essenziali per lo sviluppo dei servizi socio-sanitari per disabili da assicurare a livello distrettuale nell'ambito della programmazione 2009-2011;

ritenuto di definire in 311 milioni di Euro l'impegno finanziario della Regione Emilia-Romagna a sostegno delle attività e dei servizi per la non autosufficienza per il 2008 quantificati, in ragione di 211 quale consolidamento per il 2007 del livello delle risorse derivanti dal Fondo sanitario regionale nella misura già destinata da questa Giunta per il 2007, e di 100 quali risorse aggiuntive derivanti anche dalla fiscalità generale regionale;

ritenuto di ripartire, rispetto alla complessiva disponibilità di 311 milioni di Euro come sopra definita:

- la somma di Euro 304.371.155,00, in continuità con la programmazione 2007, tra le Aziende Sanitarie locali sulla base della distribuzione della popolazione residente ultra-settantacinquenne, con eccezione della quota destinata all'assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite, ripartita sulla base della frequenza dei casi, così come rappresentato nella tavola 1, allegato parte integrante del presente provvedimento;
- la somma di Euro 6.898.701, destinati a finanziare gli interventi a favore delle persone con disabilità, congiuntamente alla somma di Euro 7.111.680, a valere sulle residue disponibilità del FRNA 2007 e accantonata con propria deliberazione 509/07, per un totale di Euro 14.010.381, tra le Aziende USL secondo i seguenti criteri:
 - una quota pari a Euro 7.982.845,00 soltanto ai territori che hanno registrato, al 31/12/2006, a carico del FSR una spesa per disabili inferiore ai 32,5 Euro pro capite (calcolata per la classe di età 18-64 anni), al fine di assicurare per il 2008 complessivamente (FSR + risorse aggiuntive del FRNA) una disponibilità omogenea di risorse pari a 32,5 Euro annui per ogni residente nella fascia di età 18-64 anni;
 - una quota pari a Euro 6.027.536,00 delle risorse disponibili viene attribuita sulla base della popolazione residente – target 15-64 – a tutti i territori, al fine di garantire comunque una quota di risorse aggiuntiva per lo sviluppo e l'innovazione dei servizi, con una limitazione di 37,5 Euro per abitante;
 così come rappresentato nella tavola 2, allegato parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto opportuno, nella fase di avvio del FRNA ed in considerazione degli obiettivi di sviluppo triennali stabiliti con DGR 509/07, di riservare alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie il riparto delle risorse tra i Distretti, con riferimento alla residenza dei beneficiari degli interventi, perseguendo l'obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi;

ribadito che le risorse del FRNA hanno destinazione vincolata per l'insieme degli interventi a favore della non autosufficienza;

ravvisata l'opportunità che:

- il monitoraggio sull'uso delle risorse preveda a livello di ambito distrettuale una verifica almeno semestrale e sia garantito un utilizzo pieno delle risorse assegnate, prevedendo, nell'arco triennale, la messa a regime dell'intero sistema;
- le risorse di cui alla Tavola 2, allegata al presente provvedimento, debbano essere programmate e completamente utilizzate entro il 31/12/2009;

- la programmazione delle attività debba essere ricondotta interamente ai programmi distrettuali e che anche eventuali iniziative ed attività a valenza sovradistrettuale debbano trovare riscontro per la quota di competenza in ogni programma distrettuale, seguendo le modalità ordinarie di programmazione e rendicontazione;

visti:

- l'art. 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della Solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per la non autosufficienza al quale è assegnata la somma di 100 milioni di Euro per l'anno 2007 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, incrementata di ulteriori 100 milioni per l'anno 2008 e 200 milioni per l'anno 2009 con Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- l'intesa della Conferenza unificata di cui al DLgs 281/97 acquisita in data 2 marzo 2008 sullo schema di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza anni 2008 e 2009, dal quale si evince che la quota assegnata per il 2008 alla Regione Emilia-Romagna è pari a Euro 23.859.399,15;

ritenuto, nelle more della pubblicazione del relativo decreto di riparto, di rimandare la programmazione e il riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per la non autosufficienza 2008 ad un ulteriore proprio specifico provvedimento;

preso atto dell'ampio confronto avvenuto sull'avvio del Fondo regionale per la non autosufficienza con le parti istituzionali interessate e con le organizzazioni sindacali;

dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07 del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Giovanni Bissoni e dell'Assessore Politiche sociali ed educative, Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore Anna Maria Dapporto;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di approvare il documento "Interventi del FRNA a favore delle persone con disabilità nell'ambito del programma 2007-2009 di cui alla DGR 509/07", con il quale viene definita l'attribuzione delle risorse FRNA dedicate ai disabili gravi, vengono individuati gli interventi sostenuti dal FRNA oltre a quelli già indicati nella deliberazione 509/07 e vengono indicati gli elementi essenziali per lo sviluppo dei servizi socio-sanitari per disabili da assicurare a livello distrettuale nell'ambito della programmazione 2009-2011, e di allegarlo integralmente, quale parte sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

b) di definire in 311 milioni di Euro il complessivo impegno finanziario della Regione Emilia-Romagna per il Fondo regionale per la non autosufficienza per l'anno 2008;

c) di ripartire la quota di Euro 304.371.155,00 tra le Aziende Sanitarie locali, in continuità con la programmazione 2007, sulla base della distribuzione della popolazione residente ultra-settantacinquenne, con eccezione della quota destinata all'assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite, ripartita sulla base della frequenza dei casi, così come rappresentato nella Tavola 1, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

d) di dare atto che dette risorse sono destinate a finanziare gli interventi a favore delle persone non autosufficienti secondo gli indirizzi di cui alle DGR 509/07 e 1206/07 ed alla presente deliberazione;

e) di ripartire tra le Aziende sanitarie locali la rimanente quota di Euro 6.898.701,00, congiuntamente alla somma di Euro 7.111.680,00 a valere sulle residue disponibilità del FRNA 2007 e accantonata con propria deliberazione 509/07, per complessivi Euro 14.010.381,00, secondo i seguenti criteri:

- una quota pari a Euro 7.982.845,00 soltanto ai territori che hanno registrato, al 31/12/2006, a carico del FSR una spesa per disabili inferiore ai 32,5 Euro pro capite (calcolata per la classe di età 18-64 anni), al fine di assicurare per il 2008 complessivamente (FSR + risorse aggiuntive del FRNA) una disponibilità omogenea di risorse pari a 32,5 Euro annui per ogni residente nella fascia di età 18-64 anni;
- una quota pari a Euro 6.027.536,00 delle risorse disponibili viene attribuita sulla base della popolazione residente – target 15-64 – a tutti i territori, al fine di garantire comunque una quota di risorse aggiuntiva per lo sviluppo e l'innovazione dei servizi, con una limitazione di 37,5 Euro per abitante;

così come rappresentato nella Tavola 2, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

f) di stabilire che dette risorse a carico del FRNA, per un totale di Euro 14.010.381,00, destinate al finanziamento dei servizi socio-sanitari a favore delle persone con disabilità, debbano essere prioritariamente utilizzate per assicurare la qualificazione e lo sviluppo della rete dei servizi e l'aumento del numero dei beneficiari e per sostenere il percorso di allineamento omogeneo ai LEA, dando atto che le risorse a carico del FRNA devono supportare le risorse proprie dei Comuni nel perseguimento di tale allineamento senza incidere sul livello dell'impegno finanziario di AUSL e Comuni, nel biennio 2008-2009, nel limite di quanto previsto dalle direttive regionali vigenti (DGR 1637/96) come indicato nella prima colonna della Tabella 1 dell'allegato A;

g) di stabilire che, nella fase di avvio del FRNA ed in considerazione degli obiettivi di sviluppo triennali stabiliti con DGR 509/07, di riservare alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie il riparto delle risorse tra i Distretti, con riferimento alla residenza dei beneficiari degli interventi, perseguendo l'obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi;

h) di stabilire che, in considerazione della significatività delle risorse assegnate e della complessità del percorso di riequilibrio e sviluppo, sulla base delle indicazioni delle CTSS che accompagnano l'assegnazione delle risorse agli ambiti distrettuali, i Comitati di distretto predispongono entro il 30/11/2008 un piano per lo sviluppo della rete dei servizi per disabili e l'utilizzo delle risorse del FRNA assegnate, che integra ed aggiorna il Piano distrettuale per la non autosufficienza 2008;

i) di stabilire che la corresponsione del saldo delle risorse assegnate e ripartite di cui alla Tavola 1 avverrà, previa verifica del loro effettivo utilizzo entro il 2008, secondo modalità che saranno definite con separato e successivo provvedimento, che individuerà altresì i criteri di riutilizzo delle stesse;

j) di stabilire che le risorse del FRNA di cui alla Tavola 2 dovranno essere programmate e completamente utilizzate entro il 31/12/2009;

k) di dare atto che per quanto riguarda la programmazione e il riparto delle risorse a valere sul Fondo nazionale per la non autosufficienza, istituito dalla Legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264), non essendo ancora stato approvato il decreto di assegnazione per l'anno 2008, si rimanda ad ulteriore specifico provvedimento;

l) di pubblicare il presente provvedimento, completo di tutti gli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

TAVOLA 1

**FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.
RIPARTO PER L'ANNO 2008
IN ATTUAZIONE DELLE DGR 509/07 E 1206/07.**

Aziende USL	Pop \geq 75 anni al 1/1/2007	% ULTRA 75	FRNA assegnato sulla popolazione ultra 75 enne	FRNA per gravissime disabilità acquisite DGR 2068/04*: Assegno di cura e Residenzialità	TOTALE
PIACENZA	34.406	7,14%	20.847.840,00	979.783,00	21.827.623,00
PARMA	49.707	10,32%	30.119.270,00	1.415.567,00	31.534.837,00
REGGIO E.	51.020	10,59%	30.914.864,00	1.285.951,00	32.200.815,00
MODENA	69.752	14,48%	42.265.260,00	1.576.357,00	43.841.617,00
BOLOGNA	100.819	20,94%	61.089.880,00	1.901.043,00	62.990.923,00
IMOLA	14.504	3,01%	8.788.498,00	258.204,00	9.046.702,00
FERRARA	44.493	9,24%	26.959.918,00	1.056.515,00	28.016.433,00
RAVENNA	45.850	9,52%	27.782.174,00	856.994,00	28.639.168,00
FORLI'	22.038	4,58%	13.353.622,00	769.718,00	14.123.340,00
CESENA	19.828	4,12%	12.014.503,00	1.009.158,00	13.023.661,00
RIMINI	29.158	6,05%	17.667.887,00	1.458.149,00	19.126.036,00
TOTALE REGIONE	481.575	100%	291.803.716,00	12.567.439,00	304.371.155,00

TAVOLA 2

**FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.
RIPARTO PER L'ANNO 2008 DELLE RISORSE PER SERVIZI E
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'**

Aziende USL	Popolazione target 15-64	A) Quota riequilibrio territoriale	B) Quota sviluppo	Totale A) + B)
Piacenza	175.491	193.388	414.971	608.359
Parma	269.715	1.467.243	637.776	2.105.019
Reggio	323.862	3.272.907	765.814	4.038.721
Modena	436.758		1.091.895	1.091.895
Bologna	529.461		1.208.912	1.208.912
Imola	79.965	379.210	189.088	568.298
Ferrara	226.542	1.405.151	535.688	1.940.839
Ravenna	235.845		589.613	589.613
Forlì	115.014		287.535	287.535
Cesena	129.511	1.264.945	306.246	1.571.191
Rimini	192.030	0	0	0
TOTALE REGIONE	2.714.194	7.982.845	6.027.536	14.010.381

ALLEGATO A**INTERVENTI DEL FRNA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 2007-09 DI CUI ALLA DGR 509/07****1) ANALISI DELLA SPESA 2006 E SVILUPPO DELLA RETE DI SERVIZI**

Su indicazione della Cabina di regia sul Welfare regionale e come specificato nel programma di cui alla DGR 509/07, l'avvio di interventi programmati con il FRNA nell'area dei servizi socio-riabilitativi per disabili è stato subordinato ad un'analisi dei dati di spesa e di attività della rete regionale.

Nel corso del 2007 uno specifico gruppo di lavoro composto da Enti Locali, Regione ed alcuni tecnici delle Aziende USL ha così avviato una rilevazione della spesa sostenuta nel 2006 in ogni ambito distrettuale per i servizi socio-sanitari per disabili.

L'area dei **"servizi socio-riabilitativi per disabili adulti"** viene qui intesa come l'insieme dei servizi destinati a persone in situazione di particolare gravità che, terminata la frequenza dell'obbligo scolastico, non possono accedere in modo definitivo o temporaneo al lavoro e quindi richiedono prestazioni o interventi assistenziali, educativi, medici, infermieristici e riabilitativi al domicilio, a ciclo diurno o residenziale con programmi personalizzati a lungo termine.

In particolare è stata condotta un'analisi sulla spesa complessiva sostenuta da Comuni e Aziende USL nel 2006 per le tipologie di servizio che su tutto il territorio regionale rappresentano il nucleo centrale della rete dei servizi socio-sanitari per disabili gravi.

Nel 2006 la spesa complessiva sociale e sanitaria per questi servizi ha superato i 125 milioni di euro, di cui 84 milioni a carico del FSR, con oltre 10 mila utenti seguiti, con una spesa pro capite media, a carico del FSR calcolata sulla popolazione 15-64 identificata come target prevalente, pari a 31 euro, caratterizzata da variazioni significative: a livello distrettuale da 11 a 50 (con la metà degli ambiti distrettuali che rientrano in un +-20% della media regionale), a livello di AUSL da 21 a 44 pro capite (con 8 AUSL su 11 che rientrano in un +- 20% della media regionale).

La spesa considerata è inferiore alla spesa complessiva sostenuta da Comuni e Aziende USL a favore delle persone con disabilità, perché non sono incluse spese per prestazioni esclusivamente sociali o sanitarie. Ma è invece completa per le prestazioni socio-sanitarie, che devono essere cofinanziate da Comuni e Aziende USL e che rappresentano le prestazioni da garantire su

tutto il territorio regionale ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di LEA ed integrazione socio-sanitaria.

I dati sono stati raccolti dai Comuni e dalle Aziende USL attraverso gli Uffici di Piano per poi essere inviati in Regione in forma unitaria per l'intero ambito provinciale/aziendale ad opera degli Uffici tecnici a supporto delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie.

Il criterio di imputazione delle spese a ciascun distretto si basa sulla **residenza dell'utente**. Quindi la spesa rilevata si riferisce sia ad inserimenti effettuati nelle strutture presenti in ogni distretto, sia ad inserimenti effettuati fuori distretto, fuori Azienda USL o fuori Regione.

Sebbene esistano ancora in alcuni territori difficoltà nel ricostruire in modo unitario per l'intero ambito distrettuale la spesa complessiva per i servizi sociali e sanitari, il dato può essere considerato comunque in massima parte attendibile perché considera per tutti i distretti della regione la spesa riferita a tutto il 2006 sostenuta dalle Aziende USL e dai Comuni in forma singola o associata. E' stato inoltre effettuato a livello regionale un controllo ulteriore sui dati raccolti attraverso il sistema di **contabilità analitica** delle Aziende USL che ha confermato la **validità della rilevazione**, segnalando per la spesa sanitaria uno scostamento tra i due flussi del 3%.

In sintesi, i principali risultati emersi dall'analisi della distribuzione territoriale della spesa procapite sono stati:

- differenze rilevanti nei livelli di spesa sia dal punto di vista quantitativo (spesa pro capite variabile), sia qualitativo (mix di servizi offerti), con alcuni livelli e tipologie di servizio non presenti in diversi ambiti distrettuali;
- queste differenze nei livelli e nelle tipologie di spesa si attenuano passando dal livello distrettuale a quello aziendale.

In particolare per quanto riguarda le spese sostenute a carico del FSR per i servizi considerati nei diversi distretti variano da 11 a 50 euro rispetto ad un valore pro capite regionale di 31 calcolato sulla popolazione target 15-64 anni. Considerando, invece, le Aziende USL tale variazione risulta invece contenuta tra 21 a 44 euro, con valori molto più vicini al valore regionale.

Rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza i principali risultati sono:

- percentuali di ripartizione della spesa sociale e sanitaria in linea a livello regionale con i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma con differenze a livello

territoriale in alcuni casi significative, anche in questo caso maggiori nei singoli distretti, meno accentuate nelle Ausl;

- una minore variabilità nei criteri di ripartizione della spesa sociale e sanitaria per i servizi consolidati, in particolare Centri Socio-Riabilitativi Residenziali e Diurni (CSRR e CSRD), che per essere riportati ai valori previsti dai LEA necessitano di un leggero riequilibrio;
- alcune situazioni particolari fuori norma rispetto ai criteri previsti dai Lea, che dovranno essere valutate e classificate correttamente come spese sanitarie o socio-sanitarie;
- la necessità di definire a livello regionale l'esatta collocazione di alcune tipologie di spesa, in particolare:
 - o Centro socio-occupazionale diurno/laboratorio protetto;
 - o Comunità alloggio/Gruppo appartamento.

La rilevazione sulla spesa 2006 ha dunque evidenziato una base di partenza eterogenea, soprattutto a livello distrettuale, dalla quale partire per ridisegnare il riequilibrio.

Le ragioni di queste eterogeneità sono:

1. **diversità significative nel riconoscimento storico a carico del Fondo sanitario** (da 44 a 21 euro pro capite sulla popolazione target 15-64 a livello di AUSL) che indica un diverso livello di sviluppo della rete e del numero di utenti in rapporto alla popolazione residente;
2. **un diverso impegno finanziario degli Enti Locali;**
3. **tariffe e costi pro capite al giorno che presentano variazioni rilevanti** in particolare per alcune tipologie di servizio quali i centri socio-riabilitativi residenziali.

E' necessario un percorso complesso di riequilibrio in una logica di gradualità, da avviarsi nel 2008 con le risorse residue del FRNA disponibili per il 2007 e 2008, e da portarsi a termine e completare nel 2009 anche con l'impiego di ulteriori risorse, perseguendo i seguenti obiettivi:

- **assicurare**, in modo graduale nel 2008 e comunque in modo completo dal 2009, **una assegnazione equa delle risorse a livello di CTSS**. In tale prospettiva, similmente a quanto già realizzato nell'area anziani, nel 2008 vengono considerate insieme le spese del FSR consolidate al 31.12.2006 e le risorse aggiuntive del FRNA. Dal 2009 le risorse del FSR (consolidate al 31.12.2007) verranno dunque sommate alle risorse del FRNA dedicate alla disabilità (circa 14 milioni di euro 2008 ed ulteriori disponibilità per il 2009 per circa 4-5 milioni) e verranno assegnate ad ogni ambito territoriale delle CTSS secondo un criterio omogeneo con riferimento alla popolazione considerata come

target prevalente (15-64 anni) che tenga conto delle risposte assistenziali di ambito sovradistrettuale. In tal modo si rende possibile: un riequilibrio dei livelli di offerta dei servizi consolidati e lo sviluppo di servizi ed interventi innovativi. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria è l'ambito di riferimento più idoneo ad avviare il riequilibrio tra le diverse zone distrettuali, tenendo conto dei bisogni presenti, delle effettive risposte di ambito sovradistrettuale e della reale capacità di spesa ed organizzativa esistente nei diversi territori;

- premesso che complessivamente a livello regionale è assicurato un sostanziale rispetto dei Lea, anche mediante l'utilizzo delle risorse del FRNA, **portare ad omogeneità** sul territorio regionale i criteri di integrazione socio-sanitaria e di applicazione secondo le disposizioni dei LEA, che complessivamente a livello regionale sono già garantiti. E' opportuno verificare la situazione in ambito distrettuale, operando da subito una compensazione tra le i servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali, allineandola ai criteri dei Lea nelle situazioni in cui ciò è possibile senza incidere sul totale delle risorse già assicurate dai Comuni e dalle AUSL;
- definire in modo uniforme gli interventi ed i livelli essenziali da garantire in ogni ambito territoriale anche con il contributo del FRNA.

A livello regionale la spesa storica a carico del FSR viene consolidata e dal 2009 trasferita nel FRNA sulla base della spesa aggiornata al 31.12.2007, secondo criteri omogenei e per garantire le percentuali previste dai Lea. A tal proposito è bene precisare che tale spesa è a livello regionale complessivamente di poco superiore a quanto previsto dai Lea (vedi tabella seguente) e per le singole tipologie di servizio sostanzialmente in linea con quanto prevista dai lea, con l'eccezione delle strutture residenziali di livello medio:

TABELLA 1

<u>% A CARICO DEL FSR</u>	Delibera 1637/1996 precedente ai LEA	GR Proposta di nuovi Lea	Dato regionale consolidato al 31.12.2006
Livello territoriale	50	50	49
Centri socio- riabilitativi diurni	75	70	72
Centri occupazionali /laboratori protetti (1)	60	40	56

Centri socio-riabilitativi residenziali (2)	75	70	73
Strutture residenziali di livello medio (comunità alloggio, gruppi appartamento)	60	40	66

(1) Ai sensi della DGR 1637/96 per i Centri socio-occupazionali è a carico del FSR il 60% del costo del personale educativo, con la proposta di nuovi Lea si calcola il 40% della tariffa complessiva del servizio. (2) Questo riferimento vale anche per inserimenti individuali in altri servizi residenziali di intensità assistenziale equivalente ed in relazione al PAI.

Complessivamente le risorse assegnate per l'area disabili sono dunque di circa 98 milioni nel 2008 e di circa 104 milioni nel 2009.

Per il 2008 84,5 MLN, corrispondenti alla spesa 2006, trovano copertura nel riparto del Fondo sanitario e circa 14 verranno ripartiti nel FRNA. Nel 2009 si prevede di ripartire tutte le risorse nell'ambito del FRNA.

2) ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FRNA DEDICATE AI DISABILI GRAVI

Per raggiungere gli obiettivi indicati in precedenza si prevede di assegnare nel **2008** le risorse disponibili (14.010.381 euro derivanti per 7.111.680 dalle risorse 2007 e per 6.898.701 euro dalle risorse 2008), valutandole congiuntamente alle spese del FSR consolidate al 31.12.2006, nel seguente modo:

1. una quota pari a circa **8 milioni di euro** agli ambiti territoriali delle CTSS al di sotto del valore di 32,5 euro pro capite della spesa a carico del FSR al 31.12.2006 al fine di assicurare complessivamente (FSR + risorse aggiuntive del FRNA) una disponibilità omogenea di risorse pari a 32 euro annui per ogni residente nella fascia di età 15-64 anni. Il limite minimo di una disponibilità di risorse pari a 32 euro pro capite della popolazione target è un punto di equilibrio che consente di garantire risorse per lo sviluppo realmente sostenibile nel 2008 per quelle realtà che hanno una spesa pro-capite più contenuta, di giungere al riequilibrio in un biennio e al tempo stesso di rendere disponibili per lo sviluppo risorse anche per i territori che hanno una spesa pro-capite più elevata. In tal modo si garantisce un primo sostanzioso riequilibrio della assegnazione delle risorse tra i diversi ambiti territoriali;
2. una quota pari a circa **6 milioni euro** delle risorse disponibili viene attribuita sulla base della popolazione target 15-64

residente a tutti gli ambiti territoriali delle **CTSS** al fine di garantire una quota minima di aumento di risorse per lo sviluppo e l'innovazione dei servizi di almeno 2,5 euro pro capite, comunque con una limitazione sino ad un massimo di 38,2 euro per abitante. Da questa assegnazione è comunque escluso l'ambito provinciale - aziendale di Rimini per i motivi di seguito indicati.

L'ambito provinciale di Rimini riceve già uno specifico finanziamento dal Fondo Sanitario Regionale, a causa di una presenza superiore alla norma di persone con disabilità provenienti da fuori Regione. Tali persone sono ospiti o ex ospiti di strutture sanitarie e socio-sanitarie (prevalentemente in passato ex art. 26) ubicate nella provincia di Rimini che, anche dopo la dimissione, sono rimaste in zona ed hanno preso la residenza. Il numero di utenti, presenti in particolare nelle strutture residenziali, risulta superiore del 30% rispetto alla media regionale, così come la spesa pro-capite risulta maggiore del 50% rispetto alla media regionale.

Per queste ragioni è inopportuno assumere il dato di Rimini come punto di riferimento per il riequilibrio del sistema regionale.

Le risorse sono attribuite dalle CTSS ai Comitati di distretto, assicurando il processo di riequilibrio tra gli ambiti distrettuali e tenendo conto della effettiva risposta assistenziale di rilievo sovradistrettuale.

In considerazione della significatività delle risorse assegnate e della complessità del percorso di riequilibrio e sviluppo, sulla base delle **indicazioni delle CTSS** che accompagnano l'assegnazione delle risorse agli ambiti distrettuali, i Comitati di distretto predispongono entro il 30/11/2008 un **Piano per lo sviluppo della rete dei servizi per disabili** e l'utilizzo delle risorse del FRNA assegnate, che integra ed aggiorna il Piano distrettuale per la non autosufficienza 2008. Tale piano, con una prospettiva temporale anche per il 2009, dovrà indicare le azioni intraprese per assicurare la corretta applicazione dei Lea relativamente alla copertura della spesa, il riutilizzo di risorse del FSR eventualmente derivanti dall'azione precedente e le linee di sviluppo dei servizi e della rete, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi minimi indicati nel presente documento.

Nell'ambito del monitoraggio regionale i Piani distrettuali 2008 aggiuntivi per la disabilità saranno oggetto di valutazione in merito alla congruità ed al rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento ed alla effettiva capacità di spesa e di ampliamento dei servizi.

3) UTILIZZO DELLE RISORSE FRNA

3.1 CRITERI DI UTILIZZO DEL FRNA

Nell'ambito dell' inserimento dei servizi socio-sanitari per disabili nel FRNA e del completo raggiungimento dell'obiettivo del riequilibrio territoriale nel 2009 , le risorse del FRNA sono da utilizzare per:

1. **assicurare la qualificazione e lo sviluppo della rete dei servizi secondo le linee di seguito indicate e l'aumento del numero dei beneficiari;**
2. **sostenere il percorso di allineamento omogeneo ai Lea. Le risorse del FRNA supportano le risorse proprie dei Comuni garantendo la possibilità di assicurare tale allineamento senza incidere sul livello dell'impegno finanziario di AUSL e Comuni, nel biennio 2008-2009 nel limite di quanto previsto dalle direttive regionali vigenti. La CTSS, valutata la condizione di partenza, promuove e coordina il processo di allineamento ai Lea. L'assegnazione delle risorse ai Comitato di distretto avviene anche sulla base del percorso di allineamento ai Lea definito.**

Rimane confermato a livello regionale lo stesso livello di impegno finanziario già assicurato dal FSR.

Nell'area dei servizi a favore delle persone con disabilità il FRNA può contribuire allo sviluppo della rete regionale in due direzioni principali.

In primo luogo è necessario *promuovere uno sviluppo più omogeneo della rete consolidata* di offerta nei diversi ambiti territoriali al fine di garantire equità di intervento su tutto il territorio regionale.

In secondo luogo, è contemporaneamente necessario promuovere risposte assistenziali innovative e flessibili, per garantire maggiore personalizzazione e flessibilità di intervento, in particolare nel *sostegno alla domiciliarità e alla vita indipendente*.

3.2 DEFINIZIONE INTERVENTI E DESTINATARI

Per quanto riguarda i disabili che, terminata la frequenza dell'obbligo scolastico, non possono accedere in modo definitivo o temporaneo al lavoro e quindi richiedono un programma personalizzato di assistenza a lungo termine, sono interventi sostenuti dal FRNA, oltre a quelli già indicati nella Delibera GR 509/2007:

- assistenza domiciliare e territoriale individuale o di gruppo di carattere educativo o assistenziale, svolta dall'Educatore Professionale o da personale assistenziale nei diversi ambiti di vita domestica ed extra domestica con l'obiettivo di sostenere la persona ed i *caregivers*. Sono pertanto inclusi gli interventi educativi individuali e di gruppo in ambito extra domestico;
- centri occupazionali/laboratori protetti;
- soluzioni residenziali e/o abitative innovative alternative al ricovero residenziale (ad es. alloggi con servizi e piccoli gruppi appartamento di 2 o 3 persone senza presa in carico continuativa) per il sostegno di progetti di vita indipendente e per il "dopo di noi" rivolti a persone con disabilità fisica o intellettiva con sufficienti livelli di autosufficienza e autonomia personale, tali da non richiedere una presa in carico sulle 24 ore;
- interventi per contrastare l'isolamento sociale e favorire la partecipazione attiva delle persone disabili e delle loro famiglie alla vita sociale, anche attraverso attività di socializzazione e per il tempo libero da realizzare con la collaborazione dell'Associazionismo e delle risorse della comunità locale.

Nell'allegato 1 sono riepilogati gli interventi a favore della popolazione disabile attivabili con le risorse del FRNA.

3.3 ELEMENTI ESSENZIALI DA ASSICURARE A LIVELLO DISTRETTUALE ENTRO IL 2009 E PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTO 2008

In termini generali l'introduzione del FRNA per l'area disabili rappresenta l'opportunità per consolidare a livello regionale ed in tutti gli ambiti distrettuali una modalità più strutturata ed unitaria per la programmazione ed il governo della rete dei servizi socio-sanitari per disabili adulti.

Vengono pertanto di seguito indicati alcuni elementi essenziali per lo sviluppo dei servizi socio-sanitari per disabili, da assicurarsi nell'ambito temporale della programmazione 2009-2011.

Alcune delle aree sotto indicate, quali l'assegno di cura, l'adattamento dell'ambiente domestico, così come gli interventi di cui alla DGR 2068/04 sono già state oggetto di indicazioni e finanziamento in particolare con la DGR 1206/07 ed il Fondo nazionale, altre invece devono essere ulteriormente sviluppate a partire dalle indicazioni contenute nel presente documento, con particolare riferimento ai servizi territoriali, domiciliari, diurni e residenziali per disabili gravi, compresi gli interventi indicati al successivo punto 4.3.

In ogni ambito distrettuale il piano di intervento deve rendere evidente il graduale raggiungimento degli elementi essenziali di

seguito indicati, che potrà essere predisposto utilizzando gli stessi strumenti e procedure già indicati in occasione dei precedenti riparti del FRNA.

Spetta alle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie il riparto delle risorse tra i Distretti, con riferimento alla residenza dei beneficiari degli interventi, perseguendo l'obiettivo di garantire il riequilibrio territoriale sia a livello finanziario sia nell'organizzazione delle reti dei servizi.

1. Assistenza residenziale

1.1 Governo della rete dei servizi residenziali

Sul versante della residenzialità, per rispondere in particolare al tema del "Dopo di Noi" occorre garantire in ogni distretto una programmazione unitaria della rete dei servizi per le situazioni di maggiore gravità, di ambito almeno zonale, assicurando un rapporto equilibrato tra servizi diurni e residenziali, nonché tra Centri socio-riabilitativi residenziali e strutture a minore intensità assistenziale (Comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette e soluzioni per la vita indipendente), cercando soprattutto di evitare il ricorso a strutture al di fuori del proprio ambito distrettuale e provinciale per favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita. Deve inoltre essere garantita la presenza delle opportunità residenziali per le persone con gravissima disabilità di cui alla DGR 2068/04.

2. Domiciliarità, nuove opportunità assistenziali e sostegno delle famiglie

2.1 Accoglienza temporanea per l'autonomia personale e la vita indipendente della persona disabile e il sostegno alle responsabilità familiari

Per favorire l'autonomia e l'indipendenza della persona disabile, nonché per sostenere la capacità di cura ed accoglienza da parte delle famiglie, soprattutto a fronte di un invecchiamento dei genitori, in ogni ambito distrettuale devono essere gradualmente introdotti, in relazione alle risorse disponibili e alle priorità della programmazione locale, servizi di sollievo in particolare attraverso un'ospitalità residenziale durante il fine settimana ed i periodi di ferie, nonché attraverso un'apertura straordinaria dei centri diurni ad esempio il sabato o in orario serale. Per tali servizi si applicano gli stessi criteri di finanziamento ed integrazione socio-sanitaria adottati per l'apertura ordinaria dei servizi diurni e residenziali.

2.2 Centri socio-riabilitativi diurni e Centri socio-occupazionali

In ogni ambito distrettuale deve essere effettuata un'analisi dell'attuale articolazione della rete in relazione ai bisogni presenti e futuri, in particolare da parte di chi nel corso dei prossimi anni farà il passaggio dall'area minori all'area adulti. Sulla base di tale analisi dovrà essere formulato un piano di adeguamento e sviluppo della rete territoriale tenendo conto dell'esigenza di sviluppare non solo centri socio-riabilitativi diurni ma anche centri socio-occupazionali a minore intensità assistenziale. In tale piano dovrà anche essere considerata la necessità di articolare in collaborazione con gli enti gestori l'offerta della rete esistente in relazione al livello di gravità e all'età degli ospiti, al prevalere di bisogni educativi o assistenziali, in modo tale da garantire una maggiore personalizzazione dei percorsi ed un maggiore coordinamento tra i diversi servizi della rete o all'interno degli stessi servizi.

2.3 Sviluppo degli interventi domiciliari e territoriali educativi ed assistenziali ed altre forme di sostegno e consulenza per le famiglie

In ogni distretto deve essere garantito un programma per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi domiciliari e territoriali anche sulla base dei principi di cui Allegato 2 della DGR 1206/07. In particolare per l'area disabili sono gli interventi educativi i più efficaci per favorire l'autonomia personale e sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Questi servizi sono invece ancora sottodimensionati in numerosi ambiti territoriali. Vanno dunque incrementati e qualificati, non solo le prestazioni assistenziali, ma anche gli interventi educativi individuali o di gruppo che devono essere funzionali ad un progetto di vita adulta il più possibile indipendente. Risultano altrettanto efficaci per sostenere ed incrementare le risorse familiari gli interventi di aiuto psicologico quali ad esempio il *parent training* ed i gruppi di mutuo-aiuto. Così come va sostenuta la capacità della famiglia di far fronte ad eventi critici ed ai passaggi fondamentali del ciclo di vita familiare (ad es. ingresso in età adulta, invecchiamento dei genitori...). Devono inoltre essere promossi la conoscenza e l'utilizzo di tutte le misure di tutela giuridica oggi disponibili (amministratore di sostegno, fondazione di partecipazione, associazionismo...).

2.4 Assegno di cura e contributo aggiuntivo assistenti familiari con regolare contratto

In ogni ambito distrettuale deve essere garantita l'erogazione dell'assegno di cura a favore dei disabili gravi (DGR 1122/02) e gravissimi (DGR 2068/04) attraverso una programmazione unitaria dei diversi livelli contributivi. Ai soli fini della concessione

del contributo aggiuntivo di 160 euro, anche per i disabili e per le persone con gravissima disabilità destinatari di assegni di cura si applicano i criteri ed i limiti indicati nella DGR 1206/2007, qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata deliberazione.

3. Adeguamento del sistema di accesso, valutazione e presa in carico e di accompagnamento.

Come indicato dalla DGR 509/07 l'adeguamento del sistema di accesso, valutazione e presa in carico ha una valenza strategica per lo sviluppo del FRNA. Ciò vale anche per l'area disabili.

In attesa della completa definizione dell'assetto generale per la gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza, in ogni ambito distrettuale deve essere garantita la presenza e l'utilizzo di strumenti tecnici per la valutazione multi dimensionale e la formulazione del Progetto individualizzato di vita e di cure, quali la presenza di un'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) composta da operatori sociali e sanitari dei Comuni e dell'Azienda USL (anche dell'area della riabilitazione e della salute mentale per le situazioni che necessitano di tali competenze).

Compiti prioritari dell'UVM sono:

- la valutazione dei bisogni socio/sanitari e sanitari;
- la decisione sulla presa in carico della situazione;
- la formulazione di un Progetto individuale, che comprende un pacchetto di servizi personalizzato;
- l'individuazione di un case manager/responsabile del caso definito sulla base del bisogno prevalente e del progetto formulato;
- l'erogazione delle prestazioni e/o l'invio a soggetti erogatori delle prestazioni previste nel progetto;
- il monitoraggio del Progetto individuale e la sua costante verifica di adeguatezza alle esigenze sanitarie, riabilitative e assistenziali.

4. Altri programmi trasversali

4.1 Programma di regolarizzazione e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari

A favore delle persone con disabilità gravi e gravissime titolari di assegno di cura devono essere garantiti gli interventi per la qualificazione e regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti familiari secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 della DGR 1206/07 punti 1), 2) e 3).

4.2 Servizi di consulenza e sostegno economico per l'adattamento domestico

In ogni ambito distrettuale devono essere garantiti gli interventi indicati nell'allegato 5 della DGR 1206/07, che sono rivolti sia alle persone anziane che a quelle disabili.

4.3 Programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili.

Nell'ambito del programma previsto dalle Delibere 509/2007 e 1206/2007 sono da considerare anche gli interventi per disabili. Per contrastare il rischio di esclusione sociale delle persone disabili e delle loro famiglie deve essere utilizzata una modalità di intervento sociale che favorisca il lavoro di rete e di comunità, anche attraverso attività di socializzazione e per il tempo libero, da realizzare con la collaborazione dell'Associazionismo, del volontariato e di tutte le risorse della comunità locale, quali ad esempio soggiorni nei periodi feriali ed estivi rivolti alle persone in situazione di maggiore gravità ospitate nei servizi socio-sanitari in particolare diurni o seguite al domicilio, da realizzare con finalità di sollievo alle famiglie e sostegno alle autonomie personali attraverso attività socio-riabilitative.

Interventi per disabili che rientrano nel FRNA

1. Assistenza residenziale

- 1.1. Strutture residenziali di livello alto (CSSR) e inserimenti individuali in altri servizi residenziali);
- 1.2. Strutture residenziali di livello medio (Comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette);
- 1.3. Residenzialità disabili gravissimi (DGR 2068/04).

2. Domiciliarita', nuove opportunità assistenziali e sostegno delle famiglie:

- 2.1. Accoglienza temporanea per l'autonomia personale ed il sollievo dei caregiver (ad es. in occasione di assenza dei familiari per malattia);
- 2.2. Centri socio-riabilitativi diurni e inserimenti individuali in altri servizi diurni
- 2.3 Centri socio-occupazionali;
- 2.4. Assistenza domiciliare e servizi a sostegno del programma individualizzato di vita e di cura (trasporti, pasti, telesoccorso e teleassistenza, sostegno dimissioni protette);
- 2.5. Assegno di cura (disabili gravi e gravissime disabilità acquisite - DGR 1122/02 e DGR 2068/04, compreso contributo aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto).

INTERVENTI TRASVERSALI ANZIANI E DISABILI

1. Programma di emersione e qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

2. Servizi di consulenza e sostegno economico per l'adattamento domestico.

3. Programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione soggetti fragili (comprende sostegno al lavoro di rete e di comunità, attività di socializzazione).

FINANZIAMENTO SERVIZI DISABILI : ASSEGNAZIONE RISORSE FRNA 2008

	Popolazione target 15 - 64	Spesa Fondo sanitario 2006	Risorse 2008 A) Riparto quota riequilibrio	Risorse 2008 B) Riparto quota sviluppo	Totale quota aggiuntiva risorse 2008 A) + B)	Risorse disponibili 2008	PROCAPITE SU SPESA SANITARIA 2006	Pro capite 2008 con risorse FRNA	Aumento quota pro- capite
Piacenza	175.491	5.422.324	193.388	414.971	608.359	6.030.683	30,9	34,4	3,5
Parma	269.715	7.163.637	1.467.243	637.776	2.105.019	9.268.656	26,6	34,4	7,8
Reggio	323.862	7.090.677	3.272.907	765.814	4.038.721	11.129.398	21,9	34,4	12,5
Modena	436.758	14.623.785		1.091.895	1.091.895	15.715.680	33,5	36,0	2,5
Bologna	529.461	19.027.088		1.208.912	1.208.912	20.235.999	35,9	38,2	2,3
Imola	79.965	2.179.670	379.210	189.088	568.298	2.747.968	27,3	34,4	7,1
Ferrara	226.542	5.844.193	1.405.151	535.688	1.940.839	7.785.032	25,8	34,4	8,6
Ravenna	235.845	7.682.249		589.613	589.613	8.271.862	32,6	35,1	2,5
Forlì	115.014	4.108.572		287.535	287.535	4.396.107	35,7	38,2	2,5
Cesena	129.511	2.879.407	1.264.945	306.246	1.571.191	4.450.598	22,2	34,4	12,1
Rimini	192.030	8.588.378	0	0	0	8.588.378	44,7	44,7	
TOTALE	2.714.194	84.609.979	7.982.845	6.027.536	14.010.381	98.620.360	31,2	36,3	5,2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1235

Approvazione invito per la selezione dei soggetti attuatori e delle azioni formative di accompagnamento ammissibili a Catalogo – di cui alla parte VI delle “Disposizioni regionali per l’attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale” – Allegato 1 parte integrante della DGR n. 346/08

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
 - il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/6/2007 (pubblicata nella GU n. 241 del 16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
 - la decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;
- richiamate inoltre:
- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del “Programma operativo regionale per il Fondo sociale europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea;
 - l’atto di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante “POR FSE Emilia-Romagna Obiettivo 2 ‘Competitività regionale ed occupazione’ 2007-2013 – Presa d’atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di gestione e delle relative funzioni e degli Organismi intermedi”;
 - la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell’1/3/2007 “Programma operativo regionale per il Fondo sociale europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/2/2007, n. 159”;
 - la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16/5/2007 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010. (Proposta della Giunta regionale in data 16/4/2007, n. 503)”;

viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività”;
- la L.R. n. 17 dell’1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/2/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.;
- n. 936 del 17/5/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura

per la definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.;

- 140/08 “Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 28/2/2008;
- n. 680 del 14/5/2007 “Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05) in attuazione della delibera di G.R. 503/07” e ss.mm.;

vista la propria deliberazione n. 346 del 17 marzo 2008 “Approvazione delle ‘Disposizioni regionali per l’attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale’ e dell’ ‘Invito per la realizzazione delle iniziative rivolte ai destinatari del Programma Pari’”;

vista, in particolare, la Parte VI dell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione 346/08, contenente la descrizione delle iniziative formative di accompagnamento programmate nell’ambito dei suddetti interventi di stabilizzazione occupazionale;

dato atto, che:

- nella Parte I, sezione A) dell’Allegato 1) della DGR 346/08 si specifica che i destinatari degli incentivi alla stabilizzazione finanziati attraverso le risorse per il reimpiego e collegate azioni formative di cui al FSE Ob. 2 Asse adattabilità potranno beneficiare di iniziative formative, coerenti al profilo di inserimento occupazionale, ad accesso individuale;
- nella Parte VI della stessa deliberazione si specificano le tipologie di intervento formativo riconducibili a:
 - 1) percorsi strutturati per al massimo due unità di competenze di cui al Sistema regionale delle qualifiche e presenti in Cataloghi di offerta validati dalla Regione;
 - 2) percorsi individualizzati e personalizzati progettati sulla base della analisi del gap di competenze, erogati con modalità che ne permettano la conciliazione con l’attività lavorativa e prevedere al termine una valutazione degli esiti;
- nella stessa Parte VI della deliberazione si prevede che l’assegno formativo per la partecipazione ai suddetti percorsi non potrà superare 1.800,00 Euro e comunque nel caso dei percorsi di cui al punto 1 il prezzo definito dal Catalogo. L’importo dell’assegno formativo per l’accesso ai percorsi di cui al punto 2 non potrà avere un parametro di costo ora/partecipante superiore a Euro 15,00;

dato atto che l’offerta formativa di cui al punto 1 coincide con l’offerta di cui al “Catalogo regionale dell’offerta formativa in apprendistato” di cui alle proprie deliberazioni n. 237 del 27/2/2006 “Disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, la validazione dell’offerta formativa e l’approvazione di un Catalogo regionale relativo all’offerta” e n. 881 del 26/6/2006 “Approvazione dell’offerta formativa per l’apprendistato – Avvio del relativo Catalogo in attuazione delle propria delibera 237/06”;

considerata la necessità di rendere disponibile un’offerta di percorsi di cui al punto 2 al fine di rispondere adeguatamente alle diverse esigenze dei destinatari stabilizzati;

ritenuto di provvedere, al fine di dare completa attuazione ai contenuti della sopra citata Parte VI dell’Allegato 1) della DGR 346/08, all’approvazione delle procedure di evidenza pubblica per rendere disponibile un’offerta di percorsi formativi individualizzati e personalizzati programmati nell’ambito degli interventi di stabilizzazione occupazionale a favore dei destinatari della sezione A della Parte I dello stesso Allegato 1);

ritenuto necessario, per le sopra citate motivazioni, procedere ad approvare l’“Invito per la selezione dei soggetti attuatori e delle azioni formative di accompagnamento ammissibili a Catalogo – di cui alla Parte VI delle ‘Disposizioni regionali per l’attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale’”, di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tenuto conto che le candidature dei soggetti attuatori e le relative offerte formative dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità e nei termini riportati nel citato allegato;

dato atto che la valutazione delle predette candidature verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari opportunità che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";

dato altresì atto che con successivo atto si provvederà all'approvazione e pubblicizzazione delle modalità di accesso da parte dei destinatari stabilizzati delle due diverse tipologie di intervento formativo sopra descritte, nonché alle modalità gestionali degli stessi;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, in materia di organizzazione e rapporti di lavoro e ss.mm.;

richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1150/06 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- 450/07 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche" e ss.mm.;

sentito il parere degli organismi di cui alla L.R. 12/03 e precisamente del Comitato di coordinamento interistituzionale e

della Commissione regionale tripartita in data 24 gennaio 2008;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dr.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37 quarto comma, della succitata L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, l' "Invito per la selezione dei soggetti attuatori e delle azioni formative di accompagnamento ammissibili a Catalogo - di cui alla Parte VI delle "Disposizioni regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale" di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che le valutazioni dei soggetti attuatori e delle relative offerte formative verranno effettuate da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari opportunità che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";

3) di stabilire che con successivo atto si provvederà all'approvazione e pubblicizzazione delle modalità di accesso da parte dei destinatari stabilizzati delle due diverse tipologie di intervento formativo sopra descritte, nonché alle modalità gestionali degli stessi;

4) di pubblicare, il presente atto deliberativo, unitamente all'Allegato 1) parte integrante dello stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

Allegato 1)

Invito per la selezione dei soggetti attuatori e delle azioni formative di accompagnamento ammissibili a catalogo - di cui alla Parte VI delle "Disposizioni regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale", allegato 1 parte integrante della DGR n.346/08.

A) Riferimenti legislativi e normativi

Richiamati:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

Richiamate inoltre:

- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea;
- l'atto di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante "POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 "Competitività regionale ed

occupazione" 2007-2013- Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell'01/03/2007 "Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 16 /05/2007 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010.(Proposta della Giunta regionale in data 16/04/2007, n. 503);

Viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare l'art. 13 "Finanziamento dei soggetti e delle attività";
- la L.R. n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro";

Richiamate le deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.;
- n. 936 del 17/05/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.;
- n. 1226 del 30/07/2007 di modifica ed integrazione della deliberazione n. 1263 del 28/06/2004 "Approvazione disposizioni attuative del Capo II Sezione III finanziamento delle attività e sistema informativo della L.R. 12/03";
- n. 1050 del 24/07/ 2006 "Disposizioni a parziale modifica ed integrazione alla delibera di Giunta regionale n. 1263/04";

- n. 680 del 14/05/2007 "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/5) in attuazione della delibera di G.R. 503/07" e ss.mm;
- n. 140 dell'11/02/2008 "Approvazione disposizioni in merito alla Programmazione, Gestione e Controllo delle attività formative e delle Politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. n. 12/2003", pubblicata sul BUR il 28/02/2008;

Richiamata la deliberazione n. 346 del 17 marzo 2008 "Approvazione delle 'Disposizioni regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale' e dell' 'Invito per la realizzazione delle iniziative rivolte ai destinatari del Programma Pari';

Richiamata, in particolare, la Parte VI dell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n. 346/2008, contenente la descrizione delle iniziative formative di accompagnamento programmate nell'ambito dei suddetti interventi di stabilizzazione occupazionale;

B) Obiettivi generali

La Regione Emilia-Romagna intende accompagnare le forme di incentivazione alle assunzioni con adeguate misure di politica attiva del lavoro. Pertanto, le iniziative formative di accompagnamento programmate nell'ambito degli interventi di stabilizzazione occupazionale a favore dei destinatari della sezione A della Parte I dell'Allegato 1) della DGR 346/08, intendono sostenere l'accesso dei lavoratori stabilizzati ad interventi formativi individualizzati e personalizzati al fine di sostenere la loro permanenza nelle organizzazioni di lavoro.

La formazione, in questo ambito, rappresenterà un'opportunità per il lavoratore al fine di sostenerlo nella capacità di ricoprire adeguatamente il profilo professionale di inserimento lavorativo.

Si tratta pertanto di rendere disponibile su tutto il territorio regionale un'offerta di azioni formative capaci di rispondere alle diverse attese e ai differenti bisogni dei lavoratori a partire da una analisi mirata del gap esistente tra competenze possedute dal singolo lavoratore e competenze necessarie per ricoprire stabilmente il ruolo professionale, erogati con modalità che ne permettano la conciliazione con l'attività lavorativa e che prevedano al termine una valutazione degli esiti.

C) Caratteristiche delle azioni formative ammissibili a catalogo

Le azioni formative dovranno rivolgersi solo ai destinatari delle misure previste nell'allegato 1), parte I sezione A della sopra citata DGR 346/2008.

Al fine di ottenere la validazione, l'offerta formativa deve necessariamente contenere:

- l'articolazione delle fasi (presa in carico, analisi dei fabbisogni formativi, azione formativa, analisi degli esiti e impatti), per le quali dovranno essere analiticamente dettagliate le metodologie didattiche e formative, le durate indicative, le professionalità che si intende attivare;
- le aree professionali del SRQ nell'ambito delle quali si candida a realizzare i suddetti percorsi formativi;
- la indicazione dei tempi necessari ad attivare il percorso a seguito della richiesta espressa dal destinatario;
- le modalità realizzative e organizzative del percorso tenuto conto delle necessità di conciliazione tra attività lavorative e azione formativa nonché della disponibilità ad erogare le attività in sedi differenti tenuto conto della residenza/domicilio e delle richieste dei destinatari;
- le modalità di restituzione all'Amministrazione degli esiti dei singoli interventi.

La durata dei percorsi individuali non potrà essere superiore a 120 ore, distribuite in un arco temporale massimo di 2 mesi.

L'assegno formativo per la partecipazione ai suddetti percorsi non potrà superare 1.800,00 Euro e non potrà avere un parametro di costo ora/partecipante superiore a Euro 15,00.

Le azioni formative dovranno essere candidate sulla apposita modulistica disponibile all'interno dell'area riservata ai Soggetti Attuatori, all'indirizzo: <http://sifer.regione.emilia-romagna.it>. Gli elementi distintivi dell'offerta formativa dovranno essere definiti per ciascuna Area professionale del SRQ rispetto alla quale il Soggetto intende candidarsi.

A seguito della richiesta dei destinatari degli incentivi a poter usufruire di una misura di accompagnamento, l'organismo dovrà predisporre, entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo all'assunzione, una progettazione di dettaglio in riferimento alla posizione occupazionale nella quale è inserito il destinatario in quanto l'attività formativa dovrà essere strutturata in un percorso individuale finalizzato ad adeguare le capacità e le conoscenze del destinatario al profilo professionale ricoperto.

La durata dei percorsi individuali che saranno erogati è da considerarsi variabile in funzione della complessità di ogni percorso formativo attivato, e definita nella fase di

progettazione di dettaglio, comunque, nei limiti degli standard sopra definiti (120 ore, distribuite in un arco temporale massimo di 2 mesi, parametro costo ora/partecipante massimo di Euro 15,00).

D) Soggetti ammessi alla presentazione delle azioni formative

Possono candidarsi per la realizzazione delle azioni formative di cui al punto C gli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di accreditamento al momento della presentazione della candidatura per l'ambito della formazione continua e permanente ai sensi della normativa regionale vigente.

E) Destinatari

I potenziali beneficiari delle azioni formative sono tutti i destinatari di cui alla sezione A della Parte I delle disposizioni e precisamente:

- disoccupati di lunga durata ovvero persone che permangono da 12 mesi nello stato di disoccupazione;
- lavoratori privi di un rapporto stabile ovvero persone che nei precedenti 24 mesi abbiano percepito un reddito lordo complessivo inferiore ad un valore di 35.000,00 Euro e che per almeno 18 mesi dei 24 siano stati impiegati con forme giuridiche di lavoro diverse dal rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche prestato in qualità di:
 - socio di cooperativa di produzione e lavoro,
 - con rapporti di lavoro parziale a tempo indeterminato,
 - con rapporti di lavoro di coppia a tempo indeterminato,
 - con contratto di apprendistato
 - con contratto di inserimento

Potranno accedere ai percorsi formativi, pertanto, tutti i destinatari assunti a tempo indeterminato dai datori di lavoro beneficiari di contributi per la stessa assunzione che facciano richiesta di accesso entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo.

F) Modalità e termini per la presentazione delle candidature

Le candidature degli organismi attuatori e le offerte formative dovranno essere indirizzate alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Valutazione progetti - Viale Aldo Moro 38 - 40127 Bologna e dovranno pervenire improrogabilmente entro e non **oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2008** complete di tutta la documentazione richiesta, pena la non ammissibilità.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire compilate su apposita modulistica, disponibile all'indirizzo: <http://dbfp.regione.emilia-romagna.it/>, in copia cartacea e su supporto informatico, ed essere contenute in un plico chiuso riportante all'esterno il mittente ed il titolo dell'Avviso.

Le domande inviate tramite servizio postale (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o consegnate a mano da un incaricato del soggetto richiedente dovranno comunque pervenire entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato. **Non farà fede il timbro** posto in partenza dall'ufficio postale o da altro soggetto incaricato della consegna.

G) Procedure e criteri di valutazione

La candidatura dei soggetti attuatori e la relativa offerta formativa sarà ammessa a valutazione se:

- pervenuta entro la data di scadenza;
- completa delle informazioni e della documentazione richieste;
- compilata sull'apposito formulario.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

La valutazione è condotta in primis sui soggetti attuatori al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al punto D.

Sarà oggetto di valutazione successiva solo l'offerta formativa candidata da soggetti che abbiano superato positivamente la valutazione di cui sopra.

La valutazione dell'offerta formativa per l'inserimento nel catalogo avverrà sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione

Qualità e coerenza della proposta formativa in termini di contenuti, metodologie, durata, professionalità che si intendono attivare ecc.	30
Coerenza del percorso con le aree professionali del SRQ indicate nella proposta	20
Adeguatezza e coerenza delle modalità realizzative ed organizzative del percorso (tempi, territori, conciliazione tra esigenze lavorative e formative, ecc)	30

Adeguatezza delle modalità di restituzione all'Amministrazione degli esiti degli interventi	20
	100

Potranno essere inserite nel catalogo le proposte formative che otterranno un punteggio non inferiore a 70/100.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un "nucleo di valutazione regionale" interno all'Assessorato, nominato con successivo atto del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro. Sarà facoltà del nucleo di valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

H) Tempi ed esiti delle istruttorie

Gli esiti della valutazioni e della selezione dei soggetti attuatori e delle relative offerte formative saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichi tempi più lunghi.

La delibera di approvazione che adotterà la Giunta Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito **<http://www.form-azione.it>**. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

I) Termine per l'avvio delle azioni

Le azioni formative selezionate a seguito del presente Invito dovranno essere attivate al massimo entro due mesi dalla data di ricevimento da parte dello stesso organismo delle singole richieste formative dei destinatari.

L) Descrizione dettagliata della proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Emilia-Romagna.

M) Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

N) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è la Dott.ssa Paola Cicognani- Responsabile Servizio Lavoro.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Lavoro inviando una e-mail all'indirizzo lavoro@regione.emilia-romagna.it;

O) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli Organismi che intendono presentare candidatura alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività in ambito apprendistato
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà

possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1237

Assegnazione e concessione al Comune di Reggio Emilia del contributo per interventi previsti nella Misura 5, Scheda 5.1 dell'Accordo di programma per la mobilità sostenibile di cui alle delibere n. 1678/2004 e n. 254/2005. Impegno risorse annualità 2004 e 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:

1) di assegnare e concedere al Comune di Reggio Emilia, secondo le motivazioni espresse in premessa, il contributo complessivo di Euro 167.500,00 di cui Euro 83.750,00 relativi all'annualità 2004 assegnati con propria deliberazione 1678/04 e Euro 83.750,00 assegnati con il presente atto, per la realizzazione di interventi di segnaletica e arredo urbano negli spazi connessi alla distribuzione commerciale e all'introduzione di sistemi informativi finalizzati alla riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi merci, sulla base del progetto complessivo di Euro 380.816,90, esclusa IVA;

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 167.500,00 sul Capitolo 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" afferente all'UPB 1.4.3.3 16010 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008, che è dotato della necessaria disponibilità ai seguenti numeri di impegno:

- quanto ad Euro 83.750,00 al n. 2771 di impegno;
- quanto ad Euro 83.750,00 al n. 2772 di impegno;

3) di dare atto che alla liquidazione ed erogazione del finanziamento provvederà, con propri atti formali, il Dirigente regionale competente, ai sensi della L.R. 40/01, della propria deliberazione 450/07 e s.m. e secondo quanto previsto al punto 4 C) dell'Allegato A delle proprie deliberazioni 1678/04 e 254/05;

4) di dare atto che, ai sensi delle normative regionali vigenti e degli atti amministrativi attuativi, il Dirigente competente provvederà con propri atti formali alle determinazioni conseguenti alle verifiche e al monitoraggio, secondo quanto previsto dall'Allegato A delle proprie delibere 1678/04 e 254/05;

5) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1239

L. 296/2006, art. 1, comma 1079. Delimitazione aree agricole provincia di Bologna colpite dalla grandinata dell'1 luglio 2008 ai fini dell'attuazione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 21, Legge 223/91

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura";
- il DLgs 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38", con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di solidarietà nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;
- il DLgs 18 aprile 2008, n. 82 con il quale sono state apportate modificazioni al sopra citato DLgs 102/04;
- l'art. 5, comma 4 del citato DLgs 102/04, che esclude dagli interventi compensativi, previsti dallo stesso articolo per la ripresa dell'attività produttiva, i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;
- la Legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, modalità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato di lavoro" ed in particolare l'art. 21 "Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura";
- la Legge 21 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 1079 dell'art. 1, con il quale è stabilito che: «Per l'attuazione dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità eccezionali, comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del DLgs 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni»;
- l'art. 1, comma 65, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 con il quale è stato sostituito il comma 6 dell'art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2007, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 102/04, il Piano assicurativo

agricolo per l'anno 2008;

- la lettera del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese prot. n. PG/07/133445 del 17 maggio 2007, con la quale sono state fornite, agli Enti territoriali competenti ai sensi della L.R. 15/97, le indicazioni applicative per la delimitazione delle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, ai fini del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 21 della Legge 223/91;

considerato che alcuni territori della provincia di Bologna, nella nottata dell'1 luglio 2008, sono stati colpiti da una violenta grandinata e che l'evento grandine, all'interno del sopra citato Piano assicurativo agricolo per l'anno 2008, è ricompreso tra quelli assicurabili;

dato atto:

- che la prevista integrazione salariale dei lavoratori agricoli stabilita dall'art. 21 della Legge 223/91, in presenza di danni causati da avversità atmosferiche assicurabili su colture o strutture elencate nel Piano assicurativo annuale, può essere attivata, con riferimento al richiamato comma 1079 della Legge 296/06, sulla base di apposita delimitazione effettuata dalla Regione;
- che sono acquisite agli atti d'ufficio del competente Servizio Aiuti alle imprese:
 - la lettera con la quale la Provincia di Bologna, sulla base di quanto stabilito dal già citato comma 1079 della Legge 296/06, propone la delimitazione delle aree nelle quali la grandinata dell'1 luglio 2008 ha assunto, per l'entità dei danni prodotti, il carattere di eccezionalità;
 - la relazione del competente Servizio Tecnico sugli accertamenti effettuati per la determinazione degli effetti dannosi prodotti a carico delle produzioni agricole;
 - i relativi modelli di stima e le cartografie delle aree colpite;

ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dalla citata norma, di accogliere la proposta avanzata dalla Provincia di Bologna, provvedendo alla delimitazione delle aree colpite; viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

dato atto, pertanto, del parere di regolarità amministrativa

espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi del sopracitato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di delimitare – ai sensi del comma 1079, art. 1, della Legge 296/06 ed ai fini dell'attuazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli previsto dall'art. 21 della Legge 223/91 – le aree del territorio di competenza della Provincia di Bologna, colpite dalla grandinata dell'1 luglio 2008, come di seguito specificato:

Provincia di Bologna

Grandinata del giorno 1 luglio 2008

Territori di competenza della Provincia

Comune di Anzola dell'Emilia – fogli di mappa nn.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5p – 6p – 7p – 8p;

Comune di Calderara di Reno – fogli di mappa nn.: 8 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 26 – 27 – 28 – 29 – 41 – 42;

Comune di Castello d'Argile – foglio di mappa n. 19;

Comune di Crevalcore – foglio di mappa nn.: 51p – 52p – 66 – 67 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83p – 91 – 92 – 93 – 94 – 95p – 96p – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110p – 111p – 112p – 113p – 114;

Comune di Sala Bolognese – fogli di mappa nn.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15p – 16p – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25p – 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57;

Comune di San Giovanni in Persiceto – fogli di mappa nn.: 38p – 39p – 40p – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119p – 120 – 121 – 122 – 123p;

Comune di Sant'Agata Bolognese – fogli di mappa nn.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1248

Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto. Criteri di biosicurezza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi ed in particolare:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dei controlli ufficiali di conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
- il Regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e stabilisce le condizioni particolari applicabili alle aziende di allevamento dei suini e le modalità dei controlli ufficiali;
- il Regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

richiamata altresì la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di sanità animale ed igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche ivi comprese le norme inerenti la protezione degli animali in allevamento e in particolare:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 320/54 e succ. mod., che definisce norme sanitarie generali e speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme di attuazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

- il DLgs 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della Direttiva 74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 e in particolare l'art. 14, comma 1, che reca norme per la registrazione delle aziende zootecniche;
- l'ordinanza 12 aprile 2008 del Ministro della Salute recante norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni;
- il DLgs 4 aprile 2005, n. 191 che recepisce la Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003 e definisce norme sanitarie per il controllo degli agenti zoonosici ivi elencati;
- i DLgs 54/04 e 55/04 e il DPR 362/96 che definiscono misure sanitarie di lotta contro la peste suina africana, la peste suina classica e la malattia vescicolare dei suini;
- i DLgs 146/01 e 53/04 e che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini;

richiamata infine la deliberazione dell'Assemblea legislativa 96/07 applicativa del DLgs 152/06 e del DM MiPAAF 7 aprile 2006 per gli aspetti relativi alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

considerate le peculiarità della tipologia di allevamento all'aperto del suino i cui requisiti strutturali e gestionali sono oggetto di valutazione di conformità alla normativa vigente, tenuto conto della qualifica sanitaria del territorio e dei criteri di biosicurezza cui ogni allevamento di suini deve attenersi;

considerata inoltre la continua evoluzione della normativa in materia di sanità animale, igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche e benessere animale nell'ambito della sicurezza degli alimenti e della conseguente necessità di indicazioni e chiarimenti;

ritenuto dunque di dover provvedere al riguardo fornendo le indicazioni inerenti le modalità di gestione degli allevamenti e l'attuazione dei controlli ufficiali negli allevamenti all'aperto di suini, con particolare riferimento ai criteri di biosicurezza che devono essere:

- coerenti con la specifica realtà produttiva e imperniati su una corretta gestione igienico sanitaria dell'allevamento, la cui applicazione è necessaria per garantire lo stato di salute, il benessere degli animali allevati e la tutela della sicurezza alimentare;
- tali da consentire agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo ufficiale di disporre di indicazioni per la corretta e uniforme applicazione dei principi e degli obiettivi della legislazione comunitaria e nazionale sopra richiamata

relativa alla sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica;

dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della propria deliberazione 450/07, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisen-
di;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per quanto in premessa esposto, le "Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di

suini all'aperto – criteri di biosicurezza", allegate, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di prevedere che spetta al Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti, della Direzione generale Sanità e Politiche sociali ed al Servizio Produzioni animali, della Direzione generale Agricoltura, d'intesa e, secondo le rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per garantire una omogenea e corretta applicazione sul territorio regionale delle sopracitate linee guida;

3) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO SANITARIO DELL' ALLEVAMENTO DI SUINI ALL'APERTO – CRITERI DI BIOSICUREZZA

La tipologia di allevamento del suino all'aperto viene oggi considerata come una attività ambientalmente sostenibile, in grado di valorizzare territori collinosi e montani difficilmente sfruttabili, catalogata tra i "Progetti Innovativi" e in grado di promuovere la conservazione di razze di suini autoctone.

L'allevamento di suini all'aperto ha però peculiarità, che devono essere valutate alla luce della normativa vigente in materia di requisiti strutturali e gestionali, e in funzione della qualifica sanitaria del territorio e dei criteri di biosicurezza che sono richiesti agli allevamenti di suini.

La corretta gestione igienico sanitaria dell'allevamento che garantisca lo stato di salute e il benessere degli animali allevati, sono i presupposti per migliorare la qualità delle produzioni, e tutelare la sicurezza alimentare.

I criteri per il controllo di conformità per la sicurezza alimentare sono validi, per tutte le tipologie di allevamento, compresa quella del suino all'aperto, sulla quale si ritiene necessario trattare aspetti peculiari di applicazione.

Questo documento analizza quindi la tipologia di allevamento del suino all'aperto, in ordine alla idoneità dei requisiti strutturali e gestionali che possano fornire garanzie adeguate per la sicurezza alimentare e la conservazione della qualifica sanitaria.

Rispetto ai riferimenti legislativi e ai controlli, si precisa che l'allevamento di animali all'aperto è regolamentato dalle medesime normative sanitarie che si applicano agli allevamenti stabulati; pertanto si ribadisce che:

1. L'attività di allevamento è considerata un anello della catena alimentare, che porta alla produzione di alimenti per l'uomo.
2. L'allevatore è a tutti gli effetti un OSA: Operatore del Sistema Alimentare
3. Gli strumenti che si utilizzano per garantire la Sicurezza Alimentare sono la Analisi e Gestione del Rischio sanitario e la Rintracciabilità degli animali e dei prodotti.
4. La Rintracciabilità in un allevamento riguarda: gli animali, con corretta identificazione e registrazione delle movimentazioni, gli alimenti utilizzati e gli eventuali trattamenti con medicinali veterinari.

1. ANALISI DEI RISCHI SANITARI.

I regolamenti comunitari relativi alla sicurezza alimentare prevedono che il sistema dei controlli sia basato su una analisi del rischio, che si attua con la individuazione dei pericoli, del rischio ad essi connesso ed i conseguenti sistemi di gestione.

Si riportano le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari che hanno guidato la ricerca sui contenuti del documento.

Pericolo o «elemento di pericolo», agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute; (art 3.14 Reg 178/2002);

Rischio funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (art 3.9 Reg 178/2002)

Analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio (art 3.10 Reg 178/2002);

Valutazione del rischio», processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio (art 3.11 Reg 178/2002);

Gestione del rischio», processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo (art 3.12 Reg 178/2002);

Comunicazione del rischio», lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio (art 3.13 Reg 178/2002);

Rintracciabilità la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art 3.15 Reg 178/2002);

1.1 Analisi dei rischi nell'allevamento all'aperto del suino

Caratteristiche peculiari su cui si basa la analisi dei rischi sanitari sono l'assenza di una struttura fissa di detenzione degli animali, la adozione prevalente di un sistema d'allevamento che espone gli animali allevati agli eventi atmosferici e al contatto diretto con il terreno nonché la maggiore possibilità di contatto con fauna selvatica.

I principali pericoli individuabili sono genericamente ricompresi in tre categorie:

- agenti collegati a malattie del suino o a condizioni di insufficiente benessere
- agenti responsabili di zoonosi
- agenti responsabili di malattie importanti per la commercializzazione dei prodotti

Per la analisi e valutazione dei rischi sanitari sono stati presi in considerazione gli agenti zoonosici elencati nella Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003, recepita con D.Lgs. 4 aprile 2005, n. 191, e gli agenti delle malattie specifiche del suino comprese nella lista OIE come Afta epizootica, Malattia vescicolare suina, Peste suina classica, Peste suina africana, nonché Malattia di Aujeszky, nei cui confronti è in vigore un piano di controllo (D.M. 1 aprile 1997), che prevede vaccinazioni obbligatorie e verifiche sierologiche.

La analisi dei rischi (gravità X probabilità), sono affrontate congiuntamente alla ricerca delle possibili gestioni del rischio nelle peculiarità della tipologia di allevamento all'aperto.

Per la gestione dei rischi, oltre a precisi requisiti strutturali, la gestione dei rischi individuati viene trattata nel paragrafo relativo alle responsabilità/obblighi per i detentori, e su tali aspetti i servizi veterinari sul territorio effettueranno verifiche puntuali.

Parallelamente ai controlli in tali allevamenti, viene anche attuato un costante monitoraggio sullo stato sanitario dei suidi selvatici, attraverso la realizzazione di un piano che il Centro Epidemiologico regionale (CEREV), predispone in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali (caccia e pesca), i Servizi Veterinari delle AUSL e le sedi provinciali degli Istituti Zooprofilattici.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Allevamento suino all'aperto: sistema di allevamento in cui i suini non sono alloggiati prevalentemente all'interno di strutture fisse in muratura, ma allevati a cielo aperto su superfici agrarie e/o forestali delimitate da idonei sistemi di recinzione. Gli animali eliminano direttamente le deiezioni in tutta la superficie di allevamento e sono solitamente assenti sistemi per la raccolta delle deiezioni stesse. E' prevista una rotazione delle superfici di allevamento dei suini.

L'allevamento di suini all'aperto comprende le forme cosiddette "allo stato brado e semibrado" le quali sono condotte su grandi estensioni di terreno che consentono la alimentazione dei suini con l'utilizzo prevalente, nel caso dell'allevamento brado, o parziale, nel caso dell'allevamento semibrado, di fonti alimentari presenti nell'ambiente..

Le presenti linee guida si applicano agli allevamenti suinicoli all'aperto ubicati sul territorio regionale.

Sul territorio della Regione Emilia-Romagna è vietato l'allevamento all'aperto di suini in assenza di recinzione perimetrale adeguata.

3. CAPACITA' DELLA STRUTTURA E DENSITA' DEI CAPI ALLEVATI

La superficie totale disponibile di allevamento condiziona il numero di capi che si possono allevare. Per il dimensionamento dei recinti si fa riferimento alla normativa regionale inerente l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (Delibera Assemblea regionale n. 96/2007 applicativa del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. MiPAAF 7 aprile 2006). Alcune superfici indicative riferite a esperienze pratiche condotte a livello europeo sono state riparametrate in funzione dei coefficienti di densità animale previsti dalla normativa inerente l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (D. Lgs. n. 112/2006, D.M. MiPAAF 7 aprile 2006) e risultano essere le seguenti:

- 500 m²/capo per scrofe allattanti con relativi suinetti;
- 600 m²/capo per verri e scrofe in fecondazione e in gestazione;
- 60 m²/capo per suinetti in svezzamento;
- 250 m²/capo per suini in accrescimento e ingrasso.

Le suddette superfici dovranno essere riparametrate, a cura degli uffici provinciali provinciali competenti, nel caso in cui l'attività di allevamento ricada all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati individuate ai sensi della citata normativa, e valutando anche il periodo di tempo effettivo nel quale i suini occupano l'area in funzione della rotazione dei terreni.

La presenza di cotico erboso o di copertura vegetale, anche per periodi ridotti dell'anno, può essere facilitata da adeguate rotazioni degli animali in diversi recinti e riduce fenomeni di degradazione del suolo. Nella zona limitrofa alle mangiatoie, abbeveratoio e ricoveri è normale non vedere vegetazione, In caso di assenza generalizzata, per tutto il periodo dell'anno, di copertura vegetale nell'area di allevamento sarà cura dell'allevatore dimostrare il rispetto delle prescritte superfici minime per capo ovvero la attuazione di adeguate rotazioni.

La condizione del terreno è importante anche per gli aspetti igienico sanitari correlati alla deposizione diretta delle deiezioni degli animali sul terreno.

Al momento della richiesta di registrazione dell'allevamento, secondo le modalità descritte al paragrafo 6, il titolare dell'azienda dovrà individuare, sul mappale corrispondente, la superficie da destinare ad area di allevamento. Nella relazione tecnica allegata saranno specificate le superfici delle aree destinate alla lettera a) e b) del paragrafo 4: Requisiti dell'allevamento. Tali superfici sono vincolanti per il numero di animali che possono essere ivi allevati (capacità della struttura), e saranno inoltre indicate le eventuali aree destinate al pascolo temporaneo - paragrafo 4 lett. c) - .

La capacità, ai sensi della normativa vigente, sarà riportata nella BDN suina all'atto della registrazione dell'allevamento da parte delle ASL competenti per territorio.

Per allevamenti già registrati, l'adeguamento ai requisiti previsti per le superfici da destinare agli animali - così come stabilite in questo paragrafo "Capacità della struttura e densità degli capi allevati", dovrà avvenire entro 2 anni dall'emanazione delle presenti linee guida.

4. REQUISITI DELL' ALLEVAMENTO

La mancanza di una struttura specifica per la detenzione dei suini non impedisce che la intera superficie di allevamento sia organizzata, prevedendo un management idoneo.

Si possono riconoscere almeno tre tipologie di aree funzionali che possono garantire una gestione che soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa vigente e tuteli il benessere animale:

- a) area di governo;
- b) area destinata alla fase di parto e allattamento sino allo svezzamento;
- c) area destinata al pascolo.

4.1 Funzionalità delle aree di allevamento

a) Area di governo.

Corrisponde all'area di produzione in cui sono detenuti suini nelle fasi di ingrasso e riproduttori in periodo diverso dalla fase di parto e allattamento. L'area di governo deve comprendere i ricoveri (descritti nel capitolo benessere) per gli animali allevati, appropriati abbeveratoi con acqua costantemente a disposizione e gli animali devono essere adeguatamente alimentati. ..

Zona di cattura

L'allevamento deve essere adeguatamente attrezzato per intervenire sui singoli suini per l'esecuzione delle normali operazioni di controllo sanitario, trattamenti farmacologici e vaccinali, selezione animali ed eventuale carico su mezzi di trasporto.

Infermeria

In ogni allevamento deve essere presente una zona infermeria di adeguata capienza, compresa nell'area di governo, per suini feriti o ammalati, fisicamente separata dal resto degli altri animali

Isolamento e quarantena

Devono essere previste aree di isolamento destinate al controllo e all'osservazione dei suini di nuova introduzione prima della loro immissione nei normali reparti di allevamento. Tali aree saranno opportunamente isolate dal resto dell'allevamento sia strutturalmente che funzionalmente; pertanto non possono essere adibite al normale allevamento.

Nel caso in cui il ciclo produttivo preveda un utilizzo dei recinti secondo il sistema "tutto vuoto – tutto pieno", è possibile derogare dalle specifiche aree di isolamento a condizione che l'introduzione degli animali avvenga in un'unica soluzione o in tempi ravvicinati.

Area di carico-scarico

All'ingresso dell'azienda, in corrispondenza dell'area di governo ma da questa nettamente separata e ubicata all'esterno della recinzione perimetrale principale, deve essere prevista un'area adibita a carico-scarico merci, mangimi, forniture varie, deposito contenitore per carcasse animali morti, parcheggio. Il fondo di quest'area deve essere solido e ben mantenuto, in modo da evitare ristagni d'acqua. Deve anche essere previsto un cancello che chiuda l'accesso all'area di governo e alle restanti parti dell'allevamento.

È vietato l'accesso nell'allevamento a mezzi e persone non autorizzate; nei punti di accesso è obbligatoria l'apposizione di relativa e idonea segnaletica di avvertimento.

L'accesso delle persone e dei mezzi esterni autorizzati deve essere limitato il più possibile.

b) Area destinata alla fase parto e allattamento.

In presenza di riproduttori deve essere prevista una area di superficie idonea, contenente appositi stalli parto, corrispondenti allo stallo parto citato nella normativa vigente in materia di tutela di benessere animale (D.Lgs. 53/2004), adeguatamente recintata per impedire la fuoriuscita dei lattonzoli. All'interno dell'area saranno presenti le capannine od altri ricoveri adeguati, opportunamente riparati dalla insolazione diretta (vegetazione o struttura di copertura del ricovero) ove poter albergare la singola scrofa insieme alla covata, nel periodo da 7 giorni prima del parto sino allo svezzamento.

Devono inoltre essere presenti abbeveratoi idonei per la scrofa ed i suinetti e, ove necessario, una adeguata fonte di calore per i suinetti sottoscrofa. Una recinzione dei singoli stalli può impedire le lotte fra scrofe in questa fase o aggressioni ai lattonzoli.

Questa area di allevamento consente una gestione più attenta del parto, per eventuali cure di supporto ai suinetti, e per tenere sotto controllo le parassitosi intestinali, che sono la più critica delle problematiche sanitarie riportate in letteratura per questa forma di allevamento.

Va salvaguardata la situazione di protezione e tranquillità per la scrofa, che sono fondamentali nei primi giorni dopo il parto e per l'allattamento, e impedito l'attacco alla nidiata da parte di predatori esterni o anche di altri suini (soprattutto il verro).

Al di fuori della fase riproduttiva, in conformità al D.Lgs. 53/04, le scrofe devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione ed una settimana prima della data prevista per il parto.

Recinzioni previste per area allevamento a) e b). Questa area comprende le superfici di governo, parto, allevamento e ingrasso

La tipologia delle recinzioni per quest'area sono:

- Una recinzione perimetrale fissa di rete metallica elettrosaldata o annodata delle tipologie specifiche per allevamento., con maglia quadrata o rettangolare meglio se con maglie dergradanti in ampiezza ed a scalare verso il terreno. Le reti devono avere un'altezza non inferiore ai 120 cm.
- Per la zona parto L'OSA deve assicurarsi che non avvenga la possibilità della fuoriuscita dei lattonzoli.

- La continuità di qualsiasi delle tipologie di recinzione di cui sopra deve essere assicurata a monte e a ridosso del terreno da un corso di filo zincato di diametro adeguato e non inferiore ai 2 mm, affrancato adeguatamente alla recinzione.
- Per le zone con presenza di cinghiali può essere richiesto che la rete sia piegata per almeno 20 cm adiacenti al terreno o collegata ad una striscia di rete della larghezza di cm 20 sempre appoggiata al terreno con un angolo di 90° rispetto alla porzione verticale fuori terra ovvero interrata. La rete non deve presentare asperità o punte acuminate tali da ledere l'incolumità dei suini allevati. Questa recinzione ha lo scopo di evitare la fuoriuscita di animali allevati e l'ingresso di selvatici.
- La Rete deve essere protetta all'interno da una linea di **filo zincato elettrificato**, costituita da uno o più fili, il primo collocato a circa 20 cm dal suolo, il secondo ad altezza di circa 50 cm dal suolo, in funzione della mole degli animali da contenere, a una opportuna distanza orizzontale dalla recinzione esterna fissa. Tale recinzione impedisce che gli animali siano a contatto con la recinzione esterna. Si consiglia di installare la linea elettrificata su palificazione indipendente da quella della recinzione perimetrale.

I requisiti indispensabili alla efficacia delle recinzioni a fili elettrificati sono:

1. elevata resistenza meccanica;
2. buona conducibilità lungo tutto il perimetro;
3. voltaggio e intensità elettrica adeguati forniti da batterie o generatore, che saranno adeguatamente controllati.
4. Sistema di verifica della sussistenza dell'alimentazione.

E' necessaria una manutenzione costante per evitare la dispersione di corrente

Tali requisiti possono essere certificati dalle ditte produttrici. Si sconsigliano fili o fettucce di materiale composito plastica-acciaio ma di adottare filo zincato apposito

I fili elettrificati sono fissati a sostegni tramite ganci isolanti che evitano dispersione di corrente.

- Qualora l'allevamento sia collocato in una zona con un'alta presenza di cinghiali indicata nel documento regionale "carta delle vocazioni faunistiche", deve essere prevista una ulteriore elettrificazione esterna a quella perimetrale. I fili elettrici esterni alla recinzione devono essere resi evidenti tramite appositi cartelli, che segnalino la pericolosità per l'uomo.

In ottemperanza al DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146 che prevede che "Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato, dai predatori", in presenza di tale rischio l'OSA è tenuto ad adottare idonee forme di recinzione.

c) Area destinata al pascolo diurno e relativa recinzione

E' una ulteriore superficie di allevamento che può essere resa accessibile agli animali. Tale superficie è sempre confinante con l'area di allevamento di cui in precedenza.

L'area di solo pascolo diurno può essere vietata in presenza di particolari situazioni di rischio. Per avere accesso ad un ulteriore zona di solo pascolo diurno senza i requisiti delle recinzioni per allevamento, il detentore degli animali dovrà ottenere un nulla osta da parte della autorità competente rilasciato in analogia a quanto previsto all'art. 43 del D.P.R 320/54. Nella richiesta di nulla osta il detentore dovrà

specificare, l'area precisa del territorio ed il titolo di proprietà cui si chiede di avere accesso, il periodo in cui sarà occupato il territorio, nonché la data dei controlli diagnostici e trattamenti immunizzanti effettuati (MVS e Aujeszky).

La recinzione della area di pascolo diurno potrà essere costituita anche solamente da una recinzione elettrificata prevedendo il pascolamento diurno con rientro dei suini nelle ore notturne. Tale recinzione conterà di tre ordini di filo elettrificato di cui quello inferiore posto ad altezza di almeno 20 cm. Si considerano funzionali allo scopo anche recinzioni elettrificate a maglie con almeno tre ordini di maglie. E' obbligatorio il controllo giornaliero del funzionamento efficace delle recinzioni elettrificate, con verifica dei collegamenti elettrici, dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra e della potenza elettrica lungo le linee. I fili elettrificati sono fissati a sostegni tramite ganci isolanti che evitino dispersione di corrente e saranno resi evidenti con cartellonistica a norma, che segnalino la pericolosità per l'uomo.

L'area di pascolo deve sempre essere collegata alla area ove si trovano i ricoveri degli animali, l'acqua di abbeverata e la mangiatoia.

5. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

E' opinione condivisa che l'allevamento all'aperto, da solo, non risolve le problematiche del benessere animale e che la rusticità degli animali non deve far diminuire le attenzioni riguardo l'adeguatezza nella fornitura di acqua e mangimi e ai necessari trattamenti sanitari. Nei punti seguenti si rivolge l'attenzione alla ricerca di soluzioni atte a limitare possibili eventi stressanti.

5.1 Ricoveri e attrezzature

Agli animali allevati all'aperto deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato a proteggerli dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

L'area di governo e quella destinata alla riproduzione saranno dotate di strutture e attrezzature per l'abbeverata e la distribuzione di alimenti adeguati alle esigenze dei suini. Esse devono essere tali da limitare al minimo le possibilità di contaminazione dell'acqua e degli alimenti e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. I depositi di mangimi e di materie prime devono essere opportunamente protetti da roditori e insetti.

I materiali utilizzati per la costruzione dei recinti, dei ricoveri e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire in contatto, non devono essere nocivi per gli animali. Le capannine parto e ricoveri saranno chiusi su tre lati, trasferibili, e tali da garantire il comfort degli animali e consentire facile pulizia.

5.2 Spazio nei ricoveri

I ricoveri mobili devono essere dimensionati tenendo conto di superfici minime coperte adeguate alla categoria ed al numero degli animali, fermo restando che negli allevamenti all'aperto le superfici libere a disposizione dei suini (coperte più all'aperto) sono largamente superiori a quelle minime previste dal D.Lgs. 53/2004 sottoriportate.

- scrofa allattante più nidata: 4,5 m²;
- Verro o scrofa: 1,3 m²
- suino in svezzamento fino a 30 kg di peso vivo: 0,20 m²
- magroncello di peso vivo da 30 a 50 kg: 0,3 m²;
- magrone di peso vivo da 50 a 85 kg: 0,4 m²;
- grasso di peso vivo da 85 a 110 kg: 0,45 m²;
- grasso di peso vivo da 110 a 160 kg: 0,6 m².

Superfici coperte eccessive all'interno dei ricoveri mobili sono sconsigliate in quanto limitano la capacità dei suini di difendersi dalle basse temperature e possono indurli a rilasciare deiezioni internamente il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca e comporta il peggioramento delle loro condizioni d'igiene e di salute.

Il pavimento dei ricoveri mobili sarà mantenuto asciutto anche mediante l'impiego di materiali da lettiera rinnovati regolarmente in quantità adeguate secondo le esigenze di comfort igrotermico dei suini. Le deiezioni rilasciate internamente ai ricoveri, il cui ristagno genera l'emissione di ammoniaca, devono essere rimosse al più presto.

Nelle capannine parto devono essere previste protezioni per impedire lo schiacciamento dei lattonzoli (per esempio pareti inclinate o barre antischiacciamento). Molto funzionale è la presenza di un parchetto esterno accessibile solo ai suinetti, per consentire il loro trattamento in piena sicurezza per l'allevatore. Una coibentazione adeguata della capannina consente di evitare la dispersione termica nei mesi invernali.

Durante la stagione estiva è obbligatoria la presenza di aree ombreggiate naturalmente o artificialmente, di superficie adeguata al numero di suini presenti. I ricoveri possono essere convenientemente collocati in zona ombreggiata o comunque al riparo dalla insolazione diretta, o dotati di doppio tetto di tipo ventilato. La formazione di condensa e la eccessiva umidità sarà controllata ed evitata consentendo una idonea ventilazione all'interno ricoveri. Se la temperatura esterna supera i 24°C, i suini devono avere libero accesso a pozze d'acqua o a dispositivi che permettano loro di bagnarsi la cute per disperdere il calore in eccesso.

E' ammessa l'applicazione dell'anello al naso dei suini, come previsto dal D.Lgs. 53/2004, allo scopo di limitare l'effetto di distruzione del cotico erboso e di erosione del suolo.

5.3 Abbeveratoi

L'acqua, per gli animali allevati, può essere considerato il principale alimento. La carenza di acqua provoca la riduzione della assunzione di tutti gli altri alimenti, rende gli animali nervosi, e la sua sospensione, anche per breve tempo può portare a gravi patologie. Inoltre il D.Lgs. 53/2005 sancisce l'obbligo che a partire dalla seconda settimana di età ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente e di qualità adeguata. I punti di abbeverata devono tener conto, oltre che del numero degli animali anche della taglia di tutti i suini che ne devono usufruire.

L'abbeveratoio sarà diverso in considerazione delle esigenze differenti delle categorie dei suini nei confronti della assunzione di acqua. Abbeveratoi a vasca devono essere puliti con frequente regolarità e mai devono essere ghiacciati o viceversa al sole diretto.

Le esigenze più particolari si hanno per:

- giovani suini in fase allattamento. Per incentivare la assunzione precoce di acqua l'abbeveratoio deve richiedere una bassa forza di attivazione.
- Scrofe allattanti, che necessitano di grandi quantità di acqua. L'abbeveratoio dovrà avere una grande portata per consentire alla scrofa di assumere una grande quantità di acqua anche in brevi intervalli.

5.4 Mangiatoie

Un idoneo sistema di somministrazione degli alimenti è importante per garantire a tutti i suini allevati l'accesso agli alimenti evitando lotte. Per migliorare le condizioni igieniche, ridurre gli sprechi e mantenere un controllo sulla assunzione di cibo, le mangiatoie devono essere al riparo da precipitazioni atmosferiche.

Se la somministrazione è in gruppo e non "ad libitum", ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo; pertanto i truogoli devono essere dimensionati per garantire un sufficiente fronte truogolo. Un sistema di tramogge collegate a serbatoi può garantire il rifornimento di mangime con una certa autonomia. In tal caso deve essere effettuato un controllo quotidiano per evitare interruzioni nel sistema, infatti non infrequenti sono gli intoppi dovuti a compattamento del mangime per eccessiva umidità.

6. REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE

L'allevamento o detenzione di suini all'aperto è da considerarsi azienda ai sensi dell'art. 1, comma 5 lettera b) del D.P.R. 317/1996: *"azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati"* e dell'art. 1, comma 3, lett. a del D.Lgs 158/2006: *"azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente"*.

I medesimi decreti, rispettivamente all'art. 2 comma 2 e all'art. 14 comma 1, prevedono l'obbligo da parte del responsabile o titolare di richiedere l'attribuzione del codice aziendale e di registrazione dell'azienda presso il Servizio Veterinario della A.U.S.L. competente.

Inoltre il Reg 852/2004 identifica gli allevamenti di animali come Operatori del Settore Alimentare in quanto produttori primari e gli allevatori devono registrarsi secondo le procedure Regionali emanate in applicazione al Reg. n 852/2004.

In **allegato 1** sono raccolte le informazioni necessarie per la registrazione ed il rilascio del codice aziendale per i nuovi allevamenti, cui sarà allegata planimetria dell'area di allevamento e la descrizione dell'eventuale utilizzo di pascolo.

La documentazione dovrà pervenire agli uffici provinciali per il controllo su territorio ed ambiente, al Sindaco ed al Servizio Veterinario competente per territorio seguendo le procedure Regionali.

Il Servizio Veterinario che riceve per competenza la documentazione provvederà, per i nuovi allevamenti, a rilasciare il codice aziendale ed inviarlo all'interessato.

Gli animali potranno essere introdotti solamente ad avvenuta registrazione della azienda.

Entro 2 mesi dalla registrazione della azienda, il Servizio Veterinario della ASL effettuerà un sopralluogo, per verificare la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali descritti nel presente documento.

Per gli allevamenti già in possesso di codice aziendale, il Servizio veterinario provvederà ad inviare i dati in proprio possesso agli uffici provinciali per il controllo su territorio ed ambiente ed al Sindaco.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente documento, i Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. effettueranno ispezioni presso tutte le aziende già dotate di codice aziendale e registrate, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti delle strutture e dei sistemi gestionali descritti nel presente documento. Il riscontro di non conformità esiterà in prescrizioni, da formalizzare con specifica ordinanza sindacale, contenenti termini di adeguamento fino a mesi 12.

7. OBBLIGHI DEL DETENTORE

Come già richiamato l'allevatore di suini all'aperto ha i medesimi obblighi rispetto agli allevatori di suini con i tradizionali sistemi di stabulazione. La corretta gestione di un allevamento è considerato prioritario ai fini della Sicurezza Alimentare e della Salute e benessere degli animali allevati. Vengono di seguito riportati solamente alcuni aspetti peculiari del sistema di allevamento all'aperto utili a gestire le criticità.

7.1 Controllo degli animali

Tutti gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno da parte di personale formato, con particolare attenzione per le scrofe partorienti, lattanti ed i giovani suinetti; è necessaria la dotazione di un impianto di illuminazione fisso o mobile affinché sia agevole l'ispezione, in caso di necessità, in qualsiasi ora della giornata.

In accordo all'art. 264 del T.U.LL.SS. i possessori e detentori di animali devono comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi malattia infettiva degli animali identificata o sospetta.

7.2 Controllo della recinzione

La funzionalità della recinzione perimetrale è condizione necessaria per ridurre i rischi derivanti dai possibili contatti con suini selvatici. I proprietari e/o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni e procedere agli interventi di manutenzione. Le recinzioni elettrificate devono essere sottoposte a controllo quotidiano, anche mediante idonea strumentazione (tester) della funzionalità del apparecchio elettrificatore, dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra (resistenza di terra) e dell'assenza di dispersioni accidentali di corrente elettrica lungo le linee.

7.3 Identificazione dei capi

Il DPR 317/96 prevede che i capi della specie suina siano identificati tramite tatuaggio sull'orecchio sinistro di 10 caratteri di altezza minima di 5 mm riportanti la sigla IT ed il codice aziendale della azienda ove sono nati i suini. Gli animali delle specie suina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore entro il 70° giorno di età e comunque prima di ogni movimentazione. Gli animali presenti devono essere correttamente identificati ed i tatuaggi leggibili.

Apposizione del marchio di identificazione: il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile. Il detentore dovrà comunque verificare che il tatuaggio sia leggibile e che il tipo di inchiostro sia efficace.

Per garantire la tracciabilità ai fini sanitari, oltre al tatuaggio previsto dalla normativa per la specie suina, per le razze con padiglione auricolare pigmentato, il detentore, potrà apporre un marchio auricolare in plastica o altro materiale idoneo. Tale marchio può corrispondere agli identificativi previsti dai capitolati LLGG o registro ibridi, e per i suini non appartenenti a questi, dovrà avere le stesse caratteristiche dei marchi auricolari previsti per la specie ovina e riporterà il codice aziendale dell'allevamento. Tali marchi sono apposti sul padiglione auricolare destro, in aggiunta al tatuaggio sul padiglione sinistro.

7.4 Registri e registrazioni

Il titolare della azienda è responsabile della corretta tenuta di:

- Registro aziendale o di carico e scarico degli animali previsto all' art.3 del DPR 317/96, che prevede la registrazione dell' ingresso ed uscita di animali dalla azienda, nonché la nascita ed il decesso
- Registro dei trattamenti veterinari ai sensi del D.L.gs. 158/06 su cui saranno registrati i trattamenti effettuati su animali della azienda.
- Dichiarazione di provenienza degli animali allevati: mod. 4 qualora siano introdotti suini provenienti da altro allevamento. I mod. 4 devono essere conservati presso l'azienda a cura del detentore per un periodo non inferiore a 5 anni.
- Il detentore ha l'obbligo di comunicare all'anagrafe suina nazionale (BDN) direttamente o tramite delegato, tutte le movimentazioni da e verso la propria azienda. Copia del documento di accompagnamento degli animali introdotti o spediti deve essere trasmesso dal detentore entro 7 giorni all'azienda USL competente per territorio.

7.5 Divieto di utilizzo di rifiuti di mensa per l'alimentazione.

Secondo quanto previsto al art 2 dell' OM 10 maggio 1973 e sue modifiche e integrazioni, "è vietato utilizzare per l'alimentazione degli animali, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mensa, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffusive degli animali".

Nessuna deroga è possibile per la tipologia di allevamento all'aperto del suino.

7.6 Igiene della macellazione

I suini, salvo le deroghe previste dalla normativa, sono macellati solamente in impianto idoneo, riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004.

7.7 Gestione degli animali morti

Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, vanno segnalati al Servizio Veterinario competente tutti i casi di mortalità anomala.

E' necessario effettuare visite giornaliere nei recinti per verificare la presenza di eventuali carcasse di animali morti che dovranno essere prontamente rimosse, onde evitare il contatto con grandi uccelli carnivori e/o fenomeni di cannibalismo. Le carcasse saranno rimosse e depositate in contenitore a tenuta collocato lontano il più possibile dai recinti e dalle strutture di allevamento e comunque in luogo atto ad evitare l'ingresso in azienda degli automezzi per il ritiro.

Qualora non sia possibile la conservazione tramite il freddo, è obbligatorio prevedere lo smaltimento entro le 24 ore dal decesso delle spoglie di animali morti secondo le modalità previste dal Reg. 1774/2002.

8. CRITERI PER IL CONTROLLO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI ALL'APERTO.

Il controllo sanitario degli allevamenti di suini allevati all'aperto viene attuato dai Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio, con i medesimi riferimenti normativi che si attuano per i suini allevati con sistemi di stabulazione.

8.1 Verifiche da effettuare secondo i piani di controllo sul territorio regionale.

Negli allevamenti di suini all'aperto è obbligatoria l'attuazione dei seguenti piani sanitari:

- Peste Suina Classica: esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente dei controlli periodici da eseguirsi sui riproduttori presenti, con le modalità previste dal piano nazionale di sorveglianza (OM 26/07/2001). La frequenza dei controlli periodici sarà corrispondente a quella delle aziende suine a ciclo aperto (ogni sei mesi);
- Malattia Vescicolare del suino: esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente dei controlli periodici da eseguirsi sui riproduttori presenti, con le modalità previste dal piano nazionale di sorveglianza (OM 26/07/2001). La frequenza dei controlli periodici sarà corrispondente a quella delle aziende suine a ciclo aperto (ogni sei mesi). Le aziende di suini all'aperto devono essere accreditate per Malattia Vescicolare del suino;
- Malattia di Aujeszky: adozione del piano vaccinale obbligatorio definito nel piano nazionale, esecuzione da parte del Servizio veterinario dell'AUSL competente dei controlli periodici da eseguirsi su tutte le categorie di animali presenti (primipare, pluripare, magroni e grassi) con le modalità previste dal piano nazionale (D.M. 1/04/97). Le aziende di suini all'aperto possono accreditarsi per Malattia di Aujeszky;

- Trichinella: tutti i suini macellati devono essere sottoposti obbligatoriamente ad esame trichinoscopico, eseguito secondo una delle metodiche riportate nell'Allegato I, capitoli I e II, del Reg.CE 2075/2005. Le aziende di suini all'aperto non possono essere riconosciute esenti da trichinella.

La sorveglianza nelle aziende suine all'aperto potrà essere effettuata attraverso piani di controllo sierologico specifici per azienda che potranno essere concordati tra il Servizio Veterinario della A.USL competente ed il CEREV.

Tali piani potranno prevedere la sostituzione dei controlli sierologici sui riproduttori in azienda con:

- Controlli al macello, esaminando sierologicamente tutti i riproduttori e i soggetti da ingrasso che abbiano vissuto a contatto con i riproduttori; oppure
- Controlli in allevamento su suinetti di età inferiore a 60 giorni, in quanto a tale età riflettono lo stato immunitario della madre;
- il controllo sierologico per MVS potrà inoltre essere integrato dal prelievo di un pool di feci per recinto con cadenza semestrale per l'esame virologico.

Allegato n. 1

Fac simile di Modulo di registrazione aziendale per azienda suinicola all'aperto

All'Azienda Unità Sanitaria Locale di – Servizio Veterinario

Il sottoscritto responsabile / legale rappresentante (art. 2, paragrafo 1, lettera e) del d.P.R. 317/96)

Cognome Nome

nato a il

residente in / sede legale Via n

Codice Fiscale

CHIEDE

che l'Azienda denominata

sita in Via n

Telefono Fax e_mail.....

sede legale Via n Prov

Codice Fiscale.....Partita I.V.A

dati catastali: foglio.....mappale.....sub.....

con le seguenti caratteristiche:azienda: all'aperto ☐ specie: suini ☐ cinghiali ☐animali detenuti: scrofe ☐ verri ☐ lattonzoli ☐ magroncelli ☐ magroni ☐ grassi ☐iscrizione animali: controlli funzionali **si** ☐ **no** ☐ libri genealogici **si** ☐ **no** ☐consorzio tutela prosciutto: **si** ☐ **no** ☐**SCHEDA DI ALLEVAMENTO**

tipologia della struttura che può essere di due tipi: (barrare ciò che interessa)

allevamento	<input type="checkbox"/> riproduzione	<input type="checkbox"/> a ciclo aperto	vendita riproduttori • si • no
		<input type="checkbox"/> a ciclo chiuso	
	<input type="checkbox"/> da autoconsumo		
	<input type="checkbox"/> da ingrasso	<input type="checkbox"/> svezzamento	
		<input type="checkbox"/> magronaggio	
		<input type="checkbox"/> finissaggio	
centro genetico	produzione di materiale seminale		

modalità' di allevamento: all'aperto ☐ brado ☐ semibrado ☐

potenzialita' massima dell'allevamento (n. massimo di animali secondo quanto previsto dal paragrafo "capacita' della struttura e densità dei capi allevati" delle linee guida	
---	--

animali presenti al momento della comunicazione suddivisi in categorie zootecniche:

Lattonzoli (dalla nascita allo svezz.)	
magroncelli (dallo svezz. sino a 10 sett)	
magroni (da 11 sett. a 24 sett.)	
grassi (da 25 sett. alla macellaz.)	
scrofette	
scrofe	
verri	
Cinghiali	
totale	

**VENGA REGISTRATA E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZIENDALE
CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Dichiara che il proprietario degli animali è:

Nome, Cognome o Ragione Sociale.....

Legale rappresentante.....

Codice Fiscale del legale rappresentante.....

Domicilio/sede in Via n.....

Codice Fiscale del proprietario degli animali.....

Partita I.V.A del proprietario degli animali

Dichiara che il detentore responsabile degli animali (art. 1, paragrafo 5, lettera c del DPR 317/96) è:

Nome, Cognome o Ragione Sociale.....

Legale rappresentante.....

Codice Fiscale del legale rappresentante.....

Domicilio/sede in Via n.....

Codice Fiscale del detentore degli animali.....

Partita I.V.A del detentore degli animali

**Il detentore si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine previsto dal D.P.R.
317/96 (sette giorni)**

**La presente è dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D. L.vo 445/2000) –
allegare copia di documento di identità in corso di validità**

Si allega la seguente documentazione:

Copia DIA, se obbligatoria ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici del Comune di competenza;

planimetria dell'insediamento, in scala non superiore a 1:200, redatta da un tecnico abilitato, riportante anche le aree funzionali dell'allevamento;

relazione tecnica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi del D.L.vo 445/2000, che descriva la struttura dell'azienda, le attrezzature disponibili, le recinzioni, il ciclo produttivo, la destinazione dei prodotti;

in caso di richiesta di autorizzazione all'utilizzo di pascolo, indicazione delle particelle catastali (foglio, mappale, sub) relative alle aree da adibire a pascolo;

comunicazione relativa agli adempimenti obbligatori in materia di banca dati nazionale dell'anagrafe suina (conferimento delega o autonomia operativa in ordine alle registrazioni sul sito della banca dati nazionale dell'anagrafe suina), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi del D.L.vo 445/2000

Data

Firma del detentore

Firma del proprietario

.....

.....

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE

Numero di codice attribuito

IT

ultime 3 cifre codice istat del
comune ove ha sede l'azienda

sigla provincia ove
ha sede l'azienda

numero assegnato
all'azienda

.....li

IL VETERINARIO UFFICIALE

ALL'ADSPV DELL' AUSL..... - DI _____

OGGETTO: ANAGRAFE SUINA - IMPEGNATIVA DI COMUNICAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

In qualità di proprietario/detentore dell'azienda _____

codice aziendale _____

PROPRIETA' DEGLI ANIMALI

Nome e cognome o Ragione sociale _____

Rappresentante legale _____

Codice Fiscale personale del legale rappresentante _____

via _____ n. _____ comune _____

località _____ cap _____

tel _____ / _____ fax _____ / _____ e-mail _____

Codice fiscale della proprietà degli animali _____

DETENTORE

Nome e Cognome o Ragione sociale* _____

legale rappresentante _____

Codice Fiscale personale del legale rappresentante _____

via _____ n. _____ comune _____

località _____ cap _____

tel _____ / _____ fax _____ / _____ e-mail _____

Codice fiscale del detentore degli animali _____

DICHIARA

- ☐ di avvalersi della possibilità di registrare le comunicazioni anagrafiche obbligatorie in banca dati dell'anagrafe suina nazionale per l'allevamento sopra indicato direttamente
- ☐ di avvalersi della possibilità di registrare le comunicazioni anagrafiche obbligatorie in banca dati dell'anagrafe suina nazionale per l'allevamento sopra indicato tramite
- ☐ di avvalersi della possibilità di registrare le comunicazioni anagrafiche obbligatorie in banca dati dell'anagrafe suina nazionale per l'allevamento sopra indicato tramite questa Azienda USL e di aver preso visione delle seguenti tariffe applicate relative alle transazioni sulla banca dati nazionale suini effettuate per conto dei detentori:
- a transazione, per partita, €;
- registrazione censimento effettuato nel mese di marzo di ogni anno: €.....;
- Pertanto si impegna a comunicare al Servizio Veterinario competente per territorio:
- tutte le informazioni anagrafiche necessarie per l'aggiornamento della banca dati nazionale suina, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
 - eventuale revoca di tale impegno, nel caso di diversa modalità di alimentazione dati.

La presente è dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (d. l.vo 445/2000) - allego copia di documento di identità in corso di validità

DATA _____

Firma: _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1249

L.R. n. 44/95. Concessione ad ARPA del finanziamento per l'esecuzione di attività connesse alla gestione del sistema Sinapoli e Sira. Assunzione impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:

1) di assegnare e concedere, per le motivazioni specificate in premessa, all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente – ARPA – Servizio Sistemi informativi con sede in Via Malvasia n. 6/a – Bologna, ai sensi dell'art. 23, comma secondo della L.R. 44/95, un finanziamento complessivo di Euro 261.207,60 a copertura dei costi che la stessa sosterrà per l'attuazione delle attività sotto descritte e dettagliate nelle proposte conservate agli atti del Servizio Risanamento atmosferico acustico elettromagnetico:

- a) aggiornamento delle web service con soluzioni idonee a risolvere le problematiche emerse nel corso della sperimentazione con Amm. prov. di Modena (attività contenuta nella proposta operativa prot. PG2008.0040924 dell'11/2/2008 punto 3B)
Euro 22.680,00;
- b) implementazione della gestione dei campi definiti obbligatori per le diverse matrici ambientali e delle relative funzioni di controllo sia per gli specifici applicativi che per le associate web service (attività contenuta nelle proposte operative prot. num. PGDG/2123 del 26/6/2008)
Euro 59.764,80;
- c) interventi sulla matrice Sinapoli "acque reflue urbane" per la modifica della struttura dati e l'integrazione con il modulo applicativo di gestione dei controlli ed autocontrolli relativi agli impianti di trattamento, nonché per il trasferimento dei dati descrittivi di impianti di trattamento ed agglomerati elaborati da ARPA – Ingegneria ambientale nell'archivio Sinapoli (attività contenuta nella proposta operativa prot. PGDG/2123 del 26/6/2008)
Euro 30.420,00;
- d) interventi sulla matrice Sinapoli relativa agli impianti di trattamento e smaltimento/recupero rifiuti e delle relative web service in rispondenza alle evoluzioni normative di settore e con criteri di omogeneità rispetto alla evoluzione delle altre matrici ambientali (attività contenuta nella proposta operativa prot. PGDG/2123 del 26/6/2008)
Euro 36.240,00;
- e) implementazione di funzionalità di allineamento semiautomatico dell'anagrafica imprese in Sinapoli con PARIX (attività contenuta nella proposta operativa prot. PG2008.0040924 dell'11/2/2008 punto 3A)
Euro 17.880,00;
- f) manutenzione evolutiva sulle applicazioni sw di gestione delle matrici Sinapoli e sugli ambienti applicativi H2O, Aziende a RIR, Camicem (attività contenute nella proposta operativa prot. PG2008.0040924 dell'11/2/2008 alla voce: Manutenzione SW relativamente agli interventi evolutivi su applicativi H2O, Aziende a RIR, Camicem per un importo di 43.680,00 e in proposta operativa prot. PGDG/2123 del 26/06/2008 relativamente agli ambienti evolutivi su matrici Sinapoli e per un importo di 50.542,80)
Euro 94.222,80.

Totale Euro 261.207,60;

2) di impegnare la somma complessiva di Euro 261.207,60, registrandola al n. 2845 di impegno sul Capitolo 37364 "Interventi per l'attuazione del piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile: spese per l'adeguamento tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria del sistema informativo regionale ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) – Mezzi sta-

tali" – UPB 1.4.2.3.14225 – del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2008, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che il Dirigente competente per materia, ai sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 450/07 e s.m., provvederà con propri atti formali alla liquidazione della spesa di cui ai precedenti punti, ed alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto, pari al 30% dell'importo complessivo relativamente alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto 1), previa dichiarazione attestante l'inizio delle attività stesse;
- il rimanente 70% alla conclusione di ciascuna delle medesime attività secondo le scadenze specificate al successivo punto 6), a presentazione di un rapporto finale attestante le spese sostenute previa verifica della funzionalità delle stesse da parte della Struttura regionale competente per materia;

4) di dare atto altresì che il Dirigente competente per materia, ai sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 450/07 e s.m., provvederà con propri atti formali alla liquidazione ed alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento relativamente all'attività di cui alla lettera f) del precedente punto 1), previa approvazione da parte del Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico degli interventi ricompresi nelle medesime attività, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione con rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito di ciascun periodo ed a presentazione di un rapporto finale attestante le spese complessivamente sostenute previa verifica della funzionalità delle stesse da parte della Struttura regionale competente per materia;

5) di stabilire che:

- l'ARPA è responsabile per il trattamento informatico dei dati e tenuta al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti nel DLgs 196/03, nonché a fornire adeguata documentazione in merito alla Regione;
- l'ARPA è inoltre rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza;
- per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento delle attività istituzionali si applicano le norme vigenti in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali come disciplinato dal DLgs 195/05;

6) di stabilire altresì che le attività di cui ai precedenti punti dovranno concludersi entro le seguenti date:

- aggiornamento delle web service con soluzioni idonee a risolvere le problematiche emerse nel corso della sperimentazione con Amm. prov. di Modena
30/9/2008;
- implementazione della gestione dei campi definiti obbligatori per le diverse matrici ambientali e delle relative funzioni di controllo sia per gli specifici applicativi che per le associate web service
30/11/2008;
- interventi sulla matrice Sinapoli "acque reflue urbane" per la modifica della struttura dati e l'integrazione con il modulo applicativo di gestione dei controlli ed autocontrolli relativi agli impianti di trattamento, nonché per il trasferimento dei dati descrittivi di impianti di trattamento ed agglomerati elaborati da ARPA – Ingegneria ambientale nell'archivio Sinapoli
30/9/2008;
- interventi sulla matrice Sinapoli relativa agli impianti di trattamento e smaltimento/recupero rifiuti e delle relative web service in rispondenza alle evoluzioni normative di settore e con criteri di omogeneità rispetto alla evoluzione delle altre matrici ambientali
30/11/2008;

- implementazione di funzionalità di allineamento semiautomatico dell'anagrafica imprese in Sinapoli con PARIX 30/11/2008;
- manutenzione evolutiva sulle applicazioni sw di gestione delle matrici Sinapoli e sugli ambienti applicativi H2O, Aziende a RIR, Camicem 31/7/2009;

7) di dare atto inoltre che qualora, per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare ritardi nell'effettuazione delle attività di cui al punto 1) tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei termini di consegna, per un periodo

massimo di 3 mesi, concessa mediante lettera del Dirigente competente per materia;

8) di stabilire che per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potrà avvalersi, rispettando la normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di terzi. ARPA nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi. In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente deliberazione;

9) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1252

Attuazione L.R. 35/1999. Partecipazione finanziaria regionale ai fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia amylovora. Concessione finanziamenti a Enti gestori dei fondi costituiti per i territori provinciali di Ferrara, Modena e Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica";
- la L.R. 9 dicembre 1999, n. 35 "Partecipazione finanziaria regionale a fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia amylovora";
- l'esito positivo dell'esame di compatibilità della L.R. 35/99 "Partecipazione finanziaria regionale a fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia amylovora", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 24/7/2001;

considerato, in ordine alle norme recate dalla suddetta legge regionale:

- che l'articolo 3 autorizza la Regione a partecipare finanziariamente ai fondi in questione, costituiti su base provinciale per iniziativa delle organizzazioni professionali ovvero delle organizzazioni dei produttori, qualora:
 - aderiscano ad essi aziende agricole che complessivamente rappresentino almeno un terzo della superficie provinciale investita a pero;
 - il regolamento di gestione del fondo preveda che l'adesione delle aziende agricole al fondo è vincolante per tre annate agrarie e comporta, oltre al versamento della quota annuale di adesione, l'impegno ad attuare tutte le prescrizioni fitosanitarie imposte dalla competente struttura regionale;
 - la struttura regionale competente in materia fitosanitaria abbia espresso parere favorevole al regolamento di gestione ovvero siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento di esso;
- che l'art. 1, comma 2, prevede che il contributo erogabile alle aziende è determinato per ettaro di superficie effettivamente interessata alla malattia e che può essere finanziato con fondi di provenienza regionale fino ad un massimo di Euro 206,58 per ettaro;

richiamate le deliberazioni, con le quali si è data attuazione alla predetta legge regionale per gli anni a fianco di ciascuna indicati:

- n. 2755 del 10 dicembre 2001, relativa alle attività realizzate nel corso del 2000;
- n. 1482 del 2 agosto 2002, relativa alle attività realizzate nel corso del 2001;
- n. 1418 del 21 luglio 2003, relativa alle attività realizzate nel corso del 2002;

- n. 1537 del 30 luglio 2004, relativa alle attività realizzate nel corso del 2003;
- n. 1831 del 14 novembre 2005, relativa alle attività realizzate nel corso del 2004;
- n. 1012 del 17 luglio 2006, relativa alle attività realizzate nel corso del 2005;
- n. 1639 del 5 novembre 2007, relativa alle attività realizzate nel corso del 2006;

richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 29 dicembre 2007, n. 25, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 nonché la L.R. 25 luglio 2008, n. 13 di assetto al bilancio medesimo;

dato atto che, a norma della citata L.R. 25/07, nel bilancio per il corrente esercizio finanziario risultano stanziati, per le finalità di cui alla L.R. 35/99, Euro 200.000,00 sul Capitolo 12017 "Partecipazione finanziaria della Regione alla costituzione di fondi di solidarietà finalizzati all'attuazione di misure di prevenzione contro Erwinia amylovora (L.R. 9 dicembre 1999, n. 35)", compreso nella Unità previsionale di base 1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura";

ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto all'attuazione della citata L.R. 35/99 per le attività realizzate nel corso del 2007, nei limiti del predetto stanziamento;

dato atto:

- che con nota del Servizio Fitosanitario prot. PG/2008/21084 in data 22 gennaio 2008 tutti i soggetti potenzialmente in grado di gestire fondi di solidarietà sono stati invitati a comunicare l'eventuale avvenuta costituzione dei fondi stessi ed a fornire la seguente documentazione:
 - regolamento di gestione (art. 2, comma 5);
 - elenco aggiornato al 31/12/2007 delle aziende agricole aderenti con l'indicazione delle superfici complessivamente investite a pero e a melo;
 - elenco aggiornato al 31/12/2007 delle aziende agricole colpite da Erwinia amylovora specificando la relativa superficie a pero e a melo interessata dall'infezione;
 - piano delle attività di controllo realizzate nel corso del 2007 corredato dell'elenco delle aziende controllate per quanto riguarda l'accertamento delle infezioni di Erwinia amylovora e l'attuazione degli interventi di prevenzione prescritti dal Servizio Fitosanitario;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Ente gestore, attestante l'avvenuto versamento della prevista quota d'iscrizione da parte di tutte le aziende agricole aderenti al fondo di solidarietà, nonché il rispetto, da parte delle medesime, di quanto previsto dal Regolamento di gestione del fondo stesso;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'eventuale erogazione di contributi a favore delle aziende agricole aderenti per gli interventi di prevenzione attuati nel corso del 2007;
- che lo stesso Servizio (note prot. PG/2008/70847 e

PG/2008/70894 del 13/3/2008), ha invitato gli Enti gestori di Modena e Ferrara ad inviare la documentazione comprovante l'attività di controllo realizzata nel corso del 2007 nelle aziende agricole aderenti al fondo e colpite da Erwinia amylovora, per quanto riguarda l'accertamento della malattia e l'attuazione degli interventi di prevenzione prescritti dal Servizio medesimo;

- che il competente Servizio Fitosanitario (note del 29/5/2008 prot. PG/2008/135138, PG/2008/135141 e PG/2008/135143), sulla base della documentazione pervenuta, ha richiesto alle Amministrazioni provinciali, territorialmente competenti per i fondi di solidarietà costituiti, il dato relativo alla superficie complessivamente investita a pero nel territorio provinciale nell'anno 2007;

dato atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulla documentazione presentata dagli Enti gestori dei fondi di solidarietà sintetizzata in apposito verbale protocollo n. 2008/12172 in data 1/7/2008, trattenuto agli atti del Servizio Fitosanitario;

rilevato che dal suddetto verbale si evince:

- che i fondi di solidarietà costituiti per le finalità di cui alla L.R. 35/99 risultano anche per il 2007 gli stessi indicati nelle citate deliberazioni di concessione dei finanziamenti negli esercizi pregressi;
- che pertanto gli Enti gestori di tali fondi nei territori provinciali di Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono i seguenti organismi:
 - per il territorio provinciale di Ferrara: Consorzio Provinciale Fitosanitario di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 364, con sede in Via Vene di Bellocchio n. 14 – Ferrara;
 - per il territorio provinciale di Modena: Consorzio Fitosanitario provinciale Modena, di cui alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16, con sede in Via Andreoli n. 13 – Modena;
 - per il territorio provinciale di Reggio Emilia: Consorzio Fitosanitario provinciale di Reggio Emilia, di cui alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16, con sede in Via Gualerzi n. 32 – Reggio Emilia;
- che ogni ente gestore ha trasmesso al Servizio Fitosanitario la documentazione prevista e più sopra indicata;
- che la documentazione trasmessa è risultata completa rispetto a quanto previsto dalla L.R. 35/99 e coerente con quanto richiesto dal Servizio medesimo;
- che le Amministrazioni provinciali di Ferrara, Modena e Reggio Emilia hanno trasmesso al Servizio Fitosanitario il dato provinciale relativo alla superficie complessivamente investita a pero nel 2007;
- che, sulla base delle comunicazioni delle predette Amministrazioni provinciali, la superficie complessiva delle aziende agricole aderenti ai singoli fondi rappresenta, rispettivamente, il 43,67%, il 48,17% ed il 35,14% di quella complessivamente investita a pero a livello provinciale e supera, pertanto, il minimo richiesto dal comma 1, lett. a), dell'art. 3 della L.R. 35/99;
- che gli Enti gestori hanno trasmesso al Servizio Fitosanitario la documentazione richiesta in merito all'attività di controllo realizzata nel corso del 2007;
- che la verifica a campione, compiuta dal predetto Servizio sulla documentazione richiesta con le note sopra citate per valutare le attività di controllo realizzate dai singoli Enti gestori, ha evidenziato che questi hanno svolto correttamente le previste attività di controllo finalizzate alla constatazione della presenza dell'infezione ed alla verifica della corretta adozione delle misure di prevenzione ed eradicazione della malattia indicate dal Servizio;

preso atto che gli Enti gestori dei fondi hanno provveduto anche per le risorse attribuite con la citata deliberazione 1639/07 agli adempimenti rendicontativi richiesti dalla deliberazione medesima e precisamente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'Ente gestore dalla quale risultano:
 - 1) la dotazione complessiva del fondo di solidarietà con im-

porti distinti: quota di adesione delle aziende agricole, quota di partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna e quota di altri enti;

- 2) le quote derivanti dal finanziamento regionale destinate a ciascuna azienda beneficiaria;
- atti esecutivi di liquidazione a favore delle aziende beneficiarie;

dato atto, pertanto, che i finanziamenti concessi sono stati tutti utilizzati per l'erogazione dei contributi alle aziende agricole aventi titolo;

ritenuto di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio Fitosanitario;

rilevato che l'importo del contributo afferente le risorse iscritte nel Bilancio regionale per l'esercizio 2008, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 35/99 tenendo conto delle superfici effettivamente interessate dalla malattia, potenzialmente spettante a ciascun Ente gestore ammonterebbe a:

- per il fondo di solidarietà gestito dal Consorzio Provinciale Fitosanitario di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche di Ferrara: a fronte di ettari 2.643,07: Euro 546.005,40;
- per il fondo di solidarietà gestito dal Consorzio Fitosanitario provinciale di Modena: a fronte di ettari 3.161,4464: Euro 653.091,59;
- per il Fondo di solidarietà gestito dal Consorzio Fitosanitario provinciale di Reggio Emilia: a fronte di ettari 109,7966: Euro 22.681,78;

per un importo complessivo a titolo di partecipazione finanziaria regionale pari a Euro 1.221.778,77 e pertanto superiore alla disponibilità recata dal pertinente Capitolo 12017 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

considerata la necessità – anche in relazione alle minori disponibilità recate dal bilancio per il corrente esercizio finanziario rispetto ad altri precedenti esercizi – di individuare criteri di riparto che, nel rispetto di quanto stabilito al punto 2 dell'articolo 3 della L.R. 35/99, siano effettivamente rispondenti alle finalità perseguite dalla legge medesima;

ritenuto, pertanto, di stabilire che la dotazione finanziaria recata dal predetto Capitolo 12017 per l'esercizio 2008 sia ripartita fra i parametri previsti in legge come segue:

- Euro 180.000,00 (pari al 90% delle risorse disponibili) suddivisi fra gli Enti gestori in base al numero di ettari colpiti da Erwinia amylovora;
- Euro 20.000,00 (pari al restante 10% delle risorse disponibili) suddivisi fra gli Enti gestori sulla base del rapporto tra il numero di ettari con impianti di pero e melo iscritti al Fondo rispetto alla superficie complessiva provinciale investita a pero;

ritenuto di provvedere con il presente atto:

- alla concessione agli Enti gestori dei fondi di cui sopra degli importi di finanziamento calcolati come rappresentato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di partecipazione finanziaria regionale riferita all'attività 2007;
- alla conferma delle modalità di rendicontazione di tali finanziamenti stabilite dalle precedenti deliberazioni di concessione in applicazione della legge in oggetto, così come previsto dall'art. 3, terzo comma, della stessa legge;
- all'assunzione dell'impegno di spesa per Euro 200.000,00, ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 47, comma 2, della L.R. 40/01;

visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 in materia di certificazione antimafia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a), per quanto concerne i Consorzi Fitosanitari provinciali di Modena e di Reggio Emilia, e lett.e) relativamente al Consorzio Provinciale Fitosanitario di difesa delle produzioni agricole dalle avversità di Ferrara;

dato atto, inoltre, per quanto concerne il Consorzio provinciale Fitosanitario di difesa delle produzioni agricole dalle av-

versità di Ferrara, che è acquisita agli atti del Servizio Fitosanitario la dichiarazione di non assoggettabilità alla ritenuta IRES, sottoscritta dal legale rappresentante e datata 8 gennaio 2008;

viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche ed in particolare l'art. 37, comma 4;
 - la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
 - la propria deliberazione n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, nonché la deliberazione n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all'assetto delle Direzioni generali e del Gabinetto del Presidente;
 - la propria deliberazione n. 1150 del 31 luglio 2006 con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;
- dato atto:
- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;
 - del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccorso, ai sensi dei medesimi articolo di legge e deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di dare attuazione, sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate, all'intervento previsto dalla L.R. 9 dicembre 1999, n. 35 "Partecipazione finanziaria regionale a fondi di solidarietà costituiti per interventi contro Erwinia amylovora" per le attività realizzate nel corso del 2007;

2) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio Fitosanitario sulla base dei criteri stabiliti dalla predetta L.R. 35/99 e sintetizzate nel verbale in data 1/7/2008, acquisito al protocollo del medesimo Servizio al n. NP/2008/12172;

3) di attribuire – ai fini del riparto della dotazione finanziaria recata dal Bilancio per l'esercizio 2008 come esplicito nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto – il seguente peso percentuale ai parametri di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. 35/99:

- 90% delle risorse disponibili pari ad Euro 180.000,00 da suddividere fra gli Enti gestori in base al numero di ettari colpiti da Erwinia amylovora;
- 10% delle risorse disponibili pari ad Euro 20.000,00 da suddividere fra gli Enti gestori sulla base del rapporto tra il numero di ettari con impianti di pero e melo iscritti al fondo rispetto alla superficie complessiva provinciale investita a pero;

4) di concedere, ai seguenti organismi – in qualità di Enti gestori dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi della L.R. 35/99 nelle province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia – i finanziamenti a fianco di ciascuno indicati a titolo di partecipazione regionale:

- al Consorzio Provinciale Fitosanitario di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche – Via Vene di

Bellocchio, 14 Ferrara: Euro 87.318,89;

- al Consorzio Fitosanitario Provinciale Modena – Via Andreoli n. 13 Modena: Euro 103.805,49;
- al Consorzio Fitosanitario provinciale di Reggio Emilia – Via Gualerzi n. 32 Reggio Emilia: Euro 8.875,62;

5) di dare atto che i predetti finanziamenti saranno utilizzati dai predetti Enti gestori per la concessione di contributi alle aziende aderenti che nel corso dell'anno 2007 hanno attuato interventi di prevenzione ed eradicazione contro Erwinia Amylovora nel rispetto dei limiti stabiliti dalla L.R. 35/99;

6) di impegnare la somma complessiva di Euro 200.000,00 registrata al n. 2849 di impegno sul Capitolo 12017 "Partecipazione finanziaria della Regione alla costituzione di fondi di solidarietà finalizzati all'attuazione di misure di prevenzione contro Erwinia amylovora (L.R. 9 dicembre 1999, n. 35)" compresa nella Unità previsionale di base 1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilità;

7) di dare atto che il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvederà con propri atti formali – ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione 450/07 – alla liquidazione dei finanziamenti di cui al presente atto in favore dei suddetti Enti gestori dei fondi di solidarietà in unica soluzione, ad esecutività della presente deliberazione;

8) di stabilire che gli Enti gestori dovranno rendicontare l'utilizzo delle risorse assegnate con il presente atto alla Direzione generale Agricoltura – Servizio Fitosanitario – entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei contributi alle aziende agricole beneficiarie aderenti al fondo. A tal fine i predetti Enti dovranno presentare:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'Ente gestore dalla quale risulti la dotazione complessiva del fondo di solidarietà distinta in:
 - importo derivante dalla quote di adesione delle aziende agricole iscritte;
 - importo derivante dalla partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna;
 - importo derivante dalla eventuale partecipazione finanziaria di altri Enti pubblici o privati;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'Ente gestore dalla quale risulti la quota derivante dal finanziamento regionale utilizzata per l'erogazione del contributo a ciascuna azienda beneficiaria aderente al Fondo;
- c) gli atti esecutivi di liquidazione, ovvero note con le quali l'organo o il dirigente incaricato per regolamento dagli Enti gestori medesimi attesta che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione a favore delle aziende beneficiarie;

9) di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provvederà, nel rispetto della normativa contabile vigente, alla definizione delle modalità per l'utilizzo delle risorse eventualmente non utilizzate da parte degli Enti gestori;

10) di dare atto che – in caso di mancato rispetto da parte degli Enti gestori di quanto previsto dalla L.R. 35/99, in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie loro assegnate – si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche;

11) di dare mandato al Responsabile del Servizio Fitosanitario di trasmettere il presente atto agli Enti gestori di fondi di solidarietà sopra individuati;

12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1255

Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il DLgs 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia”;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”;
- il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4;
- il DLgs 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- il DLgs 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

considerato:

- che ai sensi dell’art. 12, comma 3 del DLgs 387/03, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 26/04, le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente sono in capo alla Provincia;
- che ai sensi dell’art. 12, comma 5, DLgs 387/03, all’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2 – comma 1, lettere b) e c) – per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui al medesimo art. 12;
- che ai sensi del più volte citato art. 12 del DLgs 387/03 come modificato dalla Legge 239/04, per la costruzione e l’esercizio degli impianti di piccola cogenerazione ossia di potenzialità inferiore ad un MegaWatt elettrici (MWe) e di microcogenerazione ovvero di potenzialità inferiore a 50 KiloWatt elettrici (KWe), occorre definire procedure autorizzative semplificate;
- che il comma 161 dell’art. 2 dalla Legge 244/07 (Legge finanziaria 2008), ad integrazione dell’art. 12 del DLgs 387/03, introduce potenze “soglia” per le diverse forme di energia rinnovabile, interpretate come valori massimi al di sotto dei quali non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell’impianto, e che per il biogas il limite indicato è pari a 250 KWe;
- che il comma 158 del citato art. 2 dalla Legge 244/07 indica espressamente che a tali impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia (DPR 380/01);

rilevato che le disposizioni sopra richiamate sanciscono, da un lato, la necessità di prevedere percorsi autorizzativi semplificati per gli impianti di potenza inferiore ad 1MWe, e dall’altro (DLgs 387/03) dispongono che l’autorizzazione unica deve essere ottenuta da tutti gli impianti che necessitano di autorizzazioni per la loro installazione e che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, siano esse rifiuti, colture vegetali energetiche, sottoprodotti, effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc.;

ritenuto che per garantire la corretta applicazione del disposto di cui all’art. 12, comma 5 del DLgs 387/03 e del DLgs 8 febbraio 2007, n. 20 occorra individuare in maniera univoca le casistiche per le quali la costruzione e l’esercizio degli impianti, pur impiegando fonti rinnovabili, non è soggetta ad autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 e che al riguardo i criteri da utilizzare debbano essere i seguenti:

- a) impianti non assoggettati alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del DLgs 59/05 e non soggetti alla Parte IV del DLgs 152/06 in quanto alimentati da biogas ottenuto da processi di digestione anaerobica che utilizzano biomasse non classificate rifiuti;
- b) impianti non inseriti in AIA che pur assoggettati alle disposizioni di cui alla Parte V del DLgs 152/06 non devono richiedere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, se ed in quanto di potenza termica complessiva inferiore o uguale a 3 MW, alimentati da biogas prodotto da biomasse non classificate “rifiuti” (art. 269, comma 14, lettera e));
- c) impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) nei quali i residui liquidi del processo di digestione anaerobica (digestato) siano destinati all’utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” e della deliberazione dell’Assemblea legislativa 16 gennaio 2007, n. 96 “Attuazione del decreto 7 aprile 2006 – Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola”;

dato atto che, in forza delle disposizioni vigenti, occorre prevedere, da un lato, un procedimento semplificato per gli impianti di potenzialità compresa tra 250 KWe e 1 MWe, e, dall’altro, un procedimento autorizzativo ordinario ai sensi del DLgs 387/03 per i restanti casi, delineando criteri oggettivi e coerenti con le finalità delle norme citate per differenziare i rispettivi procedimenti amministrativi;

dato atto inoltre:

- che nei processi di digestione anaerobica (DA) finalizzata alla produzione di biogas per alimentare impianti di produzione di energia, sono di norma utilizzate biomasse di origine agricola aventi le caratteristiche di seguito indicate:
 - a) “Effluenti d’allevamento palabili/non palabili”, così come definiti nel DM 7 aprile 2006. Ai sensi del comma 1) lett. b) punto 5 dell’art. 185 del DLgs 152/06, tali biomasse, denominate “materie fecali”, sono da considerare rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del citato DLgs 152/06, purché siano utilizzate nell’attività agricola e non siano pericolose;
 - b) “Residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, ecc. e residui delle imprese agricole di cui al punto 7a dell’art. 101 del DLgs 152/06 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali”. Ai sensi del comma 1, lett. b), punto 5 dell’art. 185, DLgs 152/06, tali biomasse sono rifiuti agricoli denominati “Sostanze naturali e non pericolose” che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del citato decreto legislativo, purché siano utilizzate nell’attività agricola;
 - c) “Residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’industria agroalimentare”. Ai sensi del comma 2 dell’art. 185, DLgs 152/06, tali biomasse possono essere “sottoprodotti” se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre biogas e se rispettano le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell’art. 183 dello stesso decreto legislativo;

d) “Sottoprodotti d’origine animale non destinati al consumo umano di categoria 3 ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002, derivanti dalle operazioni di trasformazione o valorizzazione effettuate dall’industria agroalimentare, o dalle imprese agricole di cui al punto 7b dell’art. 101 del DLgs 152/06 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali”.

Tali sottoprodotti non rientrano nel campo d’applicazione della normativa “rifiuti”, perché sostanze naturali e non pericolose regolate, per quanto riguarda il trasporto e il processo di DA, dal Reg. CE n. 1774/2002, le cui disposizioni normative assicurano tutela ambientale e sanitaria, come richiesto dal comma 1, lett. b) dell’art. 185 del DLgs 152/06;

e) “Prodotti agricoli d’origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc. prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di DA per ricavarne energia in forma di biogas”.

Tali prodotti sono soggetti alla normale disciplina del trasporto merci (bolla di accompagnamento);

- che la DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola ai sensi del DLgs 228/01 e del DLgs 99/04;
- che la qualifica di Imprenditore agricolo resta univocamente definita dall’art. 2135 del Codice civile;

ritenuto necessario emanare alcuni primi indirizzi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di energia, al fine di garantire omogeneità di comportamento nel territorio regionale ed univocità nei procedimenti amministrativi e un esercizio coordinato, da parte degli Enti coinvolti, delle funzioni loro conferite ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/04;

dato atto della proposta tecnica elaborata dai competenti Servizi regionali, con il supporto tecnico del Centro Ricerche Produzioni animali di Reggio Emilia e che gli stessi rispondono, nelle finalità e nei contenuti, alle esigenze fin qui richiamate, consentendo per gli aspetti trattati di orientare i procedimenti amministrativi da attivarsi da parte delle Province e dei Comuni per la realizzazione degli impianti in argomento;

rilevato:

- che tale proposta comprende i criteri per l’applicazione delle procedure semplificate previste dal DLgs 387/03 e successive modifiche ed integrazioni, comprensive delle situazioni nelle quali il processo di DA prevede l’utilizzo di biomasse di origine agricola ed il soggetto titolare dell’impianto stesso è da ricondursi ad un imprenditore agricolo o società agricola o altro imprenditore;
- che essa è finalizzata anche a disciplinare in modo corretto l’uso agronomico del digestato, perseguendo il giusto rapporto tra azoto e terreno agrario e monitorando eventuali flussi di biomasse provenienti dai territori diversi rispetto a quelli in cui è insediato l’impianto;

dato atto, altresì, che le indicazioni contenute nella proposta esplicitano le procedure e le rispettive motivazioni relativamente ai seguenti aspetti:

1) *Le situazioni per le quali non deve essere avviata la procedura autorizzativa ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03*

Fatto salvo quanto previsto per le attività soggette ad AIA, rientrano in questo ambito i casi in cui il soggetto titolare dell’impianto di digestione anaerobica è un imprenditore agricolo ovvero altro imprenditore e l’impianto risulti di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, alimentato da biogas ottenuto da materiali non soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti. In tal caso la realizzazione dell’impianto è da ricondursi ad un progetto edilizio da sottoporre ad “Autorizzazione edilizia/Permesso a costruire”. Le procedure di approvazione sono demandate allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP). L’autorizzazione unica finale da rilasciarsi da parte del Comune è “comprensiva” degli atti assunti dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

2) *Le situazioni per le quali deve essere avviata la procedura autorizzativa ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03*

Fatte salve le disposizioni in materia di AIA, rientrano in questo ambito le seguenti casistiche:

- il soggetto titolare dell’impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo o altro imprenditore e l’impianto che si intende realizzare ha una potenza termica nominale superiore a 3 MW o potenza elettrica nominale superiore a 1 MWe, indipendentemente dalla natura dei materiali organici utilizzati nel processo di digestione (sia rifiuti che materiali che non si configurino come tali);
- il soggetto titolare dell’impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo o altro imprenditore e l’impianto che si intende realizzare ha una potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, ma sottopone a digestione materiali organici classificati come “rifiuti” ai sensi del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- l’ubicazione degli impianti da realizzare ricadano nei territori degli agglomerati classificati a rischio dei Piani provinciali di risanamento dell’atmosfera.

In forza di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 26/04, sono in capo alla Provincia le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia, comprese le autorizzazioni uniche di cui all’art. 12 del DLgs 387/03.

Resta inteso che il meccanismo della procedura autorizzativa unificata con il ricorso alla Conferenza dei servizi non esonera dal rispetto dei requisiti previsti dalle norme specifiche di tutela ambientale, a cui occorre comunque adeguarsi per i singoli ambiti (emissioni, gestione rifiuti, scarichi liquidi, ecc.). Attraverso la procedura unificata si persegue la finalità di rimandare ad una unica “sede” (la Conferenza dei servizi) l’approfondimento di tutti gli aspetti da parte dell’insieme dei soggetti coinvolti, in modo da garantire, tra l’altro, il rilascio dell’autorizzazione unica entro tempi certi (180 giorni).

3) *Le situazioni per le quali non deve essere avviata la procedura autorizzativa unica di cui al DLgs 387/03 in quanto oggetto di esonero al di sotto di predefinite “potenze soglia”, per alcune forme di energia rinnovabile*

Per impianti alimentati a biogas tale soglia è pari a 250 KW. Ne consegue che per potenze inferiori al medesimo valore non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell’impianto. Come previsto dal comma 158, lettera g dell’art. 2) della Legge 224/07, in questi casi trova applicazione la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia (DPR 380/2001), nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali.

4) *Le condizioni/valutazioni che qualificano il digestato in funzione delle diverse biomasse in ingresso al processo di digestione anaerobica e ne giustificano l’utilizzo in agricoltura*

Ai sensi del comma 1 lett. b), punto 5 dell’art. 185, DLgs 152/06, tutte le biomasse dalla lettera “a” alla lettera “e” indicate in precedenza sono classificabili come “materie fecali” e “sostanze naturali e non pericolose” provenienti da un’attività agricola.

Il digestato risultante da processo di digestione anaerobica, mantenendo inalterato il contenuto in azoto rispetto alle biomasse in ingresso si qualifica a tutti gli effetti come un fertilizzante organico. Come tale, pertanto, può trovare applicazione ai terreni agricoli nel rispetto delle disposizioni del decreto 7 aprile 2006 e, in particolare, dell’art. 10 per le applicazioni nelle Zone non vulnerabili da nitrati, e dell’art. 28 per le applicazioni nelle Zone vulnerabili;

ritenuto, pertanto, di approvare gli indirizzi contenuti nella suddetta proposta nella formulazione di cui agli Allegati I e II, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

richiamate:

- la L.R. 43/01 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e suc-

- cessive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione 450/07, recante “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, e del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile e dell'Assessore all'Agricoltura;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato I “Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti” e l'Allegato II “Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto”, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

Allegato I**ASPETTI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE IN RELAZIONE AGLI IMPIANTI
DI BIOGAS DI PICCOLA O MICRO COGENERAZIONE: PRIMI INDIRIZZI
AGLI ENTI LOCALI PER UNIFORMARE I PROCEDIMENTI**

Con questo documento si intendono fornire agli Enti locali primi indirizzi per uniformare le procedure amministrative relative all'installazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e agroindustriali. Nel testo sono considerate le norme di carattere più strettamente ambientale (relative alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e alle acque) con particolare riferimento ad impianti di imprese agricole, come definite dal rinnovato art.2135 del C.C., a supporto dell'attuazione della Misura 121 e della Misura 311 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, che prevedono, tra l'altro, aiuti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla L.R. 23/12/2004, n.26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia". Tali Misure si collegano, inoltre, ai provvedimenti di carattere agroambientale relativi all'impiego degli effluenti zootecnici e al recupero di matrici organiche prodotte dal sistema agroalimentare, al fine di limitare perdite di inquinanti nelle acque.

Si precisa, tuttavia, che gli indirizzi procedurali riportati nel presente testo non sono concepiti esclusivamente per il settore agricolo.

1. RIFERIMENTI NORMATIVIDefinizioni:

Ai sensi del presente documento si intende per:

- piccola cogenerazione: impianti di potenza inferiore a 1 MWe
- microcogenerazione: impianti di potenza inferiore a 50 kWe

Il D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energie" prevede per gli impianti di piccola cogenerazione (<1 MWe) e di microcogenerazione (<50 KWe) la definizione di procedure autorizzative semplificate ai sensi del comma 86, art. 1, della L.239/2004.

La Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) in proposito (al comma 161 dell'art. 2) individua potenze "soglia" (cfr. Tabella A da inserire nell'art 12 del D. Lgs. 387/03) per le diverse forme di energia rinnovabile, e stabilisce per il biogas il valore di 250 kW come limite al di sotto del quale non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto. La norma, al comma 158, lettera g dell'art. 2, indica espressamente che a tali impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/01).

Il precedente D.Lgs. 387/2003 (come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296) recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", in merito prevede - all'art. 12 comma 3 - la procedura autorizzativa mediante convocazione della Conferenza dei Servizi; al comma 5 lo stesso art. 12, peraltro, sembra considerare la possibilità di deroga dall'autorizzazione per quegli impianti per i quali "non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione".

L'"autorizzazione unica" alla costruzione e alla gestione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) è rilasciata dalla Regione (o dall'ente a ciò delegato) nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente del paesaggio ecc., a seguito di una Conferenza dei servizi a cui partecipano tutte le Amministrazioni coinvolte (art. 12, commi 3 e 4).

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la parte seconda del D.lgs.152/06, non prevede VIA per gli impianti di biogas di potenza inferiore a 50 MW termici o impianti diversi non industriali.

Al di là di quanto prevede il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, da questa prima lettura della normativa, emerge con

chiarezza che le procedure sono da definirsi in relazione ai livelli di potenza degli impianti:

- **entro 250 kWe di potenza:** denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/01);
- **tra 250 kWe e 1 MWe:** procedimento semplificato, da definirsi;
- **> 1 MWe:** procedimento autorizzativo ordinario ai sensi del D.Lgs 387/03.

Riguardo alle due ultime taglie di impianto è necessario delineare un criterio oggettivo e coerente con le finalità delle norme citate per differenziare i due percorsi.

Da un lato viene sancita la necessità di prevedere percorsi autorizzativi semplificati per gli impianti < 1MWe, dall'altro, ai sensi del D. Lgs 387/03, l'autorizzazione unica deve essere ottenuta da tutti gli impianti che necessitano di autorizzazioni per la loro installazione e che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, siano esse rifiuti, colture vegetali energetiche, sottoprodotti, effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc..

Risulta implicito che il meccanismo della procedura autorizzativa unificata con il ricorso alla Conferenza dei servizi (introdotto dal DLgs 387/03) non esonera dal rispetto dei requisiti previsti dalle norme specifiche di tutela ambientale, a cui occorre comunque adeguarsi per i singoli ambiti (emissioni, gestioni rifiuti, scarichi liquidi, ecc.); l'intento della procedura unificata è quello di rimandare ad una unica "sede" (un'unica conferenza dei servizi) l'approfondimento di tutti gli aspetti da parte di tutti i soggetti coinvolti, in modo da garantire, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione unica entro tempi certi (180 giorni).

Gli unici casi in cui non deve essere richiesta l'autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 riguardano tutti quegli impianti che, pur impiegando fonti rinnovabili, non necessitano per la loro installazione di alcun tipo di autorizzazione (art. 12, comma 5).

Si tratta quindi di individuare tali casistiche (quelle che non richiedono alcun tipo di autorizzazione) analizzando:

- il contesto normativo entro cui si inseriscono le imprese agricole presso le quali si intendono realizzare gli impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica;
- il contesto normativo di stretta pertinenza degli impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica.

In merito al primo punto, occorre considerare i limiti dimensionali degli allevamenti zootecnici oltre i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'inserimento di un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici eventualmente addizionati con altro, si configura come una variante sostanziale, in quanto si riducono le emissioni in atmosfera (di metano, ammoniaca, ecc.).

In merito al secondo punto si rammenta che la Parte IV del DLgs 152/06 si applica ogni qual volta si trattano rifiuti; la Parte V dello stesso decreto si applica invece a qualunque attività che produce emissioni, pur prevedendo una serie di deroghe, che è qui doveroso ed essenziale precisare:

- gli impianti di potenza termica complessiva inferiore o uguale a 3 MW, se alimentati da biogas prodotto da biomasse non classificate "rifiuti" (art. 269, comma 14, lettera e), non devono richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, procedura che richiede la convocazione della conferenza dei servizi e successivo rilascio di specifico atto che permette di costruire ed esercire l'impianto conforme al progetto presentato;
- tali impianti devono comunque rispettare le prescrizioni di cui all'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (art. 271 comma 1), ovvero i valori limite di emissione previsti nella parte III, punto 1.3 di tale allegato.

In tali situazioni, occorre fare riferimento alle normative locali e di settore (concessioni edilizie, permessi dei VVFF, scarichi idrici ecc.).

Alla luce di quanto sopra indicato e nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- prevedere percorsi formali semplificati nel caso di impianti di digestione anaerobica da effluenti

zootecnici, eventualmente addizionati di altro che non si configura comunque come "rifiuto";

- pianificare in modo corretto l'uso agronomico del digestato, perseguendo il giusto rapporto tra azoto e terreno agrario e monitorando eventuali flussi di biomasse varie provenienti da bacini diversi rispetto a quello in cui si insedierà l'impianto;

si definiscono le seguenti procedure.

2. PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE

Caso A)

Fatto salvo quanto stabilito dai Piani provinciali di Risanamento Atmosferico e per le attività soggette ad AIA, si prevede che la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03 per il rilascio dell'autorizzazione unica **non sia avviata nei seguenti casi:**

- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo e intende costruire un **impianto di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe**, che produce energia elettrica a partire da biogas ottenuto NON DA RIFIUTI, ma da effluenti zootecnici, biomasse agricole, sottoprodotti animali ai sensi del Reg. 1774/2002, sottoprodotti vegetali ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 152/06;
- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore diverso da quello indicato in precedenza, il quale intende costruire un **impianto di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe**, che produce energia elettrica a partire da biogas ottenuto NON DA RIFIUTI, ma sottoprodotti animali ai sensi del Reg. 1774/2002, sottoprodotti vegetali ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 152/2006.

In tal caso, si prevede che il soggetto titolare presenti tutta la documentazione allo Sportello Unico del Comune in cui si intende realizzare l'impianto.

In sede di presentazione della pratica deve essere allegata una relazione tecnica che illustri nel dettaglio la gestione e la destinazione finale del digestato. In caso di uso agronomico dello stesso, occorre dimostrare di disporre della necessaria superficie agricola, in funzione della quantità totale di azoto in ingresso e delle colture praticate sulla base del PUA.

Caso B)

La procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica (fatto salvo l'esonero per gli impianti sino a 250 kWe), si prevede **nei seguenti casi:**

- quando l'impianto che si intende realizzare ha **potenza termica nominale superiore a 3 MW o potenza elettrica nominale superiore a 1 MWe**, indipendentemente dalla natura dei materiali organici trattati (sia rifiuti che materiali che non si configurino come tali) e dalla figura giuridica del soggetto titolare dell'impianto;
- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica, sia esso imprenditore agricolo professionale/società agricola, ovvero altro imprenditore, intenda realizzare un impianto di **potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe** e preveda l'utilizzo di materiali organici classificati come "rifiuti" ai sensi del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

3. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLO SPORTELLLO UNICO NEL CASO A) RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PICCOLA E MICRO COGENERAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE

Principali dati e informazioni da comunicare in materia agroambientale:

- Dati anagrafici dell'impresa agricola: ... Ragione sociale...;
- Ubicazione dell'impianto: rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici;
- Potenza termica ed elettrica;

- Materiali in input: origine (indicare eventuali soggetti fornitori esterni all'impresa), qualità, quantità;
- Depositi/Stoccaggi dei materiali in input: capacità;
- Descrizione del processo di digestione anaerobica;
- Informazioni relative agli scarichi e alle emissioni in atmosfera;
- Materiali in output al processo di digestione anaerobica: quantità, stato fisico, azoto totale contenuto;
- Copia contratto di fornitura dei sottoprodotti avviati alla digestione;
- Eventuali trattamenti dell'output;
- Materiale risultante dai trattamenti: quantità, stato fisico, azoto contenuto;
- Utilizzazione/destinazione d'uso del digestato:
 - a) Superficie disponibile (v. titoli di disponibilità) per l'eventuale utilizzazione agronomica del digestato per il rispetto dei limiti di azoto stabiliti per le ZVN;
 - b) Stoccaggio del digestato per l'utilizzazione agronomica;

Qualora il digestato sia assimilabile agli effluenti zootecnici, è sufficiente far riferimento alla comunicazione prevista dalla delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 96/2007

4. CLASSIFICAZIONE DELLE BIOMASSE IN INGRESSO CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Le biomasse prese in considerazione sono quelle più comunemente impiegate negli impianti di biogas gestiti da imprese agricole. Esse sono d'origine agricola e provengono sia dalla coltivazione, sia dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

Al fine di circoscrivere le problematiche che le norme vigenti sollevano, non è qui considerato il caso dell'ingresso agli impianti di DA, gestiti da imprese

agricole, di biomasse d'origine urbana, come fanghi di depurazione e/o frazioni umide separate di RSU.

Le biomasse di origine agricola qui considerate sono le seguenti:

- a- "effluenti d'allevamento palabili/non palabili"**, così come definiti nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006. Ai sensi del comma.1) lett. b) punto 5 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, tali biomasse, denominate "*materie fecali*", sono rifiuti agricoli che, però, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato D.Lgs., purché siano utilizzate nell'attività agricola e non siano pericolose. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004), così come la successiva utilizzazione agronomica del digestato;
- b- Residui delle coltivazioni**, come paglie, stocchi, collettati di barbabietola, ... e **residui delle imprese agricole** di cui al punto 7a dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali. Ai sensi del comma.1) lett.b), punto 5 dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tali biomasse sono rifiuti agricoli denominati "*Sostanze naturali e non pericolose*" che, però, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato D.Lgs.), purché siano utilizzate nell'attività agricola. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004), così come la successiva utilizzazione agronomica del digestato;
- c- Residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro industria.** Ai sensi del comma.2 dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tali biomasse possono essere "*sottoprodotti*" se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre biogas e se rispettano le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'art. 183 dello stesso D.Lgs. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004);
- d- Sottoprodotti d'origine animale** non destinati al consumo umano, che sono **residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agro industria**, o dalle imprese agricole di cui al punto 7b dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali. Tra questi sottoprodotti, sono qui

considerati solo quelli di categoria 3, vale a dire: parti da animali macellati idonee al consumo umano, ma non utilizzabili a questo fine per motivi commerciali; parti di animali inidonee al consumo umano ma provenienti da carcasse idonee a questo consumo; sangue proveniente da animali, esclusi i ruminanti, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano; ciccioli ad altri sottoprodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano; prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e di ristorazione; latte crudo proveniente da animali clinicamente indenni da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; sottoprodotti dei centri d'incubazione o della lavorazione delle uova proveniente da animali clinicamente indenni da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Tali sottoprodotti possono non rientrare nel campo d'applicazione della normativa "rifiuti", perché sostanze naturali e non pericolose regolate, per quanto riguarda il trasporto e il processo di DA, dal Reg. CE n. 1774/2002, le cui disposizioni normative assicurano tutela ambientale e sanitaria, come richiesto dal comma 1, lett. b) dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

e- Prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc. prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di DA per ricavarne energia in forma di biogas. Tali prodotti sono soggetti alla normale disciplina del trasporto merci (bolla di accompagnamento). La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004).

Possono rientrare tra le biomasse del gruppo "b" altre biomasse di origine agricola, come le acque reflue di cui ai punti 7a), 7b) e 7c) dell'at. 101 del D.Lgs. 152/2006. Sono acque provenienti dal lavaggio di frutta, ortaggi, locali e attrezzature di caseifici aziendali, confezionamento uova, ecc. che, a fronte di elevati volumi, hanno un contenuto molto basso di solidi metanizzabili e, quindi, presentano scarsa convenienza alla Digestione Anaerobica (DA). Potrebbero, tuttavia, rivelarsi utili per diluire altre biomasse ad elevato tenore di sostanza secca, da destinare alla DA.

5. CLASSIFICAZIONE DEL DIGESTATO IN FUNZIONE DELLE BIOMASSE IN INGRESSO

Ai sensi del comma. 1 lett. b, punto 5, dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, **tutte le biomasse** dalla lettera "a" alla lettera "e" del paragrafo precedente sono classificabili come materie fecali e "*Sostanze naturali e non pericolose*" provenienti da un'attività agricola (la DA effettuata da un'impresa agricola è attività agricola come precisato al punto precedente) che vengono utilizzate in un'ulteriore attività agricola: l'applicazione ai suoli a fini di fertilizzazione delle colture agricole.

Il digestato risultante, infatti, è un fertilizzante organico e, come tale, deve essere applicato ai terreni agricoli nel rispetto delle disposizioni del DM 7/4/2006 e, in particolare, dell'art. 10 per le applicazioni nelle Zone non Vulnerabili da nitrati, e dell'art. 28 per le applicazioni nelle Zone Vulnerabili.

6. QUADRO RIASSUNTIVO DEI VINCOLI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE BIOMASSE IN ENTRATA E L'UTILIZZO AGRONOMIC DEL DIGESTATO

Le considerazioni che seguono riguardano la realizzazione di un impianto di DA gestito da un'impresa agricola per ricavare per ricavare energia sotto forma di biogas e per effettuare lo spandimento del digestato (frazioni liquide e solide palabili) sui terreni di cui l'azienda dispone, vale a dire su terreni sui quali ha un diritto d'uso (proprietà o affitto) e/o su terreni messi a disposizione, con esplicita dichiarazione, dalle aziende agricole che ne sono proprietarie.

Sono stati presi in considerazione, a titolo esemplificativo, quattro casi abbastanza rappresentativi:

- 1) digestione anaerobica di soli *effluenti zootecnici*;
- 2) digestione anaerobica di sole *biomasse vegetali* provenienti da attività agricola (residui colturali e/o colture energetiche tipo sorgo, mais e foraggi, sottoposti a processo di insilamento);
- 3) digestione anaerobica di *effluenti zootecnici in miscela con le biomasse vegetali* di cui al punto 2 e con

sottoprodotti delle lavorazioni vegetali, così come definiti al comma 1 lettera p) dell'art. 183 del DLgs 152/06;

- 4) *digestione anaerobica di effluenti zootecnici in miscela con le biomasse vegetali di cui al punto 2 e con sottoprodotti di origine animale classificabili come materiali di categoria 3.*

Gli adempimenti previsti sono esaminati separatamente per le Zone vulnerabili e Nitrati e per quelle non Vulnerabili

LINEE GUIDA PER UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO (SCHEMA DI SINTESI)

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI				
Adempimenti per l'utilizzo agronomico del digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN: artt. 27, 28 e 29) (1); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna comunicazione (art.27, c.9 PAN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30); - Rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal punto 12, parte C, Capitolo II, Allegato VI del Reg.1774/02 per i sottopr. d'origine animale
Disciplina del trasporto da e per l'impianto DA su rete viaria pubblica	Documentazione come da Art.16 PAN	Bolla d'accompa-gnamento per l'impianto e anche da impianto ai terreni (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali e sottoprodotti nel trasporto all'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentaz. come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali nel trasporto all'impianto; - Documento commerciale e, ove richiesto, certificato sanitario per i sottoprodotti d'origine animale nel trasporto all'impianto
Determinazione carico azotato in entrata ed uscita DA (N in entrata = N in uscita)	Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN (3)	Da registrazione dei carichi alla DA, noti i tenori di N da CBPA o tabelle regionali	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti vegetali 	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottopr. d'origine animale
Stoccaggio digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide 	<ul style="list-style-type: none"> - Come per gli effluenti zootecnici, cioè (4): - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide 	<ul style="list-style-type: none"> - Come per effluenti zootecnici da soli, cioè (4) - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide 	<ul style="list-style-type: none"> - Come per effluenti zoot. da soli, cioè (4): - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI Dosaggio ettariale azoto	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - N zoot. al campo non > di 170 kg/ha/a; - Elaborazione di un PUA come da Allegato 2 del PAN	(da art.24 PAN) - Apporti di N eff del digestato non > dei valori di Tabella 7 Allegato 2 PAN (5); - conseguimento di un coefficiente di media efficienza dell'azoto del digestato (6)	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - apporti di N zoot al campo da digestato non > di 170 kg/ha/a; - apporto di N totale da digestato da calcolare sulla base di un PUA (elaborato come da Allegato 2 del PAN) nel rispetto del coefficiente aziendale di media efficienza (6)	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - apporti di N zoot al campo da digestato non > di 170 kg/ha/a; - apporto di N totale da digestato da calcolare sulla base di un PUA (elaborato come da Allegato 2 del PAN) nel rispetto di un coefficiente aziendale di media efficienza (6)
Prescrizioni	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agronomica fertilizzanti azotati - Document. trasporto	Da conservare in azienda (Art 24 PAN) - Elenco appezzamenti aziendali, loro superficie, colture praticate (+ CTR con appezzamenti); - Registro utilizzazione agronomica fertilizzanti azotati	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agronomica Fertilizzanti azotati; - Documentazione relativa al trasporto	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agronomica Fertilizzanti azotati; - Documentazione relativa al trasporto


LINEE GUIDA PER UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO (SCHEMA DI SINTESI)

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	CASO 1 Effluenti zootecnici	CASO 2 Colture vegetali	CASO 3 Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO 4 Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale
ZONE NON VULNERABILI				
Adempimenti per l'utilizzo agronomico del digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 48, 49 e 50); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	Nessuna comunicazione (non potendo essere più restrittivi di quanto stabilito da art.27, c.9 PAN per le ZVN)	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 48, 49 e 50); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30); - Rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal punto 12, parte C, Capitolo II, Allegato VI del Reg.1774/02 per i sottoprodotti d'origine animale
Disciplina del trasporto da e per l'impianto DA su rete viaria pubblica	Documentazione come da Art.16 e Art. 46 PAN	Bolla d'accompagnamento per l'impianto e anche da impianto ai terreni (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali e sottoprodotti nel trasporto all'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali nel trasporto all'impianto; - Documento commerciale e, ove richiesto, certificato sanitario per i sottoprodotti d'origine animale nel trasporto all'impianto
Determinaz. carico azotato in entrata ed uscita DA (N in entrata = N in uscita)	Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN	Da registrazione dei carichi alla DA, noti i tenori di N da CBPA o tabelle regionali	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti vegetali 	<ul style="list-style-type: none"> - Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti d'origine animale

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA		CASO 2	CASO 3	CASO 4
CASO 1		Culture vegetali	Effluenti zootecnici + culture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	Effl. zootec + culture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale
ZONE NON VULNERABILI				
Stoccaggio	Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zoot. da soli (4), cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zoot. da soli, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide
Dosaggio ettariale azoto	(da art.47 PAN) - N eff non > dei fabbisogni delle coltura; - apporti di N zoot al campo non > di 340 kg/ha/a	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori
Prescrizioni	Da conservare in azienda (art 50 PAN): - PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disponibilità terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati; - Documentazione relativa al trasporto	Da conservare in azienda (art 30 DM 7.04.06 e art 24 PAN) (6) - Elenco appezzamenti aziendali, loro Sup, colture (+ CTR con appezzamenti); - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati	Da conservare in azienda (art 50 PAN): - PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disp terreni; - Registro utilizzazione. agron. fertilizz. azotati - Documentazione relativa al trasporto	Da conservare in azienda (art 50 PAN): - PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disp terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. Azotati; - Documentazione relativa al trasporto

Note

- (1) PAN: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96);
- (2) Si tratta di prodotti che afferiscono ad un impianto di trattamento che produce un altro prodotto, avente proprietà fertilizzanti, costituito da **"sostanze naturali, non pericolose, utilizzabili nelle attività agricole"**;
- (3) Circolare esplicativa del PAN (Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 4 marzo n. 2184);
- (4) Si conviene che per un utilizzo efficiente del digestato, proveniente dai diversi tipi di biomasse in entrata all'impianto di DA, il periodo di stoccaggio non può essere diverso da quello stabilito dal PAN per gli effluenti zootecnici
- (5) Gli apporti massimi di N di Tabella 7 valgono per i concimi di sintesi per i quali si assume un'efficienza dell'N pari al 100%. In caso di impiego di digestato derivante da effluenti zootecnici e altre biomasse di origine vegetale e animale, i valori indicati in Tab. 7 sono da intendersi come apporti massimi di N efficiente; ne deriva che la dose di digestato distribuibile deve essere calcolata sulla base dei coefficienti di efficienza di cui alla tab. 5b, in corso di definizione e da inserire nell'All. 2 del PAN.
- (6) Il conseguimento di un livello di media efficienza per l'N del digestato è ottenibile con le pratiche agronomiche virtuose desumibili dalla tabella 4 e dalla tabella 5b in corso di definizione da inserire nell'All. 2 del PAN.

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1260

L.R. n. 7/1998 e succ. mod. art. n. 7, comma 5. Approvazione del cofinanziamento a favore della Provincia di Reggio Emilia (RE) per la realizzazione del progetto speciale denominato "Terre di Canossa - Alba d'Europa"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e successive modificazioni, ed in particolare:

- la lettera c) del primo comma dell'articolo n. 2 laddove prevede che la Regione, nell'esercitare le funzioni in materia di turismo, provvede, in particolare, allo svolgimento di interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
- il terzo comma sempre dell'articolo n. 2, laddove prevede che la Regione, esercita le proprie funzioni avvalendosi, di norma, della collaborazione degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero partecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi;
- il quinto comma dell'articolo n. 7, laddove prevede che la Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con gli Enti locali territoriali, o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale;

richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 917 del 25 giugno 2007 avente ad oggetto "L.R. 7/98 e succ. mod. - Approvazione delle modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica" così come modificata dalla deliberazione 1181/07, ed in particolare il secondo comma del Capitolo 6 laddove prevede che la Giunta regionale, con propri atti, approva la realizzazione e il finanziamento dei progetti speciali, o delle iniziative di carattere straordinario ovvero delle nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale, stabilendo altresì le modalità attuative, procedurali e gestionali;
- n. 1013 del 2 luglio 2007 avente ad oggetto "L.R. 7/98 e successive modifiche. Linee guida generali per la programmazione delle attività di promozione e commercializzazione turistica anno 2008";

acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Turismo e Qualità aree turistiche, con protocollo regionale n. 180420 del 24 luglio 2008, la nota protocollo n. 53884/2/2008 del 24 luglio 2008, con la quale la Provincia di Reggio Emilia ha presentato domanda al fine di ottenere ai sensi dell'articolo n. 7, comma 5 della L.R. 7/98 e succ. mod., il cofinanziamento di complessivi Euro 30.000,00, per la realizzazione del progetto denominato "Terre di Canossa - Alba d'Europa", allegando la seguente documentazione:

- relazione descrittiva del progetto;
- preventivo di spesa;
- piano economico finanziario del progetto;

preso atto che gli elementi essenziali progettuali del precitato progetto speciale, possono essere così sintetizzati:

Tabella 1

Denominazione progetto: Terre di Canossa - Alba d'Europa;

Soggetto proponente: Provincia di Reggio Emilia;

Soggetto attuatore: Provincia di Reggio Emilia (RE);

Descrizione del progetto: il progetto intende costruire un nuovo territorio vacato al turismo e alla cultura;

Obiettivi del progetto:

- 1) accrescere l'identità, la notorietà e l'appeal delle Terre di Canossa e della sua offerta turistica a livello nazionale ed internazionale, al fine di generare sempre nuove e diversificate motivazioni di visita;
- 2) sostenere l'offerta turistica con l'organizzazione di un calendario di eventi in grado di creare una associazione ideale tra manifestazioni e territorio che li ospita, con forte connotazione matildica e canossana, in un'ottica di destagionalizzazione dell'offerta turistica;
- 3) ingenerare conseguentemente negli abitanti dell'area la consapevolezza di condividere un territorio pregiato, aperto alla frequentazione di visitatori forestieri e degno di tutela e di rispetto nelle sue componenti paesaggistiche ed architettoniche;
- 4) sollecitare, con l'adozione di politiche di tutela e di promozione, gli investimenti di imprese turistiche, specialmente nel settore alberghiero-ricettivo;
- 5) promuovere in ambito internazionale la valorizzazione delle Terre di Canossa, già di notorietà nazionale grazie al nuovo casello autostradale sulla A1, con uno specifico intervento integrativo e mirato sul mercato tedesco (territorio di Paderborn), che vede da tre anni successo di presenza di stand espositivi dei prodotti reggiani;

Articolazione del progetto:

- 1) produzione e distribuzione di materiale turistico e informativo sul territorio, riferito alle Terre di Canossa e alla grande mostra su Matilde ed eventi associati. Nella voce è compresa la produzione e la distribuzione di materiale stampato e altro materiale promozionale multimediale riguardante le Terre di Canossa, in più lingue, e lo specifico evento della mostra con le iniziative associate, la realizzazione del sito Internet sulle Terre di Canossa, con la divulgazione di pacchetti e proposte turistiche correlate;
- 2) acquisto spazio nei media, manifesti e divulgazione delle iniziative del progetto. Si prevede l'acquisizione di spazi per la promozione del territorio legata all'evento della mostra nella carta stampata (periodici e quotidiani);
- 3) attività di comunicazione e Ufficio stampa. La comunicazione sarà curata da un Ufficio stampa professionale; inoltre verrà allestito, per la promozione specifica delle Terre di Canossa, un Canossa Point che rafforzerà l'informazione e l'accoglienza al turista;
- 4) presenza a Paderborn (Germania) e allestimento di un mercatino di prodotti reggiani e canusini in occasione della fiera annuale di San Liborio di fine luglio, quale azione di nicchia e di sperimentazione su una località tedesca particolarmente interessata ai temi matildici;

preso atto, inoltre, dei seguenti piani economico e finanziario:

Tabella 2

Piano economico

- 1) produzione e distribuzione di materiale turistico e informativo sul territorio, riferito alle Terre di Canossa e alla grande mostra su Matilde ed eventi associati
Euro 30.000,00;
- 2) acquisto spazio nei media, manifesti e divulgazione delle iniziative del progetto
Euro 20.000,00;
- 3) attività di comunicazione e Ufficio stampa
Euro 27.000,00;
- 4) presenza a Paderborn (Germania) e allestimento di un mercatino di prodotti reggiani e canusini in occasione della fiera annuale di San Liborio di fine luglio
Euro 3.000,00;

Totale generale Euro 80.000,00;

Tabella 3

Piano Finanziario

Quota a carico della Provincia di Reggio Emilia (RE)
Euro 50.000,00

Quota a carico della Regione Emilia – Romagna
Euro 30.000,00

Totale generale Euro 80.000,00;

dato atto che il competente Servizio Turismo e Qualità aree turistiche ha provveduto a verificare e a valutare la predetta documentazione esprimendo il proprio esito positivo essendo il progetto speciale presentato dalla Provincia di Reggio Emilia (RE) e denominato “Terre di Canossa – Alba d’Europa” coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria delibera 1013/07;

richiamate, altresì, le LL.RR.:

- n. 40 in data 15 novembre 2001;
- n. 24 e n. 25 in data 21 dicembre 2007;
- n. 12 e n. 13 in data 25 luglio 2008;

dato atto che:

- il cofinanziamento attribuibile alla Provincia di Reggio Emilia, per l’anno 2008, ammontante ad Euro 30.000,00, risulta allocato, nell’ambito del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2008 al Capitolo n. 25568 “Interventi per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative da realizzarsi direttamente o attraverso l’APT Servizi Srl, ovvero mediante la compartecipazione finanziaria alla realizzazione di progetti e programmi proposti da Enti locali o dalle Unioni (art. 2, art. 7 comma 5, art. 11 ed art. 12 ed art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”, di cui all’UPB 1.3.3.2 9100;
- l’impegno di spesa può essere assunto con il presente atto in quanto ricorrono tutti gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01;

ritenuto che, a seguito dei positivi risultati espressi dal competente Servizio Turismo e Qualità aree turistiche, sussistono le condizioni per:

- a) approvare la compartecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna al progetto speciale promosso dalla Provincia di Reggio Emilia, denominato “Terre di Canossa – Alba d’Europa”, avente un costo complessivo progettuale di Euro 80.000,00, in quanto coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria delibera 1013/07;
- b) assegnare alla Provincia di Reggio Emilia il cofinanziamento pari alla somma complessiva di Euro 30.000,00 ai fini della realizzazione del progetto specificato al punto a);
- c) impegnare la somma complessiva di Euro 30.000,00, allocata al Capitolo n. 25568 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 che è dotato della necessaria disponibilità;
- d) stabilire che la richiesta di liquidazione del cofinanziamento regionale potrà essere effettuata dalla Provincia di Reggio Emilia solo a seguito dell’avvenuta realizzazione del progetto e fino alla concorrenza dell’importo assegnato. Alla predetta domanda dovrà essere allegata la copia conforme dell’atto con il quale si approvano i seguenti documenti ad esso allegati:
 - la relazione generale descrittiva della realizzazione del progetto, con particolare specificazione delle azioni effettivamente poste in essere, degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Tale relazione dovrà contenere l’indicazione che il progetto in parola non ha beneficiato di alcun altro cofinanziamento ai sensi della L.R. 7/98 e succ. mod.;
 - il rendiconto economico finanziario consuntivo relativo alla realizzazione del progetto. Tale rendiconto dovrà contenere gli importi delle spese so-

stenute, distinte per le singole azioni effettuate, l’importo delle spese effettivamente liquidate e l’indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione.

Nel caso di parziale realizzazione delle iniziative o di minori spese sostenute, l’importo dell’intervento finanziario regionale sarà proporzionalmente ridotto;

- e) stabilire che alla liquidazione del cofinanziamento regionale, nonché alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente in materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della delibera 450/07 e s.m.;

richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;
- le proprie deliberazioni 24 luglio 2006, n. 1057, 31 luglio 2006, n. 1150 e 27 novembre 2006, n. 1663;
- la propria deliberazione 3 aprile 2007, n. 450, inerente alla nuova disciplina dell’esercizio delle funzioni dirigenziali nelle strutture della Giunta regionale come modificate dalle precitate delibere 1057/06 e 1663/06;

dato atto, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01, della deliberazione 450/07 e s.m., del parere:

- di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Attività produttive, Commercio, Turismo, dr.ssa Morena Diazzì;
- di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio “Gestione della spesa regionale”, dr. Marcello Bonaccorso;

su proposta dell’Assessore regionale Turismo, Commercio;

a voti unanimi e palesi, delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) approvare la compartecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna al progetto speciale promosso dalla Provincia di Reggio Emilia, denominato “Terre di Canossa – Alba d’Europa”, avente un costo complessivo progettuale di Euro 80.000,00, in quanto coerente con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione turistica di cui alla propria delibera 1013/07;

2) assegnare alla Provincia di Reggio Emilia il cofinanziamento pari alla somma complessiva di Euro 30.000,00 ai fini della realizzazione del progetto specificato al precedente punto 1);

3) imputare la somma complessiva di Euro 30.000,00, registrata al numero di impegno 2860 sul Capitolo n. 25568 “Interventi per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative da realizzarsi direttamente o attraverso l’APT Servizi Srl, ovvero mediante la compartecipazione finanziaria alla realizzazione di progetti e programmi proposti da Enti locali o dalle Unioni (art. 2, art. 7 comma 5, art. 11 ed art. 12 ed art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”, di cui all’UPB 1.3.3.2 9100, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2008 che è dotato della necessaria disponibilità;

4) stabilire che alla liquidazione del cofinanziamento regionale, nonché alla richiesta di emissione del relativo titolo di pagamento, provvederà con proprio atto formale il Dirigente regionale competente in materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della delibera 450/07, a seguito dell’avvenuta realizzazione del progetto e fino alla concorrenza dell’importo assegnato, secondo le modalità espresse nella lettera d) della narrativa;

5) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1273

Sospensione accreditamento "Riccione Terme SpA"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:

1) di sospendere, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, l'accreditamento concesso alla Riccione Terme SpA, con decreti assessorili n. 2 dell'8 gennaio 1999 e n. 6 del 9 febbraio 2005;

2) di stabilire che la sospensione di cui al punto precedente decorre dall'1 ottobre 2008 e avrà validità per 1 mese,

3) di stabilire, altresì, che la Riccione Terme SpA, a decorrere dalla data di adozione del presente atto, dovrà approntare idonee misure organizzative volte a ricostruire il rapporto fiduciario con il Servizio Sanitario regionale, con particolare riferimento all'adozione di sistemi gestionali maggiormente idonei ad assicurare la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese e di ogni altra misura organizzativa tesa a garantire la trasparen-

za e la correttezza della gestione amministrativa. Dell'adozione di tali misure la Società dovrà rendere puntuale riscontro all'Azienda USL di Rimini;

4) di prevedere a carico della Riccione Terme SpA, una riduzione del limite di spesa individuale, pari a 1/12 in relazione al periodo di sospensione di cui al punto 2), non recuperabile nel corso del presente o futuri esercizi;

5) di dare atto che tale riduzione opera secondo le modalità previste nell'Accordo-Intesa 2006/2007/2008, tra le Terme Emilia-Romagna aderenti al Coter, documento costituente parte integrante dell'Accordo di cui in premessa, approvato con propria deliberazione n. 2234 del 27 dicembre 2007;

6) di riservarsi la valutazione sull'opportunità della costituzione di parte civile da parte di questa Regione nel processo penale ove instaurato, e di incaricare sin da ora il Servizio Attività consultiva giuridica e Coordinamento dell'avvocatura regionale di seguire lo sviluppo delle indagini;

7) di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere inviato mediante raccomandata alla società Riccione Terme SpA e pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1278

Concessione ai Comuni di Bore e Terenzo (PR) delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi previsti dalla DGR n. 1565/2004, Fondo regionale di protezione civile annualità 2004, Legge 388/2000, art. 138, comma 16. Revoca assegnazione Com. Morfasso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che individua la tipologia degli eventi calamitosi e gli ambiti delle competenze;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 225/92, di seguito indicati come eventi di livello b);
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", e in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di protezione civile per il finanziamento, tra gli altri, degli interventi diretti a fronteggiare le esigenze connesse con le calamità naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";

richiamati:

- la propria deliberazione n. 1565 del 30 luglio 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 24 agosto 2004, con la quale sono state approvate le procedure per la gestione del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, comma 16, Legge 388/00, dirette a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi di livello b), ovvero degli eventi di rilievo regionale che si fossero verificati nel territorio regionale a decorrere dalla data di esecutività della medesima deliberazione, ivi compresa la diret-

tiva che prevede la concessione di contributi a soggetti privati, imprese, studi professionali ed enti non commerciali per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi di rilievo regionale;

- i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 356 del 23 dicembre 2004 e n. 26 del 31 gennaio 2005, con i quali sono stati individuati gli eventi calamitosi di rilievo regionale verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna nel corso dell'anno 2004;
- la propria deliberazione n. 1533 del 26 settembre 2005, con la quale si è stabilito di destinare la somma complessiva di Euro 700.000,00, quota parte dell'annualità 2004 del Fondo regionale di protezione civile assegnata alla Regione Emilia-Romagna, a copertura dei contributi a favore dei soggetti privati;
- la propria deliberazione n. 967 del 10 luglio 2006 con la quale sono state assegnate ai Comuni interessati dagli eventi calamitosi di rilievo regionale verificatisi nell'anno 2004, che a tale data avevano provveduto a trasmettere gli elenchi riepilogativi definitivi, le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati danneggiati previsti dalla citata deliberazione 1565/04, per un importo complessivo di Euro 624.418,30, e si è stabilito di accantonare una quota pari a circa il 10% delle risorse disponibili, pari ad Euro 75.581,70 (Euro 700.000,00 - Euro 624.418,30) da assegnare successivamente, con atto del competente organo regionale, ai Comuni che in tale avevano presentato solo elenchi parziali;

preso atto che:

- al Comune di Bore (PR), estratto nel campione dei Comuni sottoposti a verifica amministrativa con determinazione del Responsabile del Servizio Protezione civile n. 17823 del 24 novembre 2005, non sono state assegnate risorse finanziarie con la citata deliberazione 967/06 in quanto, alla data di adozione di tale delibera, il Comune aveva presentato solo elenchi parziali;
- il Comune di Bore ha trasmesso copia conforme della deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 29 maggio 2008, acquisita al protocollo dell'Agenzia regionale di Protezione civile al n. PC.2008.0003366 del 13 giugno 2008, con la quale è stato approvato l'elenco riepilogativo definitivo da cui risulta ammissibile a contributo un solo soggetto privato proprietario di un immobile danneggiato; l'intervento di ripristino risulta essere stato eseguito e fatturato nel termine stabilito dalla deliberazione 1565/04, per l'importo di Euro 10.433,85;
- l'ammontare del contributo concedibile al soggetto privato

in parola, applicando i criteri di calcolo di cui alla propria deliberazione 1565/04 e le percentuali di contributo rideterminate dalla citata deliberazione 967/06, ammonta ad Euro 1.755,11;

dato atto peraltro che con determinazione dirigenziale n. 3522 del 22 marzo 2007, a valere sulla quota del Fondo regionale di protezione civile, annualità 2004, sono state assegnate ai Comuni di Terenzo (PR) e Morfasso (PC) le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione di contributi a privati rispettivamente per Euro 16.416,27 ed Euro 6.822,66 per complessivi Euro 23.238,93, ivi dando atto che tale importo trovava copertura nella quota precedentemente accantonata con la citata deliberazione 967/06 pari ad Euro 75.581,70, a valere sul Capitolo 47132;

viste:

- la determinazione dirigenziale n. 64 dell'8 maggio 2008, in copia conforme all'originale, trasmessa dal Comune di Terenzo (PR) con nota del 22 maggio 2008, di prot. n. 2102, con la quale si liquida ai beneficiari dei contributi in parola la somma complessiva di Euro 9.569,78 a saldo, relativa a soggetti privati; importo inferiore all'importo assegnato con la citata determinazione 3522/07, pari ad Euro 16.416,27, in conseguenza di minori spese rendicontate da alcuni beneficiari e della mancata esecuzione e rendicontazione dei lavori da parte di un richiedente;
- la determinazione dirigenziale n. 26/UT del 9 maggio 2008, in copia conforme all'originale, trasmessa dal Comune di Morfasso con nota del 9 maggio 2008, di prot. 2541, con la quale si revoca il contributo di Euro 6.822,66 al soggetto a suo tempo ammesso a contributo in quanto non ha provveduto all'esecuzione e rendicontazione dei lavori di ripristino ai sensi di quanto previsto dalla citata deliberazione 1565/04;

ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Bore (PR) la somma di Euro 1.755,11, trovando il predetto importo copertura nella quota accantonata del Fondo regionale annualità 2004, a valere sulle disponibilità del Capitolo 47132, a copertura degli oneri per l'erogazione del contributo al soggetto privato di cui si è detto sopra;

ritenuto inoltre di provvedere con il presente atto, per esigenze di economia procedimentale, all'impegno della somma complessiva di Euro 11.324,89, a favore dei Comuni di Terenzo e Bore, sul Capitolo 47132 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008, dotato della necessaria disponibilità;

verificato che ricorrono le condizioni per la concessione del contributo di cui sopra;

viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna", ed in particolare gli artt. 49 e 51;
- le LL.RR. n. 24 e 25 del 21 dicembre 2007;
- le LL.RR. n. 12 e 13 del 25 luglio 2008;

ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 e che, pertanto, l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la propria deliberazione n. 1057 del 24 luglio 2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- la propria deliberazione n. 1150 del 31 luglio 2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- la propria deliberazione n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del

Gabinetto del Presidente";

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche" e s.m.;
- la propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 "Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità";

dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta. Affari generali della Presidenza, Pari opportunità, dott.ssa Sonia Cioffi, quale sostituto del Capo di Gabinetto, On. Bruno Solaroli, come indicato nella comunicazione prot. n. NP/08/12856, ed ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie deliberazioni 450/07 e s.m. e 1769/06;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccorso, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07 e s.m.;

su proposta dell'Assessore a Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile;

a voti unanimi e palesi, delibera:

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di dare atto che relativamente alla somma di Euro 6.822,66 assegnata con determinazione dirigenziale 3255/07, a favore del Comune di Morfasso (PC) quale contributo destinato a favore di soggetti privati, tale assegnazione si intende revocata in quanto il richiedente i medesimi contributi non ha provveduto a presentare nel termine previsto la documentazione di spesa richiesta alla lettera E.3 della direttiva regionale approvata con propria deliberazione 1565/04, così come risultante dalla documentazione trasmessa dal medesimo Comune, acquisita agli atti dell'Agenzia regionale di Protezione civile, e pertanto non più spettanti come meglio specificato in premessa;

2) di assegnare e concedere al Comune di Bore (PR), la somma di Euro 1.755,11 a copertura del contributo a favore di un soggetto privato, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi di rilievo regionale verificatisi nell'anno 2004, in attuazione della propria deliberazione 967/06;

3) di concedere secondo quanto previsto dalle proprie deliberazioni 1565/04 e 967/06 il contributo di Euro 9.569,78 a favore del Comune di Terenzo (PR) per la realizzazione di interventi da parte di soggetti privati;

4) di impegnare la somma complessiva di Euro 11.324,89 registrata al n. 2931 di impegno, imputandola al Capitolo 47132 "Spese per il finanziamento di interventi urgenti in caso di calamità naturali di livello b), di cui all'art. 108 DLgs 112/98 ed art. 2, comma 1, lett. b), Legge 225/92, nonché per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile - Fondo regionale di protezione civile (art. 138, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) - Mezzi statali", di cui all'UPB 1.4.4.2 17101, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che alla liquidazione e all'erogazione dei finanziamenti previsti nel presente atto, provvederà il Dirigente competente con propri atti formali ai sensi della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 450/07 e s.m., sulla base della documentazione prevista e nei tempi stabiliti dalla direttiva approvata con propria deliberazione 1565/04;

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1279

Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. Disposizioni regionali di attuazione del DM 23 luglio 2008 concernente il regime di estirpazione dei vigneti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1623/2000;
- il DM 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;
- il DM 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004, concernente le modalità per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1282/2001;

preso atto che con il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 è stata modificata la predetta normativa comunitaria in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

visto il Titolo V, Capo III, del citato Regolamento (CE) 479/2008, che istituisce un regime di estirpazione a premio applicabile fino al termine della campagna viticola 2010/2011 ed in particolare:

- gli articoli 100 e 101, che stabiliscono rispettivamente le condizioni di ammissibilità al premio di estirpazione delle superfici e l'importo del premio;
- la lettera d) del predetto articolo 100, che prevede che la superficie minima ammissibile al premio non sia inferiore a 0,1 ha, consentendo tuttavia agli Stati membri di fissare – per talune regioni amministrative in cui la superficie vitata media delle aziende viticole sia superiore ad un ettaro – in 0,3 ha la superficie minima vitata ammissibile al premio;
- l'articolo 104, il quale prevede:
 - ai paragrafi 4 e 5, che gli Stati membri possano dichiarare inammissibili al regime di estirpazione rispettivamente i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza e le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente;
 - al paragrafo 9, che i produttori delle zone dichiarate inammissibili abbiano priorità nell'accesso ai benefici delle altre misure previste dal programma nazionale di sostegno, in particolare delle misure di ristrutturazione e riconversione, e delle misure di sviluppo rurale;

visto, altresì, il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare:

- il Titolo IV, capo III, relativo al regime di estirpazione, che stabilisce, tra l'altro, le modalità per il calcolo dell'importo del premio;
- l'articolo 75, paragrafo 1, che definisce la superficie vitata ai fini dell'applicazione del regime di estirpazione con premio;
- l'Allegato XV che fissa i livelli del premio ad ettaro del regime di estirpazione;
- l'articolo 62, lettera e), che prevede che le superfici che beneficino di un premio di estirpazione non danno origine a diritti di reimpianto;

visto, infine, il decreto del Ministero delle Politiche agrico-

le alimentari e forestali del 23 luglio 2008, in corso di pubblicazione, recante le disposizioni nazionali di attuazione dei citati Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;

considerato che il DM sopra citato prevede che le Regioni e le Province autonome:

- possano stabilire, entro il 25 luglio, la dimensione minima della superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari, dandone comunicazione ad AGEA Coordinamento ed al MIPAAF entro il 31 luglio;
- possano, entro il 25 giugno di ogni anno e per la campagna 2008/2009 entro il 25 luglio 2008, dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate e contestualmente pubblicarne l'elenco, dandone ugualmente comunicazione ad AGEA Coordinamento ed al MIPAAF rispettivamente entro il 28 giugno e – per l'anno 2008 – entro il 28 luglio, anche se negativa;
- ed inoltre:
- che le domande di estirpazione con premio siano presentate dai viticoltori all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento, entro il 15 settembre di ciascuna campagna e – per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 – a decorrere dall'1 luglio;
- che gli Organismi pagatori comunichino ai viticoltori, entro l'1 febbraio di ciascun anno, l'accoglimento della domanda, con l'indicazione delle relative superfici e dell'importo del premio, ovvero il rigetto della stessa;
- che i viticoltori estirpino entro il 31 maggio i vigneti per i quali hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda;

rilevato che il medesimo DM disciplina:

- le modalità per il calcolo della resa media aziendale e i casi di applicazione delle deroghe;
- le modalità per la predisposizione della graduatoria nazionale delle domande e la definizione dei criteri di priorità ed i loro pesi, nell'ipotesi in cui l'insieme delle domande presentate superi la disponibilità finanziaria e la Commissione UE abbia adottato una percentuale unica di accettazione dei fabbisogni complessivamente comunicati dagli Stati membri;
- le modalità per l'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 104 paragrafi 1, 2, 3, del Regolamento (CE) 479/2008;

considerato:

- che su tutto il territorio regionale sono presenti viticoltori, anche con ridotte superfici vitate, che hanno l'esigenza di riconvertire la loro produzione in quanto non sufficiente a garantire un'adeguata remunerazione del prodotto e che il regime di estirpazione può offrire loro l'opportunità di esercitare attività alternative;
- che escludere alcune zone del territorio regionale dal regime di estirpazione potrebbe essere discriminatorio nei confronti dei viticoltori che non potrebbero conseguentemente accedere al regime di premio e riconvertire il vigneto ad altre colture, o mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche assumendo gli impegni previsti dalle norme sulla condizionalità;

ritenuto pertanto:

- di dare attuazione alle disposizioni nazionali previste dal Decreto ministeriale 23 luglio 2008;
- di disporre, ai fini dell'applicazione del regime di premio, che sul territorio regionale possano essere presentate domande di estirpazione per una superficie minima non inferiore a 0,1 ha;
- di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 104, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008;
- di rinviare al termine del primo anno di applicazione del regime la verifica circa l'impatto del regime stesso sulla viticoltura regionale;

vista la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, riconosciuta quale Organismo pagatore regionale anche per l'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo;

viste, infine:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi della citata L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di dare attuazione alle disposizioni nazionali previste dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 23 luglio 2008;

2) di disporre, ai fini dell'applicazione del regime di pre-

mio di cui al Regolamento (CE) n. 479/2008, che sul territorio regionale possano essere presentate domande di estirpazione per una superficie minima non inferiore a 0,1 ha;

3) di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 104, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008;

4) di rinviare al termine del primo anno di applicazione del regime la verifica circa l'impatto del regime medesimo sulla viticoltura regionale, ai fini di una eventuale modifica di quanto disposto nel presente atto deliberativo;

5) di dare atto che sono demandati ad AGREA gli adempimenti e le modalità concernenti la presentazione della domanda, l'istruttoria, le comunicazioni con i beneficiari ed i pagamenti, nonché le modalità per effettuare le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa comunitaria;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ad AGEA Coordinamento, ad AGREA ed alle organizzazioni professionali regionali;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di diffonderla sul sito Internet della Regione all'indirizzo: <http://www.ermesa-agricoltura.it/>.

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA TERRITORIALE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE DELEGATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2008, n. 26

Approvazione del “Piano per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale. Eventi e dissesti idrogeologici di ottobre e novembre 2002. Rimodulazione 2008 – O.P.C.M. 3258/2002”

L'ASSESSORE DELEGATO

(omissis) decreta:

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il “Piano per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale. Eventi e dissesti idrogeologici di ottobre e novembre 2002. Rimodulazione 2008. O.P.C.M. 3258/2002”, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono specificate le risorse finanziarie disponibili e le relative destinazioni d'impiego, sono individuati gli enti attuatori degli interventi e definite le procedure di attuazione degli stessi;

2) di dare atto, in particolare, che:

- le modifiche ai richiamati interventi per la messa in sicurezza del nodo di Cervia e Cesenatico, che verranno sottoposte

al Presidente della Regione – Commissario delegato per la relativa presa d'atto, così come specificate nell'apposito paragrafo del Piano in parola, riguardano la rideterminazione degli importi dei finanziamenti e la riarticolazione delle relative fonti di copertura finanziaria, con particolare riguardo alle risorse poste a carico del bilancio regionale e che, riguardo a queste ultime, sarà cura del competente Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica della Regione Emilia-Romagna, provvedere agli adempimenti necessari alla ratifica della programmazione della spesa relativa alle risorse poste a carico del Cap. 39360 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 quantificate, complessivamente, in Euro 1.003.000,00;

- per quanto riguarda le disposizioni in materia di riduzione del potenziamento della capacità operativa volta alla predisposizione ed attuazione dei piani di messa in sicurezza, la competente Direzione generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica provvederà alla proroga dei contratti in essere e finanziati nell'ambito del presente processo di superamento dell'emergenza fino al 30 giugno 2010, rinviando ad un successivo provvedimento l'identificazione dell'eventuale ed ulteriore fabbisogno finanziario, nel quadro del percorso di riduzione dell'impegno straordinario in atto;

3) di pubblicare per omissis il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che il Piano di cui al punto 1) è disponibile per la consultazione nel sito: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/archeventi/intro.htm ed è consultabile in forma cartacea presso l'Agenzia regionale di Protezione civile, Viale Silvani n. 6, Bologna.

L'ASSESSORE DELEGATO
Marioluigi Bruschini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 7 agosto 2008, n. 276

Conferimento d'incarico di consulenza alla dott.ssa Cristina Casella, ai sensi dell'art. 12, L.R. 43/2001 in attuazione della delibera U.P. n. 118 del 14 maggio 2008. Impegno e liquidazione della spesa

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis) determina:

1) di conferire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 118/08, l'incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale, alla dott.ssa Cristina Casella (omissis) presso la Direzione generale dell'Assemblea legislativa, secondo i contenuti di cui allo schema di contratto allegato, par-

te integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l'incarico decorra dall'11 agosto 2008 e termini il 10 luglio 2009;

3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197 "Direttiva e linee guida privacy";

4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono al rapporto che va ad instaurarsi con la consulente sono quelle definite nello schema di contratto allegato;

5) di stabilire che la struttura di riferimento per l'attività da svolgere è la Direzione generale dell'Assemblea legislativa;

6) di stabilire per la consulenza in oggetto un compenso di Euro 24.000,00, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge;

7) di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 24.000,00 quale compenso al lordo delle ritenute di legge a titolo di acconto di imposta, già comprensivo di IVA al 20% come segue:

- quanto a Euro 10.000,00 sull'UPB 1, Funzione 7, Cap. 9 "Consulenze prestate da Enti e/o privati; studi, ricerche per le attività delle Strutture comuni e delle Strutture speciali monocratiche", Azione n. 196 del bilancio per l'esercizio in corso che è dotato della necessaria disponibilità, impegno n. 697;
- quanto a Euro 14.000,00 sull'UPB 1, Funzione 7, Cap. 9 "Consulenze prestate da Enti e/o privati; studi, ricerche per le attività delle Strutture comuni e delle Strutture speciali monocratiche", Azione n. 196 del bilancio per l'esercizio 2009 che sarà dotato della necessaria disponibilità, impegno 51/2009;

8) di stabilire che i pagamenti relativi al compenso a favore della dott.ssa Casella avverranno con le seguenti modalità:

- a) per il periodo dall'11/8/2008 al 31/8/2008 il compenso sarà di Euro 2.000,00 al lordo delle ritenute di legge a titolo di acconto di imposta, già comprensivo dell'IVA al 20% e il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
- b) i pagamenti successivi avranno cadenza bimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura e saranno effettuati, fatte salve diverse disposizioni rese da parte del Direttore generale che verifica il corretto svolgimento dell'incarico e dei risultati ottenuti, al ricevimento del time-report relativo all'attività dalla dott.ssa Casella;
- c) la liquidazione ed il pagamento dell'ultimo bimestre sarà subordinato alla presentazione di regolare fattura e alla valutazione positiva espressa dal Direttore generale sulla relazione finale che documenti l'attività svolta ed i risultati conseguiti;

9) di stabilire che per l'incarico in oggetto la dott.ssa Casella avrà come referente il Direttore generale dell'Assemblea legislativa;

10) di provvedere, ai sensi di quanto dall'art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e della "Direttiva" allegata alla delibera dell'Ufficio di Presidenza 176/08:

- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali";
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all'anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto nel sito web dell'Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Benedetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 23 luglio 2008, n. 8771

Affidamento di prestazione di opera intellettuale alla dr.ssa De Feudis Laura da rendersi in forma di collaborazione coordinata continuativa, ai sensi dell'art. 12, Legge 43/01

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

determina:

a) di conferire alla dott.ssa Laura De Feudis, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 285/08 e 556/08, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per un supporto tecnico-specialistico finalizzato alle procedure di semplificazione amministrativa per le imprese e alla gestione del Programma operativo regionale ed al relativo coordinamento, come meglio dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro diciotto mesi;

c) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 450/07, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto j);

d) di stabilire per l'incarico di cui alla lettera a), un com-

penso complessivo di Euro 35.000,00 al lordo di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge;

e) di impegnare la somma complessiva di Euro 35.000,00 al n. 2681 di impegno sul Capitolo 39400 recante "Spese per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive (art. 12, comma 3, L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e successive integrazioni e modifiche e art. 146, comma 5, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" afferente all'UPB 1.4.2.2.13830 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilità;

f) di dare atto che il Capitolo di spesa 39400 è assegnato a questa Direzione generale e, pertanto, fruibile anche dal Servizio Tecnico Bacino Reno;

g) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 450/07, alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

h) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l'INAIL, in base all'art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul Cap. 5075 "Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n. 38) - Spese obbligatorie" UPB 1.2.1.1.120 del Bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento;

i) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS - Gestio-

ne separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44 DL 30/9/2003, n. 269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell’INPS;

j) di dare atto, infine, che ai sensi della “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo della Regione Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato A della citata deliberazione 556/08, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

– alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla

Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;

- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l’Impiego competente;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18 e 54, della Legge 244/07 ai fini dell’efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMI E INTESE, RELAZIONI EUROPEE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 4 luglio 2008, n. 7920

Incarico di consulenza in forma di co.co.co. alla dott.ssa Delia Cunto per attività di supporto alle attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 12, L.R. 43/01)

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis) determina:

1) di conferire alla dott.ssa Delia Cunto, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 285/08 e 556/08, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzato al supporto tecnico-specialistico al fine della verifica e del monitoraggio dei progetti di investimenti pubblici degli Enti locali inseriti negli Accordi di programma quadro in materia di beni e attività culturali, di società dell’informazione, di sviluppo locale, di ricerca e dei relativi protocolli integrativi con particolare riferimento all’attuazione del QSN 2007-2013, come dettagliato nell’allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l’incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 14 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 450/07, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 9);

4) di stabilire per lo svolgimento dell’incarico in oggetto un compenso di Euro 31.500,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, oltre a Euro 1.000,00 per eventuali spese di missione preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore generale, da sostenere nel corso della collaborazione, per complessivi Euro 32.500,00;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 32.500,00 come segue:

- quanto a Euro 31.500,00 registrata al n. 2467 di impegno sul Capitolo 30070 recante “Spese finalizzate alla costituzione e funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (Legge 17 maggio 1999, n. 144; art. 145, comma 10, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali” afferente all’UPB 1.4.1.2.12100;
- quanto a Euro 1.000,00 registrata al n. 2468 di impegno sul Capitolo 30070 recante “Spese finalizzate alla costituzione e funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e re-

gionali (Legge 17 maggio 1999, n. 144; art. 145, comma 10, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali” afferente all’UPB 1.4.1.2.12100;

del Bilancio per l’esercizio finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 450/07, alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell’incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto;

7) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul Cap. 5075 “Versamento all’INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;

8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS – Gestione separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, DL 30/9/2003, n. 269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell’INPS;

9) di dare atto, infine, che ai sensi della “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo della Regione Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato A della citata deliberazione 556/08, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l’Impiego competente;
- alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all’anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18 e 54, della Legge 244/07 ai fini dell’efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMI E INTESE, RELAZIONI EUROPEE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 14 luglio 2008, n. 8292

Incarico di consulenza da rendere in forma di co.co.co. alla dott.ssa Silvia Martini per attività di supporto alle attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 12, L.R. 43/01)

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dott.ssa Silvia Martini, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 285/08 e 556/08, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzato al supporto tecnico-specialistico allo sviluppo e allo svolgimento delle funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con particolare riferimento al QSN 2007-2013 e agli effetti delle politiche comunitarie e regionali del periodo di programmazione 2000-2006 sulla nuova programmazione unitaria, come dettagliato nell'allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 15 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 450/07, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 9);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso di Euro 36.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, oltre a Euro 1.000,00 per eventuali spese di missione preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore generale, da sostenere nel corso della collaborazione, per complessivi Euro 37.000,00;

5) di impegnare la somma di Euro 37.000,00 come segue:

- quanto a Euro 36.000,00 registrata al n. 2551 di impegno sul Capitolo 30070 recante “Spese finalizzate alla costituzione e funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (Legge 17 maggio 1999, n. 144; art. 145, comma 10, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali” afferente all'UPB 1.4.1.2.12100;
- quanto a Euro 1.000,00 registrata al n. 2553 di impegno sul Capitolo 30070 recante “Spese finalizzate alla costituzione e funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (Legge 17 maggio 1999, n. 144; art. 145, comma 10, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Mezzi statali” afferente all'UPB 1.4.1.2.12100;

del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 450/07, alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

7) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l'INAIL, in base all'art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul Cap. 5075 “Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento;

8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emi-

lia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS – Gestione Separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento all'INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, DL 30/9/2003, n. 269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell'INPS;

9) di dare atto, infine, che ai sensi della “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo della Regione Emilia-Romagna”, di cui all'Allegato A della citata deliberazione 556/08, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;
- alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all'anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 244/07 ai fini dell'efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMI E INTESE, RELAZIONI EUROPEE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 14 luglio 2008, n. 8293

Incarico di consulenza da rendere in forma di co.co.co. alla dott.ssa Facca Lara per attività di supporto nell'ambito del progetto monitoraggio di cui alla delibera CIPE n. 17/2003 (art. 12, L.R. 43/01)

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

determina:

1) di conferire alla dott.ssa Lara Facca, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 285/08 e 556/08, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzato al supporto tecnico-specialistico alla struttura regionale per le azioni connesse all'attuazione della delibera CIPE 17/03 (Progetto monitoraggio) nel processo di adeguamento al nuovo modello di monitoraggio della politica regionale unitaria per il 2007-2013, con riferimento ai programmi dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, come dettagliato nell'allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro il 30 giugno 2009;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 450/07, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 9);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso di Euro 26.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, oltre a Euro 710,00 per

eventuali spese di missione preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore generale, da sostenere nel corso della collaborazione, per complessivi Euro 26.710,00;

5) di impegnare la somma di Euro 26.710,00 come segue:

- quanto a Euro 26.000,00 registrata al n. 2535 di impegno sul Capitolo 3436 recante “Spese per assistenza tecnica e sistemi di monitoraggio degli Accordi di programma quadro nelle aree sottoutilizzate (Legge 30 giugno 1998, n. 208 e del. CIPE 9 maggio 2003, n. 17) – Mezzi statali” afferente all’UPB 1.2.3.2.3910;
- quanto a Euro 710,00 registrata al n. 2536 di impegno sul Capitolo 3436 recante “Spese per assistenza tecnica e sistemi di monitoraggio degli Accordi di programma quadro nelle aree sottoutilizzate (Legge 30 giugno 1998, n. 208 e del. CIPE 9 maggio 2003, n. 17) – Mezzi statali” afferente all’UPB 1.2.3.2.3910;

del Bilancio per l’esercizio finanziario 2008 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta regionale 450/07, alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell’incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto;

7) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l’INAIL, in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul cap. 5075 “Versamento all’INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento;

8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS – Gestione Separata graveranno sul Capitolo 05078 “Versamento all’INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 44, DL 30/9/2003, n. 269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.120 del bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell’INPS;

9) di dare atto, infine, che ai sensi della “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo della Regione Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato A della citata deliberazione 556/08, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l’Impiego competente;
- alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all’anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale completo delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18 e 54, della Legge 244/07 ai fini dell’efficacia giuridica del contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 luglio 2008, n. 9003

Accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso Pronto soccorso sociale Durazzano, Ravenna, gestita dall’Ente Cooperativa sociale a rl Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus, Rimini

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo dele-

gato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

- il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 34/98 così come modificato dall’art. 24 della L.R. 4/08 che prevede che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale si definiscono le procedure e le priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lett. S) e T), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l’altro che entro la data del 30 giugno 2007 potessero presentare domanda di accreditamento i rappresentanti legali delle strutture per tossicodipendenti iscritte all’Albo regionale degli enti ausiliari che senza fini di lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della regione Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera consiliare 1857/94);

acquisita la nota del 29/6/2007 con protocollo n. 074013/AM/C/MPI, pervenuta a questa Amministrazione in data 2/7/2007 con protocollo n. 2007.0173617, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle car-

ceri, con la quale il legale rappresentante di "Cooperativa sociale a r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS", con sede legale in Rimini, Via Valverde n. 10 B, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura residenziale a tipologia pedagogico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Pronto soccorso sociale Durazzano", ubicata in Via Chiesa n. 3 - località Durazzano, Ravenna;

preso atto che la struttura "Pronto soccorso sociale Durazzano" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

dato atto che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;

considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 10 dicembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura "Pronto soccorso sociale Durazzano", realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, inviata con NP/2008/12490 del 4 luglio 2008, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio di Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

determina:

1) di concedere l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Pronto soccorso sociale Durazzano", ubicata in Via Chiesa n. 3 - località Durazzano, Ravenna, per una ricettività complessiva di 11 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa; tale struttura è gestita dall'Ente "Cooperativa sociale a r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS", con sede legale in Rimini, Via Valverde n. 10B;

2) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che l'accreditamento di cui al presente provvedimento ha validità quadriennale a decorrere dalla data di concessione;

4) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 34/98 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 4/08 che prevede che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale si definiscono le procedure e le priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1 comma 796, lett. S) e T), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l'altro che entro la data del 30 giugno 2007 potessero presentare domanda di accreditamento i rappresentanti legali delle strutture per tossicodipendenti iscritte all'Albo regionale degli enti ausiliari che senza fini di lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della regione Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera consiliare 1857/94);

acquisita la nota del 29/6/2007 con protocollo n. 074014/AM/C/MPI, pervenuta a questa Amministrazione in data 2/7/2007 con protocollo n. 2007.0173612, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di "Cooperativa sociale a r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS", con sede legale in Rimini, Via Valverde n. 10 B, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura residenziale e semiresidenziale a tipologia pedagogico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Comunità terapeutica S. Antonio", ubicata in Via Camilli n. 27 - località Albereto, Faenza (RA);

preso atto che la struttura "Comunità terapeutica S. Anto-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 28 luglio 2008, n. 9005

Accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Comunità terapeutica S. Antonio, Faenza, gestita dall'Ente Cooperativa sociale a r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS, Rimini

nio" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

dato atto che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;

considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 10 dicembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura "Comunità terapeutica S. Antonio", realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, inviata con NP/2008/12489 del 4 luglio 2008, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio di Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

determina:

1) di concedere l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Comunità terapeutica S. Antonio", ubicata in Via Camilli n. 27 - località Albereto, Faenza (RA), per una ricettività complessiva di 17 posti residenziali e 5 posti semiresidenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa; tale struttura è gestita dall'ente "Cooperativa sociale a r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII ONLUS", con sede legale in Rimini, Via Valverde n. 10 B;

2) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che l'accreditamento di cui al presente provvedimento ha validità quadriennale a decorrere dalla data di concessione;

4) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 4 agosto 2008, n. 9249

Accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Villa Nina, Ravenna, Gestita dall'ente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS - Ravenna

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro

funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 34/98 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 4/08 che prevede che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale si definiscono le procedure e le priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lett. S) e T), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l'altro che entro la data del 30 giugno 2007 potessero presentare domanda di accreditamento i rappresentanti legali delle strutture per tossicodipendenti iscritte all'Albo regionale degli enti ausiliari che senza fini di lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della regione Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera consiliare 1857/94);

acquisita la nota del 29/6/2007 pervenuta a questa Amministrazione in data 2/7/2007 con protocollo n. 2007.0174913 e successiva integrazione del 5/10/2007 pervenuta a questa Amministrazione in data 11/10/2007 con protocollo n. 2007.0255432, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di "Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS - ONG", con sede legale in Ravenna, Via 56 Martiri n. 79, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura residenziale per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Villa Nina", ubicata in Via Ravegnana n. 559/A località Longana, Ravenna;

preso atto che la struttura "Villa Nina" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

dato atto che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. medesima

continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;

considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 10 dicembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura "Villa Nina", realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, inviata con NP/2008/13143 del 15 luglio 2008, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio di Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

determina:

1) di concedere l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Villa Nina", ubicata in Via Ravennana n. 559/A località Longana, Ravenna, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali; tale struttura è gestita dall'ente "Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS - ONG", con sede legale in Ravenna, Via 56 Martiri n. 79;

2) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che l'accreditamento di cui al presente provvedimento ha validità quadriennale a decorrere dalla data di concessione;

4) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 4 agosto 2008, n. 9247

Accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Nuovo Villaggio del Fanciullo sede centrale, Ravenna, gestita dall'ente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS - ONG, Ravenna

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in

possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 34/98 così come modificato dall'art. 24 della L.R. 4/08 che prevede che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso;
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale si definiscono le procedure e le priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lett. S) e T), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l'altro che entro la data del 30 giugno 2007 potessero presentare domanda di accreditamento i rappresentanti legali delle strutture per tossicodipendenti iscritte all'Albo regionale degli enti ausiliari che senza fini di lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della regione Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera consiliare 1857/94);

acquisita la nota del 29/6/2007 pervenuta a questa Amministrazione in data 2/7/2007 con protocollo n. 2007.0174907, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di "Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS - ONG", con sede legale in Ravenna, Via 56 Martiri n. 79, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale", ubicata in Via 56 Martiri n. 79, Ravenna;

preso atto che la struttura "Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

dato atto che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;

considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 10 dicembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura “Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale”, realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, inviata con NP/2008/13055 del 14 luglio 2008, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio di Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

determina:

1) di concedere l’accredimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Nuovo Villaggio del fanciullo Sede centrale”, ubicata in Via 56 Martiri n. 79, Ravenna, per una ricettività complessiva di 35 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa e 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa; tale struttura è gestita dall’ente “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS – ONG”, con sede legale in Ravenna, Via 56 Martiri n. 79;

2) di dare atto che l’accredimento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che l’accredimento di cui al presente provvedimento ha validità quadriennale a decorrere dalla data di concessione;

4) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 4 agosto 2008, n. 9248**

Accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso Villa Cilla, Ravenna, gestita dall’ente Saman Servizi Coop. sociale a rl, Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accredimento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accredimento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accredimento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accredimento con propria determinazione;
- il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 34/98 così come modificato dall’art. 24 della L.R. 4/08 che prevede che l’accredimento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accredimento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accredimento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale si definiscono le procedure e le priorità per l’accredimento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lett. S) e T), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l’altro che entro la data del 30 giugno 2007 potessero presentare domanda di accreditamento i rappresentanti legali delle strutture per tossicodipendenti iscritte all’Albo regionale degli enti ausiliari che senza fini di lucro gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della regione Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera consiliare 1857/94);

acquisita la nota del 29/6/2007 pervenuta a questa Amministrazione in data 3/7/2007 con protocollo n. 2007.0175989, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di “Saman Servizi Coop. sociale a rl”, con sede legale in Milano, Via P. Castaldi n. 23, chiede l’accredimento istituzionale della struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Villa Cilla”, ubicata in Via Basilica n. 158, località S. Alberto, Ravenna;

acquisita la nota del 22/7/2008 pervenuta a questa Amministrazione in data 22/7/2008 con protocollo n. 2008.0178149, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di “Saman Servizi Coop. sociale a rl” comunica a questa Amministrazione che la sede legale dell’Ente cooperativa è stata trasferita da Via P. Castaldi n. 23, Milano, in Via Bolzano n. 26, Milano;

preso atto che la struttura “Villa Cilla” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

dato atto che ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;

considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 10 dicembre 2007, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura “Villa Cilla”, realizzata dall’Agenzia Sanitaria e So-

ziale regionale, inviata con NP/2008/13145 del 15 luglio 2008, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio di Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

determina:

1) di concedere l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Villa Cilla", ubicata in Via Basilica n. 158 – località S. Alberto, Ravenna, per una ri-

cettività complessiva di 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa e un modulo di 10 posti residenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche; tale struttura è gestita dall'ente "Saman Servizi Coop. sociale a rl", con sede legale in Milano, Via Bolzano n. 26;

2) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3) di dare atto che l'accreditamento di cui al presente provvedimento ha validità quadriennale a decorrere dalla data di concessione;

4) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 31 luglio 2008, n. 9168

Accreditamento provvisorio nei confronti della struttura Ospedale privato Villa Azzura, sede legale in Riolo Terme, Via Cavour n. 6, ubicata presso la sede legale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;

vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (Legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 796, lettere s) e t) che stabilisce che entro la data dell'1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi;

richiamati:

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 34/98 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24, comma 1 lettera a), della L.R. 4/08, il quale stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 21 aprile 2008

"Definizione dei criteri quantitativi di riferimento per la valutazione di funzionalità alla copertura del fabbisogno di prestazioni di ricovero ai fini dell'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private", con la quale vengono definiti i criteri per l'individuazione del numero dei posti letto accreditabili per struttura necessari alla copertura del fabbisogno di prestazioni di ricovero, avendo come obiettivo complessivo il raggiungimento dello standard di posti letto definito all'art. 4 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

acquisite agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche. Salute nelle carceri, la nota con la quale in data 24/12/2007, il legale rappresentante dell'Ospedale privato Villa Azzurra, con sede legale in Via Cavour n. 9, Riolo Terme (RA), chiede l'accreditamento istituzionale della struttura sita presso la sede legale, per le seguenti aree:

Area di degenza:

- psichiatria generale – posti letto 13;
- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 14;

Area di specialistica ambulatoriale:

- gastroenterologia e endoscopia digestiva, medicina generale, dietologia, reumatologia, cardiologia, dermatologia, urologia-chirurgia generale, otorinolaringoiatria, ostetricia-ginecologia, oculistica, diagnostica per immagini (limitatamente all'ecografia);

Area assistenza psichiatrica residenziale:

- residenze trattamento intensivo specialistiche – posti letto 11;
- residenze trattamento intensivo – posti letto 49;
- residenze trattamento protratto – posti letto 13;

richiamata la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura risulta in possesso di autorizzazione al funzionamento dal Sindaco del Comune competente;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con protocollo n. 10470 del 4 giugno 2008, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni erogate e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 22, L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della L.R. medesima;

dato atto che l'applicazione dei criteri stabiliti nella citata deliberazione di Giunta regionale 534/08 alla struttura di cui trattasi, porta alla definizione del numero dei posti letto accreditabili ai fini della copertura del fabbisogno di prestazioni ospedaliere;

su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

determina:

– di concedere, con decorrenza 1 maggio 2008, l'accredito provvisorio, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della struttura Ospedale privato Villa Azzurra (sede legale in Riolo Terme, Via Cavour n. 6), ubicata presso la sede legale, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella delibera di Giunta regionale 1654/07:

Area di degenza:

- psichiatria generale – posti letto 13;
- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 14;

Area di specialistica ambulatoriale:

- gastroenterologia e endoscopia digestiva, medicina generale, dietologia, reumatologia, cardiologia, dermatologia, urologia-chirurgia generale, otorinolaringoiatria, ostetricia-ginecologia, oculistica, diagnostica per immagini (limitatamente all'ecografia);

Area assistenza psichiatrica residenziale:

- residenze trattamento intensivo specialistiche – posti letto 11;
- residenze trattamento intensivo – posti letto 49;
- residenze trattamento protratto – posti letto 13;

– di stabilire che il suddetto numero di posti letto accreditati rappresenta il limite massimo di utilizzo su base annuale per erogare prestazioni residenziali e di ricovero con oneri a carico del Servizio Sanitario regionale, così come disciplinato dalla delibera di Giunta regionale 1654/07;

– di consentire che, comunque entro il limite massimo annuale dei posti letto accreditati, i posti letto meramente verificati con esito positivo, ma attualmente non accreditati in quanto non funzionali alla copertura del fabbisogno, possono essere utilizzati per rispondere a picchi di domanda che si verifichino nel corso dell'anno;

– di dare atto che l'accredito oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

– che l'efficacia dell'accredito dell'attività specialistica ambulatoriale per esterni di cui sopra è condizionata dall'attuazione delle procedure di cui alla delibera di Giunta regionale n. 293 del 14 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

– l'accredito provvisorio di cui al presente provvedi-

mento, debba essere trasformato in accredito istituzionale entro il 31 dicembre 2008, così come dettato dalla delibera di Giunta regionale 1654/07;

– la presente determina sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 31 luglio 2008, n. 9169

Accredito provvisorio nei confronti della struttura Ospedale privato Villa Rosa, sede legale in Modena, Via Fratelli Rosselli n. 83, ubicata presso la sede legale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 8 quater, comma 7 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accredito da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredito può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;

vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (Legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 796, lettere s) e t) che stabilisce che entro la data dell'1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi;

richiamati:

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accredito, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 34/98 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accredito;
- il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall'articolo 24, comma 1 lettera a), della L.R. 4/08, il quale stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accredito con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accredito delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 21 aprile 2008 "Definizione dei criteri quantitativi di riferimento per la valutazione di funzionalità alla copertura del fabbisogno di prestazioni di ricovero ai fini dell'accredito istituzionale delle strutture pubbliche e private", con la quale vengono definiti i criteri per l'individuazione del numero dei posti letto accreditabili per struttura necessari alla copertura del fabbisogno di prestazioni di ricovero, avendo come obiettivo complessivo il raggiungimento dello standard di posti letto definito all'art. 4 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

acquisite agli atti del Servizio Salute mentale. Dipendenze patologiche. Salute nelle carceri, la nota con la quale in data 21/12/2007, il legale rappresentante dell'Ospedale privato Villa Rosa Srl, con sede legale in Via Fratelli Rosselli n. 83, Modena, chiede l'accreditamento istituzionale della struttura sita presso la sede legale, per le seguenti aree:

Area di degenza:

- psichiatria generale – posti letto 13;
- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 14;
- disturbi del comportamento alimentare – posti letto 4;

Area di specialistica ambulatoriale:

- cardiologia, diagnostica per immagini medicina nucleare, diagnostica per immagini radiologia diagnostica, punto prelievi, neurologia, psichiatria;

Area assistenza psichiatrica residenziale/semiresidenziale:

- residenze trattamento intensivo specialistiche – posti letto 16;
- residenze trattamento intensivo – posti letto 18;
- residenze trattamento protratto – posti letto 16;
- centro diurno psichiatrico – posti letto 6;

richiamata la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

preso atto che la struttura risulta in possesso di autorizzazione al funzionamento dal Sindaco del Comune competente;

tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con protocollo n. 10923 dell'11 giugno 2008, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2 del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni erogate e valutate positivamente in sede di verifica;

richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 22, L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della L.R. medesima;

dato atto che l'applicazione dei criteri stabiliti nella citata deliberazione di Giunta regionale 534/08 alla struttura di cui trattasi, porta alla definizione del numero dei posti letto accre-

ditabili ai fini della copertura del fabbisogno di prestazioni ospedaliere;

su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

determina:

- di concedere, con decorrenza 1 maggio 2008, l'accreditamento provvisorio, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura Ospedale privato Villa Rosa (sede legale in Modena, Via Fratelli Rosselli n. 83), ubicata presso la sede legale, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella delibera di Giunta regionale 1654/07;

Area di degenza:

- psichiatria generale – posti letto 13;
- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 14;
- disturbi del comportamento alimentare – posti letto 4;

Area di specialistica ambulatoriale:

cardiologia, diagnostica per immagini medicina nucleare, diagnostica per immagini radiologia diagnostica, punto prelievi, neurologia, psichiatria;

Area assistenza psichiatrica residenziale/semiresidenziale:

- residenze trattamento intensivo specialistiche – posti letto 16;
- residenze trattamento intensivo – posti letto 18;
- residenze trattamento protratto – posti letto 16;
- centro diurno psichiatrico – posti letto 6;

– di consentire che, comunque entro il limite massimo annuale dei posti letto accreditati, i posti letto meramente verificati con esito positivo, ma attualmente non accreditati in quanto non funzionali alla copertura del fabbisogno, possono essere utilizzati per rispondere a picchi di domanda che si verifichino nel corso dell'anno;

– di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

– che per quel che riguarda nello specifico l'attività specialistica ambulatoriale per esterni l'efficacia dell'accreditamento di cui al presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2 del DLgs 502/92 richiamato in premessa, all'esistenza di idonei contratti di fornitura con le Aziende USL competenti;

– l'accreditamento provvisorio di cui al presente provvedimento, debba essere trasformato in accreditamento istituzionale entro il 31 dicembre 2008, così come dettato dalla delibera di Giunta regionale 1654/07;

– la presente determina sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 13 agosto 2008, n. 9549

Definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lett. s) e t), Legge 296/06, delle strutture sanitarie private area salute mentale e dipendenze patologiche, nonché delle strutture pubbliche

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la L.R. n. 34 del 12 ottobre 1998, recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, e, nello specifico:

- l'art. 2, che, in particolare, stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge; l'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8

del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997;

- l'art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il compito di determinare i requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano sanitario nazionale;
- l'art. 9, che:
 - stabilisce, in linea generale, le procedure per l'accreditamento e attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento; l'Agenzia provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, redigendo, al termine della fase procedurale di propria competenza, una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura, da trasmettere a questa Direzione generale;
 - mette in capo al Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento;

richiamato il DLgs 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, che ridefinisce la disciplina dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie:

- confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell'erogazione di prestazioni per conto o a carico del Servizio Sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie, subordinatamente alla definizione dei necessari accordi contrattuali;
- elencando i requisiti che devono possedere i soggetti legittimati a domandarne il rilascio;

avuto presente che la Giunta della Regione Emilia-Romagna:

- con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, in particolare,
 - ha proceduto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 34/98, a definire, nell'Allegato 3, i requisiti generali per l'accreditamento di strutture sanitarie e di professionisti dell'Emilia-Romagna;
 - ha stabilito, al punto 2.7), la competenza a definire il procedimento amministrativo finalizzato all'accreditamento, inclusa la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati ed i relativi percorsi di verifica, in capo a questa Direzione generale attraverso l'adozione di uno o più provvedimenti;
- con deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione della deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- con deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005, a parziale modifica della deliberazione 327/04, ha approvato i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale dei SERT e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso;

atteso che con le deliberazioni di seguito elencate sono stati definiti i requisiti specifici e le modalità di gestione per i contesti clinici di seguito a ciascun provvedimento indicati:

- 327/04: Cardiocirurgia, Cardiologiche con posti letto e Ambulatori cardiologici, Chirurgia generale, Fisica sanitaria, Genetica medica, Residenziali di Cure palliative - Hospice, Malattie infettive, Medicina interna, Nefrologia e dialisi, Neurochirurgia, Neurologia, Neuroradiologia, Consulenti familiari - Case di maternità e Strutture ambulatoriali e di degenza di Ostetricia e Ginecologia, Psichiatria adulti, Medicina fisica e Riabilitazione, SERT e Trattamento residenziale e semiresidenziale per persone dipendenti da so-

stanze d'abuso, Patologia clinica, Trapianti fegato;

- 23/05: Ortopedia e Traumatologia ed Emergenza e Urgenza;
- 911/07: Neuropsichiatria dell'infanzia e della adolescenza;
- 1489/07: Medicina Nucleare, Radioterapia, Screening cervicale uterina, Screening mammella;
- 109/08: Pneumologia;

vista la DGR n. 1654 del 5 novembre 2007 "Approvazione dell'accordo generale per il triennio 2007-2009 tra Regione Emilia-Romagna e l'Associazione della ospedalità privata AIOP in materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata", che alla parte III - Salute mentale - disciplina l'offerta ospedaliera, semi-residenziale e residenziale erogata nelle strutture psichiatriche del privato imprenditoriale, nonché i termini per l'accreditamento provvisorio e definitivo delle strutture stesse;

viste le deliberazioni 292/05 e 293/05 con le quali sono stati rispettivamente definiti i criteri per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori e degli studi odontoiatrici e delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e i criteri per l'individuazione del fabbisogno;

richiamata inoltre la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (Legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 796, lettere s) e t) che stabilisce che entro la data dell'1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, e che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dall'1 gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8 quater, comma 7, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, non confermati da accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8 quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

atteso che con determinazioni:

- n. 10256 del 26 luglio 2004 "Definizione del procedimento amministrativo e dei relativi percorsi di verifica inerenti le richieste di accreditamento avanzate da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, ex L.R. 34/98, DGR 327/04";
- n. 8315 del 14 giugno 2005 "Definizione, ai sensi della DGR 292/05, del procedimento per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori pubblici e privati e degli studi professionali autorizzati all'esercizio della attività odontoiatrica";
- n. 6135 del 4 maggio 2006 "Percorso amministrativo relativo alle richieste di accreditamento avanzate da SERT e strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti (integrazione determinazione 10256/04)";
- n. 6896 del 17 maggio 2006 "Definizione delle procedure per la richiesta di accreditamento delle strutture psichiatriche a gestione privata della regione Emilia-Romagna (DGR 327/04)";
- n. 6952 del 30 maggio 2007 "Definizione delle procedure e priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lett. s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche";

sono state individuate successive priorità di effettuazione dei percorsi di verifica per l'accreditamento, che hanno consentito di completare o avviare l'accreditamento:

- delle strutture private e dei professionisti transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, titolari di rapporto contrattuale con il Servizio Sanitario regionale;
- dei servizi di salute mentale delle aziende sanitarie della RER e delle strutture residenziali e semiresidenziali per pazienti psichiatrici pubbliche e private;
- dei SERT delle aziende sanitarie con esclusione di quelli di Reggio, Parma e Imola e delle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti private;

- delle strutture di degenza private;
 - degli hospice provvisoriamente accreditati;
 - di circa il 30% dei posti letto pubblici;
- ritenuto di porre quale priorità per il biennio 2008-2009:

- 1) il completamento del processo di accreditamento delle strutture private e dei professionisti previsto dall'art. 1, comma 796 della Legge 296/06, avviato con la determinazione 6952/07, con riferimento alle strutture:
 - titolari di contratti di fornitura per l'erogazione delle prestazioni specialistiche con le Aziende Unità sanitarie locali della regione alla data del 16 marzo 2005 (data di pubblicazione della richiamata deliberazione 293/05) purché ancora titolari di rapporto con il Servizio Sanitario regionale alla data di adozione del presente provvedimento;
 - titolari di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, dando la possibilità, in presenza di esplicita richiesta del titolare della struttura, di estendere l'accredimento al complesso delle attività e delle prestazioni espletate, purché regolarmente autorizzate all'esercizio e riscontrate in possesso dei requisiti di accreditamento;
- 2) la prosecuzione del processo di accreditamento relativo a:
 - servizi psichiatrici ospedalieri, nelle diverse tipologie erogate e gestite dal privato imprenditoriale, ai sensi della DGR 1654/07;
 - strutture psichiatriche sanitarie semiresidenziali e residenziali, nelle diverse tipologie gestite ed erogate dal privato imprenditoriale, ai sensi della citata DGR 1654/07;
 - SERT delle aziende sanitarie di Imola, Reggio Emilia e Parma;
 - strutture la cui attività sia iniziata dopo la data dell'1/1/2002, definita nella citata determinazione 10256/04, e non ancora assoggettate alla verifica;
 - strutture sanitarie pubbliche, individuate dai competenti Servizi regionali con l'AUSL competente e in accordo con l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, incaricata di effettuare il percorso tecnico di verifica, a partire da:
 - I. Dipartimenti ospedalieri immagine e materno infantili;
 - II. Dipartimenti che includono unità operative di radiologia, ostetricia-ginecologia, neonatologia e pediatria;
- 3) l'avvio, nel 2009, del processo di accreditamento relativo a:
 - Strutture dedicate al soccorso e trasporto infermi;
 - Dipartimenti di Cure primarie;
 - Dipartimenti di Sanità pubblica;
 - Dipartimenti e unità operative di oncologia;
 - Dipartimenti chirurgici o che includono chirurgia generale e toracica, compresa pneumologia invasiva;

richiamato l'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo cui la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende sanitarie a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies dello stesso decreto;

ritenuto di confermare per tutte le strutture, salvo le modificazioni derivanti dalla entrata in vigore della L.R. 4/08, i percorsi procedurali di accreditamento già definiti con le determinazioni prima richiamate;

ritenuto che la previsione di cui al precedente punto 1) nel completare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 796 lettere s) e t) della Legge 296/06, comporti che successivi eventuali accreditamenti con strutture private potranno avere luogo solo dopo avere dato corso alla adozione del provvedimento regionale di ricognizione di cui alla lettera u) del medesimo articolo 1, comma 796, prima richiamato;

valutato necessario, al fine di acquisire gli elementi utili per dare corso alla ricognizione di cui sopra, che le Aziende USL procedano alla adozione dell'aggiornamento del Programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni, elaborato in conformità a quanto stabilito dalle DGR 293/05 e 1532/06, e mettano in evidenza, qualora la programmazione aziendale abbia optato per una tale scelta, che si intende soddisfare, con riferimento a specifici am-

biti territoriali, il relativo fabbisogno attraverso l'attivazione di nuovi accreditamenti con strutture e professionisti privati;

ritenuto di conseguenza necessario prevedere di dar corso al richiamato provvedimento regionale di ricognizione a seguito dell'aggiornamento dei citati Programmi aziendali, nei quali dovrà essere specificata l'eventuale necessità di accreditamento di ulteriori strutture private;

dato atto che, con nota n. NP/2008/14378 del 4/8/2008, il Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi, ha comunicato che, in virtù di quanto disposto dalla L.R. 43/01, art. 46, comma 1, sarà sostituito dal 7 al 24 agosto dal dott. Eugenio Di Ruscio;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07, per le parti di rispettiva competenza:

- dal Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari, dott. Antonio Brambilla;
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott. Eugenio Di Ruscio;
- dal Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche e Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti;

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate;

determina:

A) di stabilire che costituiscono priorità per il biennio 2008/2009:

- 1) il completamento del processo di accreditamento delle strutture private e dei professionisti previsto dall'art. 1, comma 796 della Legge 296/06, avviato con la determinazione 6952/07, con riferimento alle strutture:
 - titolari di contratti di fornitura per l'erogazione delle prestazioni specialistiche con le Aziende Unità sanitarie locali della regione alla data del 16 marzo 2005 (data di pubblicazione della richiamata deliberazione 293/05) purché ancora titolari di rapporto con il Servizio Sanitario regionale alla data di adozione del presente provvedimento;
 - titolari di accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, dando la possibilità, in presenza di esplicita richiesta del titolare della struttura, di estendere l'accredimento al complesso delle attività e delle prestazioni espletate, purché regolarmente autorizzate all'esercizio e riscontrate in possesso dei requisiti di accreditamento;
- 2) la prosecuzione del processo di accreditamento relativo a:
 - servizi psichiatrici ospedalieri, nelle diverse tipologie erogate e gestite dal privato imprenditoriale, ai sensi della DGR 1654/07;
 - strutture psichiatriche sanitarie semiresidenziali e residenziali, nelle diverse tipologie gestite ed erogate dal privato imprenditoriale, ai sensi della citata DGR 1654/07;
 - SERT delle Aziende Sanitarie di Imola, Reggio Emilia e Parma;
 - strutture la cui attività sia iniziata dopo la data dell'1/1/2002, definita nella citata determinazione 10256/04, e non ancora assoggettate alla verifica;
 - strutture sanitarie pubbliche, individuate dai competenti Servizi regionali con l'AUSL competente e in accordo con l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, incaricata di effettuare il percorso tecnico di verifica, a partire da:
 - I. Dipartimenti ospedalieri immagine e materno infantili;
 - II. Dipartimenti che includono unità operative di radiologia, ostetricia-ginecologia, neonatologia e pediatria;
- 3) l'avvio, nel 2009, del processo di accreditamento relativo a:
 - Strutture dedicate al soccorso e trasporto infermi;
 - Dipartimenti di Cure primarie;
 - Dipartimenti di Sanità pubblica;
 - Dipartimenti e unità operative di oncologia;
 - Dipartimenti chirurgici o che includono chirurgia generale e toracica, compresa pneumologia invasiva;

B) di confermare le procedure e i percorsi già stabiliti, sal-

vo le modificazioni derivanti dalla entrata in vigore della L.R. 4/08,

- per le strutture di cui al punto 1), per le quali si riporta per intero nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, il percorso procedurale ridefinito nella sua tempistica alla luce della L.R. 4/08;
- per le strutture di degenza con determina n. 10256 del 26 luglio 2004;
- per le strutture psichiatriche con determina 10256/04;

C) di stabilire che:

- i soggetti di cui al punto 1) possono presentare domanda di accreditamento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunque non oltre il 14 novembre 2008;
- i soggetti del privato imprenditoriale nell'area salute mentale di cui alla parte III della DGR 1654/07, presenteranno domanda come da indicazioni del competente Servizio regionale, secondo programmazione concordata con l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, incaricata di effettuare il percorso tecnico di verifica;
- i soggetti pubblici presenteranno domanda come da indicazioni dei competenti Servizi regionali, secondo programmazione concordata con le aziende e con l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, titolare della esecuzione delle verifiche di accreditamento;

D) di avviare il percorso destinato a dare attuazione alla previsione di cui alla lettera u) dell'articolo 1 comma 796, della Legge 296/06, circa l'adozione del provvedimento regionale di ricognizione, stabilendo che entro il 31 dicembre 2008 le Aziende USL dovranno predisporre l'aggiornamento del Programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni specialistiche, elaborato in conformità a quanto stabilito dalle DGR 293/05 e 1532/06, evidenziando se sussiste la necessità di attivare nuovi accreditamenti con strutture private e professionisti per specifici ambiti territoriali;

E) di stabilire, in conformità alle disposizioni della Legge 296/06, che si potrà dar corso a nuovi accreditamenti, anche provvisori, solo successivamente al completamento del percorso di cui al precedente punto D);

F) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

per IL DIRETTORE GENERALE
Eugenio Di Ruscio

ALLEGATO A

Percorso di accreditamento delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni di cui alla lettera t) dell'art 1, comma 796 della Legge 296/06

Il percorso procedurale è definito come segue:

- le strutture private rientranti tra le priorità relative al biennio 2008/2009 di cui al presente provvedimento, possono inoltrare, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunque **entro il 14 novembre 2008**, apposita domanda di accreditamento, sulla base dei fac-simili di cui agli Allegati n. 4 e n. 4 bis alla DGR 327/04, con la relativa documentazione;
- la domanda, rivolta al "Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari" di questa Direzione generale, andrà inoltrata per il tramite dell'Azienda USL competente per territorio allegando:
 - copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dal Comune competente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 327/04;
 - dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale con il Servizio Sanitario regionale alla data del 16 marzo 2005 e tuttora in atto (alla data di adozione del presente provvedimento), con specificazione della tipologia di prestazioni

oggetto di contratto;

ovvero:

- dichiarazione attestante che si tratta di struttura già titolare di accreditamento provvisorio, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, specificando l'attività accreditata;
- dichiarazione attestante che la struttura stessa, anche relativamente a funzioni ed attività diverse da quelle oggetto di accreditamento, non impieghi personale incompatibile e che, comunque, in ipotesi diversa, contenga l'impegno del titolare a sciogliere tale situazione entro 30 giorni dalla data di emanazione dell'eventuale determina regionale di accreditamento, dandone comunicazione a questa Direzione generale.

Le Aziende USL, previa individuazione di un proprio collaboratore quale responsabile del procedimento, dovranno procedere, ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 9, quarto comma, della L.R. 34/98 e successive modificazioni, all'annotazione in un apposito registro della data di ricevimento dell'istanza medesima da parte del soggetto interessato, accertando:

- il possesso di regolare autorizzazione all'esercizio delle attività;
- la titolarità di rapporto contrattuale con il Servizio Sanitario regionale alla data del 16 marzo 2005 e tuttora in atto (alla data di adozione del presente provvedimento);
- che alla domanda di accreditamento sia unita la dichiarazione che attesti l'assenza di personale incompatibile, secondo quanto sopra specificato;
- la rispondenza o meno della richiesta, anche relativamente solo ad alcune delle attività oggetto di domanda di accreditamento, al Programma aziendale relativo al fabbisogno di prestazioni specialistiche, elaborato in conformità a quanto stabilito dalla DGR 293/05 eventualmente integrato con provvedimento formale nell'ambito delle procedure per l'attuazione della DGR 1532/06.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di accreditamento, l'Azienda USL competente per territorio dovrà trasmettere la domanda stessa a questa Direzione generale – Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari – corredandola delle dichiarazioni e attestazioni di cui sopra, anche nell'ipotesi in cui non siano soddisfatte le condizioni sopra evidenziate, specificando le carenze riscontrate, al fine della formalizzazione dell'eventuale diniego dell'accredimento per insussistenza delle condizioni preliminari.

All'atto del ricevimento della documentazione di cui ai punti precedenti dall'Azienda USL competente, il Servizio assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari di questa Direzione generale, darà corso agli adempimenti per la prosecuzione del procedimento da definire entro il limite temporale massimo stabilito dall'art. 24, lettera a), della L.R. n. 4 del 19 febbraio 2008, seguendo lo schema già previsto con propria determinazione 8315/05, relativamente all'accredimento degli ambulatori e studi odontoiatrici, e la relativa tempistica interna, modificata come segue:

- per l'espletamento delle attività di cui ai punti I), II) e III) della determinazione 8315/05: complessivamente 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento;
- per l'espletamento delle attività di cui al punto IV) della determinazione 8315/05: complessivamente 40 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari del fascicolo completo di relazione dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di qualità; entro i successivi 10 giorni il procedimento sarà concluso con l'adozione del proprio provvedimento di concessione/diniego dell'accredimento;
- per l'espletamento delle fasi procedurali di propria compe-

tenza l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale dispone di 160 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del fascicolo contenente l'istruttoria effettuata dal Servizio Assistenza di-

strettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari in merito alla sussistenza delle condizioni di procedibilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 5 agosto 2008, n. 9317

Disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo nell'Agenzia regionale di Protezione civile

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 162, costituiscono «norme di coordinamento della finanza pubblica per gli Enti territoriali», è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di limitarle ad ipotesi eccezionali, anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica, consolidando così la tendenza emersa con le leggi finanziarie degli anni precedenti;
- la Legge 244/07, in particolare ha apportato modificazioni in materia di affidamento di incarichi professionali:
 - a) stabilendo, all'art. 3, comma 76 "Requisiti per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A." che al comma 6 dell'articolo 7 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» fossero sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria»;
 - b) prevedendo, all'art. 3, comma 18, che i contratti di consulenza siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;
- il DL 25 giugno 2008, n. 112, in corso di conversione in legge, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'art. 46, comma 1, ha ulteriormente integrato la norma de quo, precisando che è possibile prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albo o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore e sottolineando l'illegittimità del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie nonché dell'utilizzo dei predetti collaboratori come lavoratori subordinati;
- il DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 248/06 aveva già significativamente novellato l'art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, per la parte relativa alle collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti), le cui disposizioni costituiscono principi di indirizzo anche per le Regioni a statuto ordinario;
- l'articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs 165/01, a seguito delle modifiche apportate dalle leggi sopra richiamate, prevede:
 - 1) al comma 6, che «per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità

dell'Amministrazione conferente;

b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del DL 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato»;

2) al comma 6-bis che «Le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione»;

visti:

- l'art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), in base al quale «l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale»;
- l'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006) che prevede che gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000,00 Euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- le delibere della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti locali" e del 15 febbraio 2005, n. 6, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42);
- l'art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione;
- la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne", che ha chiarito e dato indicazioni a tutte le pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del novellato art. 7 del DLgs

165/01, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative;
 - b) requisito della specializzazione universitaria;
 - c) profili di responsabilità, sia per gli Enti che per i singoli dirigenti;
 - d) esclusioni dalla applicazione della norma di cui trattasi;
 - e) procedure comparative per la scelta del collaboratore esterno;
- viste inoltre:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, che all’art. 12 (“Prestazioni professionali”) disciplina le modalità per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione e trova applicazione anche per le Agenzie e gli Enti da questa dipendenti;
 - la DGR n. 556 del 21 aprile 2008, recante: “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”, con la quale la Giunta ha provveduto a disciplinare in modo organico la materia di cui sopra, alla luce delle modifiche normative intervenute, sostituendo, anche a fini di semplificazione per gli operatori, la disciplina, frammentaria e ormai in parte inattuale, contenuta nelle proprie deliberazioni 181/02, 124/03, 1958/03 e 1501/05, sopra richiamate;

dato atto che tale direttiva costituisce atto di indirizzo per le Agenzie, le Aziende e gli altri Enti dipendenti della Regione e disciplina, in particolare:

- a) l’ambito di applicazione e i presupposti generali per la legittima stipulazione di contratti di lavoro autonomo con la Regione Emilia-Romagna;
- b) le procedure di scelta comparativa del collaboratore esterno, così come prescritto dal comma 6-bis dell’art. 7 sopra citato, nonché l’individuazione di forme semplificate di scelta, per ragioni di celerità, oltre che casi motivati di esclusione, dalla intera disciplina o da parti della stessa;
- c) la procedura di adozione dell’atto di conferimento dell’incarico professionale e l’indicazione delle clausole che i contratti di lavoro autonomo, in forma occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, devono obbligatoriamente riportare;
- d) la regolamentazione dettagliata di tutti gli adempimenti prescritti dall’ordinamento (in particolare: trasmissione di atti alla Corte dei Conti; pubblicazioni, anche sul sito web istituzionale dell’Ente; trasmissione di copie di atti alla Commissione consiliare competente; comunicazioni al Centro per l’impiego e agli Istituti previdenziali/assicurativi; comunicazioni all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica);

visto la L.R. 1/05 che al comma 3 dell’art. 22 stabilisce che il Direttore dell’Agenzia, ai fini dell’attuazione del Piano annuale delle attività oltre che per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza può stipulare, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, contratti di prestazione d’opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo;

visto l’art. 5 del Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione 1769/06, che specifica quanto sopra stabilito dalla legge regionale istitutiva;

visto, altresì, il comma 5 dell’art. 23 della medesima L.R. 1/05, che, nell’ambito delle disposizioni che disciplinano la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, stabilisce che la Giunta regionale, con apposito atto, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi membri;

dato atto, pertanto, che a quest’ultima specifica disciplina provvederà la Giunta regionale con specifico atto;

dato atto che alla programmazione delle attività l’Agenzia provvede in forma unitaria nell’ambito del programma operati-

vo annuale approvato secondo quanto previsto dall’art. 9 del richiamato proprio Regolamento di organizzazione e contabilità e che, in tale ambito, sono ricondotte tutte le specifiche forme di programmazione settoriale, ivi compresa quella relativa al fabbisogno di massima annuale di incarichi di prestazioni professionali;

ritenuto necessario provvedere, nel rispetto dei summenzionati principi normativi e nell’ambito degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione 556/08, alla disciplina di apposite misure organizzative e gestionali finalizzate al conferimento di incarichi di prestazione professionale, tenendo conto delle specifiche esigenze operative dell’Agenzia;

vista la proposta di disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo nell’Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente determinazione, elaborata dai competenti settori in capo all’Unità funzionale Amministrazione generale dell’Agenzia;

dato atto, in particolare, che tale proposta di disciplina, in conformità al Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia, prevede che sia il Direttore a procedere al conferimento di tutte le tipologie di incarichi professionali con contratto di lavoro autonomo;

dato atto che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di modalità di conferimento e di pubblicizzazione degli incarichi comporta l’insorgere di responsabilità erariale;

dato atto che il Comitato di coordinamento interno di cui all’art. 9 del Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia si è espresso favorevolmente sul contenuto di tale proposta nella seduta del 16 luglio 2008;

ritenuto, pertanto, di approvare la “Disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo nell’Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna”, in Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 “Preliminari disposizioni procedurali e di organizzazione per l’attivazione dell’Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1”, con la quale lo scrivente è stato nominato Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell’11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità”;
- la circolare interna n. 10 del 20 giugno 2007, con la quale sono stati dettati indirizzi generali in ordine agli ambiti di attività ed alla tipologia degli atti di competenza della Dirigenza dell’Agenzia, in attuazione delle proprie determinazioni 4631/07, 7224/07 e 7904/07, della determinazione del Direttore generale Organizzazione 7470/07, nonché della propria nota prot. n. 3376 del 15 giugno 2007;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

determina:

1) di approvare l’Allegato A recante “Disciplina in materia di contratti di lavoro autonomo nell’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna”;

2) di stabilire che l’allegata disciplina si applica a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento dando atto

che ai rapporti di lavoro autonomo in corso, fino alla loro naturale scadenza, si applica la disciplina previgente;

3) di stabilire infine che il presente provvedimento in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato è soggetto a

pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE
Demetrio Egidi

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO A**DISCIPLINA IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO
NELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA****INDICE****TITOLO I- - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI**

- Art.1 - Finalità
- Art.2 - Ambito di applicazione
- Art.3 - Presupposti generali di legittimità
- Art.4 - Incompatibilità
- Art.5 - Programmazione degli incarichi professionali

TITOLO II- - PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI

- Art.6 - Scheda descrittiva del fabbisogno e determinazione del compenso
- Art.7- Avviso pubblico di procedura comparativa di selezione
- Art.8-Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno
- Art.9 - Procedura semplificata
- Art.10 - Esclusioni

TITOLO III- CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI

- Art.11-Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo
- Art. 12- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 13- Principio generale in materia di adempimenti previdenziali e assicurativi
- Art. 14- Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego
- Art. 15 - Comunicazioni alla Corte dei conti e all'Anagrafe delle prestazioni
- Art. 16- Pubblicazioni sul sito web istituzionale dell'Agenzia
- Art. 17 -Disposizione generale di rinvio

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

Art. 1

Finalità

1. La presente disciplina regolamenta, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, i presupposti e le modalità per il legittimo affidamento da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (di seguito 'Agenzia') di incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, a persone fisiche esterne all'Amministrazione, per fabbisogni previsti nel programma operativo annuale approvato ai sensi dell'art. 9 del proprio Regolamento di organizzazione e contabilità, e successive modifiche ed integrazioni, oltre che per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 1/2005.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'Agenzia può affidare lo svolgimento di attività, a contenuto intellettuale e da svolgersi personalmente, a persone fisiche esterne all'Amministrazione mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo rientrante in una delle seguenti tipologie:
 - a) *contratti di prestazione d'opera intellettuale*, ai sensi dell'art. 2229 e seguenti c.c., con cui, soggetti esterni, con lavoro prevalentemente proprio e del tutto autonomo, si impegnano a svolgere una prestazione d'opera o al raggiungimento di un risultato;
 - b) *collaborazioni coordinate e continuative* (co.co.co), ai sensi dell'art. 2222 del c.c., con cui soggetti esterni sono integrati in modo continuativo, pur svolgendo un'attività di lavoro autonomo, nell'attività dell'Agenzia, la quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico; sono soggetti alla coordinazione di un dirigente dell'Agenzia, che ha il compito di verificare la

rispondenza della prestazione d'opera ai propri obiettivi;

c) *contratti di prestazioni d'opera intellettuale meramente occasionali*, sottospecie dei contratti di cui alla lettera a), che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che comporta, per sua natura, una spesa non superiore a 5.000,00 Euro al lordo, come, ad esempio, quelli rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Lo stesso prestatore d'opera occasionale non può avere, nel corso di uno stesso anno solare, incarichi occasionali per un ammontare complessivo superiore alla cifra sopra indicata (5.000,00 Euro al lordo)

2. I contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del contenuto, possono avere ad oggetto:

- attività di *studio*, ossia di analisi su un problema di interesse dell'Agenzia, che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- attività di *ricerca*, ossia di approfondimento su determinate materie e offerta delle relative soluzioni; sono caratterizzate dalla preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- attività di *consulenza* che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative.

3. Non è possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per esigenze proprie al funzionamento ordinario dell'Agenzia.

Art. 3

Presupposti generali di legittimità

1. Costituiscono presupposti essenziali per l'avvio di rapporti di lavoro autonomo, di qualsiasi tipologia:

- a) la corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con le competenze attribuite dall'ordinamento all'Agenzia, nonché con obiettivi/progetti/programmi specifici e determinati di quest'ultima;
- b) l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Agenzia la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) la temporaneità dell'esigenza;
- d) la necessità di acquisire temporaneamente una prestazione professionale altamente qualificata, comprovata dal possesso della maturata esperienza nel settore nonché di uno dei seguenti diplomi, coerente con l'oggetto della prestazione:

- laurea magistrale;
- laurea del precedente ordinamento universitario;
- laurea triennale e successivo master universitario specialistico o corsi di specializzazione conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi;

si può prescindere dal possesso di uno dei titoli accademici di cui sopra qualora il soggetto sia iscritto ad ordini o albi ovvero operi nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento.

Art. 4 **Incompatibilità**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 43/01, non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna o che hanno con l'Agenzia un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa dell'ente.

2. E' vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale di un secondo incarico, al massimo, è ammesso, purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano allorché trattasi di incarichi meramente occasionali, che possono quindi essere cumulati tra loro, nel limite complessivo previsto dall'art. 2, comma 1, lett.c) o con altri rapporti di servizio con la Regione Emilia-Romagna e con l'Agenzia, fermo restando quanto previsto da leggi, regolamenti o atti di indirizzo in materia di incompatibilità specifiche.

Art. 5

Programmazione degli incarichi professionali

1. Ai sensi L.R. 26.11.2001, n.43, art. 12, l'Agenzia provvede, nell'ambito del programma operativo di cui all'art. 9 del proprio Regolamento di organizzazione e contabilità, in coerenza con il Piano annuale delle attività, anche all'approvazione del fabbisogno degli incarichi di prestazioni professionali.
2. Nella programmazione di cui al comma 1 sono contenuti, ove già determinati, gli elementi indicati nella lett. a) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 43/2001 e precisamente, per ciascun incarico:
 - a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le motivazioni;
 - b) la tipologia (studio/ricerca/consulenza);
 - c) la quantificazione delle risorse finanziarie (importo massimo lordo) ed il capitolo nell'ambito della UPB al quale imputare la spesa.
3. In sede di approvazione del programma operativo dell'Agenzia si dà atto, relativamente ai fabbisogni di prestazioni professionali in esso previsti, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 1, nonché:
 - dell'effettiva esigenza straordinaria che rende necessaria l'acquisizione della collaborazione;
 - della congruenza tra incarico da conferire ed entità del compenso proposto, nel rispetto dei

vincoli finanziari di programmazione e dei prezzi di mercato;

- la natura di alta qualificazione della professionalità richiesta.

4. Il documento di programmazione può contenere un fabbisogno complessivo di massima per incarichi di prestazioni professionali meramente occasionali, di cui all'art.2 comma 1 lett. c). E' in ogni caso vietato l'artificioso frazionamento degli incarichi e il conferimento di più incarichi di ridotta rilevanza, alla stessa persona fisica nel corso del medesimo anno solare, salvo che non si tratti di distinte attività non collegate o connesse tra loro, fermo restando il limite di spesa previsto all'art. 2 c.1 lett. c).

TITOLO II- PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI

Art. 6

Scheda descrittiva del fabbisogno e determinazione del compenso

1. Nel rispetto della programmazione annuale degli incarichi, di cui all'art.5, le strutture ed i Servizi dell'Agenzia, verificata la permanente sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, comma 1, richiedono l'avvio della procedura per il conferimento di un incarico professionale all'unità organizzativa competente in materia di personale tramite la compilazione e trasmissione della scheda descrittiva del fabbisogno, secondo il modello in allegato 1 alla presente disciplina interna.
2. La determinazione del compenso deve essere stabilita sulla base del principio della massima efficienza (minor costo e massimo risultato) in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o affini. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione nonché con i livelli retributivi vigenti per il personale dipendente corrispondente sotto il profilo dell'area di competenza e dell'ambito di

responsabilità.

3. L'Agenzia verifica la congruità del compenso anche sulla base delle informazioni diffuse in proposito dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 7

Avviso pubblico di procedura comparativa di selezione

1. L'unità organizzativa competente in materia di personale, acquisito il nulla-osta del Direttore, dispone la pubblicazione di un avviso di avvio di procedura comparativa di selezione, utilizzando gli elementi descritti nell'apposita scheda descrittiva del fabbisogno.
2. L'avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l'incarico professionale, con allegato il curriculum vitae e, a tal fine, precisa, in particolare:
 - a) definizione della tipologia di incarico e dell'oggetto del medesimo, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi di attività dell'Agenzia;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso minimo/massimo proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (quali modo e periodicità del pagamento);
 - f) indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del responsabile del procedimento di pubblicizzazione
 - g) i requisiti e le condizioni di efficacia preliminari all'affidamento dell'incarico di cui al successivo art. 11.
3. Nel medesimo avviso è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura e del curriculum nonché di eventuali offerte, per quanto riguarda il compenso. L'avviso deve inoltre precisare il termine di conclusione del procedimento, nonché i criteri

attraverso i quali avviene la comparazione di candidature/curricula.

4. L'avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia; il termine di scadenza per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari opportunamente individuati.

Art. 8

Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno

1. La scelta del collaboratore esterno avviene tramite valutazione comparata delle candidature e curricula pervenuti, mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei singoli avvisi, quali:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso proposto;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Agenzia.
2. Il Direttore dell'Agenzia, assistito da un proprio collaboratore, procede all'esame di candidature e curricula pervenuti, attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti nel relativo avviso e allo svolgimento di un eventuale colloquio, se previsto nell'avviso di pubblicizzazione. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto un verbale.
3. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma 4 dell'art. 7.

4. In caso di cessazione anticipata dall'incarico è possibile utilizzare, per il conferimento di un nuovo incarico, la graduatoria risultante al termine della procedura comparativa.
5. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata, entro un anno dalla pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità.

Art. 9

Procedura semplificata

1. L'Agenzia, per far fronte all'esigenza di acquisire con urgenza il supporto di esperti, può ricorrere agli elenchi all'uopo eventualmente predisposti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10

Esclusioni

1. Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1 lett. d), 6, 7, 8 e 9, della presente disciplina, le tipologie di incarichi professionali sotto specificati:
 - a) incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, comma 6-quater del D.Lgs. 165/2001);
 - b) incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (art. 4 c.4 D.Lgs n. 626/1994 ss.mm);
 - c) incarichi ai componenti di commissioni di gara nonché le nomine in commissioni o comitati tecnico-scientifici, previsti da leggi o regolamenti;
2. Sono esclusi dagli obblighi di scelta mediante procedura di comparazione, anche in forma semplificata, gli affidamenti per prestazioni meramente occasionali, come individuate all'art. 2 comma 1 lett. c).

3. Si procede inoltre prescindendo dall'esperimento della procedura di comparazione nei casi di seguito tassativamente previsti:

- a) situazioni di eccezionale straordinarietà ed urgenza adeguatamente motivata e documentata, in cui i tempi ristretti non consentano di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa e non sia esperibile la procedura semplificata, da indicare nel provvedimento di conferimento dell'incarico professionale;
- b) allorchè si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione, essendo andata deserta.
- c) incarichi attribuiti a soggetti di notoria ed indiscutibile autorevolezza nel mondo del lavoro o in possesso di professionalità comunque non comparabile. Nell'atto di conferimento il Direttore dell'Agenzia deve dare atto dei motivi che giustificano la deroga e della congruità del compenso.

4. Sono infine esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina gli incarichi previsti e disciplinati da leggi speciali, quali quelli appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia;
- b) incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di lavori pubblici di cui agli articoli 90 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
- c) incarichi configurabili quali appalti di servizi, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
- d) incarichi che, pur avendo ad oggetto studi, ricerche o consulenze, si configurino come collaborazioni prestate da Enti o Organizzazioni, in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile;

- e) specifici incarichi ai componenti della Commissione Regionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi ovvero alla Commissione medesima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, della L.R. 1/2005.

TITOLO III- CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI

Art. 11

Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo

1. Il Direttore conferisce l'incarico professionale con atto, adeguatamente motivato, previa acquisizione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure di cui al Titolo II della presente disciplina, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo. Prima del conferimento dell'incarico l'interessato è tenuto a fornire all'Agenzia una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nella quale attestare:
 - di godere dei diritti civili e politici;
 - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza, ovvero, in caso contrario, precisarne gli estremi;
 - se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
 - (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. Il contratto di lavoro autonomo è successivamente stipulato, in forma scritta secondo una delle due tipologie fondamentali descritte all'art. 2, comma 1, della presente disciplina, ossia come prestazione d'opera intellettuale (meramente occasionale o no), oppure come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Nel

caso di incarichi meramente occasionali possono essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo.

3. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura del contratto;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo/sede in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle modalità di verifica;
- g) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) l'esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- l) il foro competente in caso di controversie.

4. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), i contratti di lavoro autonomo sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Agenzia.

5. La durata dell'incarico deve essere correlata al progetto o alle attività oggetto dell'incarico medesimo.

6. Gli incarichi possono essere prorogati prima della scadenza naturale, ove si ravvisi un motivato interesse, e la proroga, che non può superare la durata iniziale del contratto, può essere concessa al solo fine di completare

i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. In ogni caso non è ammesso il rinnovo di un contratto di lavoro autonomo.

7. L'affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni può avvenire solo previa verifica dell'avvenuta autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti.
8. L'unità organizzativa competente in materia di personale, su indicazione del Direttore, provvede all'elaborazione di tutti gli atti amministrativi finalizzati al conferimento degli incarichi ed alla liquidazione dei relativi compensi, acquisendo dalle strutture proponenti ogni utile elemento finalizzato alla valutazione di conformità delle prestazioni rese dai soggetti incaricati, oltre che all'attuazione di tutti gli ulteriori adempimenti previsti nella presente disciplina.

Art. 12

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo ed accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere direttamente il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle

attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione, dedotta dai singoli provvedimenti di conferimento, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico o di consegna di specifici prodotti.

Articolo 13

Principio generale in materia di adempimenti previdenziali e assicurativi

1. L'Agenzia ed il collaboratore esterno curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti l'incarico.

Articolo 14

Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego

1. L'unità organizzativa competente in materia di personale, in caso di conferimento di un incarico professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, cura gli adempimenti relativi alle necessarie comunicazioni al Centro per l'Impiego; tali comunicazioni hanno efficacia anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'INAIL.

Articolo 15

Comunicazioni alla Corte dei conti e all'Anagrafe delle prestazioni

1. L'unità organizzativa competente in materia di personale provvede trimestralmente alla trasmissione alla Corte dei Conti, sezione regionale dell'Emilia-Romagna, degli atti di affidamento di incarichi professionali di consulenza, studio o ricerca, di importo superiore ai 5.000,00 Euro, secondo le modalità individuate da appositi atti o circolari di indirizzo.
2. L'unità organizzativa competente in materia di personale comunica semestralmente all'Anagrafe delle prestazioni del

Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli incarichi conferiti, con precisazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 16

Pubblicazioni sul sito web istituzionale dell'Agenzia

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi professionali con contratto di lavoro autonomo devono essere pubblicati sul sito web dell'Agenzia, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Come precisato all'art. 11, comma 5, la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Agenzia, del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, costituisce condizione di efficacia giuridica dei contratti di lavoro autonomo.
2. Il Direttore provvede altresì a richiedere la pubblicazione per estratto degli atti di conferimento di incarichi professionali sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ivi compresi gli incarichi di prestazioni professionali meramente occasionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. c).

Articolo 17

Disposizione generale di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente disciplina si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

ALLEGATO 1**AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI PUBBLICIZZAZIONE DI UN INCARICO PROFESSIONALE DA CONFERIRE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Scheda descrittiva del fabbisogno**1. STRUTTURA PROPONENTE:**

- ___ **Direzione**
- ___ **Servizio Pianificazione e Gestione delle Emergenze**
- ___ **Servizio Previsione e Prevenzione, Volontariato Formazione, Promozione della Cultura di Protezione Civile**

2. DESCRIZIONE DELL'INCARICO:

(specificare il riferimento al programma operativo)

3. OGGETTO DELL'INCARICO:

- ___ **incarico di studio**
- ___ **incarico di ricerca**
- ___ **incarico di consulenza**

4. TIPOLOGIA CONTRATTUALE:

- ___ **prestazione d'opera intellettuale**
- ___ **collaborazione coordinata e continuativa**
- ___ **prestazione d'opera intellettuale meramente occasionale (importo inferiore a 5.000,00 €)**

5. TIPOLOGIA DEL DIPLOMA DI LAUREA RICHIESTO

(requisito minimo diploma di laurea attinente all'incarico, art. 3, c.1 lett.d)

6. IN ALTERNATIVA AL POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DICUI AL PUNTO 5):
ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI OD ORDINI
(specificare quale)

7. IN ALTERNATIVA AL POSSESSO DI UNO DEI TITOLI DI CUI AL PUNTO 5):
SETTORE NEL QUALE IL SOGGETTO DEVE DOCUMENTARE L'ESPERIENZA MATURATA,
LIMITATAMENTE AGLI INCARICHI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' NEL CAMPO
DELL'ARTE, DELLO SPETTACOLO O DEI MESTIERI ARTIGIANALI

8. REQUISITI/ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTI:

9. DURATA DELL'INCARICO:

10. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO:

11. STRUTTURA DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO NELL'AMBITO
DELL'AGENZIA:

12. COMPENSO MINIMO/MASSIMO:

13. MODALITA' E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE DEL COMPENSO:

14. L'INCARICO RIENTRA TRA LE TIPOLOGIE ESCLUSE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA DISCIPLINA
(in tal caso deve essere specificato a quale titolo, nell'ambito delle tipologie elencate nell'art. 10 della Disciplina)

15. IN ALTERNATIVA: L'INCARICO DEVE ESSERE CONFERITO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA - SEGUE: PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A) qualificazione professionale	
B) esperienze già maturate e grado di conoscenza del settore	
C) qualità della metodologia proposta per lo svolgimento dell'incarico	
D) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione delle attività	
E) eventuali riduzioni sul compenso massimo proposto, nel rispetto del limite minimo stabilito	
F) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Agenzia (da explicitare con riferimento all'incarico)	
PUNTEGGIO TOTALE	100

Data e firma del Responsabile della struttura proponente: _____

Nulla-osta del Direttore alla pubblicizzazione: _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E DELLE POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 1 luglio 2008, n. 7646

Nuova assegnazione e liquidazione contributi per la realizzazione del programma finalizzato "Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità artt. 9 e 10, L.R. 29/97" in attuazione della determinazione n. 17236/07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la L.R. 21 agosto 1997, n.29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", così come modificata dall'articolo 60 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- gli articoli 9 e 10 della medesima L.R. 29/97, che prevedono a favore delle persone con disabilità contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli privati e contributi finalizzati all'acquisto di ausili, arredi e attrezzature per l'autonomia nell'ambiente domestico;
- in particolare la DGR n. 1161 del 21 giugno 2004, così come integrata dalla DGR 2304/04, con la quale la Giunta regionale ha definito nuovi criteri, procedure di accesso ed erogazione per i contributi di cui alla L.R. 29/97 prevedendo in particolare che:
 - i Comuni sono chiamati a garantire la presentazione delle domande di contributo da parte dei cittadini aventi diritto entro l'1 marzo di ciascun anno con riferimento alle spese effettuate nell'anno precedente;
 - la Regione, nell'ambito della ripartizione del Fondo nazionale e regionale per le politiche sociali, assegna ed impegna in via preliminare ai Comuni sede di distretto le risorse per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 29/97 sulla base della popolazione residente in ogni zona sociale;
 - i Comuni per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in argomento devono individuare in ogni zona sociale un soggetto istituzionale responsabile in particolare della gestione delle risorse assegnate dalla Regione;
 - entro 90 giorni dalla scadenza del termine dell'1 marzo, il soggetto istituzionale di cui al punto precedente comunica alla Regione il numero e la tipologia delle domande pervenute e finanziabili nei limiti delle risorse assegnate, nonché le risorse impegnate, le risorse non utilizzate o la necessità di ulteriori risorse sulla base delle domande pervenute;
 - la Regione effettua la valutazione di congruità del finanziamento assegnato e richiesto, nonché procede alla liquidazione delle risorse a favore dei soggetti responsabili nei limiti del totale delle risorse precedentemente assegnate e provvede alla eventuale nuova assegnazione e liquidazione delle risorse assegnate ma non utilizzate dagli stessi soggetti responsabili, in relazione alla assenza o carenza di domande di contributo nelle singole zone sociali;

richiamata la propria determinazione n. 9026 del 7 luglio 2004 con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni in merito agli interventi ammissibili ed alla modulistica per l'accesso ai contributi di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 29/97 - DGR 1161/04;

dato atto che:

- con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 144 del 28/11/2007 è stato approvato il "Programma annuale 2007: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/03. Stralcio Piano regionale sociale e sanitario ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03";
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 2128 del

28/11/2007 è stato approvato il "Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/03, e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 144 del 28/11/2007";

- in particolare con il Programma finalizzato "Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10, L.R. 29/97", contenuto al punto 3.7.1. della suddetta DGR 2128/07, sono già state programmate le risorse necessarie a garantire il finanziamento delle domande raccolte dai Comuni entro l'1 marzo 2008;
 - ai sensi della sopra citata DGR 2128/07, con propria determinazione n. 17236 del 31/12/2007 sono state già assegnate ed impegnate in via preliminare agli Enti capofila dei piani di zona le risorse programmate con la sopra richiamata DGR 2128/07 pari a 1.000.000 di Euro sul Capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
 - secondo quanto stabilito dalla medesima DGR 2128/07, è previsto di apportare nell'atto di liquidazione le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari di cui all'Allegato 1 della determinazione 17236/07 sopra citata, in conseguenza di quanto richiesto dagli Enti capofila dei piani di zona in merito all'eventuale individuazione di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. 2/03, in qualità di soggetto responsabile delle procedure previste per l'erogazione dei contributi;
 - ai sensi della medesima DGR 2128/07 è previsto di procedere con proprio provvedimento alla eventuale nuova assegnazione delle risorse assegnate in via preliminare ma non utilizzate dai Comuni in relazione all'assenza o carenza di domande di contributo, così come previsto all'Allegato A della DGR 1161/04;
- considerato che:
- in alcune zone sociali i Comuni, così come indicato nell'Allegato 1 parte integrante della presente determinazione, hanno individuato dei soggetti responsabili diversi dagli Enti capofila dei piani di zona ed in particolare: per la zona di Casalecchio di Reno, il Comune di Casalecchio di Reno; per la zona di Sassuolo, il Comune di Sassuolo;
 - tutti i soggetti responsabili hanno già comunicato alla Regione gli esiti dell'istruttoria effettuata, così come risulta dall'Allegato 1 parte integrante della presente determinazione, ed in particolare:
 - sono pervenute ai Comuni entro l'1 marzo 2008 n. 799 domande di contributo;
 - di cui n. 724 domande risultano ammissibili e finanziabili per un totale di 988.284,38 Euro;
 - mentre n. 75 domande sono risultate non ammissibili;
 - la somma di Euro 988.284,38, relativa alle richieste pervenute dalle singole zone sociali, risulta inferiore alla somma di 1.000.000,00 Euro precedentemente assegnata con determinazione 17236/07;
 - le somme richieste dai singoli soggetti responsabili non corrispondono per eccesso o per difetto alle somme precedentemente assegnate con determinazione 17236/07;
 - il Nuovo Circondario Imolese ha chiesto di sospendere la liquidazione della somma di 20.066,74 Euro, somma richiesta alla Regione per finanziare le domande ammissibili del proprio territorio di competenza, e di rimandarla a momento successivo, previa nuova comunicazione del Nuovo Circondario Imolese stesso;
- ritenuto pertanto di dover provvedere:
- alla parziale modifica dell'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui alla determinazione 17236/07, così come previsto dalla DGR 2128/07;

- alla ridefinizione dell'assegnazione e ripartizione della somma di 988.284,38 Euro come indicato all'Allegato 1 parte integrante della presente determinazione, così come previsto dalla DGR 1161/04;
- alla sospensione della liquidazione al Nuovo Circondario Imolese, su richiesta dell'Ente stesso, rimandando la liquidazione della rispettiva somma di 20.066,74 Euro, a proprio successivo specifico atto, previa nuova comunicazione da parte del Nuovo Circondario Imolese stesso;
- alla liquidazione di quanto assegnato, per un totale di 968.217,64 Euro, a favore degli Enti beneficiari indicati all'Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, con l'esclusione per i motivi sopra esposti del Nuovo Circondario Imolese, i quali successivamente provvederanno ad erogare i contributi in argomento a favore dei singoli cittadini;

dato atto che la documentazione richiesta dall'Allegato A della DGR 1161/04 e dall'Allegato 2 della determinazione 17236/07 sopra citate è conservata agli atti del Servizio regionale competente;

verificata la necessaria disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;

ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 51 - comma 3 - della L.R. 40/01 per provvedere alla liquidazione della spesa;

dato atto del parere di regolarità amministrativa ai sensi della DGR 450/07;

determina:

a) di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, concernente gli esiti dell'istruttoria delle richieste di contributo per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità, di cui agli artt. 9 e 10 della L.R. 29/97;

b) di ridefinire l'assegnazione e concessione, in relazione a quanto precisato in premessa, della somma complessiva pari a 968.217,64 Euro agli Enti beneficiari indicati nell'Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, quali soggetti responsabili della gestione delle risorse a nome e per conto di tutti i Comuni della zona sociale stessa;

c) di stabilire il disimpegno della somma di Euro 11.715,62 risultante dalla differenza tra la somma di 1.000.000,00 di Euro precedentemente impegnata con la determinazione 17236/07 e

la somma di 968.217,64 Euro assegnata con la presente determinazione;

d) di sospendere la liquidazione al Nuovo Circondario Imolese, rimandando a successivo specifico atto la liquidazione della rispettiva somma di 20.066,74 Euro, previa nuova comunicazione del Nuovo Circondario Imolese stesso;

e) di liquidare, ferme restando le valutazioni in itinere eseguite dall'Ente Regione sulla base dell'effettivo andamento della spesa interna (liquidità di cassa), per i motivi esposti in premessa ed a favore degli Enti indicati nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, la somma totale di Euro 968.217,64 dando atto che la stessa è stata impegnata al n. 5917 sul Capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. B), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, con propria determinazione n. 17236 del 31/12/2007;

f) di dare atto che:

- le Amministrazioni assegnatarie dovranno approvare con atto formale le graduatorie formulate a seguito dell'istruttoria e comunicare ai cittadini interessati l'ammissione ai contributi o l'eventuale non ammissibilità della domanda con la relativa motivazione;
- le Amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire alla Regione entro il 31 dicembre 2008, un atto contenente la rendicontazione dei contributi erogati ai cittadini, così come previsto all'Allegato 2 dalla determinazione 17236/07;
- per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla delibera 1161/04 sopra richiamata;
- l'onere di spesa oggetto di liquidazione è ricompreso nell'ambito del budget massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 656 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" concernenti il Patto di stabilità interno;

g) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Fabrizio

(segue allegato fotografato)

Allegato 1**Esiti dell'istruttoria dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della Legge Regionale n.29/97**

n.ro	Ente assegnatario	Zona sociale	Prov	Totale domande pervenute artt. 9 e 10	Totale domande non ammesse artt. 9 e 10	Totale domande ammesse e finanziate artt. 9 e 10	Totale risorse richieste dai Comuni a seguito istruttoria EURO	Risorse già assegnate con determinazione 17236/07 EURO	differenza (+/-) tra risorse richieste e risorse già assegnate EURO	Nuova assegnazione e ripartizione risorse a seguito dell'istruttoria EURO	Liquidazione risorse EURO
1	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	PONENTE	PC	9	0	9	15.059,56	17.179	2.119,44	15.059,56	15.059,56
2	COMUNE DI PIACENZA	URBANO	PC	47	0	47	56.407,01	23.588	-32.819,01	56.407,01	56.407,01
3	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	LEVANTE	PC	14	0	14	19.560,90	25.141	5.580,10	19.560,90	19.560,90
4	COMUNE DI PARMA	PARMA	PR	51	2	49	54.377,90	48.626	-5.751,90	54.377,90	54.377,90
5	COMUNE DI FIDENZA	FIDENZA	PR	7	1	6	14.079,80	23.310	9.230,20	14.079,80	14.079,80
6	COMUNITA' MONTANA VAL TARO E VAL CENO	VALLI TARO E CENO	PR	10	1	9	11.021,26	10.890	-131,26	11.021,26	11.021,26
7	COMUNE DI LANGHIRANO	SUD EST (LANGHIRANO)	PR	6	2	4	6.095,65	16.629	10.533,35	6.095,65	6.095,65
8	COMUNE DI BIBBIANO	VAL D'ENZA	RE	12	1	11	14.999,14	13.829	-1.170,14	14.999,14	14.999,14
9	COMUNE DI REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	RE	46	0	46	57.161,03	50.221	-6.940,03	57.161,03	57.161,03
10	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA	RE	3	0	3	4.202,46	16.403	12.200,54	4.202,46	4.202,46
11	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI DI CORREGGIO	CORREGGIO	RE	2	0	2	3.437,88	12.213	8.775,12	3.437,88	3.437,88
12	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO	RE	4	0	4	5.463,68	17.960	12.496,32	5.463,68	5.463,68
13	SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO c/o COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	4	0	4	6.324,50	8.120	1.795,50	6.324,50	6.324,50
14	COMUNE DI CARPI	CARPI	MO	11	1	10	10.364,27	23.424	13.059,73	10.364,27	10.364,27
15	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	MIRANDOLA	MO	10	0	10	13.889,70	19.767	5.877,30	13.889,70	13.889,70
16	COMUNE DI MODENA	MODENA	MO	30	4	26	33.048,08	42.637	9.588,92	33.048,08	33.048,08
17	COMUNE DI SASSUOLO	SASSUOLO	MO	23	3	20	24.673,95	27.638	2.964,05	24.673,95	24.673,95
18	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	13	2	11	18.564,63	9.455	-9.109,63	18.564,63	18.564,63

19	UNIONE TERRE DI CASTELLI	VIGNOLA	MO	12	3	9	11.531,32	19.853	8.321,68	11.531,32	11.531,32
20	ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	CASTELFRANCO EMILIA	MO	5	2	3	4.323,98	15.882	11.558,02	4.323,98	4.323,98
21	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	CASALECCHIO DI RENO	BO	18	1	17	38.232,01	24.691	-13.541,01	38.232,01	38.232,01
22	COMUNE DI VERGATO	PORRETTE TERME	BO	7	1	6	11.448,67	13.312	1.863,33	11.448,67	11.448,67
23	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	12	7	5	9.392,73	17.203	7.810,27	9.392,73	9.392,73
24	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (Liquidazione sospesa)	IMOLA	BO	16	0	16	20.066,74	29.809	9.742,26	20.066,74	Liquidazione sospesa
25	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	PIANURA EST (BOLOGNA)	BO	31	4	27	32.373,12	34.438	2.064,88	32.373,12	32.373,12
26	COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PIANURA OVEST (BOLOGNA)	BO	21	2	19	21.213,05	18.263	-2.950,05	21.213,05	21.213,05
27	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA CITTA	BO	88	11	77	118.076,85	88.320	-29.756,85	118.076,85	118.076,85
28	COMUNE DI CENTO	OVEST (CENTO)	FE	10	3	7	9.599,62	17.526	7.926,38	9.599,62	9.599,62
29	COMUNE DI FERRARA	CENTRO NORD (FERRARA)	FE	33	5	28	31.975,66	41.895	9.919,34	31.975,66	31.975,66
30	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SUD-EST (PORTOMAGGIORE)	FE	11	1	10	20.790,20	24.229	3.438,80	20.790,20	20.790,20
31	COMUNE DI RAVENNA	RAVENNA	RA	64	0	64	87.973,20	44.913	-43.060,20	87.973,20	87.973,20
32	COMUNE DI LUGO	LUGO	RA	14	3	11	16.403,47	23.412	7.008,53	16.403,47	16.403,47
33	COMUNE DI FAENZA	FAENZA	RA	16	2	14	18.215,43	20.094	1.878,57	18.215,43	18.215,43
34	COMUNE DI FORLÌ	FORLÌ	FC	39	2	37	64.579,70	42.765	-21.814,70	64.579,70	64.579,70
35	COMUNE DI CESENA	CESENA-VALLE SAVIO	FC	25	3	22	23.383,51	26.988	3.604,49	23.383,51	23.383,51
36	UNIONE COMUNI DEL RUBICONE	RUBICONE-COSTA	FC	22	2	20	21.319,88	19.742	-1.577,88	21.319,88	21.319,88
37	COMUNE DI RIMINI	RIMINI	RN	40	4	36	49.283,68	44.940	-4.343,68	49.283,68	49.283,68
38	COMUNE DI RICCIONE	RICCIONE	RN	13	2	11	9.370,16	24.695	15.324,84	9.370,16	9.370,16
		Totale		799	75	724	988.284,38	1.000.000	11.715,62	988.284,38	968.217,64

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4455

Comune di Vigarano Mainarda – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

determina:

1) sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco presentati dall'Ente: Comune di Vigarano Mainarda, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4456

Comune di Argenta – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

determina:

1) sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco presentati dall'Ente: Comune di Argenta, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4458

Comune di Massa Lombarda – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Nuovo Centro Culturale: Crescono i servizi per tutte le età presentato dall'Ente: Comune di Massa Lombarda, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del paragrafo 4.2 lettera e) del "Prontuario" approvato con DM 3 agosto 2006: non è approvato il progetto nel caso in cui «presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono» – alla voce 16 della scheda progetto, infatti, la sede di attuazione del progetto e quindi di servizio dei volontari risulta essere unicamente la sede n. 4621 Comune di Massa Lombarda Municipio Ufficio Cultura Piazza Matteotti n. 16, mentre alle voci 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 si fa riferimento a un luogo di svolgimento delle attività progettuali (Nuovo Centro culturale di Viale G. Zaganelli n. 2) in sede che non risulta essere stata indicata dallo stesso Ente nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo regionale degli enti di servizio civile (Capo 3.1 del Prontuario approvato con DM 3 agosto 2006). Tale incongruenza comporta la violazione del predetto "Prontuario", in particolare del paragrafo 3.1 "Limiti", che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate» e rende impossibile la valutazione dell'intero progetto in quanto non risulta chiara la reale sede dove i volontari dovrebbero prestare servizio. A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto sia stata indicata la sede di attuazione regolarmente accreditata atteso che:
 - a) l'Ente stesso dichiara in modo palese nelle precedenti voci 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 l'impiego dei volontari presso una diversa sede di attuazione progetto, peraltro non accreditata;
 - b) l'indicazione di sede di attuazione diversa nell'ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito alla sede di servizio in fase di scelta del progetto;
 - c) per la sede non accreditata indicata nelle voci 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 della scheda progetto l'Ente non ha fornito le garanzie relative all'idoneità delle stesse in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l'iscrizione delle sedi di attuazione progetto all'Albo nazionale (par. 3.1 della circolare 2 febbraio 2006 concernente "Norme sull'accREDITamento degli enti di servizio civile nazionale). L'assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell'Assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio;
- violazione del paragrafo 4.2 lettera c) n. 4 del "Prontuario" approvato con DM 3 agosto 2006: il progetto, infatti, è privo della formazione specifica, in quanto alla voce 41 "Contenuti della formazione" della scheda progetto sono riprodotti i riferimenti alle attività di monitoraggio, già evidenziati nelle voci 21 e 43. Questo rende il progetto incoerente e pertanto inefficace rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere, mancando i contenuti obbligatori della formazione specifica;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4459

Comune di Colorno – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Colorno e i minori presentato dall'Ente: Comune di Colorno, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del paragrafo 4.2, lettera c), n. 4, del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi” approvato con DM del 3 agosto 2006 – alla voce 34. “Contenuti della formazione della scheda progetto in esame” non vengono richiamati i contenuti obbligatori previsti dalle Linee guida per la formazione generale dei volontari, approvate con determinazione 4 aprile 2006 del Direttore generale dell'Ufficio nazionale, riferiti alle caratteristiche del servizio civile e ai suoi fondamenti costituzionali, ivi compresi l'ordinamento e la storia dell'obiezione di coscienza;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4461

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: I musei universitari e la loro funzione educativa per la cultura scientifica nel territorio presentato dall'Ente: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del combinato disposto dal paragrafo 4.2, lettera c) punto 7, e allegato 5 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi” e dall'Allegato 1 della circolare 2 febbraio 2006, recante “Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” – alla voce 16. “Sede/i di attuazione del progetto ed operatori locali di progetto” della scheda progetto in esame, infatti, è stato indicato il nominativo di Corradini Elena per il ruolo di operatore locale di progetto (OLP), che già risulta segnalata per lo stesso ruolo nel progetto di servizio civile di un ente iscritto all'Albo nazionale (Confederazione nazionale Misericordie d'Italia, nel progetto denominato: Protezione civile 2008 Modena), con riferimento a due diverse sedi d'attuazione di progetto. In questo modo non risultano rispettate le richiamate previsioni secondo le quali:

- la stessa persona non può rivestire contemporaneamente il ruolo di operatore locale di progetto per più di un progetto (Prontuario),
- l'incarico di OLP può essere espletato in una sola sede d'attuazione di progetto (circolare 2/2/2006);

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4462

Comune di Sant'Agata Bolognese – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco presentati dall'Ente: Comune di Sant'Agata Bolognese, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4464

Comune di Fiorenzuola d'Arda – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Nido d'infanzia: osservare per comprendere presentato dall'Ente: Comune di Fiorenzuola d'Arda, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del paragrafo 4.2 lettera e) del “Prontuario” approvato con DM 3 agosto 2006: non è approvato il progetto nel caso in cui «presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono» – alla voce 16 della scheda progetto, infatti, la sede di attuazione del progetto e quindi di servizio dei volontari risulta essere unicamente la sede n. 29042 Comune di Fiorenzuola d'Arda Piazzale San Giovanni 1, mentre alle voci 6, 7, 8.1, 8.3 e 8.4 si fa riferimento a un luogo di svolgimento delle attività progettuali (nido d'infanzia) in sede che non risulta essere stata indicata dallo stesso Ente nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo regionale degli enti di servizio civile (Capo 3.1 del Prontuario approvato con DM 3 agosto 2006). Tale incongruenza comporta la violazione del predetto “Prontuario”, in particolare del paragrafo 3.1 “Limiti”, che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate» e rende impossibile la valutazione dell'intero progetto, in quanto non risulta chiara la reale sede dove i volontari dovrebbero prestare servizio. A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto sia stata indicata la sede di attuazione regolarmente accreditata atteso che:

- a) l'Ente stesso dichiara in modo palese nelle precedenti voci 6, 7, 8.1, 8.3 e 8.4 l'impiego dei volontari presso una diversa sede di attuazione progetto, peraltro non accreditata;
- b) l'indicazione di sede di attuazione diversa nell'ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito alla sede di servizio in fase di scelta del progetto;
- c) per la sede non accreditata indicata nelle voci 6, 7, 8.1, 8.3 e 8.4 della scheda progetto l'Ente non ha fornito le garanzie relative all'idoneità delle stesse in materia di sicurezza ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l'iscrizione delle sedi di attuazione progetto all'Albo nazionale (par. 3.1 della circolare 2 febbraio 2006 concernente “Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale).

L'assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell'assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio.

Risulta di fatto violato, altresì, il paragrafo 4. “Le classi di accreditamento” della circolare 2 febbraio 2006 recante norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale, che per gli enti di quarta classe prevede un numero da 1 a 5 sedi di attuazione di progetto – nel caso de quo le sedi d'attuazione di progetto risulterebbero 6 (5 sedi già accreditate e 1 ulteriore sede indicata nelle voci 6, 7, 8.1, 8.3 e 8.4);

- violazione del paragrafo 4.2 lettera a) del “Prontuario” approvato con DM 3 agosto 2006, in quanto alla voce 8 sono indicate attività a carico dei volontari non riconducibili con immediatezza alle finalità della Legge n. 64 del 2001. Le richiamate attività sono piuttosto riferite all'esercizio di attività e competenze professionali in sostituzione di personale, dipendente/volontario/a contratto, per il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui i volontari dovrebbero prestare servizio civile nazionale;
- violazione del paragrafo 4.2 lettera c), n. 7 e All. 5 del “Prontuario” approvato con DM 3 agosto 2006 e del paragrafo 3.1 della circolare UNSC 2 febbraio 2006, recante: “Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale”, in quanto il curriculum vitae dell'operatore locale di progetto (OLP) Leoncini Loredana evidenzia la non pertinenza del titolo di studio o professionale e delle esperienze pratiche rispetto alle attività previste nel progetto in esame e, quindi, la sua inidoneità quale OLP nell'ambito del progetto stesso;

2) di inviare la presente determinazione all'ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4465

Comune di Forlì – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco presentati dall'Ente: Comune di Forlì, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

blica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4467

Comune di Porretta Terme – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Carte d'imbarco 2008 presentato dall'Ente: Comune di Porretta Terme, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del paragrafo 4.2 lettera e) del "Prontuario" approvato con DM 3 agosto 2006: non è approvato il progetto nel caso in cui «presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono» – alla voce 16 della scheda progetto, infatti, la sede di attuazione del progetto e quindi di servizio dei volontari risulta essere unicamente la sede n. 14069 Comune di Porretta Terme – Piazza Libertà n. 13, mentre alle voci 6 e 8.2 si fa riferimento a un luogo di svolgimento delle attività progettuali (B.A.M. – Biblioteca, Archivio, Museo – di Via Borgolungo n. 10 a Porretta Terme) sede che non risulta essere stata accreditata nel procedimento d'iscrizione all'Albo regionale degli enti di servizio civile (Capo 3.1 del Prontuario approvato con DM 3 agosto 2006). Tale incongruenza comporta la violazione del predetto "Prontuario", in particolare del paragrafo 3.1 "Limiti", che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate» e rende impossibile la valutazione dell'intero progetto in quanto non risulta chiara la reale sede dove i volontari dovrebbero prestare servizio. A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto sia stata indicata la sede di attuazione regolarmente accreditata atteso che:

- a) l'Ente stesso dichiara in modo palese nelle precedenti voci 6 e 8.2 l'impiego dei volontari presso una diversa sede di attuazione progetto, peraltro non accreditata;
- b) l'indicazione di sede di attuazione diversa nell'ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito alla sede di servizio in fase di scelta del progetto;
- c) per la sede non accreditata indicata nelle voci 6 e 8.2 della scheda progetto l'Ente non ha fornito le garanzie relative all'idoneità delle stesse in materia di sicurezza ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l'iscrizione delle sedi di attuazione progetto all'Albo nazionale (par. 3.1 della circolare 2 febbraio 2006 concernente "Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale). L'assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell'Assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio;

2) di inviare la presente determinazione all'ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è am-

messo ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4475

G.A.V.C.I. – Gruppo Autonomo Volontariato civile in Italia – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Sostegno Minori e Famiglie Quartiere Modena Nord presentato dall'ente: G.A.V.C.I. – Gruppo Autonomo Volontariato civile in Italia, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del paragrafo 4.2 lettera e) del "Prontuario" approvato con D.M. 3 agosto 2006: non è approvato il progetto nel caso in cui «presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono» – alla voce 16 della scheda progetto, infatti, le sedi di attuazione della coprogettazione e quindi di servizio dei volontari risultano essere la sede n. 1469 GAVCI Via Baccarini n. 5 – Modena e la sede n. 16292 Comune Modena Via Mar Tirreno n. 333 – Modena, mentre alle voci 6 e 8.2 si fa riferimento a un luogo di svolgimento delle attività progettuali (sede operativa di Modena Via Crocetta n. 18) in sede che non risulta essere stata indicata dallo stesso Ente nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo regionale degli Enti di servizio civile (Capo 3.1 del Prontuario approvato con D.M. 3 agosto 2006). Tale incongruenza comporta la violazione del predetto "Prontuario", in particolare del paragrafo 3.1 "Limiti", che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate» e rende impossibile la valutazione dell'intero progetto in quanto non risulta chiara la reale sede dove i volontari dovrebbero prestare servizio. A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto siano state indicate le sedi di attuazione regolarmente accreditate, atteso che:

- a) l'ente stesso dichiara in modo palese nelle precedenti voci 6 e 8.2 l'impiego dei volontari presso una diversa sede di attuazione della coprogettazione, peraltro non accreditata;
- b) l'indicazione di sede di attuazione diversa nell'ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito alla sede di servizio in fase di scelta del progetto;
- c) per la sede non accreditata indicata nelle voci 6 e 8.2 della scheda progetto l'ente non ha fornito le garanzie relative all'idoneità delle stesse in materia di sicurezza ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l'iscrizione delle sedi di attuazione progetto all'Albo nazionale (par. 3.1 della circolare 2 febbraio 2006 concernente "Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale"). L'assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell'assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio;

- 2) di inviare la presente determinazione all'ente interessato;
- 3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4477

Consorzio per i Servizi sociali – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Cittadini comunicativi presentato dall'Ente: Consorzio per i Servizi sociali, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del paragrafo 1. "Caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale in Italia" e del paragrafo 4.1, punto 1, del "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" approvato con DM 3 agosto 2006 – La scheda progetto, infatti, risulta firmata dalla dott.ssa Antonella Zagnoli, non indicata per il ruolo di progettista nell'ambito del procedimento d'iscrizione all'Albo regionale degli enti di servizio civile, quindi in contrasto con la disciplina sopra richiamata, in base alla quale la scheda progetto deve «essere firmata dal progettista e dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile nazionale del servizio civile indicati in sede di accreditamento»;

- 2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;
- 3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4478

Forum Solidarietà – Centro Servizi per il volontariato

in Parma – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Volontariamente con i rifugiati a Parma – 2008 presentato dall'Ente: Forum Solidarietà – Centro di Servizi per il Volontariato in Parma, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del combinato disposto dal paragrafo 4.2, lettera c) punto 7, e Allegato 5 del "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" e dall'Allegato 1 della circolare 2 febbraio 2006, recante "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale" – alla voce 16. "Sede/i di attuazione del progetto ed operatori locali di progetto" della scheda progetto in esame, infatti, è stato indicato il nominativo di Rossi Emilio per il ruolo di operatore locale di progetto (OLP), che già risulta segnalato per lo stesso ruolo anche nel progetto di servizio civile di un altro ente iscritto all'Albo regionale (Comune di Parma, nel progetto denominato: emigrati italiani all'estero: ricerca storica e tutela dei diritti di cittadinanza), con riferimento a due diverse sedi. In questo modo non risultano rispettate le richiamate previsioni, secondo le quali:

- la stessa persona non può rivestire contemporaneamente il ruolo di operatore locale di progetto per più di un progetto (Prontuario),
- l'incarico di OLP può essere espletato in una sola sede d'attuazione di progetto (circolare 2/2/2006);

- 2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;
- 3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4479

Comune di Parma – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: emigrati italiani all'estero: ricerca storica e tutela dei diritti di cittadinanza presentato dall'Ente: Comune di Parma, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del combinato disposto dal paragrafo 4.2, lettera c) punto 7, e Allegato 5 del “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi” e dall’Allegato 1 della circolare 2 febbraio 2006, recante “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” – alla voce 16. “Sede/i di attuazione del progetto ed operatori locali di progetto” della scheda progetto in esame, infatti, è stato indicato il nominativo di Rossi Emilio per il ruolo di operatore locale di progetto (OLP), che già risulta segnalato per lo stesso ruolo anche nel progetto di servizio civile di un altro ente iscritto all’Albo regionale (Forum Solidarietà – nel progetto denominato: Volontariamente con i rifugiati a Parma – 2008), con riferimento a due diverse sedi. In questo modo non risultano rispettate le richiamate previsioni, secondo le quali:
 - la stessa persona non può rivestire contemporaneamente il ruolo di operatore locale di progetto per più di un progetto (Prontuario),
 - l’incarico di OLP può essere espletato in una sola sede d’attuazione di progetto (circolare 2/2/2006);

2) di inviare la presente determinazione all’Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 16 aprile 2008, n. 4480

Comune di Faenza – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di servizio civile nazionale di cui all’allegato elenco presentati dall’Ente: Comune di Faenza, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all’Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4615

Comunità Montana dell’Appennino Piacentino – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Servizi di prossimità nelle aree marginali a favore degli anziani nelle Valli del Trebbia e del Luretta presentato dall’Ente: Comunità Montana dell’Appennino Piacentino, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del paragrafo 4.2 lettera c) n. 7, dell’Allegato 5 del “Prontuario” approvato con DM 3 agosto 2006 e del paragrafo 3.1 della circolare UNSC 2 febbraio 2006, recante: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, in quanto non sono stati forniti i curricula vitae, redatti mediante autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e firmati in originale, degli operatori locali di progetto (OLP) Rossella Civardi, Eugenia Agnelli, Massimo Castelli, senza possibilità di verificare la presenza dei requisiti richiesti, mediante la pertinenza del titolo di studio o professionale e delle esperienze pratiche rispetto alle attività previste nel progetto in esame, determinandosi di conseguenza la loro inidoneità a svolgere il ruolo di OLP nell’ambito del progetto stesso. Analoga situazione per quanto attiene ai formatori Mazzocchi Lucia e Gaburro Anna.

Il progetto in esame, pertanto, non può essere ammesso alla valutazione di merito, in conformità al paragrafo 4.1 del “Prontuario”, in quanto l’Ente non ha fornito le necessarie integrazioni richieste con nota prot. 44922 del 14/2/2008 (ricevuta dalla Comunità Montana il 25/2/2008), entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa.

Il riscontro alla predetta nota non è pervenuto alla Regione neppure entro il 31 marzo 2008, data entro la quale si doveva concludere l’attività istruttoria di valutazione progetti, in base agli accordi intervenuti con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, come dato atto nel proprio precedente provvedimento n. 3441 del 31/3/2008.

A nulla rileva il fatto che con comunicazione n. 1233/08 dell’1/4/2008, ricevuta dalla Regione in data 8/4/2008, la Comunità Montana dell’Appennino Piacentino abbia trasmesso la documentazione richiesta precedentemente, in quanto le attività istruttorie, come detto sopra, erano state definite in data antecedente con il richiamato provvedimento n. 3441 del 31/3/2008;

2) di inviare la presente determinazione all’Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4616

Associazione Volontarimini – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Sportello informi diritti attivabili presentato dall'Ente: Associazione Volontarimini, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

- violazione del combinato disposto dal paragrafo 5 "Iscrizioni agli Albi e rapporti tra enti" della circolare UNSC 2 febbraio 2006 concernente "Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale" e dal paragrafo 3.1 "Limiti" del "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" approvato con DM 3 agosto 2006. In base alla disciplina richiamata, infatti, gli enti interessati possono accedere al servizio civile nazionale con un'autonoma iscrizione all'Albo del servizio civile ovvero attraverso la dimostrazione dei vincoli associativi, consortili o federativi, che intercorrano fra tali enti oppure mediante la stipula di un accordo di partenariato con gli enti di prima e seconda classe.

La logica dell'accREDITAMENTO e le esigenze di trasparenza impongono, invero, di evidenziare comunque i singoli enti che intendono partecipare, direttamente o come sedi di attuazione di altri enti, al sistema del servizio civile nazionale, ciò al duplice scopo di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di legge in capo ad ogni singolo ente presso cui i volontari presteranno servizio e, altresì, allo scopo d'evitare doppie iscrizioni nello stesso albo o in albi diversi.

Da quanto precede consegue che possono presentare progetti di servizio civile nazionale esclusivamente gli enti iscritti all'Albo nazionale o agli Albi regionali di cui all'art. 5 del DLgs del 5 aprile 2002, n. 77 ed esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate (paragrafo 3.1 "Limiti" del "Prontuario").

Il progetto in esame presentato dall'Associazione Volontarimini, invece, si sviluppa sostanzialmente nel sostegno a 5 Associazioni (A.T.D.D.M. La Locomotiva, Associazione Tutela Traumatizzati e Lesionati, T.D.M., U.I.L.D.M., A.T.D.G.A.), come confermato dalla descrizione delle voci 6, 7, 8 e, qualora ce ne fosse la necessità, dalla voce 25 della scheda progetto (le predette associazioni, infatti, non sono – e non potrebbero essere – indicate come partners del progetto proprio per la loro centralità progettuale). Le associazioni stesse, peraltro, non risultano accreditate in forma associata con l'associazione Volontarimini, né risultano accreditate direttamente all'Albo regionale, situazione che avrebbe consentito loro l'attivazione di una coprogettazione con l'associazione Volontarimini, ma al più hanno un'iscrizione nell'Albo nazionale, come nel caso della U.I.L.D.M., per cui in questo caso viene altresì violato il principio generale secondo il quale non sono possibili doppie iscrizioni nello stesso albo o in albi diversi, di cui alla richiamata circolare UNSC 2/2/2006.

Per le argomentazioni sopra riportate il progetto in esame non può essere ammesso alla valutazione di merito, in conformità al paragrafo 4.1 del "Prontuario", per la mancanza del necessario presupposto logico-giuridico rappresentato

dall'accREDITAMENTO, diretto o in forma associata, di tutte le associazioni pienamente coinvolte nel progetto stesso, quindi senza la possibilità da parte di questo ufficio di verificare per ciascuna associazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 64 del 2001 e l'adesione delle stesse all'intero sistema del servizio civile nazionale mediante la sottoscrizione della "Carta di impegno etico del servizio civile nazionale", in conformità al paragrafo 3. "I Requisiti" del "Prontuario";

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4618

Cooperativa sociale Il Pellicano – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Io speriamo che me la cavo presentato dall'ente: Cooperativa sociale Il Pellicano con le seguenti limitazioni:

- eliminazione della previsione riportata alla voce 15 "Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio", che segnala la «disponibilità nel partecipare ad azioni di progetto su più sedi», in quanto trattasi d'indicazione generica e potenzialmente riferibile a sedi d'attuazione non accreditate e pertanto in violazione del "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" approvato con DM 3 agosto 2006, in particolare il punto 3.1 Limiti, che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate»;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4620

Università Cattolica del Sacro Cuore – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Autonomia e Integrazione presentato dall'ente: Università Cattolica del Sacro Cuore con le seguenti limitazioni:

- eliminazione del tutor indicato alla voce 17. "Altre figure impiegate nel Progetto", trattandosi di figura non necessaria. L'Ente, infatti, ha richiesto complessivamente 2 volontari, mentre il tutor deve essere obbligatoriamente indicato nel/i progetto/i quando siano richiesti nella stessa provincia 30 o più volontari su base annua, anche se previsti su progetti differenti, indicando un tutor ogni trenta posti richiesti;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4621

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Stazione sismica Modena con utilizzo delle tecnologie sismiche a fini di sicurezza mediante sorveglianza 24h/d di una piccola area presentato dall'ente: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con le seguenti limitazioni:

- eliminazione delle attività richiamate alla voce 8.4 "Ruolo ed attività previste per i volontari nell'ambito del progetto" riferite all'obiettivo 5. della voce 7: «Effettuare alcune verifiche sulla sorveglianza della piccola area dove è collocata la stazione per verificare eventuali intrusioni durante periodi di 24h/d. Quest'ultimo punto si raccorda ad un tema del programma CEE Security 'Small area 24 hours surveillance' European Commission C (2007) 11 Jun 2007», e i corrispondenti obblighi indicati alla voce 15 "Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio", in quanto trattasi di attività non riconducibili con immediatezza alle fi-

nalità della Legge n. 64 del 2001 (punto 4.2 Valutazione dei progetti del "Prontuario" approvato con DM 3 agosto 2006). Le richiamate previsioni sono piuttosto riferite all'esercizio di attività professionali in sostituzione di personale, dipendente/volontario/a contratto, per il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui i volontari dovrebbero prestare servizio civile nazionale;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4624

Università degli Studi di Parma – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Parole dell'agire: garanzia di continuità per noi, disabili e presunti normali presentato dall'ente: Università degli Studi di Parma con le seguenti limitazioni:

- A) eliminazione del tutor indicato alla voce 17. "Altre figure impiegate nel Progetto", trattandosi di figura non necessaria. L'Ente, infatti, ha richiesto complessivamente 10 volontari, mentre il tutor deve essere obbligatoriamente indicato nel/i progetto/i quando siano richiesti nella stessa provincia 30 o più volontari su base annua, anche se previsti su progetti differenti, indicando un tutor ogni trenta posti richiesti;

- B) eliminazione delle previsioni riportate alla voce 8.4 "Ruolo ed attività previste per i volontari nell'ambito del progetto" di seguito riportate:

- partecipazione attiva all'Associazione Vita Indipendente (in quanto trattasi di attività riferita ad ente non accreditato per il servizio civile);

- counseling con psicologi del centro;

- identificazione di percorsi individualizzati per ogni singolo studente o lavoratore disabile, o carcerato, fine pena mai;

- elaborazione di progetti originali e corsi specifici di patti-naggio su ghiaccio;

- elaborazione di progetti finalizzati a Thelethon;

- elaborazione di bandi di concorso per la selezione di studenti/esse per tutor e organizzazione dei relativi corsi di formazione obbligatoria;

in quanto trattasi di attività non riconducibili con immediatezza alle finalità della Legge n. 64 del 2001 (punto 4.2 Valutazione dei progetti del "Prontuario" approvato con DM 3 agosto 2006). Le richiamate previsioni sono piuttosto riferite all'esercizio di attività professionali in sostituzione di personale, dipendente/volontario/a contratto, per il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui i

volontari dovrebbero prestare servizio civile nazionale;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4626

Associazione Centro Servizi per il Volontariato Ferrara – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva dei progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco, presentati dall'ente: Associazione Centro Servizi per il Volontariato Ferrara, con le limitazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4629

Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Nuove Strade presentato dall'ente: Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia con le seguenti limitazioni:

– eliminazione delle previsioni riportate nelle voci 6 e 8, in

base alle quali un volontario in servizio civile sarà inserito nel Centro Diurno "Casa del Sole" di viale Umberto I n. 50 a Reggio Emilia, in quanto trattasi di sede che non trova coerente riscontro nella voce 16 "Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto", né risulta tra le sedi d'attuazione di progetto accreditate. La richiamata previsione, dunque, viola il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" approvato con DM 3 agosto 2006, in particolare il punto 3.1 Limiti, che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate».

A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto sia stata indicata la sede d'attuazione regolarmente accreditata atteso che:

– l'ente stesso dichiara in modo palese nelle precedenti voci 6 e 8 l'impiego del volontario presso sede d'attuazione di progetto non accreditata;

– l'indicazione di una sede d'attuazione diversa nell'ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito all'effettiva sede di servizio in fase di scelta del progetto;

– per la sede non accreditata indicata nelle voci 6 e 8 della scheda progetto l'ente non ha fornito le garanzie relative all'idoneità delle sedi in materia di sicurezza ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l'iscrizione delle sedi di attuazione progetto all'Albo nazionale (par. 3.1 della circolare 2 febbraio 2006 concernente "Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di servizio civile nazionale). L'assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell'assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio.

Quanto precede comporta la conseguente riduzione di un corrispondente numero di volontari richiesto e pertanto il numero di volontari concessi per il progetto in esame è ridotto a 2. In conseguenza di ciò vengono modificate, in diminuzione da 3 a 2, le voci 9 "Numero dei volontari da impiegare nel progetto", 12 "Numero posti con solo vitto" e 16 "Sede di attuazione del progetto (n. vol. per sede)" e vengono stralciate le parti del progetto che fanno riferimento al richiamato Centro Diurno "Casa del Sole";

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4630

Azienda USL di Ferrara – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva dei progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco, presentati dall'ente: Azienda USL Ferrara, con le limitazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4631

Comune di Faenza (RA) – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva dei progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco, presentati dall'Ente: Comune di Faenza, con le limitazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4635

Comune di Ferrara – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Comun...ichiamo presentato dall'Ente: Comune di Ferrara con le seguenti limitazioni:

- limitatamente all'indicazione riportata alle voci 8, 16 e 17 di assegnare un volontario alla sede del Gabinetto del Sindaco, accreditata con codice identificativo n. 44249, allo scopo di coadiuvare «lo staff per lo svolgimento di attività quali:
 - organizzazione di eventi;
 - gestione dei rapporti esterni;
 - realizzazione strumenti di comunicazione».

Le predette previsioni, combinate a quanto riportato nella voce 6 «Il Gabinetto del Sindaco si occupa di attività di comunicazione istituzionale e politica; mantenere costanti i rapporti con i cittadini (e.mail, posta, organizzazione incontri, ecc.); organizzare/gestire di eventi (Concerto di Capodanno, Festa del Solstizio d'Estate, Conferenza, Convegni, ecc.), celebrazioni, targhe per i centenari», infatti, risultano eccedere il settore dell'educazione e promozione culturale indicato alla voce 5 della scheda progetto e, inoltre, attengono ad un ambito d'attività non immediatamente riconducibile a quelli previsti dall'art. 1 della Legge n. 64 del 2001.

Di conseguenza si modificano in diminuzione da 6 a 5, le voci 9. Numero dei volontari da impiegare nel progetto, 11. Numero posti senza vitto e alloggio e si elimina il quarto rigo delle voci 16 e 17 relativo alla sede d'attuazione di progetto con codice identificativo n. 44249;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4639

Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: La lettura promessa presentato dall'Ente: Comune di Fiorenzuola d'Arda con le seguenti limitazioni:

- eliminazione della previsione in base alla quale i volontari debbano garantire «disponibilità allo spostamento all'interno della provincia per mansioni di recupero o distribuzione di materiale pubblicitario» riportata nella voce 15. "Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio" del progetto in esame, in quanto trattasi di attività non riconducibili con immediatezza alle finalità della Legge n. 64 del 2001 (punto 4.2 Valutazione dei progetti, lettera a), del "Prontuario" approvato con DM 3 agosto 2006). L'obbligo richiamato, infatti, è da riferirsi all'esercizio di adempimenti professionali propri del personale, dipendente/volontario/a contratto, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui i volontari dovrebbero prestare servizio civile nazionale;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4640

Comune di Mercato Saraceno (FC) – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva dei progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco, presentati dall'Ente: Comune di Mercato Saraceno, con le limitazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4641

Comune di Modena – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Uomo e Ambiente: Sviluppo sostenibile, non solo parole (quarta edizione) presentato dall'Ente: Comune di Modena con le seguenti limitazioni:

– eliminazione delle previsioni riportate nelle voci 8.2 e 8.4, in base alle quali «i volontari in servizio civile verranno impiegati nei seguenti ambiti di attività: ...Canile e gattile comunali» e inoltre che «I volontari affiancheranno i funzionari nel-

le attività di gestione: . . . delle convenzioni con le associazioni che gestiscono il canile e gattile comunali», in quanto trattasi di ambiti d'attività riferiti a sedi che non trovano coerente riscontro nelle voci 16 “Sede/i di attuazione del progetto ed operatori locali di progetto” e 17 “Altre figure impiegate nel progetto”, né risultano tra le sedi d'attuazione di progetto accreditate. Le richiamate indicazioni, dunque, violano il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi” approvato con DM 3 agosto 2006, in particolare il punto 3.1 Limiti, che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate».

A nulla rileva il fatto che alle voci 16 e 17 della scheda progetto siano state indicate le sedi di attuazione regolarmente accreditate atteso che:

– l'ente stesso dichiara in modo palese nelle precedenti voci 8.2 e 8.4 l'impiego dei volontari presso sedi d'attuazione di progetto non accreditate;

– l'indicazione di sedi d'attuazione diverse nell'ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito all'effettiva sede di servizio in fase di scelta del progetto;

– per le sedi non accreditate indicate nelle voci 8.2 e 8.4 della scheda progetto l'ente non ha evidenziato i requisiti richiesti dall'accreditamento, quali la disponibilità delle stesse da parte dell'Ente e la presenza di personale dipendente o volontario o a contratto dell'ente medesimo, e soprattutto non ha fornito le garanzie relative all'idoneità delle sedi in materia di sicurezza ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l'iscrizione delle sedi di attuazione progetto all'Albo nazionale (par. 3.1 della circolare 2 febbraio 2006 concernente “Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”). L'assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell'assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4642

Comune di Ravenna – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Biblioteche decentrate per una cultura integrata nel villaggio presentato dall'ente: Comune di Ravenna con le seguenti limitazioni:

- il numero di volontari concessi per il progetto in esame è ridotto a 2, in quanto gli operatori locali di progetto Bagnoli Antonella (sede 21734), Querzoli Federica (sede 21725) e Pavirani Tania (sede 21706) dichiarano «di essere personale dipendente a contratto del Comune di Ravenna, titolare del progetto, richiamando il contratto rep. n. 2157 pg. 24469/2004 del 10/9/2004 – contratto d'appalto a seguito di pubblico incanto relativo all'affidamento del servizio socio culturale del decentramento da svolgersi presso le 10 circoscrizioni comunali tra il Comune di Ravenna e il Consorzio Cooperativa Sociale "Il Solco" che interviene a nome e per conto della propria consociata "Activa"». Il Consorzio Cooperativa Sociale "Il Solco" risulta però accreditato all'Albo nazionale del servizio civile e quindi viene, di fatto, violato il principio generale secondo il quale non sono possibili doppie iscrizioni nello stesso Albo o, come in questo caso, in Albi diversi, di cui alla circolare UNSC 2/2/2006.

Quanto sopra evidenziato comporta la conseguente riduzione di 4 volontari richiesti sulle richiamate sedi di attuazione, oggetto di limitazione; pertanto il numero di volontari concessi per il progetto in esame è ridotto a 2. In conseguenza di ciò vengono modificate, in diminuzione da 6 a 2 le voci 9 "Numero dei volontari da impiegare nel progetto", 11 "Numero posti senza vitto e alloggio" ed eliminato il rigo 1, il rigo 3 e il rigo 4 delle voci 16 "Sede di attuazione del progetto" e 17 "Altre figure impiegate nel progetto" riferiti, rispettivamente, alle sedi con codice identificativo 21734, 21725, 21706;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4644

Comune di Sassuolo (MO) – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Incontrare relazioni positive 2 presentato dall'Ente: Comune di Sassuolo con le seguenti limitazioni:

- eliminazione della previsione in base alla quale 4 volontari svolgeranno servizio civile «In collaborazione con i GET – gruppi educativi territoriali al pomeriggio, in orario extrascolastico, attività di supporto agli operatori professionisti, realizzazione di attività ludico-ricreative sportive o laboratoriali con i ragazzi a rischio di disagio sociale» e «In collaborazione con i GET, attività nel pomeriggio, in orario extrascolastico, di inclusione sociale di ragazzi a rischio di disagio sociale a supporto del ruolo educativo degli educatori professionali esercitato indirettamente tramite l'aiuto ad

eseguire i compiti scolastici» presso due GET, che dal combinato disposto delle previsioni contenute nelle voci 6, 7, 8 e 25 si desumono essere collocati in Via Braida 279 e in Via Cimarosa n. 67 a Sassuolo, in contrasto con quanto riportato nella voce 16 "Sede/i di attuazione del progetto ed operatori locali di progetto", dove viene evidenziata la sede: 54519 Comune di Sassuolo 2 – Via Rocca n. 22 – Sassuolo, sedi che peraltro non risultano tra le sedi d'attuazione di progetto accreditate. La richiamata previsione, dunque, viola il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" approvato con DM 3 agosto 2006, in particolare il punto 3.1 Limiti, che prevede: «I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate».

Piuttosto le due predetti sedi sono già accreditate nell'Albo nazionale, per cui risulta altresì violato il principio generale secondo il quale non sono possibili doppie iscrizioni nello stesso Albo o in Albi diversi, di cui alla circolare UNSC 2/2/2006.

Quanto sopra evidenziato comporta la conseguente riduzione di un corrispondente numero di volontari richiesto sulle richiamate sedi di attuazione, oggetto di limitazione in quanto non accreditate; pertanto il numero di volontari concessi per il progetto in esame è ridotto a 4. In conseguenza di ciò vengono modificate, in diminuzione da 8 a 4, le voci 9 "Numero dei volontari da impiegare nel progetto", 11 "Numero posti senza vitto e alloggio" ed eliminato il rigo 2 della voce 16 "Sede di attuazione del progetto" riferito alla sede con codice identificativo 54519;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4645

Comune di Savigno (BO) – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Camminando insieme sul sentiero della solidarietà presentato dall'Ente: Comune di Savigno con le seguenti limitazioni:

- eliminazione della previsione in base alla quale i volontari affiancano gli operatori «per la distribuzione della pubblicità», riportata nella voce 8.4 "Ruolo ed attività previste per i volontari nell'ambito del progetto" in esame, in quanto trattasi di attività non riconducibile con immediatezza alle finalità della Legge n. 64 del 2001 (punto 4.2 Valutazione dei

progetti del "Prontuario" approvato con DM 3 agosto 2006). Le richiamate attività sono piuttosto riferite all'esercizio di attività professionali in sostituzione di personale, dipendente/volontario/a contratto, per il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'ente presso cui i volontari dovrebbero prestare servizio civile nazionale;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4647

Comunità Montana Valle del Samoggia – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Costruire l'integrazione sociale 2008 presentato dall'Ente: Comunità Montana Valle del Samoggia – Zona 9 con le seguenti limitazioni:

– eliminazione di quanto indicato nella voce 19. "Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari del progetto in esame", in quanto non viene descritto un sistema compiuto e coerente con le esigenze di trasparenza e imparzialità poste dal servizio civile nazionale, con l'indicazione delle modalità (es. colloquio, test attitudinali), dei criteri di valutazione e della scala dei punteggi attribuibili. Il meccanismo di valutazione riportato alla voce 19, viceversa, non evidenziando la sua completezza anche mediante l'attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato, non è ammissibile e da eliminare, ripristinando in tal modo i criteri definiti ed approvati con la determinazione 30 maggio 2002 del Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 24 aprile 2008, n. 4648

Cooperativa sociale Il Millepiedi – Valutazione di qualità positiva, con limitazione dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) la valutazione positiva dei progetti di servizio civile nazionale di cui all'allegato elenco, presentati dall'ente: Cooperativa sociale Il Millepiedi, con le limitazioni a fianco di ciascuno indicate;

2) di inviare la presente determinazione all'Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI. PROMOZIONE SOCIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE 28 aprile 2008, n. 4702

Associazione Centro Servizi per il Volontariato Ferrara – Valutazione negativa di qualità dei progetti di servizio civile nazionale, ai sensi del prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

1) è escluso dalla valutazione di qualità il progetto di servizio civile nazionale denominato: Animiamo il volontariato! presentato dall'ente: Associazione Centro Servizi per il Volontariato Ferrara, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Prontuario allegato al decreto ministeriale 3 agosto 2006, per le seguenti motivazioni:

– violazione del paragrafo 4.2, lettera a), del "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi" approvato con DM 3 agosto 2006, in quanto gli obiettivi e, in particolare, le attività previste nel progetto de quo non sono riconducibili con immediatezza alle finalità e alle attività dell'articolo 1 della Legge 6 marzo 2001, n. 64, atteso che mirano ad «ampliare l'efficacia dei servizi a favore delle associazioni di volontariato presenti a livello provinciale; in particolare, entrando nello specifico, possono essere quattro gli obiettivi specifici da raggiungere – attraverso l'impiego di volontari in servizio civile – nel corso dell'anno: 1 – animazione nei confronti delle associazioni e supporto all'informazione e documenta-

zione sulle/delle attività 2 – promozione del volontariato, con particolare riferimento allo sportello “Volontariato Volontieri” e all’ Agenda Solidale 3 – supporto alla progettazione sociale delle associazioni di volontariato 4 – animazione sociale all’interno degli sportelli decentrati dell’Ente», prefigurando, in tal modo, un progetto di natura esclusivamente autoreferenziale. Le attività in questione, relative alla promozione e allo sviluppo del volontariato attraverso il servizio civile, sono infatti di pertinenza delle amministrazioni precedenti – Ufficio nazionale per il Servizio civile, Regioni e Province autonome – a cui la legge demanda la competenza sulla materia del Servizio civile e, al più, possono costituire solo una parte limitata del progetto, come disposto dal citato “Prontuario”, che alla voce 18 della “Scheda progetto per l’impiego di volontari in servizio civile in Italia” prevede l’indicazione «delle eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale con particolare riferimento alla proposta di SCN prevista dal progetto in cui sono impiegati i giovani, in modo da collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari prestano servi-

zio», anche nell’ottica di promuovere una maggiore sensibilità e conoscenza tra i giovani rispetto alle proposte del volontariato tradizionale. Lo sviluppo del volontariato, inoltre, non è previsto nei settori e nelle aree riportate nell’Allegato 3 del suddetto “Prontuario”, settori e aree che costituiscono, invece, limite esplicito per la presentazione dei progetti, anche ai sensi del paragrafo 3.1 “Limiti”, oltre che del già citato paragrafo 4.2 “Valutazione dei progetti”, lettera a), dello stesso “Prontuario”;

2) di inviare la presente determinazione all’Ente interessato;

3) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini e nei modi previsti dalla Legge 1034/71, come modificata dalla Legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla Legge 205/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Bergamaschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 7 agosto 2008, n. 9379

L.R. 24/00. Cancellazione dall’elenco regionale delle Organizzazioni di produttori del prodotto “Risone e derivati” dall’iscrizione dell’O.P. Esperia Soc. Cons. a rl con sede in Bologna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis) determina:

per i motivi indicati in premessa, in relazione all’O.P. Esperia Soc. Cons. a rl con sede legale in Bologna, iscritta al n. 13

all’elenco regionale delle Organizzazioni di produttori quanto segue:

1) di cancellare dall’elenco regionale l’iscrizione del prodotto “Risone e derivati”, appartenente al settore Cerealico-lio-Riso-Oleaginoso;

2) di stabilire che tale cancellazione decorre dall’1 gennaio 2006;

3) di dare atto che permane l’iscrizione all’elenco per i prodotti “frumento tenero e derivati”, “frumento duro e derivati”, “orzo e derivati”, “mais e derivati”, “sorgo e derivati”, “soia e derivati” e “girasole e derivati”;

4) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 1 agosto 2008, n. 9223

Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla DGR 1015/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare che, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare introduce, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità Europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali; richiamati:

- il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

- il DLgs 193/07 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”

visti:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 970 del 2 luglio 2007;
 - la propria determinazione 9746/07;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 1015 del 7 luglio 2008;
 - dato atto che al punto 3 del dispositivo della sopracitata delibera si dà mandato al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche sociali di revisionare le indicazioni e le procedure operative stabilite dalla determinazione 9746/07, con particolare riferimento alla introduzione, in luogo della dichiarazione di inizio attività, della notifica, da intendersi quale comunicazione dell’operatore del settore alimentare direttamente all’azienda sanitaria, in quanto autorità competente in materia, al fine di consentire l’attivazione dei controlli ufficiali ai sensi del Regolamento CE 882/2004;
 - la L.R. n. 19 del 4 maggio 1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”;
 - la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della propria deliberazione 450/07;

determina:

1) di definire le procedure operative e la modulistica per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale come da documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che tali procedure sostituiscono integralmen-

te quelle previste dalla propria precedente determina 9746/07;

3) di stabilire che tali procedure sono immediatamente applicabili;

4) di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriele Squintani

(segue allegato fotografato)

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' E IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE E DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CUI ALLA DGR 1015/2008

PREMESSA

Dal 1 Gennaio 2006 sono divenuti applicabili i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale, che, come è noto, sono atti direttamente applicabili producendo immediatamente i loro effetti giuridici nell'ordinamento degli Stati membri.

Al fine di dare corso a quanto stabilito dai suddetti Regolamenti garantendo al contempo su tutto il territorio nazionale uniformità e omogeneità di attuazione, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato specifiche linee guida applicative che la Giunta regionale con deliberazione n. 970 del 02/07/2007 ha provveduto a recepire, rinviando, in ragione della necessità di adattamento alla specifica realtà regionale, a successiva determinazione dirigenziale la definizione delle procedure e modalità operative utili alla concreta attuazione della normativa europea e la predisposizione dell'apposita modulistica.

Dette linee guida (Accordo Stato-Regioni del 9/2/06), nel ribadire che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, compresa la produzione primaria, sono soggette a procedura di registrazione qualora non sia previsto l'obbligo del riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2004, individuano la Dichiarazione d'Inizio Attività (DIA) quale procedura da utilizzare ai fini della registrazione delle nuove attività alimentari, il Comune quale destinatario della notifica ed il Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende USL competenti per territorio quale struttura deputata ad organizzare e gestire l'anagrafe delle registrazioni.

La determinazione dirigenziale n. 9746/2007, adottata in attuazione della richiamata deliberazione della Giunta regionale con la finalità di consentire, appunto, il primo avvio delle procedure amministrative per il riconoscimento e la registrazione delle imprese e/o strutture alimentari sul territorio regionale ha evidenziato criticità applicative e di gestione degli "iter" previsti.

In particolare le difficoltà che sono derivate dall'utilizzo della DIA, quale modello sostitutivo del provvedimento di autorizzazione soggetto alla disciplina dell'art. 19 della Legge 241/90 e succ. mod. - ferma restando l'esigenza di conoscenza e di controllo del settore alimentare da parte dell'autorità competente imposta dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare al fine di tutelare la salute pubblica -, hanno reso prioritario un ulteriore intervento allo scopo di semplificare l'iter complessivo, riducendo l'aggravio procedimentale per l'operatore alimentare.

La Giunta regionale è pertanto intervenuta nuovamente con la deliberazione n. 1015 del 7/7/08 "Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare" che, anche in coerenza con quanto disposto dal Dlgs 193/07, ha individuato le Aziende sanitarie quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, stabilendo in capo alle stesse, per il tramite dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la registrazione e il riconoscimento delle attività del settore alimentare e degli stabilimenti e strutture di cui al Regolamento CE 1774/2002, nonché i connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività del controllo ufficiale.

Il definitivo superamento dell'autorizzazione sanitaria di cui alla Legge 283/62, esplicitamente sancito dal Dlgs 193/07, ha consentito inoltre di definire la notifica, prevista dalla normativa comunitaria ai fini della registrazione, quale comunicazione (attestante l'attività nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile) che l'operatore presenta direttamente all'Azienda USL di riferimento.

Analogamente, per quanto riguarda le procedure di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg 853/CE/04, l'Azienda USL, quale autorità competente al rilascio, è il soggetto deputato a ricevere direttamente le istanze finalizzate alla concessione del provvedimento.

La deliberazione della Giunta regionale ha demandato ad un atto dirigenziale la revisione delle procedure applicative alla luce delle nuove disposizioni adottate.

Il presente provvedimento, pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti previsti e al contempo dare coerenza e completezza alle procedure amministrative stabilite in materia, ridefinisce le modalità operative e la modulistica per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per alimenti d'origine animale, nonché degli stabilimenti adibiti alla raccolta e trattamento dei sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano ed ai veicoli e contenitori per il trasporto per tali sottoprodotti, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002.

Esso:

- sostituisce le modalità operative previste dalla circolare n° 6 del 27 marzo 2001 prot. 12544/SAS, dalla Determinazione n. 9746 del 26/07/2007 e dalla circolare n° 2 del 10 gennaio 2003 ASS/DIR/ 03/ 726;
- integra, in ragione della necessità di armonizzazione, le procedure previste dalle linee guida recepite con DGR 2544/04 relativa al trasporto dei sottoprodotti di origine animale;
- fornisce le indicazioni per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002 e per la registrazione dei mezzi di trasporto dei sottoprodotti di origine animale.

1. Ambito di applicazione

Salvo quanto previsto al punto successivo, le procedure di seguito definite si applicano:

- agli stabilimenti che trattano prodotti alimentari soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo Capitolo I (Obbligo di "registrazione");
- alle attività che trattano prodotti di origine animale, escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo Capitolo I (Obbligo di "registrazione");
- agli stabilimenti che trattano prodotti alimentari di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 e individuati, nel presente provvedimento, al successivo Capitolo II (Obbligo di "riconoscimento");
- agli stabilimenti e strutture che raccolgono e trattano sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. (CE) 1774/02 e ai mezzi di trasporto per tali sottoprodotti.

2. Esclusioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 non sono soggetti a registrazione, né a riconoscimento:

- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;
- la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini;
- i centri di raccolta e le concerie i cui prodotti non sono destinati alla produzione di materie prime per la fabbricazione di gelatine e collagene ad uso alimentare

3. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni previste :

- dal regolamento (CE) n. 178/2002;
- dal regolamento (CE) n. 852 e 853/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche ed integrazioni

CAPITOLO I

REGISTRAZIONE

1. OBBLIGO DI “REGISTRAZIONE”

Sono soggetti a registrazione con le modalità previste al successivo punto 2 “Procedura di registrazione”:

- a) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.
- b) le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004:
 - la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 3500 capi di volatili da cortile e piccola selvaggina da penna allevata e di 500 capi di lagomorfi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
- c) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell'ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
- d) i veicoli e contenitori per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati ai sensi del Reg. (CE) 1774/02;
- e) i centri di raccolta e concerie i cui prodotti sono destinati alla produzione di materie prime per la fabbricazione di gelatine e collagene ad uso alimentare. Se in tali stabilimenti sono effettuate anche attività per le quali è previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere garantita la separazione fisica di tali attività.

Gli stabilimenti e le attività di cui ai punti precedenti che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta, registrazione, compresi gli allevamenti di molluschi bivalvi già classificati, o altro titolo assimilabile, rilasciati in conformità ad altre norme specifiche e di settore in materia di allevamenti di animali, alimenti, bevande, sottoprodotti di origine animale, non sono soggette a nuova registrazione ai sensi del Reg. CE n. 852/2004. Soltanto in caso di modifiche sostanziali dell'attività e/o dei locali dovrà essere avviata una procedura di registrazione. Per tali stabilimenti, ai fini della creazione dell'anagrafe delle registrazioni, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL (DSP) sono tenuti ad utilizzare i dati già presenti presso i propri archivi, trasferendo i dati relativi nell'anagrafe delle registrazioni di cui al successivo punto 3 entro il 31.12.2009 previa richiesta, se del caso, delle necessarie integrazioni.

Per le aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine vegetale e per altre attività già censite presso altri Enti di controllo saranno presi a livello regionale gli opportuni

accordi per una graduale confluenza presso i DSP dei dati necessari alla costruzione dell'anagrafe.

La richiesta di registrazione in BDN o in altre banche dati delle AUSL da parte delle nuove aziende di produzione primaria che effettuano allevamento di animali deve intendersi come notifica ai sensi del presente provvedimento.

La registrazione di nuove attività di raccolta/allevamento/stabulazione di molluschi bivalvi vivi è subordinata alla classificazione sanitaria della zona di produzione/stabulazione richiesta, in attuazione al Regolamento (CE) n. 854/2004 e alla Circolare regionale n° 22/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Le attività che rientrano negli obblighi di autorizzazione ovvero registrazione/riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 ("...sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97") e n. 183/2005 ("...che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi") non sono soggette a registrazione ai sensi della presente procedura.

Le imprese che effettuano attività esclusiva di trasporto di prodotti alimentari per conto proprio e per conto terzi tramite automezzi, nonché le imprese che effettuano il trasporto di alimenti sfusi, carne, prodotti della pesca e surgelati (attività soggette ad autorizzazione sanitaria ex art. 44 del DPR 327/80) devono registrarsi.

2. PROCEDURA DI "REGISTRAZIONE"

La registrazione avviene a seguito di presentazione di notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti in relazione all'attività svolta dalla normativa comunitaria, corredata dai documenti richiesti nei moduli allegati al presente atto (modello A1).

Con la presentazione della notifica - di cui l'operatore del settore alimentare deve conservare ricevuta - si attiva la procedura relativa alla registrazione delle informazioni atte a costituire l'anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture/veicoli interessati.

La registrazione non è soggetta a rinnovo.

2.1 Adempimenti dell'operatore del settore alimentare.

Ogni operatore del settore alimentare notifica, tramite presentazione del modello A1, al DSP dell'Azienda USL dove ha sede operativa l'attività (per le attività svolte in sede fissa) o della Azienda USL dove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società per le altre attività (es. sede non fissa: ambulanti, mezzi di trasporto, ecc), ciascun stabilimento/struttura/veicolo posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione e trasporto di cui al precedente punto 1.

L'operatore del settore alimentare che intende apportare aggiornamenti di lay-out impiantistici o effettuare nuove produzioni, similari alla tipologia già registrata, o sostanziali modifiche strutturali e/o di tipologia produttiva, deve presentare una comunicazione corredata da una relazione tecnica e da nuova pianta planimetrica con evidenziate le modifiche apportate e la disposizione delle attrezzature (lay-out).

L'operatore del settore alimentare deve altresì comunicare al DSP dell'Azienda USL di competenza la cessazione temporanea e/o la chiusura di attività soggette a registrazione.

La cessione di azienda deve essere comunicata dal nuovo titolare.

In tale ultimo caso (cambio di gestione a seguito di cessione d'azienda o di quote societarie della stessa), qualora non vengano apportate modifiche strutturali o produttive o di attrezzatura, trattandosi di attività già registrata, non è richiesta la presentazione della documentazione tecnica già in possesso dell'autorità di controllo.

2.2 Adempimenti dell'Azienda USL

L'Azienda USL, tramite il Dipartimento di Sanità pubblica, verifica la correttezza formale della dichiarazione e della documentazione allegata, rilascia copia della notifica timbrata per ricevuta, e procede all'inserimento/aggiornamento dell'anagrafe, dandone comunicazione al Comune di competenza, corredata da copia della notifica. Analoga comunicazione dovrà essere fatta in caso di cessazione temporanea e /o chiusura di attività e cessione di azienda.

Il DSP dell'AUSL procede, una volta inserita la registrazione in anagrafe a programmare l'attività di controllo ufficiale.

I criteri da adottare nella definizione delle priorità per l'esecuzione del sopralluogo di verifica dovranno tener conto del livello di rischio connesso a tipologia, dimensionamento e tipo di utenza dell'attività che s'intende svolgere.

3. ANAGRAFE DELLE "REGISTRAZIONI"

I Dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativi agli operatori del settore alimentare registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e relativi esiti.

L'anagrafe delle registrazioni va aggiornata, inserendo i nuovi dati, dai medesimi Dipartimenti ogniqualvolta pervengano comunicazioni relative alla variazione dei dati identificativi, vale a dire cambio di ragione sociale o di denominazione, chiusura dell'unità di impresa, e comunque relative ad ogni variazione dell'attività (es. generi alimentari di categoria diversa).

CAPITOLO II

RICONOSCIMENTO

1. OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a riconoscimento con le modalità previste al successivo punto 2:

- a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento;
- b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a), e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, riferiti ad un valore superiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
- c) le attività commerciali che vendono solo a dettaglianti, con consegna diretta della merce quali cash and carry limitatamente alle attività soggette a riconoscimento;
- d) i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale;
- e) i centri imballaggio uova;
- f) gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e proteine animali trasformate ai sensi del Reg. (CE) 1774/02.

2. PROCEDURA PER IL "RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO" E IL "RICONOSCIMENTO"

Al fine di ottenere il riconoscimento di un nuovo stabilimento, l'operatore del settore alimentare presenta la domanda come da modello B1 (un originale in bollo e una copia in carta semplice) al DSP dell'AUSL dove è svolta l'attività. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista, elencata nel modello allegato (in originale o copia conforme e una copia in carta semplice).

Il DSP dell'AUSL, tramite le strutture competenti, verificata la correttezza formale dell'istanza e della documentazione presentata:

- esegue un sopralluogo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali (infrastrutture e attrezzature), esprimendo parere favorevole al rilascio di riconoscimento condizionato o prescrivendo se necessario gli eventuali interventi di adeguamento. A questo scopo, è indispensabile che ogni struttura competente del DSP adotti procedure formalizzate per l'esecuzione dei sopralluoghi, finalizzati al rilascio dei pareri/prescrizioni;
- in caso di parere favorevole, trasmette al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione una copia della domanda di riconoscimento presentata dalla Ditta, accompagnata dal verbale di sopralluogo e dal parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti previsti.

Il Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione:

- acquisita copia della domanda relativa all'istanza di riconoscimento corredata del parere favorevole espresso struttura competente del DSP, attribuisce allo stabilimento il relativo numero di riconoscimento (approval number) utilizzando il sistema informativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SINTESI);
- comunica l'attribuzione di tale numero alla struttura competente del DSP dell'AUSL, esprimendo parere favorevole all'adozione dell'atto di riconoscimento condizionato (escluso per le attività di cui al reg. 1774/2002)

Il DSP della AUSL, ricevuta la comunicazione dell'attribuzione dell'approval number dal Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione, adotta l'atto di riconoscimento condizionato (mod. D), notificando l'originale al richiedente e inviando copia al Comune e al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione.

Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione, ricevuta copia dell'atto di riconoscimento condizionato, inserisce l'impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti (SINTESI) in via provvisoria.

Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività; entro tale periodo (che decorre dalla data di notifica del riconoscimento condizionato) la struttura competente del DSP esegue un nuovo sopralluogo per la verifica di conformità con particolare riferimento ai requisiti gestionali. Qualora i requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, invia all'interessato, e per conoscenza al Servizio Veterinario e Igiene alimenti della Regione, una comunicazione di proroga del riconoscimento condizionato di ulteriori tre mesi, prescrivendo i necessari adeguamenti e dando formale informazione che, ai sensi dell' art. 3 comma b. del Reg. 854/04, non è possibile concedere ulteriori proroghe e che pertanto alla scadenza del termine, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, l'attività sarà interdetta con revoca del riconoscimento condizionato.

Il DSP dell'AUSL ad esito sfavorevole del sopralluogo effettuato alla scadenza della proroga adotta il divieto di prosecuzione dell'attività e la revoca del riconoscimento condizionato, notificandolo all'interessato. Copia di tale atto viene trasmessa al Comune e al Servizio veterinario e igiene alimenti della Regione.

Ad esito favorevole del sopralluogo, il DSP dell'AUSL adotta l'atto di riconoscimento definitivo (mod. D); notifica l'originale in bollo al richiedente; e ne invia una copia al Comune e una al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione.

Il Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione, ricevuta copia dell'atto di riconoscimento definitivo, inserisce l'impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti in via definitiva.

Affinché l'iter procedurale possa concludersi, la copia dell'atto di riconoscimento definitivo deve pervenire in Regione non oltre 60 gg dalla trasmissione del parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo da parte della AUSL.

3. PROCEDURA PER IL “CAMBIO DI INTESTAZIONE DI STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO”

Qualora siano apportate variazioni alla ragione sociale o denominazione di una ditta alla quale sia intestato un riconoscimento (senza modifica di C.F. partita IVA, CCIAA) o qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento (sub ingresso nella titolarità dell'azienda, per cessione d'azienda, affitto, eredità), sono adottate le seguenti procedure di modifica dell'atto di riconoscimento.

- a) Nel caso di sola variazione della ragione sociale o denominazione, l'operatore del settore alimentare presenta al DSP dell'AUSL dove è situato lo stabilimento una comunicazione, specificando il cambio di intestazione e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al passaggio alla nuova ragione sociale o denominazione, un estratto camerale e una marca da bollo. La struttura competente del DSP dell'AUSL, verifica la correttezza formale della dichiarazione, apporta le opportune modifiche al precedente atto di riconoscimento, notifica l'originale in bollo al richiedente e ne invia una copia al Comune e una al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione.
- b) Nel caso di sub ingresso invece, considerato che si tratta di variazione della titolarità, il nuovo responsabile dello stabilimento presenta una domanda in duplice copia (modello B2) al DSP dell'AUSL dove è situato lo stabilimento che, verificata la correttezza formale:
 - esegue, per il tramite della struttura competente, un sopralluogo al fine di verificare che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienico-sanitari e strutturali dello stabilimento ed esprime parere favorevole in ordine al mantenimento dei requisiti previsti per il riconoscimento;
 - aggiorna il precedente atto di riconoscimento (modello D), notifica l'originale in bollo al richiedente e ne invia una copia al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione e al Comune.

In attesa dell'aggiornamento del riconoscimento, la ditta subentrante potrà in ogni caso utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento, salvo diversa indicazione motivata da parte dell'Azienda USL.

In ambedue le procedure sopradescritte, il Servizio Veterinario e igiene alimenti della regione, acquisita copia del nuovo atto di riconoscimento dello stabilimento, provvede ad inserire tali modifiche nel sistema informatico nazionale (SINTESI).

4. PROCEDURA PER LA “COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL’ATTO DI RICONOSCIMENTO”. Ovvero quelle che non prevedono l’attivazione di sezioni/attività/prodotti diverse da quelle già riconosciute

E' necessario che tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e produttive, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario che tuttavia non comportano nuove attività e/o prodotti oltre a quelle già previste dall'atto di riconoscimento, siano in ogni caso segnalate al DSP dell'AUSL competente per territorio al fine di una verifica del mantenimento dei requisiti previsti dai Reg. CE 852 e 853/2004.

In questi casi l'operatore del settore alimentare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presenta una comunicazione in duplice copia (Modello B3) relativa alle modifiche apportate al DSP dell'AUSL dove ha sede lo stabilimento. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, sempre in duplice copia, di cui una in originale:

- planimetria aggiornata dello stabilimento, preferibilmente in scala 1: 100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi.
- relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera.

La struttura competente del DSP verifica la correttezza formale della comunicazione e dei documenti e che le modifiche apportate siano compatibili con i requisiti previsti e conserva agli atti la documentazione relativa alle modifiche operate.

5. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONI PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO.

Per ogni stabilimento, sull'atto di riconoscimento è riportata l'attività e i prodotti per la quale l'impianto è stato riconosciuto idoneo.

Qualora in uno stabilimento sia modificata l'attività produttiva, sia per formalizzare la cessazione delle attività dismesse, sia per attivare nuove produzioni non comprese tra quelle già riportate nell'atto di riconoscimento, è necessario che l'operatore del settore alimentare richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento.

In questi casi presenta la domanda di modifica dell'attività produttiva in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, al DSP dove è situato lo stabilimento (modello B4). La domanda deve essere corredata dalla prevista documentazione in duplice copia di cui una in originale o copia conforme.

La struttura competente del DSP verificata la correttezza formale dell'istanza:

- esegue un sopralluogo finalizzato alla verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti, compilando relativo verbale;
- esprime parere favorevole o prescrive se necessario gli eventuali interventi di adeguamento. A tale scopo, è indispensabile che ogni struttura competente del DSP adotti procedure formalizzate per l'esecuzione dei sopralluoghi, finalizzati al rilascio dei pareri/ prescrizioni;
- qualora il parere sia favorevole, modifica l'atto di riconoscimento (modello D), notifica l'originale in bollo al richiedente e ne invia una copia al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione e al Comune.

Il Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione, ricevuta copia dell'atto di riconoscimento inserisce tali modifiche aggiornando il sistema informatico nazionale (SINTESI).

6. PROCEDURA PER LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI CESSAZIONE COMPLETA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

In caso di cessazione dell'attività produttiva in uno stabilimento riconosciuto, il responsabile del medesimo presenta la comunicazione di cessata attività al DSP dove è situato lo stabilimento.

Il DSP revoca l'atto di riconoscimento e ne invia una copia al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione e al Comune.

Il Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione, ricevuta copia della revoca dell'atto di riconoscimento inserisce tali modifiche aggiornando il sistema informatico nazionale (SINTESI).

7. RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL Reg. (CE) 1774/2002.

Il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Reg. 1774/2002/CE e l'eventuale aggiornamento/modifica deve seguire le procedure di cui ai precedenti punti con la sola differenza che per questa tipologia non è previsto il riconoscimento condizionato.

La domanda di riconoscimento, in duplice copia, di cui l'originale in bollo, dovrà essere presentata utilizzando la modulistica specifica allegata (modello C)

8. ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI "RICONOSCIUTI"

Le strutture competenti del DSP dell'AUSL assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativi agli stabilimenti riconosciuti compresa quella relativa ai controlli e agli esiti degli stessi.

CAPITOLO III

SOSPENSIONE TEMPORANEA O CHIUSURA IN TOTO O IN PARTE DELLO STABILIMENTO A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITÀ NEGLI STABILIMENTI REGISTRATI O RICONOSCIUTI

L'art. 54 del Reg. 882/2004 prevede che l'autorità competente, qualora riscontri una non conformità, intervenga per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione e nel farlo deve tenere conto della natura della non conformità e dei dati precedenti dell'operatore relativi alla non conformità.

Le misure previste vanno dalla imposizione di tutte le procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare e in materia di salute e benessere degli animali, alla sospensione delle operazioni o alla chiusura in toto o in parte dello stabilimento (anche solo per una tipologia produttiva) per un appropriato periodo di tempo e conseguente sospensione o revoca del riconoscimento. L'autorità competente ai fini dell'applicazione di tali misure è, ai sensi della normativa vigente (D.lgs 507/99 e D.lgs 193/2007), l'Azienda USL, in quanto organo cui spettano funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sicurezza alimentare.

Il potere dunque di adottare provvedimenti di sospensione temporanea o di chiusura totale o parziale dello stabilimento rientra nelle competenze dell'Azienda USL, tramite il Dipartimento di Sanità Pubblica.

In tutti e tre i casi tali provvedimenti vanno adottati previa comunicazione all'interessato di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della 241/90 e successive modificazioni.

Tale comunicazione non è necessaria nell'ipotesi di sospensione o chiusura contestuale al sopralluogo per carenze tali da pregiudicare la sicurezza degli alimenti prodotti.

Il DSP dell'AUSL notifica all'operatore alimentare interessato il provvedimento di sospensione motivato, comprensivo delle informazioni sui diritti di ricorso, con la prescrizione delle misure e degli interventi da porre in atto al fine di rimuovere le cause che ne hanno determinato l'adozione e fissa i termini entro cui realizzarli.

Copia del provvedimento va trasmessa al Comune e al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione.

Per tutto il periodo di durata della sospensione è interdetta l'attività produttiva.

Alla scadenza del termine fissato o quando l'operatore del settore alimentare comunica l'avvenuto adeguamento, il DSP dell'AUSL esegue un sopralluogo al fine di verificare la rimozione delle carenze all'origine del provvedimento e, in caso favorevole, revoca il provvedimento di sospensione notificandolo all'interessato e per conoscenza al Comune e al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione.

Qualora invece tali carenze persistano (per mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento di sospensione) o qualora nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo siano evidenziati a carico dello stabilimento carenze di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, o parti specifiche di essa, il DSP dell'AUSL può disporre, con provvedimento motivato, la chiusura dello stabilimento o di parti di esso, informando sui diritti di ricorso ("avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento"). Per gli stabilimenti riconosciuti il provvedimento di chiusura dovrà coincidere con la revoca del riconoscimento totale o parziale.

Detti provvedimenti vanno notificati in originale all'interessato e trasmessi in copia al Comune e al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione.

Per quanto riguarda gli stabilimenti riconosciuti la sospensione temporanea dell'atto di riconoscimento può essere protratta oltre i 12 mesi solo quando il superamento di tale periodo sia documentato e giustificato dal titolare del riconoscimento stesso. In caso contrario dopo tale periodo si dovrà procedere alla revoca di tale provvedimento.

Il Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione, ricevuta copia dell'atto di revoca/modifica del riconoscimento inserisce tali modifiche, aggiornando il sistema informatico nazionale (SINTESI).

Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del Dlgs 193/ 2007

MODELLO A1

LOGO AUSL	Timbro ricevente protocollo ufficio	Data _____
-----------	--	------------

Al Dipartimento Sanità
Pubblica dell'Azienda
USL di _____

Oggetto: **Notifica ai fini della registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008.**

1. Operatore del settore alimentare

Il sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ telefono _____ fax _____

data di nascita _____ cittadinanza _____ sesso ☐ M ☐ F

e mail _____ @ _____

Luogo di nascita: stato _____ provincia _____ comune _____

Via/ Piazza _____ N. _____ CAP _____

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa individuale:**

Codice fiscale. (se già
iscritto):

Partita I.V.A. (se diversa
da C.F.):

con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____

Via/ Piazza _____ N. _____ CAP _____

Tel _____

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____

CCIAA di _____

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente:**

Denominazione o ragione sociale _____

Codice fiscale _____ Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): _____

e mail _____ @ _____

con sede legale nel Comune di _____ provincia _____

Via/ Piazza _____ N. _____ CAP _____

Tel _____

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____

CCIAA di _____

In caso di **subingresso** indicare la denominazione o ragione sociale e indirizzo della Ditta/Ente a cui si subentra:

NOTIFICA ai fini della REGISTRAZIONE i dati della propria impresa alimentare.

2. Indirizzo della struttura ove l'attività viene esercitata o sedi adibite alla vendita su area pubblica (posteggi)

Comune di _____ Provincia _____

Via _____ n. _____

Tel _____ Cellulare _____

In fiera/ mercato _____ posteggio _____ nei giorni _____

In fiera/ mercato _____ posteggio _____ nei giorni _____

3. Tipo di attività esercitata (barrare la casella corrispondente e specificare dove richiesto)

☐ **Produzione primaria**

Nella produzione primaria sono comprese le Aziende agricole di produzione di vegetali, gli allevamenti per la produzione zootecnica, l'acquacoltura in acqua dolce e salata, la pesca, la caccia, la raccolta di prodotti selvatici .

Sono ricomprese in questa categoria tutte le operazioni connesse: raccolta, magazzinaggio e manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione senza che ne venga alterata la loro natura.

Per ogni peschereccio utilizzato dovrà essere indicato nella relazione tecnica, matricola e area di ormeggio abituale.

☐ **Commercio al minuto**

Sotto questa voce sono comprese tutte le attività che riguardano il commercio al minuto dei prodotti alimentari in sede fissa e su aree pubbliche da identificarsi nella relazione descrittiva. In questa categoria è compresa anche la vendita tramite distributori automatici di alimenti e bevande e le attività di deposito a servizio dell'attività commerciale al dettaglio.

Per la vendita tramite distributori automatici la notifica deve essere presentata da parte del concessionario alla AUSL dove lo stesso ha sede allegando l'elenco delle aziende, completo di indirizzo, dove tali distributori sono collocati. Sarà obbligo del concessionario provvedere a trasmettere copia dell'elenco anche alle altre AUSL eventualmente interessate dalla collocazione dei distributori e ad aggiornarlo ogni 60gg segnalando spostamenti, cessazioni, nuove collocazioni.

☐ **Commercio all'ingrosso**

Sono comprese le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al dettaglio, quali, ad esempio, la vendita all'ingrosso, i depositi all'ingrosso, ivi compreso lo stoccaggio, anche temporaneo, di alimenti presso magazzini, corrieri, ecc..

N.B. Per l'attività di deposito all'ingrosso di carni e prodotti della pesca non confezionati o privi di imballaggio o che effettuano commercializzazione in ambito comunitario o con paesi terzi di prodotti di origine animale confezionati/imballati sussiste l'obbligo del riconoscimento ai sensi del reg. 853/2004.

☐ **Commercio al dettaglio di carni fresche (macellerie)**

In questa voce è compresa l'eventuale lavorazione in laboratori annessi che dovrà essere descritta nella relazione tecnica

☐ **Commercio al dettaglio di prodotti ittici (pescherie)**

In questa voce è compresa l'eventuale lavorazione in laboratori annessi che dovrà essere descritta nella relazione tecnica

☐ **Commercio con strutture mobili su aree pubbliche**

Questa voce comprende il commercio al minuto di alimenti nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati, effettuato mediante autonegozio e/o banco temporaneo

La relazione tecnica dovrà riportare :

- marca/ modello/ targa dell'autonegozio,
- descrizione sommaria banco rimovibile
- indicazioni relative al luogo del loro ricovero
- tipologia di alimenti e modalità di produzione/manipolazione/somministrazione
- modalità di conservazione degli alimenti deperibili nelle fasi in cui questi non sono commercializzati con segnalazione di locali e celle frigorifere eventualmente utilizzate.

☐ **Vendita diretta di latte di crudo da parte azienda agricola (anche tramite distributore automatico)**☐ **Trasporto alimenti**

Sotto questa voce sono comprese tutte le imprese che effettuano attività esclusiva di trasporto di prodotti alimentari per conto proprio e per conto terzi tramite automezzi, nonché tutte le imprese che effettuano il trasporto di alimenti sfusi, carne, prodotti della pesca e surgelati (tutte le attività soggette ad autorizzazione sanitaria ex art. 44 del DPR 327/80)

Per ogni automezzo utilizzato dovranno essere indicati nella relazione tecnica marca – modello - targa e indirizzo ove di norma viene tenuto o ricoverato.

☐ **Fiere, festival, sagre popolari**

Per la somministrazione di alimenti in occasione di fiere/sagre e/o altre manifestazioni indicare:

- data inizio e fine

- luogo della manifestazione

E' consentito, in caso di utilizzo di strutture/attrezzature fisse, la presentazione di unica notifica – almeno una volta all'anno – indicando le date di svolgimento delle singole manifestazioni e la tipologia dell'attività svolta.

☐ **Trasformazione, lavorazione, confezionamento**

In questa voce sono compresi produttori e/o confezionatori (laboratori artigianali e attività industriali) (es: panettieri, pasticceri, gelatai, pizzerie da asporto) e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e/o confezionato. Non rientrano le strutture che trattano alimenti di o.a. di cui al Reg.853 soggette a riconoscimento.

☐ **Ristorazione**

In questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione compresa quella su aree pubbliche che si svolgono in esercizi aperti al pubblico o riservati ai soci (in caso di attività circolistiche) e che comunque sono rivolte ad un consumatore finale, quali bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole calde/fredde, mense aziendali, scolastiche (compresi collegi, convitti per studenti), di strutture socio-sanitarie (ospedali, case di cura/riposo, strutture assistenziali non equiparabili all'ambito domestico familiare, ecc.), centro preparazione pasti, gastronomie, nonché tutte le attività di preparazione e somministrazione alimenti ad attività circolistiche, agriturismo, locali di pubblico spettacolo e attività sportiva.

4. Indicazioni delle sostanze/prodotti alimentari

In funzione della attività esercitata (indicata nel punto 3.) elencare, per generi merceologici, le sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare, tenere in deposito, distribuire, commercializzare, trasportare. Se si tratta di prodotti di gastronomia/rosticceria, indicare le principali tipologie. (In caso di elenco sommario descrizioni maggiormente approfondite sulle produzioni dovranno essere fornite nella relazione tecnica). In caso di produzioni miste Indicare se i generi alimentari prevalenti sono di origine animale o vegetale/bevande

Le lavorazioni hanno/avranno carattere: ☐ stagionale

☐ permanente

5. Classificazione ATECO

Indicare i codici che corrispondono all'attività secondo la classificazione utilizzata dal registro delle imprese (ATECO 2008).

Codici Ateco: _____

6. Dichiarazioni

Il Sottoscritto/a dichiara:

- Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione della attività svolta e, per quanto compatibile, il Regolamento comunale d'igiene.
- Che l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda l'emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento idrico.
- Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività.
- Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio dell'attività.
- Di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DATA _____

FIRMA (per esteso e leggibile) _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente notifica

DATA _____ FIRMA (per esteso e leggibile) _____

Documentazione da allegare

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o con altri sistemi.
- Solo per i cittadini stranieri : dichiarazione di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno

n. _____ rilasciato dalla Questura di _____ il _____

valido fino al _____ e di cui si allega fotocopia

- Relazione tecnica firmata dall'interessato descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico (compresa l'eventuale presenza di dispositivi di trattamento dell'acqua potabile), allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera in riferimento all'allegato del reg. 852/2004 e con i dati richiesti al quadro 3 voce trasporto per ogni unità mobile. La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività con carattere industriale. Per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla produzione di alimenti e per gli esercizi commerciali di vendita al minuto è sufficiente l'elenco sintetico delle produzioni e dei generi alimentari posti in commercio.
- Planimetria quotata dei locali in scala almeno 1:100, corrispondente allo stato legittimo, firmata dall'interessato, dalla quale risulti evidente la destinazione d'uso dei locali, la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, la disposizione delle attrezzature (layout).
- La piantina planimetrica non è richiesta per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione (fatte salve specifiche indicazioni regionali di settore).

MODELLO A2

LOGO AUSL	Timbro ricevente protocollo ufficio	Data _____
-----------	--	------------

Al Dipartimento
dell'Azienda AUSL di _____

Oggetto: Notifica ai fine della registrazione per la registrazione di Veicoli e contenitori per il trasporto di sottoprodotti di origine animale (reg CE 1774/02)

Il sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ telefono _____ fax _____

data di nascita _____ cittadinanza _____ Sesso ☐ M ☐ F

e mail _____ @ _____

Luogo di nascita: stato _____ provincia _____ comune _____

Via/ Piazza _____ N. _____ CAP _____

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa individuale:**

Partita I.V.A. (se già iscritto): _____

con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____

Via/ Piazza _____ N. _____ CAP _____

Tel _____

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____

CCIAA di _____

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente:**

Denominazione o ragione sociale _____

Codice fiscale _____ Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): _____

e mail _____ @ _____

con sede legale nel Comune di _____ provincia _____

Via/ Piazza _____ N. _____ CAP _____

Tel _____

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____

CCIAA di _____

In caso di **subingresso** indicare la denominazione o ragione sociale e indirizzo della Ditta/Ente a cui si subentra:

NOTIFICA ai fini della REGISTRAZIONE i dati dei propri veicoli / contenitori per trasporto sottoprodotti e/o prodotti trasformati

Per ogni veicolo utilizzato dovrà essere indicata la targa e allegata la fotocopia del libretto di circolazione, dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo della rimessa o ove di norma viene parcheggiato e l'elenco sintetico dei prodotti trasformati / sottoprodotti trasportati.

Dichiarazioni

Il Sottoscritto/a dichiara:

- Che sono rispettati i pertinenti requisiti di cui all'allegato II capitolo II, punto 1 del regolamento CE 1774/02
- Che inizierà l'attività di trasporto con i suddetti veicoli/contenitori qualora correttamente identificati ai sensi dell'art 6 delle linee guida di cui alla DGR 13 dicembre 2004 n. 2544
- Di impegnarsi a comunicare variazioni a quanto sopra dichiarato compresa la cessazione dell'attività.
-
- Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività.
-
- Di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DATA _____ FIRMA (per esteso e leggibile) _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente notifica

DATA _____ FIRMA (per esteso e leggibile) _____

Documentazione da allegare

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o con altri sistemi.
- Solo per i cittadini stranieri : dichiarazione di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno

n. _____ rilasciato dalla Questura di _____ il _____

valido fino al _____ e di cui si allega fotocopia

MODELLI ALLEGATI PER IL RICONOSCIMENTO

MODELLO B.1

Modello unico di domanda di "Riconoscimento" per tutte le attività oggetto di Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004.

Al Dipartimento Sanità Pubblica della
AUSL di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome:..... Nome:.....

Codice Fiscale: Telefono: FAX:

Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso ☐ M ☐ F

e-mail.....@.....

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza N°..... C.A.P.

In qualità di ☐ legale rappresentante ☐ Titolare ☐ Presidente pro-tempore ☐ Altro

della Ditta:

.....

Partita IVA..... Codice Fiscale:

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P. Tel

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

telefono..... fax.....

e-mail.....

CHIEDE

per il proprio stabilimento sito in Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P.

il rilascio dell'atto di "Riconoscimento" ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, al fine dello svolgimento della/e seguente/i attività:

.....
(breve descrizione dell'attività che si intende svolgere)

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto/a dichiara:

- il possesso di autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte V e successive modificazioni e integrazioni, o di esclusione di tale permesso
- il possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni oppure che la domanda è stata presentata agli organi competenti
- il collegamento dello stabilimento con la rete idrica pubblica o con fonti diverse delle quali si dichiara di avere effettuato accertamenti di laboratorio per verificarne la potabilità ai sensi del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;
- che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratori esterni accreditati e registrati, oppure in laboratorio interno.

- Solo per i cittadini stranieri :
dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di..... ilvalido fino ale di cui si allega fotocopia

il Sottoscritto/a dichiara inoltre :

- di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività.
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

Il Sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda di riconoscimento

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

A tal fine allega la seguente documentazione:

- Una marca da bollo di valore corrente;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità o del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri
- Scheda sezioni/attività/prodotti debitamente compilato seguendo le apposite istruzioni
- Planimetria dell'impianto in scala 1/100 timbrata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
- Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi (ponendo particolare attenzione, nel caso dei centri di depurazione, alla descrizione del ciclo di depurazione ed al trattamento delle acque utilizzate nel processo di depurazione);
- Attestazione del versamento alla AUSL come previsto da tariffario regionale

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

SCHEDA SEZIONI/ATTIVITÀ /PRODOTTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO PER STABILIMENTO AI SENSI DEL REG CE 853/2004 E NELLE DOMANDE DI MODIFICA DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

SEZ	CATEGORIA	ATTIVITA' – CODICE Sanco	SPECIE	REMARKS Sanco	PRODOTTI
0	Attività generali	<input type="checkbox"/> Deposito frigorifero autonomo – CS ○ Prodotti esposti ○ Prodotti imball./confez. ○ Per scambio ○ Per importaz.			<input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici <input type="checkbox"/> Carni di pollame e di lagomorfi <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente <input type="checkbox"/> prodotti a base di carne <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca <input type="checkbox"/> Latte e prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> Uova e ovoprodotti <input type="checkbox"/> Cosce di rana e lumache <input type="checkbox"/> Grassi fusi - ciccioli
I	Carni di ungulati domestici	<input type="checkbox"/> Macello - SH	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> Carni di bovino <input type="checkbox"/> Carni di ovino <input type="checkbox"/> Carni di caprino <input type="checkbox"/> Carni di suino <input type="checkbox"/> Carni di equino
		<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP	<input type="checkbox"/> B/C/O /S <input type="checkbox"/> P	*	<input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici
II	Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)	<input type="checkbox"/> Macello – SH		A	<input type="checkbox"/> Polli <input type="checkbox"/> Galline <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Tacchini <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Selvaggina da penna allevata
		<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP		L	<input type="checkbox"/> Lagomorfi (conigli e lepri)
III	Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti)	<input type="checkbox"/> Macello - SH		fG	<input type="checkbox"/> Grande selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina all.
		<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP		R	<input type="checkbox"/> ratiti
IV	Carni di selvaggina cacciata	<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento – CP <input type="checkbox"/> Centro di lavorazione selvaggina - GHE		wU wU Wg	<input type="checkbox"/> Grande selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata
				wL wA wA	<input type="checkbox"/> Piccola selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Lagomorfi <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici

V	Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	<input type="checkbox"/> Stabilimento per carni macinate – MM <input type="checkbox"/> Stabilimento per preparazioni di carni – MP <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM	Tutte le specie		<input type="checkbox"/> Preparazioni di carni <input type="checkbox"/> Carne macinata <input type="checkbox"/> Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti)
VI	prodotti a base di carne	<input type="checkbox"/> Impianto di lavorazione – PP	<input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> altre	Pap	<input type="checkbox"/> Estratti e farine di carne
			<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S	Mp	<input type="checkbox"/> insaccati freschi <input type="checkbox"/> insaccati stagionati <input type="checkbox"/> insaccati cotti <input type="checkbox"/> carni salate stagionate <input type="checkbox"/> carni salate cotte <input type="checkbox"/> conserve di carne <input type="checkbox"/> prodotti di gastronomia e paste alimentari <input type="checkbox"/> prodotti di sangue
VII	Molluschi bivalvi vivi	<input type="checkbox"/> Centro di depurazione – PC <input type="checkbox"/> Centro di spedizione – DC <input type="checkbox"/> Centro di spedizione galleggiante			
VIII	Prodotti della pesca	<input type="checkbox"/> Nave officina – FV <input type="checkbox"/> Nave deposito frigorifero – ZV <input type="checkbox"/> Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP <input type="checkbox"/> Loc. macellazione acquacoltura <input type="checkbox"/> Loc. cernita e sezionamento <input type="checkbox"/> Impianto di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Mercato ittico – WM <input type="checkbox"/> Impianto collettivo aste – AH <input type="checkbox"/> Impianto prodotti pesca separati meccanicamente			<input type="checkbox"/> Prodotti della pesca freschi <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca trasformati <input type="checkbox"/> Carni di pesce separate meccanicamente
IX	Latte e prodotti a base di latte	<input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Centro di standardizzazione <input type="checkbox"/> Stab. Trattamento termico <input type="checkbox"/> Stabilimento trasformazione <input type="checkbox"/> Sta. stagionatura	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> altre <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C		<input type="checkbox"/> Latte vaccino <input type="checkbox"/> Latte bufalino <input type="checkbox"/> Latte ovicaprino <input type="checkbox"/> Latte altre specie <input type="checkbox"/> Burro <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg. <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg. <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> colostro
X	Uova e ovoprodotti	<input type="checkbox"/> Centro di imballaggio – EPC			<input type="checkbox"/> Uova in guscio
		<input type="checkbox"/> Stabilimento produzione uova liquide – LEP			<input type="checkbox"/> Uova liquide
		<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP			<input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo
XI	Cosce di rana e lumache	<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Macello - SH		fl sn	<input type="checkbox"/> Cosce rane <input type="checkbox"/> lumache
XII	Grassi animali fusi	<input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP	<input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> altro	Mp	<input type="checkbox"/> Grassi fusi <input type="checkbox"/> ciccioli
XIII	Stomaci, vesciche e intestini trattati	<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP		St	

LEGENDA	
Riferimento normativo	Reg. CE 853/2004 documento Sanco/2179/2005 Revision 5
Sigle riferite alle specie	B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi
Sigle riferite ai remarks	A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata L = lagomorfi (conigli e lepri) fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata R= ratiti wU= ungulati selvatici wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici wL= lagomorfi selvatici (wA= uccelli selvatici mp= prodotti a base di carne pap= estratti e farine di carne st= stomaci trattati, vesciche e intestini fl= cosce di rana sn= lumache

Istruzioni per la compilazione della presente domanda:

SEZIONI: Le attività soggette a Riconoscimento sono suddivise in Sezioni di appartenenza; le Sezioni sono in numero di quindici, suddivise nel seguente modo:

SEZIONE 0	STABILIMENTI AD ATTIVITA' GENERALE (STABILIMENTI AUTONOMI)
SEZIONE 1	CARNE DEGLI UNGULATI DOMESTICI
SEZIONE 2	CARNE DI POLLAME E LAGOMORFI
SEZIONE 3	CARNE DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO
SEZIONE 4	CARNE DI SELVAGGINA LIBERA (SELVATICA)
SEZIONE 5	CARNE MACINATA (TRITATA), PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE
SEZIONE 6	PRODOTTI A BASE DI CARNE
SEZIONE 7	MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
SEZIONE 8	PRODOTTI DELLA PESCA
SEZIONE 9	LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO CASEARI
SEZIONE 10	UOVA E OVOPRODOTTI
SEZIONE 11	COSCE DI RANA E LUMACHE
SEZIONE 12	GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOLE
SEZIONE 13	STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI

Perché la domanda possa essere considerata valida, si devono indicare le Sezioni per le quali si richiede il Riconoscimento dello stabilimento, barrando l'apposito riquadro posto a fianco di ciascuna Sezione del "Modello Unico di Riconoscimento" (Allegato B.1).

ATTIVITA': Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le *Attività* per le quali si richiede il Riconoscimento, barrando le apposite caselle predisposte.

PRODOTTO: Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a Riconoscimento, le specie animali o la tipologia di prodotto, al fine di indicare le caratteristiche minime richieste per la opportuna identificazione delle della singola *Attività*.

Firmare la domanda di Riconoscimento, "Modello Unico di Riconoscimento", per validare quanto indicato e per presa visione di tutte le pagine che compongono il presente modello.

B. Elenco delle sigle usate nella domanda di Riconoscimento dello stabilimento (Modello Unico di Riconoscimento):

ELENCO PRODOTTI:

BOVINI	B	EQUINI	S
SUINI	P	OVINI	O
POLLAME	A	CAPRINI	C
LAGOMORFI	L	RATITI	R
SELVAGGINA SELVATICA PICCOLA – LAGOMORFI	wL	SELVAGGINA SELVATICA GROSSA – UNGULATI SELVATICI	wU
SELVAGGINA SELVATICA GROSSA – MAMMIFERI SELVATICI TERRESTRI DIVERSI DAGLI UNGULATI E LAGOMORFI	wG		
INSACCATI FRESCHI	mp	INSACCATI STAGIONATI	mp
INSACCATI COTTI	mp	CONSERVE DI CARNE	mp
CARNI SALATE COTTE	mp	CARNI SALATE STAGIONATE	mp
ESTRATTI E FARINE DI CARNE	pap	GASTRONOMIA E PASTE FARCITE	mp
GRASSI FUSI E CICCIOI			
STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI	st		
PRODOTTI A BASE DI SANGUE	bl		
FORMAGGIO PORZIONATO O GRATTUGGIATO		FORMAGGIO CON MATURAZIONE ≥ 60 GG	
FORMAGGIO CON MATURAZIONE < 60 GG		CREMA	
LATTE CRUDO		BURRO	
ALTRI PRODOTTI A BASE DI LATTE		COLOSTRO	
LATTE			
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI		PRODOTTI DELLA PESCA	
LUMACHE	sn	COSCE DI RANE	fl
OVOPRODOTTI		UOVA IN GUSCIO	
UOVA LIQUIDE			

ATTIVITÀ:

SH	MACELLO
CP	SEZIONAMENTO
GHE	STABILIMENTI DI GESTIONE DELLA SELVAGGINA
MM	STABILIMENTI PER CARNI MACINATE
MP	STABILIMENTI DI PREPARAZIONI DI CARNE
PC	CENTRO DI PURIFICAZIONE
DC	CENTRO DI DISTRIBUZIONE
CC	CENTRO DI RACCOLTA
PP	IMPIANTO DI LAVORAZIONE O TRATTAMENTO
FFPP	IMPIANTO DI PRODOTTI DI PESCA FRESCA
AH	SALA DI VENDITA ALL'ASTA
FV	NAVE OFFICINA
CS	DEPOSITO FRIGORIFERO
RW	RICONFEZIONAMENTO
WM	MERCATO ALL'INGROSSO
MSM	STABILIMENTI PER CARNI e PRODOTTI DELLA PESCA SEPARATI MECHANICAMENTE
LEP	IMPIANTO UOVA LIQUIDE
EPC	CENTRO IMBALLAGGIO UOVA
ZV	NAVE FRIGORIFERO

Modello B.2
**Modello della domanda di cambio d'intestazione stabilimento
"Riconosciuto" per sub ingresso**

Al Dipartimento di Sanità della

AUSL di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome:..... Nome:.....

Codice Fiscale: Telefono: FAX:

Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso ☐ M ☐ F

e-mail.....@.....

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza N°..... C.A.P.

In qualità di ☐ legale rappresentante ☐ Titolare ☐ Presidente pro-tempore ☐ Altro

della Ditta:

Partita IVA..... Codice Fiscale:

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P. Tel

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

telefono..... fax.....

e-mail.....

CHIEDE

per lo stabilimento sito in Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P.

"Riconosciuto" ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, con *Approval Number* (1).....
in data

il cambio dell'intestazione

dalla ditta (2).....alla ditta (3).....
per (4).....

(1) riportare il numero di riconoscimento (*Approval Number*) con il quale è "Riconosciuto" lo stabilimento

(2) indicare la vecchia intestazione

(3) indicare la nuova titolarità

(4) indicare se vendita/cessione; affitto/locazione; gestione.

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto/a dichiara:

- che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratori esterni accreditati e registrati, oppure in laboratorio interno.

Solo per i cittadini stranieri :

dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di..... ilvalido fino ale di cui si allega fotocopia

Il Sottoscritto/a dichiara inoltre :

- di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica (strutturale/impiantistica e/o della tipologia produttiva) ivi compresa la cessazione dell'attività.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività.
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

Il Sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda di riconoscimento

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

A tal fine allega la seguente documentazione:

- Una marca da bollo di valore corrente;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità o del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri
- Copia della scrittura privata autenticata o atto pubblico comprovante il passaggio di proprietà o di gestione dell'azienda (contratto di vendita, di affitto..) o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Attestazione del versamento all'AUSL

Data

Firma

Modello B.3
**Modello di comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non
comportano variazioni dell'atto di riconoscimento**

Al Dipartimento di sanità pubblica della
AUSL di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Telefono: FAX:

Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso ☐ M ☐ F

e-mail.....@.....

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza N°..... C.A.P.

In qualità di ☐ legale rappresentante ☐ Titolare ☐ Presidente pro-tempore ☐ Altro

della Ditta:

Partita IVA..... Codice Fiscale:

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P. Tel

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

telefono..... fax.....

e-mail.....

COMUNICA

per lo stabilimento sito o in Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P.

al quale era stato attribuito in data l'Approval Number⁽¹⁾....., ai sensi
del Reg 853/04

di aver apportato le seguenti modifiche strutturali e/o impiantistiche

.....
Legenda: (1) riportare il numero di riconoscimento (Approval Number) con il quale è "Riconosciuto"
lo stabilimento

A tal fine allega:

- planimetria dell'impianto in scala 1/100 timbrata e firmata da un tecnico abilitato, riportante gli estremi della concessione edilizia, e dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
- relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed emissioni atmosferiche;

Nel caso le variazioni comportino modifiche che riguardano le seguenti tematiche, autodichiarazione datata e firmata riguardante:

- il possesso di autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte V e successive modificazioni e integrazioni, o dichiarazione di esclusione di tale permesso
 - il possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni oppure dichiarazione che la domanda è stata presentata agli organi competenti
 - il collegamento alla rete idrica pubblica o a fonti diverse delle quali si dichiara di avere effettuato accertamenti di laboratorio per verificarne la potabilità ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;
- Attestazione del versamento all'AUSL

Data.....

Firma

Modello B.4

**Modello di domanda di variazione produttiva (Sezione e/o Attività e/o Prodotto)
comportante modifica dell'atto di "Riconoscimento" dello stabilimento**

Al Dipartimento di sanità pubblica della
AUSL di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Telefono: FAX:

Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso ☐ M ☐ F

e-mail.....@.....

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza N°..... C.A.P.

In qualità di ☐ legale rappresentante ☐ Titolare ☐ Presidente pro-tempore ☐ Altro

della Ditta:

Partita IVA..... Codice Fiscale:

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P. Tel.

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

telefono..... fax.....

e-mail.....

CHIEDE

per lo stabilimento sito in Comune di Provincia

Via/Piazza N°..... C.A.P.

ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, l'"aggiornamento" dell'atto di "Riconoscimento" con il
quale era stato attribuito in data l'Approval Number⁽¹⁾,

per lo svolgimento delle seguenti nuove attività:

(breve descrizione dell'attività che si intende svolgere)

(1)Legenda: riportare il numero di riconoscimento (Approval Number) con il quale è "Riconosciuto" lo stabilimento

A tal fine allega la seguente documentazione:

- Una marca da bollo di valore corrente;
- Scheda sezioni/attività/prodotti debitamente aggiornata e comprendente quindi tutte le attività produttive che si intende svolgere
- Planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 timbrata e firmata da un tecnico abilitato, riportante gli estremi della concessione edilizia, e dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
- Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

Nel caso le nuove attività comportino modifiche che riguardano le seguenti tematiche, autodichiarazione datata e firmata riguardante:

- il possesso di autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte V e successive modificazioni e integrazioni, o dichiarazione di esclusione di tale permesso
 - il possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni oppure dichiarazione che la domanda è stata presentata agli organi competenti
 - il collegamento alla rete idrica pubblica o a fonti diverse delle quali si dichiara di avere effettuato accertamenti di laboratorio per verificarne la potabilità ai sensi del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;
 - le attività analitiche connesse all'autocontrollo svolte in laboratori esterni registrati, oppure in laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria).
- Attestazione del versamento all'AUSL

Data.....

Firma

Modello C**Modello di domanda di "Riconoscimento" ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002.**

Al Dipartimento di sanità pubblica della
AUSL di

Il/la sottoscritto/a:

Cognome:..... Nome:.....

Codice Fiscale: Telefono: FAX:

Data di nascita/...../..... Cittadinanza Sesso ☐ M ☐ F

e-mail.....@.....

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza N° C.A.P.

In qualità di ☐ legale rappresentante ☐ Titolare ☐ Presidente pro-tempore ☐ Altro

della Ditta:

Partita IVA..... Codice Fiscale:

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza N° C.A.P. Tel

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

telefono..... fax.....

e-mail.....

CHIEDE

per il proprio stabilimento sito in Comune di Provincia

Via/Piazza N° C.A.P.

il rilascio dell'atto di "Riconoscimento" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 al fine dello svolgimento della/e seguente/i attività:

- () IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 1
 - () IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 2
 - () IMPIANTO DI TRANSITO DI CATEGORIA 3
 - () IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO ESTERNO AGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
 - () IMPIANTO DI INCENERIMENTO
 - () IMPIANTO DI COINCENERIMENTO
 - () IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 1
 - () IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 2
- (segue)

- () IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DI CATEGORIA 3
- () IMPIANTO OLEOCHIMICO DI CATEGORIA 2
- () IMPIANTO OLEOCHIMICO DI CATEGORIA 3
- () IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOGAS
- () IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
- () IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA ED ARTICOLI DA MASTICARE
- () IMPIANTO TECNICO (specificare:)
- () CENTRO DI RACCOLTA E UTENTI
- () UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI DI CATEGORIA 1 – 2 – 3 AI FINI DIAGNOSTICI, DIDATTICI E DI RICERCA
- () UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI PER ATTIVITA' DI TASSIDERMIA IN IMPIANTI TECNICI CON S.O.A. DI CAT.
- () ALIMENTAZIONE DI ANIMALI IN ZOO CON S.O.A. DI CAT.
- () ALIMENTAZIONE DI ANIMALI IN CIRCHI CON S.O.A. DI CAT.
- () ALIMENTAZIONE DI RETTILI / UCCELLI DA PREDA CON S.O.A. DI CAT.
- () ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA CON S.O.A. DI CAT.
- () ALIMENTAZIONE DI ANIMALI SELVATICI CON S.O.A. DI CAT.
- () ALIMENTAZIONE DI ANIMALI IN CANILI E/O GATTILI CON S.O.A. DI CAT.
- () ALLEVAMENTO ESCHE DA PESCA CON S.O.A. DI CAT.

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto/a dichiara:

- il possesso di autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte V e successive modificazioni e integrazioni, o di esclusione di tale permesso
- il possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni oppure che la domanda è stata presentata agli organi competenti
- il collegamento dello stabilimento con la rete idrica pubblica o con fonti diverse delle quali si dichiara di avere effettuato accertamenti di laboratorio per verificarne la potabilità ai sensi del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;
- il possesso della documentazione richiesta ai fini della validazione, nei casi previsti dal Regolamento stesso, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, nel caso di impianti che operano "a pressione" le relative certificazioni di omologazione
- Solo per i cittadini stranieri :
dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. rilasciato dalla Questura di..... ilvalido fino ale di cui si allega fotocopia

il Sottoscritto/a dichiara inoltre :

- di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività.
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

Il Sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda di riconoscimento

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

A tal fine allega la seguente documentazione:

- una marca da bollo di valore corrente;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità o del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri
- Planimetria dell'impianto in scala 1/100 timbrata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, nonché la separazione tra la "sezione sporca" e la "sezione pulita" ove previsto
- Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi
- Attestazione del versamento alla AUSL come previsto da tariffario regionale

Data.....

Firma

Modello D

**Facsimile per la stesura di atto unico di riconoscimento per stabilimenti ai sensi del
Reg. 853/2004**

AZIENDA USL di

Prot. data atto di riconoscimento n. Il Direttore del.....

- Vista l'istanza presentata il....., da.....in qualità di della ditta....., con sede legale invia..... C.F./P.IVA , tendente ad ottenere per lo stabilimento sito in via, il riconoscimento /aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito delle modifiche produttive sottoindicate (*elenicare le nuove attività o quelle dismesse*) / cambio di intestazione dell'atto daa..... per cambio ragione sociale/subingresso (*specificare*)
- Visto il D.lvo 31 marzo 1998 , n.112
 - Visto il DPCM 26 maggio 2000
 - Visto il Regolamento CE 852/2004
 - Visto il Regolamento CE 853/2004
 - Vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1015 del 7 luglio 2008
 - Vista la determina del Responsabile del Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 9223 del 01/08/2008
 - Visto il parere del dal quale risulta che lo stabilimento sopraindicato , risulta essere in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti (CE) 852 e 853 del 2004
 - Vista l'attribuzione del numero (approval number) da parte della Regione Emilia-Romagna con lettera prot. del.....(*solo per i nuovi riconoscimenti*)

Dà Atto

Che lo stabilimento sito in Via n..... della ditta con sede legale in , P.IVA /C.F. e di cui il rappresentante legale è è riconosciuto idoneo allo svolgimento di *(indicare sempre tutte le sezioni /attività/ prodotti previste)*

1) elencare la sezione/ attività/ prodotti

2) elencare la sezione/ attività/ prodotti

.....

con il seguente numero (approval number).

(Numero in cifre e lettere)

Solo per i nuovi riconoscimenti specificare se si tratta di riconoscimento condizionato (in tal caso indicare che la validità è di 3 mesi prorogabile al massimo di altri 3 mesi previo parere del Servizio Veterinario della AUSL) o di riconoscimento definitivo .

Solo per aggiornamento di atto precedente in caso di cambio di intestazione o modifiche produttive indicare che il precedente atto di riconoscimento prot. n..... del..... si intende revocato e sostituito dal presente atto .

Il presente atto potrà in ogni momento essere sospeso o revocato in caso di inosservanza delle vigenti norme.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 10 giugno 2008, n. 6631

Montanari Maurizio – Domanda 29/6/2006 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza (PR), loc. San Faustino. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(*omissis*) determina:

a) di assentire al sig. Montanari Maurizio, (*omissis*) legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Fidenza (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Fidenza (PR), loc. San Faustino, senza restituzione, da destinare ad uso irrigazione agricola, nella quantità stabilita fino ad un massimo e non superiore a 0,12 mod. (12 l/s) per un volume complessivo di circa 144000 mc/anno d'acqua;

b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015 con possibilità di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

c) di fissare la quantità massima d'acqua da derivare in 15 l/s, pari a 0,12 moduli massimi;

(*omissis*)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 6631 in data 10/6/2008

(*omissis*)

Art. 4 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

È proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.

È vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione del Servizi Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, che potrà concederla di volta in volta, a seconda delle necessità e darà le opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.

L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.

(*omissis*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 14 luglio 2008, n. 8312

Cerve SpA – Domanda 30/7/2007 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Colorno (PR), loc. Vedole. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(*omissis*) determina:

a) di assentire alla società Cerve SpA con sede in Parma, (*omissis*) e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Colorno (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Colorno (PR), loc. Vedole, senza restituzione, da destinare ad uso irriguo, nella quantità stabilita fino ad un massimo e non superiore a 0,40 mod. (40 l/s) per un volume complessivo di circa 15184 mc/anno d'acqua;

b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015 con possibilità di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

c) di fissare la quantità massima d'acqua da derivare in 40 l/s, pari a 0,40 moduli massimi;

(*omissis*)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 8312 in data 14/7/2008

(*omissis*)

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

È proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.

È vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione del Servizi Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, che potrà concederla di volta in volta, a seconda delle necessità e darà le opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.

L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.

(*omissis*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 30 aprile 2008, n. 4858

Pratica MOPPA4547 (ex 6146/S) – Gatti Lena – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati in comune di Formigine (MO) – R.R. 41/01, art. 18

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(*omissis*) determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla sig.ra Gatti

Lena (*omissis*), residente in Modena (*omissis*), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Formigine (MO) per uso igienico ed assimilati;

(*omissis*)

g) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;

(*omissis*)

Estratto del disciplinare parte integrante della determinazione n. 4858 del 30/4/2008

(*omissis*)

Art. 1 – Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 2,0 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 5.000 mc/anno.

Art. 2 – Destinazione d'uso dell'acqua

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati, per irrigazione di area verde aziendale.
(*omissis*)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 30 aprile 2008, n. 4878

Pratica MOPPA2119 (ex 1221/S) – Az. agr. Zanasi Celestino Eredi S.S. – Concessione per la derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Modena – R.R. 41/01, Capo II, art. 18

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(*omissis*) determina:

a) fatti salvi i diritti dei terzi, di rilasciare alla ditta Az. agr. Zanasi Celestino Eredi s.s. (*omissis*) con sede in Portile di Modena (*omissis*), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso promiscuo-agricolo (zootecnico con trasformazione del latte prodotto nell'allevamento bovino);

(*omissis*)

g) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;

(*omissis*)

Estratto del disciplinare parte integrante della determinazione n. 4878 del 30/4/2008

(*omissis*)

Art. 1 – Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 2,5 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 30.000 mc/anno.

Art. 2 – Destinazione d'uso dell'acqua

L'utilizzo extradomestico della risorsa idrica è esclusivamente per uso promiscuo-agricolo (zootecnico con trasformazione del latte prodotto nell'allevamento bovino).

(*omissis*)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 21 maggio 2008, n. 5974

Pratica MO06A0014 – Ditta Cucirini Rama Srl – Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Concordia (MO) – R.R. 41/01, art. 18

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(*omissis*) determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Cucirini Rama Srl, avente sede in Comune di Concordia sulla Secchia

(MO), (*omissis*), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Concordia sulla Secchia (MO), per uso industriale (tintoria e produzione di filati);

(*omissis*)

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;

(*omissis*)

Estratto del disciplinare parte integrante della determinazione n. 5974 del 21/5/2008

(*omissis*)

Art. 1 – Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 8,33 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 50.000 mc/anno.

Art. 2 – Destinazione d'uso dell'acqua

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso industriale, per attività di tintoria e produzione di filati.

(*omissis*)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 28 maggio 2008, n. 6083

Pratica MO06A0076 (ex 6980/S) – Ditta Barchemicals Srl – Concessione per la derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso industriale in comune di Castelnuovo Rangone (MO) – R.R. 41/01, art. 18

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(*omissis*) determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Barchemicals Srl (*omissis*) con sede in Castelnuovo Rangone (MO), (*omissis*), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Castelnuovo Rangone (MO), presso la sede della ditta, su terreno di sua proprietà, per uso industriale (produzione prodotti chimici, detergenti e per la depurazione);

(*omissis*)

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;

(*omissis*)

Estratto del disciplinare parte integrante della determinazione n. 6083 del 28/5/2008

(*omissis*)

Art. 1 – Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 3,0 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 3.800 mc/anno.

Art. 2 – Destinazione d'uso dell'acqua

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso industriale (produzione prodotti chimici, detergenti e per la depurazione).

(*omissis*)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 16 giugno 2008, n. 6988

**Pratica MO04A0040 (ex 6461/S) – Coop. Estense Scarl
– Concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea ad uso industriale in comune di Modena –
R.R. 41/01, art. 18**

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis) determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Coop. Estense Sc arl, con sede in Modena, frazione Cittanova (*omissis*), la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Modena, presso la sede della ditta, per uso industriale (raffreddamento torri evaporative e catena del freddo);

(omissis)

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare parte integrante della determinazione n. 6988 del 16/6/2008

(omissis)

Art. 1 – *Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua*

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 3,0 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 27.500 mc/anno.

Art. 2 – *Destinazione d'uso dell'acqua*

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso industriale per il funzionamento dei raffreddatori evaporativi per il mantenimento della catena del freddo nei banchi frigo alimentari dell'ipermercato.

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL
DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI
DEL PO 16 giugno 2008, n. 6992

**Pratica MO05A0056 (ex 1568/S) – Industria Enologica
Pr.I.V.I. Srl – Concessione per la derivazione di acqua
pubblica sotterranea ad uso industriale in comune di
Modena – R.R. 41/01, art. 18**

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis) determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Industria Enologica Pr.I.V.I. Srl (*omissis*) con sede in Modena, (*omissis*) la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante due pozzi, presso la sede della ditta richiedente in comune di Modena per uso industriale (lavaggio vasi vinari, attrezzature e refrigerazione vasche frigorifere);

(omissis)

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. 4/05, fino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del disciplinare parte integrante della determinazione n. 6992 del 16/6/2008

(omissis)

Art. 1 – *Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua*

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima complessiva dai due pozzi 4,0 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 45.000 mc/anno.

Art. 2 – *Destinazione d'uso dell'acqua*

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso industriale per il lavaggio dei vasi vinari e delle attrezzature di cantina, per la pastorizzazione del vino da imbottigliare e per la refrigerazione delle vasche frigorifere.

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

COMUNICATI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE
AGRICOLTURA**Richiesta di registrazione della denominazione “Spalla di San Secondo”**

Il Direttore generale Agricoltura comunica che è pervenuta alla Regione Emilia-Romagna la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela della Spalla di San Secondo, Via al Ponte Caprazucca n. 6/a, Parma, per la richiesta di registrazione della denominazione “Spalla di San Secondo”, descritta nella scheda allegata, ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, l'intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio Valorizzazione delle produzioni.

In tale periodo chiunque può presentare, alla Direzione generale Agricoltura, opposizioni motivate alla proposta di modifica del disciplinare.

Per eventuali informazioni, si consiglia di rivolgersi a Alberto Ventura, del Servizio Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani n. 6 – Bologna – tel. 051/284466, e-mail: alventura@regione.emilia-romagna.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Valtiero Mazzotti

(segue allegato fotografato)

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
D.O.P. () - I.G.P. (X)

Comunicata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 510/06 del Consiglio
del 20 marzo 2006

1. Autorità nazionale

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00100 - Roma

2. Richiedente

Associazione fra produttori per la tutela della Spalla di San Secondo
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a
43100 - Parma
tel. 0521 2266

3. Denominazione del prodotto

Spalla di San Secondo (IGP)

4. Tipo di prodotto

Preparazione di carni

5. Sintesi del disciplinare

a. Nome del prodotto

Spalla di San Secondo

b. Descrizione del prodotto

Trattasi di salume rivestito da involucri.

La "Spalla di San Secondo" IGP appartiene ai prodotti da consumarsi cotti.

La "Spalla di San Secondo" IGP esternamente si presenta con la caratteristica forma ovale, marcatamente tondeggiante, con le estremità schiacciate, avvolta in un reticolo di spago o di rete elastica, con passaggi di colori tenui dal giallo ocra al rosso garanza scuro, compatta ed abbastanza resistente ad una pressione manuale.

Il prodotto deve presentare i seguenti requisiti:

- *Caratteristiche chimico-fisiche all'atto dell'immissione al consumo:*
 - Cloruro di sodio (su fetta centrale intera) $\leq 3,5 \%$

- Umidità (su fetta centrale intera) $\leq 65 \%$
- Peso del prodotto finito con osso da 6,50 a 13,00 Kg
- Peso del prodotto finito disossato da 5,00 a 11,00 Kg
- U.P.S.D. (umidità sul prodotto sgrassato e deadditivato) $\leq 75,5 \%$
- *Proprietà organolettiche:*
 - Aspetto al taglio: la fetta si presenta variegata con un gradevole intarsio di grasso;
 - Consistenza: Morbida se consumata calda, più consistente se consumata fredda;
 - Profumo: delicato, acquista maggiore sapore se consumata calda;
 - Gusto: dolce e deciso;
 - Colore: rosato nelle parti magre e bianco nelle parti grasse.

c. Zona geografica di produzione

La zona tipica di produzione della “Spalla di San Secondo” IGP è l’area geografica identificata dal territorio della provincia di Parma compreso fra il fiume Po a nord, la zona collinare sino a un’altitudine di 900 m a sud, il torrente Enza a est, il confine amministrativo con la provincia di Piacenza a ovest.

d. Storia ed origine del prodotto

La reputazione della “Spalla di San Secondo” IGP è dimostrata dalla copiosa bibliografia recante riferimenti e citazioni al prodotto.

L’origine di questo pregiato salume è molto antica. Infatti già nel Medioevo esso era conosciuto e apprezzato; una pergamena stilata a San Secondo nel 1170 ed una cronaca del 1184 ne documentano l’antichità dell’esistenza.

Nei secoli successivi non mancano testimonianze che confermano la continuità della produzione e della bontà di questo salume.

Anche Giuseppe Verdi, il famoso musicista di Busseto, era un estimatore della Spalla. Egli non si limitava a farne un rifornimento per la sua mensa, ma ne inviava ad amici, cantanti, musicisti e direttori d’orchestra di tutta Italia accompagnando il dono con uno scritto in cui spiegava come cucinarla.

Da più di cinquant’anni la prassi produttiva ha costantemente confermato che in Provincia di Parma molti produttori artigianali ed industriali hanno usato questa denominazione per etichettare i loro prodotti mantenendo e perfezionando nel tempo le particolari caratteristiche qualitative della spalla tradizionalmente denominata di San Secondo.

A conferma della reputazione della “Spalla di san Secondo” nel 1950 il dottor Italo Ghinelli, Veterinario Provinciale di Parma, scriveva: “La spalla di S. Secondo è un prodotto originario di S. Secondo (Parma), in seguito diventato tipico di tutta la Provincia di Parma”, descrivendone poi dettagliatamente caratteristiche e qualità.

e. Metodo di ottenimento del prodotto

Le fasi tipiche per l’ottenimento e l’elaborazione della “Spalla di san Secondo” IGP, così come tramandate dalla tradizione dei produttori della zona sono le seguenti:

Preparazione della materia prima:

La “Spalla di san Secondo” IGP è ottenuta dalla carne di suino sotto indicata:

- sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano;

- sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano;
- sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante italiano;
- i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%;
- sono esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali “post mortem” e sui prodotti stagionati;
- sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland;
- è esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe;
- l'età minima di macellazione è di nove mesi;
- i suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati;
- trattasi di materia prima di provenienza nazionale, che non ha subito processi di congelamento.

La “Spalla di san Secondo” IGP fresca è costituita dalla parte anatomica che ha per base scheletrica la scapola e comprende i muscoli della regione scapolare esterna, i muscoli della regione scapolare interna, la massa muscolare costituita dal lungo anconèo ed infine gran parte dei muscoli della regione cervicale superiore.

La “Spalla di san Secondo” IGP così isolata in un pezzo unico dalla mezzena viene subito raffreddata in modo da raggiungere la temperatura interna compresa tra -1°C e +4°C.

Il peso della “Spalla di san Secondo” IGP fresca con osso può variare da kg. 8,00 a kg. 14,00.

Il peso della “Spalla di san Secondo” IGP fresca senz'osso può variare da kg. 7,00 a kg. 12,50.

Successivamente la “Spalla di san Secondo” IGP viene rifilata affinché sia sagomata ed il muscolo venga scoperto da eventuali parti grasse e siano tolte le porzioni muscolari esuberanti o quasi staccate.

Rimane così una superficie esterna liscia, una superficie interna con delle impronte costali e con la scanalatura esistente fra i muscoli cervicali superiori ed i sotto scapolari.

Preparazione della “Spalla di San Secondo” IGP:

– Salagione:

La parte anatomica utilizzata per l'ottenimento della “Spalla di san Secondo” IGP viene lavorata con l'utilizzo di sale, pepe intero e/o a pezzi.

Possono essere inoltre impiegati:

- Nitrato di potassio;
- Nitrito di sodio;
- Aromi;
- Destrosio e/o saccarosio;
- Ascorbato di Sodio;
- Acido Ascorbico.

La “Spalla di san Secondo” IGP viene massaggiata, strofinando parte della concia (miscela di sale essiccato, additivi e aromi) sulla superficie; è consentito, ad integrazione della fase precedente, iniettare una idonea quantità di salina (salamoia costituita da acqua, sale, additivi ed aromi) nel muscolo, in particolare intorno alla

scapola; dopo queste operazioni la Spalla di San Secondo viene riportata in cella frigorifera a temperatura che varia da circa +0,5°C a +5°C.

Lo strofinamento ed il massaggio con la concia viene ripetuto una o più volte in modo da permettere una omogenea penetrazione del sale.

Dopo l'eventuale fase di iniezione di salina intorno alla scapola potrà essere effettuato un massaggio meccanico per agevolare l'assorbimento dell'essudato.

La permanenza in cella frigorifera da circa +0,5°C a +5°C può variare, a seconda della pezzatura, entro un limite massimo di 40 giorni.

Segue la toelettatura della "Spalla di san Secondo" IGP, che consiste nel ripulire le superfici interne ed esterne dal residuo di concia non assorbito.

– *Disossatura*

La "Spalla di san Secondo" IGP senz'osso si ottiene eseguendo un taglio a livello della spina acromiana che permette di scollare e di asportare la scapola.

La disossatura si può effettuare prima della salatura o prima della rivestitura.

– *Rivestitura*

Per rivestire la "Spalla di san Secondo" IGP vengono utilizzate vesciche bovine o suine rovesciate, essiccate, lavate e messe a bagno in acqua potabile ed aceto prima dell'uso.

La "Spalla di san Secondo" IGP viene incappucciata con la vescica; ove occorra, si cuce la vescica con spago sottile. La rivestitura avviene altresì usando un involucro rigenerato in fibra naturale. Prima di procedere alla rivestitura è possibile effettuare una prelegatura con spago sottile al fine di dare una forma tondeggiante al prodotto.

– *Legatura*

La legatura deve conferire alla "Spalla di san Secondo" IGP la caratteristica forma ovale leggermente schiacciata alle estremità. L'effetto della legatura è quello di eliminare i vuoti all'interno della Spalla avvicinando tutta la massa muscolare affinché si saldi perfettamente.

Per la legatura si usa uno spago grosso e lo si fa correre attraverso i due poli imbrigliando la spalla con 8 corde tese (briglie o guindane) che si incrociano ai poli in modo equidistante, così da sembrare otto meridiani.

La legatura vera e propria consiste in linee parallele (passetti partenti dalla base della "Spalla di san Secondo" IGP e risalenti fino all'apice).

In alternativa può essere utilizzata una rete elastica al posto dei passetti.

Appena terminata la legatura si bucherella l'involucro con un "foretto" in modo che escano eventuali bolle d'aria e l'involucro stesso aderisca bene alla "Spalla di san Secondo" IGP.

– *Asciugamento a caldo:*

L'asciugamento della "Spalla di san Secondo" IGP è effettuato in ambienti leggermente ventilati con aria calda onde consentire una rapida disidratazione della parte superficiale (involucro) nelle prime ore del trattamento.

Il tempo di asciugamento può durare sino a 3 giorni ad una temperatura compresa fra 15°C e 30°C.

– *Cottura*

La cottura della "Spalla di san Secondo" IGP viene realizzata in apposite vasche, ponendovi il prodotto da cuocere in abbondante acqua; eventualmente con l'aggiunta di una piccola percentuale di vino bianco o rosso e di aromi.

La cottura della "Spalla di San Secondo" IGP avviene anche in forni a vapore saturo.

Il tempo di cottura varia in base al peso del prodotto da cuocere; la temperatura al cuore del prodotto a fine cottura deve essere $\geq 68^{\circ}\text{C}$.

Dopo la cottura le spalle vengono raffreddate e conservate sino a raggiungere una temperatura variabile da $+1^{\circ}\text{C}$ a $+5^{\circ}\text{C}$.

– *Confezionamento*

La “Spalla di san Secondo” IGP, dopo la cottura e il successivo raffreddamento, deve essere confezionata sottovuoto, intera o frazionata, e conservata in celle frigorifere ad una temperatura variabile da circa $+1^{\circ}\text{C}$ a $+5^{\circ}\text{C}$. Dopo il confezionamento è facoltà del produttore effettuare la pastorizzazione del prodotto.

L’operazione di pastorizzazione della “Spalla di san Secondo” IGP è un trattamento termico superficiale del prodotto che consiste nel mantenere il prodotto già confezionato sottovuoto ad una temperatura ambiente di almeno 90°C per un tempo minimo di 10’.

Successivamente la “Spalla di san Secondo” IGP viene raffreddata rapidamente con aria o acqua fredda.

La pastorizzazione della “Spalla di san Secondo” IGP non modifica le caratteristiche organolettiche del prodotto ma può consentire una maggior durabilità.

Le operazioni di affettamento e successivo confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo, esclusivamente nella zona di produzione. Infatti per la delicatezza del prodotto, ricco di acidi grassi insaturi e povero di conservanti, e per la natura potenzialmente stressante delle fasi di taglio e confezionamento, è necessario che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di specifica conoscenza del prodotto. In particolare è necessario che il tempo di permanenza della fetta a contatto con l’aria sia il più breve possibile, al fine di prevenire fenomeni di un imbrunimento del colore.

6. Legame con l'ambiente geografico

La vicinanza delle saline di Salsomaggiore, l’abbondanza di latticello derivato dalla lavorazione del parmigiano-reggiano e adatto all’alimentazione dei suini, le condizioni climatiche ottimali per la lavorazione e la stagionatura dei salumi hanno fatto di Parma la “food valley”.

Nel corso degli anni la lavorazione casalinga del maiale si è andata coagulando in piccoli laboratori artigianali che si sono sempre più sviluppati fino a raggiungere le attuali dimensioni.

Questo retaggio di tradizioni e abilità si è via via perfezionato al seguito della evoluzione tecnologica, mantenendo però sempre come base il sistema della lavorazione tradizionale.

Dal maiale il norcino ricavava il prosciutto (o il alternativa il culatello e io fiocchetto), la pancetta e la “spalla con la coppa” (Spalla di San Secondo); con quel che rimaneva macinava e insaccava salami e cotechini.

Nelle province vicine le consuetudini sono diverse. Infatti, nel cremonese e nel mantovano si ricavano soltanto coppe e pancette, mentre tutto il resto viene trasformato in salame; nel bresciano, tutto viene trasformato in salame. Ecco perché anche in passato non si trova traccia di Spalle di San Secondo o di prodotti simili al di fuori della provincia di Parma: i norcini nella loro opera seguivano le richieste dei clienti, richieste che non comprendevano prodotto per i quali non vi era né cultura, né conoscenza, ma lavorazioni adeguate agli usi tradizionali.

7. Struttura di Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06.

8. Elementi Specifici dell'Etichettatura

La “Spalla di San Secondo” IGP può essere commercializzata:

- intera sottovuoto;
- in trancio sottovuoto o in atmosfera protettiva;
- affettata sottovuoto o in atmosfera protettiva.

In ogni caso deve essere identificata da un’etichetta o da un sigillo avente le caratteristiche sotto riportate, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa per i prodotti di salumeria.

La denominazione “Spalla di San Secondo”, seguita dalla menzione “Indicazione Geografica Protetta” o dall’acronimo “IGP” (tradotto nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato) deve essere apposta sull’etichetta o sigillo in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulla stessa, seguita dal simbolo grafico comunitario e dal marchio aziendale.

Può essere altresì utilizzato il logo dell’Associazione fra i Produttori per la Tutela della Spalla di San Secondo consistente in un tondo bordato di rosso con la scritta Spalla di San Secondo in blu e composto da tre lettere “esse” concentriche in blu su campo azzurro.

Rosso	pantone	185C
Blu	pantone	282C
Azzurro	pantone	297C

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.



9. Condizioni nazionali (eventuali)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Comune di Carpaneto Piacentino (PC) – Approvazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) ex Montesissa con effetto di variante al Piano operativo comunale (POC) – (articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 6/8/2008 è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) ex Montesissa, con effetto di variante n. 1 al Piano operativo comunale (POC).

Il PUA è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso, e depositato per la libera consultazione presso il Servizio Urbanistica/Edilizia/Territorio e Ambiente, nei giorni: lunedì – sabato dalle ore 11 alle ore 13 – mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Comune di Maranello (MO) – Approvazione del Regolamento urbanistico edilizio (RUE) – Approvazione del Piano strutturale comunale (PSC) – (art. 32 e art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

Si avvisa che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 29/5/2008 è stato approvato il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Maranello;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28/7/2008 è stato approvato il Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Maranello (MO).

Il PSC ed il RUE approvati sono in vigore dalla data della presente pubblicazione e sono depositati per la libera consultazione presso il Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Via Vitt. Veneto n. 9, presso il Servizio Segreteria del Comune Piazza Libertà n. 35 – Maranello (MO) e pubblicati sul sito Internet del Comune di Maranello (MO).

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Comune di Minerbio (BO) – Approvazione Piano strutturale comunale (delibera di Consiglio comunale n. 38 del 28/7/2008)

Il Dirigente del Secondo Settore “Pianificazione Gestione e Sviluppo del territorio”, rende noto che il Piano strutturale comunale, adottato con delibera di C.C. n. 51 del 20/12/2007, è stato approvato con delibera di C.C. n. 38 del 28/7/2008. Il PSC approvato è consultabile presso il Comune di Minerbio e sul sito Internet: www.comune.minerbio.bo.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Comune di Parma – Approvazione di variante al Piano operativo comunale (POC) – (Art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

Si avvisa che il Consiglio comunale ha approvato una variante al Piano operativo comunale (POC) del Comune di Parma con atto n. 95 del 23/7/2008, avente per oggetto: “Lavori di realizzazione del nuovo Ponte a Nord e opere connesse. Riapprovazione del progetto preliminare ai sensi dell’art. 12, comma 5, L.R. 37/02 e s.m. e contestuale approvazione di variante urbanistica al POC ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/00 e s.m. I.E.”.

L’entrata in vigore della variante comporterà apposizione di vincolo espropriativo, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 19/12/2002, n. 37.

La variante al POC approvata è in vigore dalla data della presente pubblicazione e sarà depositata per la libera consultazione presso il Servizio Archivi – Ufficio Archivio di deposito e Archivio storico (c/o Direzionale Uffici comunali, Largo Torrello De Strada n. 11/a – Parma) (tel. 0521/218245).

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA,
INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Comune di Rolo – Approvazione di modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) – (art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/6/2008 è stata approvata la variante n. 3 al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Rolo.

La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico comunale.

IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – PARMA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica in comune di Sissa (PR) – (pratica n. 2008.550.200.30.10.1087)

Il signor Besagni Giovanni, residente in comune di Sissa (PR), ha presentato in data 29/12/2005 domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite due pozzi mod. massimi 0,20 (l/s 20) e mod. medi 0,20 (l/s 20) pari a mc/a 30.800 di acqua pubblica nel comune di Sissa (PR), località Casalfoschino ad uso irrigazione agricola senza restituzione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – PARMA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica in comune di Fidenza (PR) – (pratica n. 2008.550.200.30.10.3000)

Il signor Cella Giancarlo, residente in comune di Piacenza, ha presentato in data 9/7/2008, domanda di concessione per derivare del rio Venzola, mod. massimi 0,30 (l/s 30) e mod. medi 0,30 (l/s 30) pari a mc/a 37.000 di acqua pubblica nel comune di Fidenza (PR), ad uso irrigazione agricola senza restituzione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – PARMA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica in comune di Fontevivo (PR) – (pratica n. 2008.550.200.30.10.3084)

Il signor Gualazzini Ivo, residente in comune di Fontanelato, ha presentato in data 21/7/2008, domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo mod. massimi 0,15 (l/s 15) e mod. medi 0,15 (l/s 15), pari a mc/a 13.000 di acqua pubblica nel comune di Fontevivo (PR), località Molino di Bellena ad uso irrigazione agricola senza restituzione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – PARMA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica in comune di Fidenza (PR) – (pratica n. 2008.550.200.30.10.3091)

La società Cris Conf SpA con sede in comune di Fidenza (PR), ha presentato in data 23/7/2008 domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo mod. massimi 0,035 (l/s 3,5), e mod. medi 0,035 (l/s 3,5), pari a mc/a 11.016 di acqua pubblica nel comune di Fidenza (PR), località Strada Comunale per Forno ad uso irrigazione aree verdi senza restituzione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso l'Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – PARMA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica in comune di Sala Baganza (PR) – (pratica n. 2008.550.200.30.10.3094)

La società Poliset Srl, con sede in comune di Sala Baganza, ha presentato in data 24/7/2008 domanda di concessione per derivare dalle falde sotterranee tramite pozzo mod. massimi 0,015 (l/s 1,5), e mod. medi 0,015 (l/s 1,5), pari a mc/a 15.000 di acqua pubblica nel comune di Sala Baganza (PR), località Castellaro ad uso industriale senza restituzione.

Il responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono de-

positate, per la visione, presso l'Ufficio Risorse idriche del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO – MODENA

Richiesta di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo da perforare, in comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, Via Remesina Esterna n. 27/a – Pratica n. MO08A0022 (ex 7064/S)

Richiedente: ditta Care Srl.

Data domanda di concessione: 3/3/2008.

Tipo derivazione: da acque sotterranee.

Opere di presa: un pozzo da perforare.

Ubicazione derivazione: comune di Carpi (MO), frazione Fossoli, Via Remesina Esterna n. 27/a, foglio n. 21, mappale n. 63 del NCT dello stesso Comune.

Portata richiesta: valore medio 0,33 e massimo 4,0 litri/sec.

Volume del prelievo: 6.624 mc/anno.

Uso: all'uso industriale a servizio dell'impianto selezione e recupero rifiuti, la nebulizzazione per abbattimento polveri e all'uso igienico ed assimilati per il lavaggio dei piazzali, i servizi igienici all'interno dell'area e l'alimentazione dell'impianto antincendio.

Responsabile del procedimento: ing. Pier Nicola Tartaglione.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati presso il Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po – sede di Modena, in Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po – sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

per IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Pier Nicola Tartaglione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO – BOLOGNA

Domande di concessione di derivazioni di acque pubbliche nei comuni di Lugo, località Voltana e località San Potito e nel comune di Fusignano, località Maiano

– Ditta: Vassura Andrea

Domanda presentata al STB Reno di Bologna, in data 14/7/2008, prot. n. 171776 per il prelievo di acqua pubblica dalle acque sotterranee del comune di Lugo, località Voltana, profondità 170 per una portata massima di l/s 2,5 e media di l/s 0,009, ad uso irriguo e un volume annuo complessivo di mc. 300.

– Ditta Vassura Andrea

Domanda presentata al STB Reno di Bologna, in data 14/7/2008, prot. n. 171792 per il prelievo di acqua pubblica dalle acque sotterranee del comune di Lugo, località Voltana, profondità 160 per una portata massima di l/s 2,5 e media di l/s 0,009 ad uso irriguo e un volume annuo complessivo di mc. 2300.

– Ditta Garotti Giampaolo

Domanda presentata al STB Reno di Bologna in data 14/7/2008, prot. n. 171785 per il prelievo di acqua pubblica dalle acque sotterranee del comune di Lugo, località San Potito, profondità 100 per una portata massima di l/s 1 e media di l/s 0,05, ad uso irriguo e un volume annuo complessivo mc. 1700.

– Ditta: Leonelli Maria Luisa, Mancini Mirca, Garavini Dario, Gasparoni Speranza

Domanda presentata al STB Reno di Bologna in data 14/7/2008, prot. n. 171798 per il prelievo di acqua pubblica dalle acque sotterranee del comune di Fusignano, località Maiano, profondità 130 per una portata massima di l/s 1,9 e media di l/s 0,04, ad uso irriguo e un volume annuo complessivo di mq. 1500.

Il responsabile del procedimento è il dott. Leonardo Rosciglione.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione di questo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, le osservazioni ed opposizioni devono pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico Bacino Reno di Bologna, Viale Silvani n. 6, presso il quale sono depositate per la visione, copia della domanda e degli elaborati progettuali.

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Leonardo Rosciglione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – CESENA

Domanda di concessione per uso strumentale di aree demaniali del torrente Pisciatello in comune di Cesena (FC) – (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Richiedente: Lunedei Valentina, residente in Cesena (FC).

Data domanda di concessione: 8/5/2008.

Pratica numero: FC08T0058.

Corso d'acqua: torrente Pisciatello.

Comune: Cesena – località Casale.

Foglio: 238 – fronte mappali: 643 - 334.

Uso: condotta di scarico per acque meteoriche.

Presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede di Cesena – Settore Gestione del demanio – 47023 Cesena – Corso Sozzi n. 26 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande in concorrenza, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico Bacino negli orari sopra indicati. Il responsabile del procedimento è il dott. Ercolani Valerio.

La durata del procedimento è stabilita in 150 giorni dalla data della domanda di concessione.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valerio Ercolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – CESENA

Domanda di concessione per occupazione di aree demaniali del rio di Casalecchio in comune di Cesena (FC) – (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Richiedente: Enel Distribuzione SpA, Piazza Guido da Montefeltro n. 13 – 47100 Forlì, codice fiscale 05779711000.

Data domanda di concessione: 15/7/2008.

Pratica numero: FC08T0055.

Corso d'acqua: rio di Casalecchio.

Comune: Cesena.

Fogli: 142 e 159 – mappali: 83 - 126.

Uso: attraversamento elettrico.

Presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede di Cesena – Settore Gestione del demanio – 47023 Cesena – Corso Sozzi n. 26 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande in concorrenza, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico Bacino negli orari sopra indicati. Il responsabile del procedimento è il dott. Ercolani Valerio.

La durata del procedimento è stabilita in 150 giorni dalla data della domanda di concessione.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valerio Ercolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – FORLÌ

Domanda di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Rabbi in comune di Galeata (FC) – (L.R. n. 7 del 14 aprile 2004)

Richiedente: Comune di Galeata, sede a Galeata (FC), Via Castellucci n. 1.

Data di arrivo domanda di concessione: 28/7/2008.

Pratica numero: FC06T0041.

Corso d'acqua: fiume Rabbi.

Comune: Galeata – località San Zeno.

Fogli: 12 - 11 – fronte mappali: 40 - 63.

Uso: ampliamento aree in concessione in località San Zeno del comune di Galeata (FC).

Presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede di Forlì – Settore Gestione del Demanio – 47100 Forlì – Via delle Torri n. 6 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il dott. Valerio Ercolani.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valerio Ercolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – FORLÌ

Domanda di concessione per uso strumentale di aree demaniali del fiume Montone in comune di Forlì (FC) – (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Richiedente: Alves Dos Santos Josè Niton, residente a Forlì (FC).

Data di arrivo domanda di concessione: 29/7/2008.

Pratica numero: FC08T0059.

Corso d'acqua: fiume Montone.

Comune: Forlì – località Villafranca.

Foglio: 9 – fronte mappali: 50 - 571.

Uso: posa tubazione in polietilene per approvvigionamento idrico a servizio della residenza.

Presso il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli sede di Forlì – Settore Gestione del Demanio – 47100 Forlì – Via delle Torri n. 6 – è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il dott. Valerio Ercolani.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valerio Ercolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del fiume Lamone nel comune di Brisighella (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Richiedente: Spada Renato, residente a Brisighella (RA).

Data di arrivo della domanda: 22/7/2008.

Procedimento numero: RA08T0013.

Corso d'acqua: Lamone.

Ubicazione: comune di Brisighella, località Molino di Carrara.

Identificazione catastale: acqua pubblica compresa fra i mappali 81 del foglio 60 e 31 del foglio 81.

Uso richiesto: guado provvisorio.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Miccoli.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli – Gestione del Demanio – Piazza Caduti per la Libertà n. 9 è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in

forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/04.

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA – RIMINI

Presentazione di domanda per concessione di area demaniale derivante dalla tombinatura del fosso della Pieve in loc. Villa Verucchio del comune di Verucchio e per sua demolizione e ricostruzione

Il sig. Canestri Antonio in qualità di legale rappresentante della soc. Porta Malatestiana Snc (partita IVA 02668730407) con sede a Villa Verucchio in Via Statale Marecchia n. 20, ha presentato in data 11/12/2007 domanda per:

- concessione di area demaniale derivante dalla tombinatura del fosso della Pieve in loc. Villa Verucchio del comune di Verucchio, nel tratto distinto al NCT foglio 12, antistante le particelle 86, 2124, 101, 102, 213;
- demolizione e ricostruzione della tombinatura del fosso della Pieve in corrispondenza dell'area interessata dalla costruzione del nuovo centro commerciale.

L'area demaniale ammonta ad una superficie di mq. 1059,00 così suddivisi:

- mq. 379 per uso strade pubbliche;
- mq. 161 per uso parcheggio pubblico;
- mq. 261 per uso parcheggio privato ad uso pubblico;
- mq. 258 per uso piazzale privato.

Durata accordabile: anni 12.

Le osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento: ing. Mauro Vannoni.

Copia della domanda e la relativa documentazione tecnica sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei

Bacini Conca e Marecchia di Rimini – Via Rosaspina n. 7 (Stanza n. 20, d.ssa Francia Rossella).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA – RIMINI

Concessione dell'area demaniale necessaria alla realizzazione di manufatto di scarico nel fiume Conca e per i lavori di tombinamento del tratto terminale del rio Calamino, affluente in sinistra del fiume Conca

Il Comune di Montecolombo, con istanza in data 19 giugno 2008 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, ha presentato domanda per la concessione dell'area demaniale necessaria alla realizzazione di manufatto di scarico nel fiume Conca e per i lavori di tombinamento del tratto terminale del rio Calamino, affluente in sinistra del fiume Conca.

La superficie dell'area demaniale richiesta in concessione ammonta a mq. 289 circa, ed è ubicata in sponda sinistra del fiume Conca alla confluenza col rio Calamino in comune di Montecolombo.

L'area è identificata catastalmente al foglio 14 antistante il mappale n. 507 del comune di Montecolombo.

Durata accordabile: anni 19.

Le osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del procedimento: ing. Mauro Vannoni.

Copia della domanda e la relativa documentazione tecnica sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia di Rimini – Via Rosaspina n. 7 (stanza n. 20 d.ssa Francia Rossella).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, n. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COMUNICATO

Titolo III – Procedura di VIA, autorizzazione integrata ambientale e costruzione ed esercizio della linea elettrica relative al progetto di Polo energie rinnovabili di Russi: Centrale termoelettrica a biomasse, impianto a biogas e impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica

Si avvisa che ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, ed ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 sono stati depositati presso l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la costruzione ed esercizio della linea elettrica relativi al

- progetto: polo energie rinnovabili di Russi: centrale termoelettrica a biomasse, impianti a biogas e impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
- localizzato: in Via Carrarone n. 3 – Russi (RA);
- presentato da: Powercrop Srl.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.6. "Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda di potenza termica complessiva superiore a 50 MW"; B.2.7 "Elettrodotti aerei esterni con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato superiore a 3 Km."; B.2.5 "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda" progetto assoggettato alla procedura di VIA su richiesta del proponente (art. 4, comma 3, lettera b), L.R. 9/99).

Il progetto interessa il territorio del comune di Russi e Ravenna e della provincia di Ravenna.

Il progetto prevede: realizzazione di un polo energie rinnovabili costituito da una centrale termoelettrica a biomasse per la produzione di energia elettrica con potenza termica pari a circa 93 MWt al carico massimo continuo e relativo elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale di tensione nominale di 150 kV e lunghezza di circa 6 Km.; un impianto biogas di produzione energia elettrica mediante l'utilizzo di reflui zootecnici e colture dedicate di potenza termica pari a circa 2,8 MW; ed un impianto fotovoltaico con potenza pari a circa 300 kWp.

Si dà conto che la valutazione di impatto ambientale, se positivamente conclusa, comprende l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi della L.R. 26/04, con dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità dei lavori e delle opere ai sensi della Legge 10/91 e successive modifiche e con apposizione di vincolo espropriativo ai sensi della L.R. 37/02 nonché della variante allo strumento urbanistico vigente nei Comuni di Russi e Ravenna.

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo quanto disposto dalla L.R. 37/02.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto definitivo prescritti per l'attuazione della procedura di VIA e della domanda di autorizzazione integrata ambientale e costruzione ed esercizio della linea elettrica nonché degli elaborati richiesti per le procedure di esproprio e di variante urbanistica, presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune di Russi (RA), sita in Piazza Farini n. 1 – 48026 Russi, Comune di Ravenna sita in Piazza Del Popolo n. 1 – 48100 Ravenna e presso la sede della Provincia di Ravenna sita in Piazza dei Caduti della Libertà n. 2/4 – 48100 Ravenna.

Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, la domanda di autorizzazione integrata ambientale, la costruzione ed esercizio della linea elettrica, gli elaborati richiesti per la variante urbanistica, nonché quelli richiesti per le procedure di esproprio sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. 9/99 e dell'art. 9, comma 1, L.R. 21/04, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto idroelettrico sul torrente Cedra

Si avvisa che, a sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati presso l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale (Via dei Mille n. 21 – Bologna) per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al progetto: impianto idroelettrico sul torrente Cedra, localizzato: Comune di Palanzano (PR), loc. Selvanizza, presentato da: A&A Energia Srl – Via Selvanizza Cap. 43025 Palanzano (PR), codice fiscale e partita IVA 02487430346 – e.mail: info@aeaenergia.it.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.8.

Il progetto interessa il territorio del comune di Palanzano e della provincia di Parma.

Il progetto prevede: un'opera di presa sul torrente Cedra sfruttando una briglia esistente e una condotta forzata di ml. 345 costituita di tubi diam. 1400-1600 lungo sponda sinistra del

suddetto torrente e la costruzione di un fabbricato tecnologico. Portata massima derivabile di 7.000 l/s. Salto lordo di 6,60 m. Portata media derivabile di 3.696 l/s. Potenza nominale di 239,15 kw. Potenza massima di 339,76 kw.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale (Via dei Mille n. 21 – Bologna).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune di Palanzano sita in Piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 43025 Palanzano (PR).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un invaso ad uso irriguo

Si avvisa che ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati presso l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al progetto: realizzazione di un invaso ad uso irriguo; localizzato: loc. Bagnarola, Via Calamone n. 6, Budrio (BO), presentato da: Dal Cero Silvio.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.19.

Il progetto interessa il territorio del comune di Budrio e della provincia di Bologna.

Il progetto prevede: la realizzazione di un invaso ad uso irriguo con dimensioni pari a 26,00 mt. x 27,50 mt. e profondità di circa 6,00 mt. al servizio dell'Azienda agricola del sig. Dal Cero Silvio.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune interessato di Budrio sito in Piazza Filopanti n. 11 – 40054 Budrio (BO).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1 può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COMUNICATO

Titolo III – Procedura di impatto ambientale relativa al progetto di permesso di ricerca per idrocarburi denominato “Sassuolo”

L’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di impatto ambientale relativi al:

- progetto: permesso di ricerca per idrocarburi denominato “Sassuolo”;
- localizzato: nel territorio delle province di Modena e Reggio Emilia;
- presentato da: Terracon Sas – Via della Scala n. 69 – 50123 Firenze.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.2) attività di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie.

Il progetto interessa il territorio dei comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Marano sul Panaro, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Castellarano e delle province di Modena e Reggio Emilia.

Il progetto prevede: la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi da perseguire per la durata di 6 anni, mediante la registrazione di circa 50 km. di linee sismiche con sorgente di energia a vibrator e l’eventuale perforazione di un pozzo esplorativo fino alla profondità di circa 2500 m.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, presso la sede dell’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatti e Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede dei Comuni interessati:

- Comune di Castelnuovo Rangone, sito in Via Roma n. 1 – 41051 Castelnuovo Rangone;
- Comune di Castelvetro sito in Piazza Roma n. 5 – 41014 Castelvetro di Modena;
- Comune di Fiorano sito in Piazza Ciro Menotti n. 1 – 41042 Fiorano Modenese;
- Comune di Formigine sito in Piazza Calcagnini n. 1 – 41043 Formigine;
- Comune di Maranello sito in Piazza Libertà n. 35 – 41053 Maranello;
- Comune di Marano sul Panaro sito in Piazza Matteotti n. 17 – 41054 Marano sul Panaro;
- Comune di Prignano sulla Secchia sito in Via Allegretti n. 6 – 41048 Prignano sulla Secchia;
- Comune di Sassuolo sito in Via Fenuzzi n. 5 – 41049 Sassuolo;
- Comune di Savignano sul Panaro sito in Via Doccia n. 64 – 41056 Savignano sul Panaro;
- Comune di Serramazzoni sito in Piazza Tasso n. 7 – 41028 Serramazzoni;
- Comune di Spilamberto sito in Piazza Caduti della Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto;
- Comune di Vignola sito in Via G.B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola;
- Comune di Castellarano, sito in Via Roma n. 7 – 42014 Castellarano (RE);

e presso la sede delle Province interessate:

- Provincia di Modena – Via J. Barozzi n. 340 – 41100 Modena;
- Provincia di Reggio Emilia – Piazza Gioberti n. 4 – 42100 Reggio Emilia.

Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell’art. 15, comma 1, può presentare osservazioni all’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COMUNICATO

Procedura di VIA– Domanda di autorizzazione integrata ambientale e costruzione ed esercizio della linea elettrica relativi all’impianto di generazione di energia elettrica da biomasse vegetali

Si avvisa che, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 ed ai sensi dell’art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993 n. 10 sono stati depositati presso l’Autorità competente Regione Emilia-Romagna, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la costruzione ed esercizio della linea elettrica relativi al

- progetto: impianto di generazione di energia elettrica da biomasse vegetali;
- localizzato. in Ravenna Via Cerba;
- presentato da PAER SpA, Via Granarolo n. 177/3 – 48018 Faenza.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.6 “Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda di potenza termica complessiva superiore a 50 MW”; progetto assoggettato alla procedura di VIA su richiesta del proponente (art. 4, comma 3, lettera b), L.R. 9/99).

Il progetto interessa il territorio del comune di Ravenna e della provincia di Ravenna.

Il progetto prevede: la realizzazione di una centrale termoelettrica per la produzione di E.E. da biomasse vegetali, prodotte da “filiera corta” costituita da suoli dedicati a coltivazione di biomasse del tipo SRF, e/o da sottoprodotti della lavorazione agricola. L’energia elettrica prodotta verrà riversata sulla RTN tramite collegamento in alta tensione (132 KV) della lunghezza di circa 900 mt.

Per l’approvvigionamento idrico il progetto prevede il prelievo da acque sotterranee tramite pozzo.

Il progetto prevede l’utilizzo del calore di risulta del sistema produttivo e delle emissioni di anidride carbonica del sistema di surriscaldamento vapore per la alimentazione di serre di coltivazione ortofrutticola che impiegano la tecnica innovativa della concimazione carbonica.

Si da conto che la valutazione di impatto ambientale, se positivamente conclusa, terrà luogo dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ai sensi della L.R. 26/04, con dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità dei lavori e delle opere, ai sensi della Legge 10/91 e successive modifiche e con apposizione di vincolo espropriativo, ai sensi della L.R. 37/02, nonché della variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Ravenna.

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo quanto disposto dalla L.R. 37/02.

L’Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto definitivo prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, e della domanda di autorizzazione integrata ambientale e costruzione ed esercizio della linea elettrica nonché degli elaborati richiesti per le procedure di esproprio e di variante urbanistica, presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune di Ravenna – Sportello Unico Attività produttive – Via S. Agata n. 48 – 48100 Ravenna e presso la sede della Provincia di Ravenna sita in Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4 – 48100 Ravenna.

Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, la domanda di autorizzazione integrata ambientale, la costruzione ed esercizio della linea elettrica, gli elaborati richiesti per la variante urbanistica, nonché quelli richiesti per le procedure di esproprio sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. 9/99 e dell'art. 9, comma 1, L.R. 21/04, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COMUNICATO

Titolo III – Procedura di VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente

Si avvisa che, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, relativi al

- progetto: impianto idroelettrico di Marzaglia;
- localizzato: in destra idraulica sul fiume Secchia, località Marzaglia, Comune di Modena;
- presentato da: Albatros Energia Srl con sede in Concordia sulla Secchia, Via Decime n. 8 – 41033 Concordia (MO).

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1/8 e B.1/21.

Il progetto interessa il territorio del comune di Modena e della provincia di Modena.

Il progetto ricade parzialmente del SIC-ZPS “Casse del Secchia”.

Il progetto prevede: la realizzazione di un impianto idroelettrico utilizzando i salti (6,9 metri complessivi) delle due briglie a valle della Via Emilia. La derivazione massima di acqua mc/sec. 28:

- presa derivazione idrica;
- vasca di carico;
- condotta interrata;
- turbina per la produzione di energia elettrica (turbine idroelettriche);
- fabbricato di ubicazione della turbina e delle apparecchiature elettromeccaniche;
- cabina elettrica;
- canale di scarico per restituzione in alveo della portata idrica prelevata.

La potenza nominale dell'impianto è pari a 1,8 MW.

Produzione annua 3,7 MWh.

Si dà conto che la valutazione di impatto ambientale, se po-

sitivamente conclusa, terrà luogo dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere ai sensi della Legge 10/93 e successive modifiche, con apposizione di vincolo espropriativo ai sensi della L.R. 37/02, nonché delle eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Modena (MO).

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera secondo quanto disposto dalla L.R. 37/02.

L'Autorità competente è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – Bologna e presso la sede del Comune di Modena – Servizio Risorse e Territorio sita in Via Santi n. 40 – 41100 Modena e presso la sede della Provincia di Modena – Assessorato Ambiente Ufficio VIA sita in Viale Iacopo Barozzi n. 340 – 41100 Modena e presso la sede della Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

Si dà conto che la valutazione d'impatto ambientale, se positivamente conclusa, terrà luogo della variante ai POC o in via transitoria al PRG del Comune interessato.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di ritiro della procedura di verifica (screening) del progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata a biogas localizzato nel comune di Medicina – Proponente: Cooperativa agricola Agribioenergia

In relazione alla procedura di screening per il “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata a biogas localizzato nel comune di Medicina” – Proponente: Cooperativa agricola Agribioenergia” attivata in data 2 luglio 2008 si comunica che la stessa procedura è stata ritirata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gabriele Bollini

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici per usi agricoli in comune di Crevalcore

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici per usi agricoli in comune di Crevalcore – Proponente: Centro Agricoltura Ambiente.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.50.

Il progetto è presentato da: Centro Agricoltura Ambiente con sede in Via Argini Nord n. 3351, Crevalcore (BO).

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al "Progetto di impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici per usi agricoli in comune di Crevalcore" con sede in Via Eurissa - 40014 Crevalcore (BO).

Il progetto interessa il territorio del comune di Crevalcore e della provincia di Bologna.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio e condizionamento fanghi per il deposito di fanghi biologici di depurazione, provenienti da depuratori che trattano acque reflue urbane e da impianti di depurazione serventi industrie agroalimentari. I fanghi permarranno all'interno dell'impianto per periodi variabili, in attesa di un loro successivo riutilizzo su terreni agricoli, generalmente al termine dei cicli produttivi delle colture su di essi praticate.

L'Autorità competente è la Provincia di Bologna.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Servizio Tutela ambientale - Ufficio VIA sita in Strada Maggiore n. 80 - 40126 Bologna, e presso la sede del Comune di Crevalcore - Via G. Matteotti n. 191 - 40014 Crevalcore.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi a far tempo dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Servizio Tutela ambientale - Ufficio VIA al seguente indirizzo: Strada Maggiore n. 80 - 40126 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo II - Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno

L'Autorità competente Provincia di Bologna - Settore Ambiente - Servizio Tutela ambientale - Ufficio Valutazione impatto ambientale, avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi al

- progetto: realizzazione di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonn/giorno;
- localizzato: Via dell'Industria n. 38 - 40138 Bologna;
- presentato da: C.B.R.C. Srl.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: A.2.3.

Il progetto interessa il territorio del comune di Bologna e della provincia di Bologna.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonn/giorno mediante operazione di trattamento R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del DLgs 152/06 di carta da macero, cartone grezzo, rifiuti destinati al recupero (plastica, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, legno, vetro e materiali tessili).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica

(screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Bologna - Ufficio VIA sita in Strada Maggiore n. 80 - Bologna e presso la sede del Comune di Bologna - Settore Ambiente e Verde urbano sito in Piazza Liber Paradisus n. 20.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Bologna - Ufficio VIA al seguente indirizzo: Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo III - Procedura di VIA - Decisione relativa all'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza totale pari a 180 KWP in località Gumiera in comune di Camugnano

L'Autorità competente Provincia di Bologna comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto: impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza totale pari a 180 KWP in località Gumiera in comune di Camugnano.

Il progetto è presentato dal Comune di Camugnano.

Il progetto è localizzato in località Gumiera, foglio 15, mappale 286 e foglio 16, mappale 181.

Il progetto interessa il territorio del comune di Camugnano e della provincia di Bologna.

Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorità competente Provincia di Bologna con atto di Giunta provinciale n. 427 del 29/7/2008, ha assunto la seguente decisione:

delibera:

1) il rilascio della Valutazione di Impatto ambientale positiva che ha valore, altresì, per quanto occorrer possa, ai sensi del DLgs 387/03 e della L.R. 26/04, di Autorizzazione Unica relativa al progetto di "Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza totale pari a 180 Kwp in località Gumiera in comune di Camugnano" - Proponente: Comune di Camugnano, con sede legale in Piazza Kennedy n. 1, in quanto l'opera, nel complesso, è ambientalmente compatibile e ne è possibile la realizzazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel Capitolo D "Esito della procedura di VIA" del Rapporto sull'Impatto ambientale e sul rilascio dell'Autorizzazione Unica, Allegato A) al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento ha, quindi, valore di Valutazione di Impatto ambientale e di rilascio Autorizzazione Unica relativamente al progetto di impianto fotovoltaico e delle opere accessorie e connesse;

3) di dare atto, altresì, che il rilascio dell'Autorizzazione Unica in oggetto costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto con l'osservanza delle prescrizioni di cui al Capitolo D "Esito della procedura di VIA" del Rapporto sull'Impatto ambientale e sul rilascio dell'Autorizzazione Unica, Allegato A);

4) di dichiarare la pubblica utilità delle opere - anche ai sensi dell'art. 12, comma 1, DPR. 327/01 - nonché l'indifferibilità ed urgenza ai sensi del comma 4, art. 12, DLgs 387/03;

5) di dare atto che il presente provvedimento ha l'efficacia di variante allo strumento urbanistico comunale e che l'assenso già espresso dal Comune di Camugnano dovrà essere ratificato entro 30 giorni dall'esecutività del presente provvedimento

come previsto dall'art. 17, comma 3, L.R. 9/99 e comporta, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

6) di stabilire quanto segue:

- a) l'inizio lavori dovrà avvenire entro 6 mesi dalla inoppugnabilità della presente autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 19 della L.R. E-R. 26/04 e il termine di fine lavori non potrà superare i 3 anni dalla data della presente autorizzazione, salvo proroga motivata, per una sola volta, in ragione di fatti non imputabili al titolare della stessa;
- b) la data di inizio lavori deve essere comunicata all'Amministrazione provinciale ed al Comune di Camugnano con indicazione del Direttore Lavori e dell'Impresa affidataria che deve trasmettere, ai sensi del DLgs 251/04, la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva e la dichiarazione dell'organico, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali;
- c) contestualmente alla comunicazione di fine lavori e comunque prima di utilizzare l'opera, dovrà essere presentata al Comune di Camugnano la domanda di certificato di conformità edilizia ed agibilità per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia;
- d) la messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune e comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni all'Amministrazione provinciale;
- e) i dati circa la produzione di energia elettrica devono essere comunicati annualmente all'Amministrazione provinciale aggiornati al 31 dicembre di ciascun anno;
- f) la durata di esercizio dell'impianto, secondo quanto previsto dal progetto presentato dal proponente, è pari a venti anni decorrenti dalla fine dei lavori, salvo che il titolare dell'autorizzazione non richieda alla Provincia, quale autorità competente, il rinnovo e/o la proroga dell'autorizzazione all'esercizio.

A fine esercizio, quindi, l'impianto dovrà essere dismesso e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato nel rispetto di quanto dichiarato nel progetto definitivo presentato dal proponente.

A garanzia di quanto sopra, prima dell'inizio dei lavori, il titolare dovrà presentare alla Provincia idonee garanzie economiche, di importo pari al costo della dismissione pari a Euro 29.960,40, come dichiarato dal proponente nella nota acquisita agli atti in data 25 luglio 2008 - P.G. n. 310176/2008; dette garanzie potranno avere una durata anche inferiore alla durata di esercizio dell'impianto, ma dovranno, in tal caso, essere rinnovate prima della scadenza ed essere attualizzate sulla base degli indici di inflazione registrati nel periodo precedente;

7) di trasmettere, ai sensi della L.R. 9/99, copia della presente deliberazione al proponente e alle amministrazioni convocate quali membri della conferenza dei servizi;

8) di pubblicare, ai sensi della L.R. 9/99, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, il presente partito di deliberazione;

9) di dare atto che le spese istruttorie, relativamente alla sola procedura di VIA e quantificate in Euro 920,00, ai sensi della normativa vigente in materia di impatto ambientale formeranno oggetto di apposito atto di accertamento dell'ufficio competente;

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa.

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda

Cooperativa Ceramica d'Imola Srl per l'impianto di produzione di piastrelle in ceramica situato in Via Correcchio n. 32 - Comune di Imola (BO) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 23409 del 30/1/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di piastrelle in ceramica (Allegato I del DLgs 59/05 punto 3.5) appartenente all'Azienda Cooperativa Ceramica di Imola Srl situato in Via Correcchio n. 32 - Comune di Imola (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Fondmatic SpA per l'impianto di fonderia di ghisa situato in Via degli Orsi n. 518 - Comune di Crevalcore (BO) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 106156 del 12/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di fonderia di ghisa (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.4) appartenente all'Azienda Fondmatic SpA situato in Via degli Orsi n. 518 - Comune di Crevalcore (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Reagens SpA per l'impianto di produzione di additivi chimici situato in Via Codronchi n. 4 - Comune di San Giorgio di Piano (BO) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 124705 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di additivi chimici (Allegato I del DLgs 59/05 punto 4.2) appartenente all'Azienda Reagens SpA situato in Via Codronchi n. 4 - Comune di San Giorgio di Piano (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Molino di San Giovanni SpA per l'impianto di macinazione del grano situato in Via Minghetti n. 1 – Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 124827 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di macinazione del grano (Allegato I del DLgs 59/05 punto 6.4.b) appartenente all'Azienda Molino di San Giovanni SpA situato in Via Minghetti n. 1 – Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Cav. Leo Balestri SpA per l'impianto di trattamenti galvanici situato in Zona Industriale Campana località Montefredente – Comune di S. Benedetto Val di Sambro (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 124848 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di trattamenti galvanici (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Cav. Leo Balestri SpA. situato in Zona Industriale Campana località Montefredente – Comune di S. Benedetto Val di Sambro (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Zincobrill Srl per l'impianto di zincatura situato in Via Buozzi n. 19 – Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 124880 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di zincatura (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Zincobrill Srl situato in Via Buozzi n. 19 – Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tu-

tela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Galvanotecnica Salvatori Bologna Srl per l'impianto di zincatura di pezzi metallici situato in Via Tosarelli n. 310 – Comune di Castenaso (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 124892 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di zincatura di pezzi metallici (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Galvanotecnica Salvatori Bologna Srl situato in Via Tosarelli n. 310 – Comune di Castenaso (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Varani Srl per l'impianto di ossidazione anodica – situato in Via Romagnoli n. 15 – Comune di Zola Predosa (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 124978 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di ossidazione anodica (Allegato I, del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Varani Srl situato in Via Romagnoli n. 15, Comune di Zola Predosa (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Zinc Crom Srl per l'impianto di zincatura elettrolitica situato in Via Bicocca n. 13/C – Comune di Imola (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125028 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di zincatura elettrolitica (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Zinc Crom Srl situato in Via Bicocca n. 13/C – Comune di Imola (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Lualma Anodica Srl per l'impianto di ossidazione anodica di alluminio situato in Via Ortignola n. 24/I – Comune di Imola (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125031 del 26/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di ossidazione anodica di alluminio (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Lualma Anodica Srl situata in Via Ortignola n. 24/I – Comune di Imola (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Undesa Italia Srl per l'impianto di produzione di acidi grassi, glicerina e loro derivati situato in Via Garibaldi n. 10 – Comune di Calderara di Reno (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125844 del 27/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di acidi grassi, glicerina e loro derivati (Allegato I del DLgs 59/05 punto 4.1.b) appartenente all'Azienda Undesa Italia Srl situato in Via Garibaldi n. 10 – Comune di Calderara di Reno (BO).

Il provvedimento è valido per 6 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda HERA SpA Centrale di cogenerazione Montericco per l'impianto di cogenerazione situato in Via Montericco n. 8/A – Comune di Imola (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125845 del 27/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di cogenerazione (Allegato I del DLgs 59/05 punto 1.1) appartenente

all'Azienda HERA SpA Centrale di cogenerazione Montericco situato in Via Montericco n. 8/A – Comune di Imola (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Rocca Srl per l'impianto di zincatura elettrolitica situato in Via G. di Vittorio n. 29/31 – Comune di Crespellano (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125847 del 27/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di zincatura elettrolitica (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Rocca Srl situato in Via G. Di Vittorio n. 29/31 – Comune di Crespellano (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Tecnotrattamenti Srl per l'impianto di trattamenti galvanici situato in Via del Sasso n. 3 – Comune di Pianoro (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125848 del 27/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di trattamenti galvanici (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Tecnotrattamenti Srl situato in Via del Sasso n. 3 – Comune di Pianoro (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'azienda IRCE SpA per l'impianto di produzione di cavi e fili smaltati situato in Via Lasie n. 12/a – Comune di Imola (BO) (L.R. 11 ottobre 2004, n. 21)

La Provincia di Bologna, avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125851 del 27/3/2008,

l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di cavi e fili smaltati (Allegato I del DLgs 59/05 punto 6.7) appartenente all'azienda IRCE SpA situato in Via Lasie n. 12/a - Comune di Imola (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda OX Vassetta Srl per l'impianto di trattamenti galvanici situato in Via Provinciale n. 41 - comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 125852 del 27/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di trattamenti galvanici (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda OX Vassetta Srl situato in Via Provinciale n. 41 - Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Granarolo SpA per l'impianto di produzione di latte e di prodotti caseari - situato in Via Cadriano n. 27/2 - Comune di Bologna - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 127792 del 27/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di latte e prodotti caseari (Allegato I del DLgs 59/05 punto 6.4b) appartenente all'Azienda Granarolo SpA situato in Via Cadriano n. 27/2 - Comune di Bologna.

Il provvedimento è valido per 8 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Stogit SpA - Stoccaggi Gas Italia SpA (concessione Minerbio stoccaggio) per l'impianto di compressione e trattamento di gas naturale situato in Via Zena - Comune di Minerbio (BO) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10,

comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 128109 del 28/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di compressione e trattamento di gas naturale (Allegato I del DLgs 59/05 punto 1.1) appartenente all'Azienda Stogit SpA - Stoccaggi Gas Italia SpA (concessione Minerbio stoccaggio) situato in Via Zena - Comune di Minerbio (BO).

Il provvedimento è valido per 6 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Ciba SpA situata in Via Pila n. 6/3, loc. Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO) per impianto chimico per la produzione di idrocarburi azotati, impianto chimico per la produzione di idrocarburi ossigenati e impianto per il recupero di rifiuti pericolosi - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 128115 del 28/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto chimico per la produzione di idrocarburi azotati, impianto chimico per la produzione di idrocarburi ossigenati e impianto per il recupero di rifiuti pericolosi (Allegato I del DLgs 59/05 punti 4.1.d) - 4.1 b) - 5.1) appartenenti all'Azienda Ciba SpA situata in Via Pila n. 6/3, loc. Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO).

Il provvedimento è valido per 8 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda F.lli Madrigali Srl per l'impianto di produzione di leghe di alluminio mediante fusione secondaria e raffinazione di rottami non ferrosi situato in Via Zucchi n. 13 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132743 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di leghe di alluminio mediante fusione secondaria e raffinazione di rottami non ferrosi (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.5.b)) appartenente all'Azienda F.lli Madrigali Srl situato in Via Zucchi n. 13 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna - Servizio Tutela ambientale - Ufficio IPPC-AIA - sito in Strada Maggiore n. 80 - 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Vela SpA per l'impianto di produzione di laterizi situato in Via Cristoforo Colombo n. 56 – Comune di Bologna – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132746 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di laterizi (Allegato I del DLgs 59/05 punto 3.5) appartenente all'Azienda Vela SpA situato in Via Cristoforo Colombo n. 56 – Comune di Bologna.

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda IBL SpA per l'impianto di produzione di laterizi situato in Via Saliceto n. 55/2 – Comune di Bentivoglio (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132751 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di laterizi (Allegato I del DLgs 59/05 punto 3.5) appartenente all'Azienda IBL SpA situato in Via Saliceto n. 55/2 – Comune di Bentivoglio (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Inver SpA per l'impianto di produzione di vernici situato in Via Marconi n. 10/A – Comune di Minerbio (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132755 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di vernici (Allegato I del DLgs 59/05 punto 4.1.h) appartenente all'Azienda Inver SpA situato in Via Marconi n. 10/A – Comune di Minerbio (BO).

Il provvedimento è valido per 6 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Leonardo 1052 Ceramica SpA per l'impianto di produzione di piastrelle in ceramica situato in Via G. di Vittorio n. 24 – Comune di Casalfiumanese (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132865 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di piastrelle in ceramica (Allegato I del DLgs 59/05 punto 3.5) appartenente all'Azienda Leonardo 1052 Ceramica SpA situato in Via G. Di Vittorio n. 24 – Comune di Casalfiumanese (BO).

Il provvedimento è valido per 8 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Cooperativa Ceramica d'Imola Srl per l'impianto di produzione di piastrelle in ceramica situato in Via Vittorio Veneto n. 13 – Comune di Imola (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132870 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di piastrelle in ceramica (Allegato I del DLgs 59/05 punto 3.5) appartenente all'Azienda Cooperativa Ceramica d'Imola Srl situato in Via Vittorio Veneto n. 13 – Comune di Imola (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Florim Ceramiche SpA per l'impianto di produzione di piastrelle in ceramica situato in Via S.S. 610 Selice n. 1 – Comune di Mordano (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132874 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di produzione di piastrelle in ceramica (Allegato I del DLgs 59/05 punto 3.5) appartenente all'Azienda Florim Ceramiche SpA situato in S.S. 610 Selice n. 1 – Comune di Mordano (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambien-

tales è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda CO.PRO.B. S.c.a. situata in Via Mora n. 56 – Comune di Minerbio (BO) per impianto di produzione di zucchero e impianto di produzione di calce – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 132891 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa a "impianto di produzione di zucchero" (Allegato I del DLgs 59/05 punto 6.4.b) e "impianto di produzione di calce" (Allegato I del DLgs 59/05 punto 3.1) appartenenti all'Azienda CO.PRO.B. S.c.a. situata in Via Mora n. 56 – Comune di Minerbio (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Fonderia Atti Srl per l'impianto di fonderia di alluminio situato in Via Romagnoli n. 5 e 15 – Comune di Bentivoglio (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 134063 del 31/3/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di Fonderia di alluminio (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.5.b) appartenente all'Azienda Fonderia Atti Srl situato in Via Romagnoli n. 5 e 15 – Comune di Bentivoglio (BO).

Il provvedimento è valido per 6 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale all'Azienda Ossidazione Italiana Srl per l'impianto di trattamento superficiale di metalli situato in Via Campiario n. 131/A – comune di Grizzana Morandi (BO) – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

La Provincia di Bologna avvisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, è stata rilasciata dal Servizio Tutela ambientale della Provincia di Bologna, con proprio atto dirigenziale P.G. n. 291629 del 10/7/2008, l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di trattamento superficiale di metalli (Allegato I del DLgs 59/05 punto 2.6) appartenente all'Azienda Ossidazione Italiana Srl

situato in Via Campiario n. 131/A – Comune di Grizzana Morandi (BO).

Il provvedimento è valido per 5 anni dalla data di rilascio.

Il documento integrale di autorizzazione integrata ambientale è disponibile presso la Provincia di Bologna – Servizio Tutela ambientale – Ufficio IPPC-AIA – sito in Strada Maggiore n. 80 – 40125 Bologna.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto Sag Tubi Tredozio Srl

Si avvisa che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 è stata depositata presso l'Autorità competente: Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio Risorse idriche (Piazza Morgagni n. 9 – Forlì) per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa al

- impianto: Sag Tubi Tredozio Srl – sede legale in Comune di Novellara (RE) – Via Alessandrini nn. 55/57;
- localizzato: comune di Tredozio – Via dei Martiri n. 49;
- presentata da: Gianmarco Bandini.

Il progetto interessa il territorio del comune di Tredozio e della provincia di Forlì-Cesena.

I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso l'Ufficio Risorse idriche (Piazza Morgagni n. 9 – Forlì) e presso la sede del Comune di Tredozio e della Provincia di Forlì-Cesena.

La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente al seguente indirizzo: Amministrazione provinciale di Forlì – Ufficio Risorse idriche – Piazza Morgagni n. 9 – 47100 Forlì.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto: Azienda Agricola S. Matteo – sede legale in comune di Mercato Saraceno (FC), Via S. Romano n. 12 – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 è stata depositata presso l'Autorità competente: Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio Risorse idriche (Piazza Morgagni n. 9 – Forlì) per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa a

- impianto: Azienda agricola S. Matteo – sede legale in comune di Mercato Saraceno (FC), Via S. Romano n. 12;
- localizzato: comune di Cesena (FC) – loc. San Vittore – Via delle Motte;
- presentata da: Biasini Pierluigi.

Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena.

I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso l'Ufficio Risorse idriche (Piazza Morgagni n. 9 – Forlì) e presso la sede del Comune di Cesena e presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena.

La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente al seguente indirizzo: Amministrazione provinciale di Forlì – Ufficio Risorse idriche – Piazza Morgagni n. 9 – 47100 Forlì.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto: Azienda agricola Biasini Antonio – sede legale in comune di Mercato Saraceno (FC) – Via S. Romano n. 12 – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 è stata depositata presso l'Autorità competente: Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio Risorse idriche (Piazza Morgagni n. 9 – Forlì) per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa a

- impianto: Azienda agricola Biasini Antonio – sede legale in comune di Mercato Saraceno (FC) – Via S. Romano n. 12;
- localizzato: comune di Sarsina (FC), loc. Pieve di Rivoschio – Via Ca' dell'Agata n. 72;
- presentata da: Biasini Antonio.

Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della provincia di Forlì-Cesena.

I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale presso l'Ufficio Risorse idriche (Piazza Morgagni n. 9 – Forlì) e presso la sede del Comune di Sarsina e presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena.

La domanda di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente al seguente indirizzo: Amministrazione provinciale di Forlì – Ufficio Risorse idriche – Piazza Morgagni n. 9 – 47100 Forlì.

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianti fotovoltaici ed eolici di potenza complessiva 50 kW, in comune di Carpi – L.R. 9/99 (Titolo II) e parte seconda, Titolo III del DLgs 152/06

La Provincia di Modena avvisa che il sig. Accorsi Dario, legale rappresentante della ditta La Termoidraulica Srl, con sede legale in Via S.S. 413 Romana Nord n. 128, in comune di Carpi, ha presentato domanda per l'attivazione della procedura verifica (screening) di cui al Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, per il progetto di impianti fotovoltaici ed eolici di potenza complessiva 50 kW, localizzato in Via S.S. Romana Nord n. 128, in comune di Carpi – località Fossoli.

Il progetto, ai sensi della L.R. 9/99 Allegato B.2, riguarda un impianto appartenente alle categorie B.2.5) "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua

calda" e B.2.9) "Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento".

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la Provincia di Modena, Servizio Risorse del territorio e Impatto ambientale, Via J. Barozzi n. 340 – Modena e presso il Comune di Carpi, Settore Ambiente, Via Peruzzi n. 2.

Gli elaborati sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente, Provincia di Modena, Servizio Risorse del territorio e Impatto ambientale al seguente indirizzo: Via J. Barozzi n. 340 – 41100 Modena.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Pedrazzi, Dirigente del Servizio Risorse del territorio e Impatto ambientale della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/99, la procedura di screening deve concludersi entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale al gestore Zincol Italia SpA, impianto per attività di trasformazione di metalli ferrosi

La Provincia di Modena rende noto che è stata rilasciata dal Direttore d'Area Ambiente e Sviluppo sostenibile della Provincia di Modena (quale Autorità competente, ai sensi del Titolo II della L.R. 21/04, art. 6) con determinazione n. 329 dell'11/7/2008, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) a seguito di modifica sostanziale al gestore "Zincol Italia SpA", impianto per attività di trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore alle 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (punto 2.3 c) All. I – DLgs 59/05), denominato "Zincol Italia SpA" avente sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 24 in comune di Barbarano Vicentino (VI) e produttiva in Via Del Commercio n. 440, San Felice sul Panaro (MO).

Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Modena – Servizio Gestione integrata Sistemi ambientali sita in Viale J. Barozzi n. 340 – 41100 Modena.

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Titolo III – Decisione relativa alla procedura di VIA concernente la modifica sostanziale di impianto di recupero rifiuti pericolosi in comune di Parma

L'Autorità competente Provincia di Parma, comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente la modifica sostanziale di impianto di recupero rifiuti pericolosi in comune di Parma.

Il progetto è presentato da Ditta Chibo Ambiente Srl.

Il progetto interessa il territorio del comune di Parma e della provincia di Parma.

Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorità competente Provincia di Parma, con atto determinazione del Diri-

gente n. 2822 dell'8/8/2008, ha assunto la seguente decisione:

1) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, che la Valutazione di Impatto ambientale è positiva, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, in quanto, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) possono essere ritirati per la messa in riserva (R13) e successivo avvio ad altre attività di recupero autorizzate esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Codice CER 160215*, descrizione: componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso, attività di recupero: R13;

Codice CER 160216, descrizione: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215, attività di recupero: R13;

Codice CER 080318, descrizione: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317, attività di recupero: R13;

Codice CER 170401, descrizione: rame, bronzo, ottone, attività di recupero: R13;

Codice CER 170402, descrizione: alluminio, attività di recupero: R13;

Codice CER 170411, descrizione: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410, attività di recupero: R13;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

capacità massima istantanea di stoccaggio del CER 160215*: 0,2 t;

capacità massima istantanea di stoccaggio del CER 160216: 3,6 t;

capacità massima istantanea di stoccaggio del CER 080318: 3,6 t;

capacità massima istantanea di stoccaggio dei CER 170401 - 170402 - 170411: 7,2 t.

Per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 81,4 ton. e un quantitativo massimo depositabile non superiore a di 14,6 ton.

b) Sono conferibili, per l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero dei componenti riciclabili (R5) esclusivamente i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al DLgs 151/05:

Codice CER 160213*, descrizione: apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212, attività di recupero: R13-R5;

Codice CER 200135*, descrizione: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi, attività di recupero: R13 - R5;

Per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 1760 ton. così suddiviso:

160213* = 880 t/anno e capacità massima di stoccaggio = 81 ton.;

200135* = 880 t/anno e capacità massima di stoccaggio = 40 ton.;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

l'attività di recupero R5 consiste in: cernita manuale sui rifiuti depositati per il recupero di parti riutilizzabili e residui non pericolosi da avviare alle successive fasi di recupero e verifica della funzionalità delle apparecchiature e dei singoli componenti e la loro eventuale riparazione per la successiva vendita quali parti di ricambio;

l'attività di recupero (R5) dei rifiuti identificati con il CER 160213* e 200135* non può superare le 9 ton/giorno.

c) Sono conferibili, per l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R4) esclusivamente i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al DLgs 151/05:

Codice CER 160214, descrizione: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213, attività di recupero: R13 - R4

Codice CER 200136, descrizione: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135, attività di recupero: R13-R4

Per un quantitativo complessivo annuo non superiore a

2656 ton così suddiviso:

160214 = 1600 t./anno e capacità massima di stoccaggio = 443 ton.

200136 = 1056 t/anno e capacità massima di stoccaggio = 227 ton.

d) la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento RAEE in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati 2 e 3 del DLgs 151/05;

e) il deposito delle apparecchiature RAEE deve essere eseguito con l'ausilio di tutti gli accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita/perdita dei componenti che rendono il rifiuto pericoloso;

f) lo stoccaggio dei RAEE pericolosi può avvenire solo in aree dotate di copertura fissa e su area pavimentata avente idonee caratteristiche di impermeabilità, resistenza alla fessurazione e resistenza all'attacco chimico dei rifiuti;

g) lo stoccaggio dei RAEE non pericolosi in ingresso può avvenire nelle aree indicate in planimetria con i numeri 1 e 1bis; suddette aree dovranno essere pavimentate e avere idonee caratteristiche di impermeabilità, resistenza alla fessurazione e resistenza all'attacco chimico dei rifiuti. Suddetti rifiuti dovranno inoltre essere sempre protetti dagli agenti atmosferici: dovranno essere sempre completamente incellophanati e coperti da teloni in caso di precipitazioni, in modo tale da evitare qualsiasi problema di lisciviazione;

h) i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;

i) i rifiuti derivanti dallo smontaggio dovranno essere conservati e depositati su superfici impermeabili;

j) la ditta deve mantenere la chiusura con new gersey anche del lato-siepe dell'area di stoccaggio 1 bis (rifiuti non pericolosi);

k) la ditta deve provvedere alla:

l) redazione di protocollo operativo che preveda l'utilizzo dell'area di cernita e selezione distintamente per codice CER, al fine di evitare commistioni tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e diverse tipologie di rifiuti tra loro;

m) redazione di protocollo operativo che preveda l'utilizzo del banco di lavoro in giorni diversi per i rifiuti non pericolosi e per quelli pericolosi;

n) installazione di apposita cartellonistica che indichi le aree di cernita dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e le aree di stoccaggio di ciascun tipo di rifiuto;

o) i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti in corrispondenza dell'area di scarico rifiuti, devono essere sempre dotati di copri-caditoia in gomma;

p) con riferimento allo stoccaggio di "rifiuti da selezione e disassemblaggio", che come indicato in relazione tecnica dalla ditta avverrà in contenitori di plastica con coperchio e disposti su scaffali, è necessario che su ogni contenitore venga posta un'etichetta con il CER relativo al rifiuto stoccato, al fine di una migliore gestione dell'area. Sempre in riferimento a questa tipologia di rifiuti, la ditta dovrà verificare se in questi contenitori possono essere presenti rifiuti che contengono qualche liquido chimico e verificare che questi non vadano ad intaccare anche la plastica;

q) lo stoccaggio dei rifiuti di cui al CER 160216 (stoccati nelle aree indicate in planimetria con i numeri 6, 7 e 9) dovrà avvenire all'interno di cassoni di plastica dotati di coperchio;

r) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da . . .) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;

s) l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;

t) i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a

- loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
- u) tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del DLgs 152/06 e s.m.i. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
- v) la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- w) nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà essere data comunicazione al produttore, all'Amministrazione provinciale ove ha sede lo stesso e all'Amministrazione provinciale di Parma;
- x) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- y) dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- z) il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- aa) in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- bb) la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta del Servizio Ambiente e Difesa del suolo della Provincia di Parma;
- cc) entro il 30 aprile di ogni anno, contestualmente all'invio della dichiarazione MUD alla Camera di Commercio di Parma, dovrà essere presentata, su supporto informatico, copia di tale dichiarazione anche allo scrivente Servizio;
- dd) entro il 30 aprile di ogni anno il gestore dell'impianto dovrà produrre alla Provincia una relazione sull'attività svolta durante l'anno solare precedente, che dovrà riportare:
- i quantitativi di rifiuti ricevuti, suddivisi per codice;
 - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi destinati alle successive fasi di recupero;
 - il quantitativo delle apparecchiature funzionanti recuperate e/o riparate reimmesse sul mercato come parti di ricambio;
 - il quantitativo e la destinazione dei rifiuti pericolosi residuali dall'attività di gestione autorizzata;
- 2) di trasmettere il seguente atto a Chibo Ambiente Srl, Comune di Parma, AUSL SIP e SPSAL Distretto di Parma, ARPA – Distretto territoriale Parma, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Parma;
- 3) di quantificare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., le spese istruttorie in Euro 1.500,00. La cifra da corrispondere all'Autorità competente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione, su C/C n. 16390437 (intestato a: Amministrazione provinciale di Parma – Servizio Tesoreria, causale spese istruttorie procedura di VIA ai sensi del DLgs 152/06 e s.m.i. della variante sostanziale allo stabilimento Chibo Ambiente Srl), è pertanto di Euro 1.500,00;
- 4) avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale, entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- 5) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i., il presente atto.

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Titolo II – Decisione relativa alla Procedura di verifica (screening) concernente il progetto di realizzazione di alcune modifiche al sistema depurativo a servizio dell'attività di produzione conserve vegetali della ditta Steriltom Srl in comune di Gragnano Trebbiense – loc. Casaliggio

L'Autorità competente: Provincia di Piacenza – comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il

- progetto: realizzazione di modifiche al sistema depurativo;
- presentato da: Steriltom Srl con sede a Gragnano Trebbiense – loc. Casaliggio;
- localizzato: in comune di Gragnano Trebbiense – loc. Casaliggio – Via Provinciale n. 90.

Il progetto interessa il territorio del comune di Gragnano Trebbiense e della provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorità competente – Provincia di Piacenza – con atto di Giunta provinciale n. 415 del 31 luglio 2008, ha assunto la seguente decisione:

delibera:

per quanto indicato in narrativa

1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. 9/99 dalla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale), in ragione dei non significativi impatti e del miglioramento dell'efficienza depurativa, l'intervento di "Realizzazione di alcune modifiche al sistema depurativo a servizio dell'attività di produzione di conserve vegetali della ditta Steriltom Srl" avente sede in loc. Casaliggio del comune di Gragnano Trebbiense, fermo restando l'obbligatorietà di acquisire, a carico del proponente, i provvedimenti autorizzativi ed abilitativi previsti dalla legge per l'intervento di che trattasi;

2) di quantificare le spese istruttorie della presente procedura di verifica (screening), a carico del proponente, in 150 Euro, in relazione al costo dell'opera comunicato dal proponente (tecnico incaricato) con la nota acquisita al prot. n. 61017 del 29/7/2008 e con riferimento (per quanto possibile) ai criteri forniti al punto 3.4 della Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/99 di cui alla delibera di G.R. 15/7/2002, n. 1238;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

4) di trasmettere la presente delibera al Comune di Gragnano Trebbiense (Sportello Unico per le Attività produttive), all'Azienda USL di Piacenza ed alla Sez. prov.le dell'ARPA;

5) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 il presente partito di deliberazione.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di variante di Ponterosso

Il proponente Provincia di Reggio Emilia avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati presso l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna – Ufficio Valutazione impatto e Relazione stato ambientale per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati

prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: variante di Ponterosso;
- localizzato: comune di Castelnovo ne' Monti (provincia di Reggio Emilia);
- presentato da: Provincia di Reggio Emilia.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.40) strada extraurbana secondaria.

Il progetto interessa il territorio del comune di Castelnovo ne' Monti e della provincia di Reggio Emilia.

Il progetto prevede: il progetto della variante di Ponterosso in comune di Castelnovo ne' Monti, con un tracciato in sede nuova di circa Km. 1,000 collega l'abitato in loc. Croce con la Zona PEEP, permettendo di svincolare l'attuale S.S. 63 e rappresenterà l'ingresso più agevole per il centro abitato.

Il presente progetto preliminare è redatto sulla base degli accordi tra Provincia di Reggio Emilia e il Comune interessato; prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in comune di Castelnovo ne' Monti, così articolato:

- 1) asse principale avente lunghezza ml. 800 (dalla loc. La Croce fino alla zona PEEP);
- 2) raccordo a doppia rotatoria in loc. La Croce per razionalizzare e riorganizzare in sicurezza gli accessi privati, l'accesso alla zona industriale esistente e svincolo con l'esistente S.S. 63 e con la nuova variante;
- 3) raccordo a rotatoria localizzata in un parcheggio esistente in prossimità della zona sportiva.

La sezione stradale è di tipo C1 (decreto 5 novembre 2001).

L'asse di progetto ha un andamento regolare con pendenze ridotte e curve ad ampio raggio e i raccordi planimetrici e altimetrici saranno risolti in conformità alle nuove norme ministeriali.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna – Ufficio Valutazione impatto e Relazione stato ambientale.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Ufficio Valutazione impatto e Relazione stato ambientale sita in Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune di Castelnovo ne' Monti – Piazza Gramsci n. 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni, chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4 può presentare osservazioni all'Autorità competente Regione Emilia-Romagna – Ufficio Valutazione impatto e Relazione stato ambientale al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Ambiente – Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il seguente progetto: lavori di recupero dell'area denominata ex-fornace e relativi immobili

L'Autorità competente Provincia di Rimini, comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il seguente progetto: lavori di recupero dell'area denominata ex-fornace e relativi immobili.

Il progetto è presentato dal Comune di Riccione.

Il progetto è localizzato in comune di Riccione.

Il progetto interessa il territorio del comune di Riccione e della provincia di Rimini.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorità competente Provincia di Rimini, con delibera di G.P. n. 191/2008, ha assunto la seguente decisione:

1) di escludere con le prescrizioni riportate al punto successivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, dalla ulteriore procedura di VIA il progetto del Comune di Riccione denominato lavori di recupero dell'area denominata ex-Fornace e relativi immobili;

2) di prescrivere i seguenti obblighi al proponente Comune di Riccione:

- a) a miglioramento delle caratteristiche ambientali del progetto, dovrà essere incrementata la dotazione vegetazionale dell'opera, attraverso la piantumazione di alberature e siepi, specialmente nell'area sud, nelle adiacenze dell'anfiteatro previsto, ed a schermatura rispetto alla nuova bretella stradale;
- b) ai fini del risparmio energetico e, in generale, del miglioramento delle caratteristiche ambientali del progetto presentato, dovrà essere progettato e realizzato un impianto fotovoltaico, di idonee dimensioni e potenzialità, a servizio di scuola e teatro;
- c) evitare l'innalzamento previsto dell'arginatura del Rio Melo, individuando soluzioni alternative e di uguale efficacia atte a garantire la sicurezza idraulica dell'area;
- d) dovranno essere predisposte e realizzate le azioni di mitigazione e compensazione ambientale indicate al paragrafo 6.1 (primi 9 punti) alle pagine 143 e 144 della relazione di compatibilità ambientale, che di seguito vengono richiamate sommariamente:
 - in considerazione della vicinanza della scuola media con la nuova bretella stradale, rendere più agevole e sicuro l'attraversamento della stessa e mitigarne gli impatti, soprattutto in merito al rumore, attraverso sistemi diretti ed indiretti;
 - in merito alle strutture edilizie in progetto, utilizzare possibilmente materiali locali, prevedere il riutilizzo delle acque piovane, prevedere opportuni sistemi per evitare la produzione dei rifiuti e per agevolarne la raccolta differenziata e prevedere opportune scelte costruttive al fine di abbattere il rumore proveniente dall'esterno e di raggiungere il maggiore risparmio energetico possibile;
 - lasciare drenanti il più possibile gli spazi previsti a parcheggio, limitando l'impermeabilizzazione delle suddette aree;
- e) rispetto ai punti c) e d), in merito alle rispettive tematiche di propria competenza, dovranno essere opportunamente consultati gli Enti preposti, in special modo Autorità di Bacino per le problematiche di natura idraulica ed ARPA per la mitigazione del rumore, e delle risultanze della suddetta consultazione dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Rimini – Ufficio VIA;
- f) in fase di cantiere dovranno essere garantiti i seguenti accorgimenti:
 - 1) tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere in ottime condizioni al fine di minimizzare l'impatto acustico da essi cagionato. In ogni caso, in fase di realizzazione dell'opera dovranno essere garantiti idonei metodi e tempi di lavorazione tali da evitare eccessivi livelli di pressione sonora agli edifici circostanti;
 - 2) per evitare il sollevamento di polvere in quantità eccessiva, mantenere sempre umidi i depositi di terre, materie prime ed inerti e le vie di transito a servizio del cantiere;
 - 3) per il ripristino delle aree di cantiere, utilizzare il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che dovrà essere correttamente accumulato e curato per evitarne il decadimento biologico;
 - 4) per il trasporto degli inerti predisporre un idoneo sistema di copertura dei cassoni con teloni.

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica di impianto trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 sono stati depositati presso l'Autorità competente Provincia di Rimini – Ufficio VIA – Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto di modifica di impianto trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- localizzato, in comune di Coriano – Via Rovereta n. 32;
- presentato da: Petroltecnica Srl, Via Rovereta n. 32 – 47852 Coriano (RN).

L'impianto appartiene alla seguente categoria: A.2.2) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'Allegato B e C, lettere da R1 a R9 del DLgs 22/97, ad esclusione degli impianti di recupero soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo DLgs 22/97".

Il progetto interessa il territorio del comune di Coriano e della provincia di Rimini.

Il progetto prevede: modifiche con ampliamento impianto produttivo riguardanti: spostamento attività bioremediation da esterno ad interno, sostituzione di tunnel di stoccaggio-biopila in esterno con area prestoccaggio/cecnita, sostituzione di un tunnel stoccaggio-biopila con area accumulo rifiuti da trattamenti terreni, eliminazione vasca interna stoccaggio fanghi e realizzazione vasca accumulo, spostamento impianto trattamento acque in nuovo capannone, spostamento trattamento fanghi in nuovo capannone, spostamento impianto di centrifugazione-concentrazione in nuovo capannone, spostamento stoccaggio rifiuti sfusi e confezionati in nuovo capannone, spostamento serbatoi di stoccaggio in nuovo capannone spostamento area di carico-scarico rifiuti liquidi-palabili in nuovo capannone, introduzione di un secondo step di disidratazione fanghi, razionalizzazione percorsi interni dei mezzi, spostamento officina in nuovo capannone, realizzazione vasche stoccaggio, adeguamento struttura normativa acque di prima pioggia, introduzione nuovi punti di emissione in atmosfera.

L'Autorità competente è Provincia di Rimini – Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Rimini sita in Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini e presso la sede del Comune di Coriano sita in Piazza Mazzini n. 15 – 47853 Coriano (RN).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 9/99 chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Rimini – Ufficio VIA al seguente indirizzo: Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini.

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di modifica di impianto di depurazione

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio

1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati presso l'Autorità competente Provincia di Rimini – Ufficio VIA – Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto di modifica di impianto di depurazione;
- localizzato: in comune di Cattolica – Via Glicini;
- presentato da: Hera Rimini Srl Via del Terrapieno n. 25 – 47900 Rimini.

L'impianto appartiene alla seguente categoria: A.2.8) "Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti".

Il progetto interessa il territorio del comune di Cattolica e della provincia di Rimini.

Il progetto prevede la realizzazione, all'interno dell'impianto esistente, di due nuove vasche, una di denitrificazione ed una di sedimentazione finale, più opere accessorie (locale per soffiante, ripartitore/by pass, sollevamento fanghi, ecc.).

L'Autorità competente è la Provincia di Rimini, Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Rimini sita in Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini e presso la sede del Comune di Cattolica sita in Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 9/99, chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Rimini – Ufficio VIA al seguente indirizzo: Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini.

COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di n. 1 centralina idroelettrica

Lo Sportello Unico per le Attività produttive della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, avvisa che ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. del 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati progettuali per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di centralina idroelettrica, ricadente al punto B.1.8 Allegato 2 della L.R. 9/99 (presentata dal sig. Boscolo Daniele "Meneguolo" in qualità di amministratore unico della citata C.E.V. Srl da realizzarsi in Comune di Busana (RE), località Marmoreto.

Il progetto interessa il territorio dei comuni di Busana, Collagna e Ligonchio in provincia di Reggio Emilia.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna.

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione integrativa per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente, Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale – Via dei Mille n. 21 – Bologna e presso la sede dei Comuni di Busana, Via della Libertà n. 36; Collagna Piazza N. Cairoli n. 9 e Ligonchio, Via E. Bagnoli n. 16.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale – Via dei Mille n. 21 – Bologna.

COMUNE DI CASTELLARANO (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di installazione di impianto fotovoltaico presso il sito del Golf Club San Valentino localizzato nel comune di Castellarano (RE)

Lo Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive del Comune di Castellarano (RE), avvisa che ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), relativi a:

- progetto – installazione di impianto fotovoltaico presso il sito del Golf Club San Valentino;
- localizzato nel comune di Castellarano (RE), in Via Telarolo, identificato al NCT foglio n. 12, mappali 44, 93 e 97;
- presentato dalla ditta Pluris Energy Srl con sede in Via Montefiorino n. 10/1 – 42100 Reggio Emilia.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2-5.

Il progetto interessa il territorio del comune di Castellarano e la provincia di Reggio Emilia.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di picco di circa 910 kWp.

L'Autorità competente è la Provincia di Reggio Emilia – Servizio Ambiente.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Reggio Emilia – Servizio Ambiente sita in Piazza Gioberti n. 4 – 42100 Reggio Emilia e presso il Comune di Castellarano – Ufficio Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive sito in Via Roma n. 7 – 42014 Castellarano nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,45 e il sabato dalle ore 9 alle ore 11,45.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicizzazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione della domanda effettuata in data 27 agosto 2008 dallo Sportello Unico sui propri strumenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPR 447/98, chiunque, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Reggio Emilia – Servizio Ambiente al seguente indirizzo: Piazza Gioberti n. 4 – 42100 Reggio Emilia.

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (Piacenza)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 1.000 kW elettrici

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 e del DLgs 152/06, è stata depositata presso la Provincia di Piacenza, il Comune di Castell'Arquato e il Comune di Alseno, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la documentazione integrativa, richiesta dalla Conferenza di Servizi per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativa a:

- progetto di realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 1.000 kW elettrici;
- localizzato in Strada provinciale n. 4 per Fiorenzuola d'Arda (detta Castellana) in loc. Biraga del Comune di Castell'Arquato (PC) nei pressi dello stabilimento esistente "Conserve Italia Società Cooperativa Agricola" ubicato in Via Castellana n. 8 – frazione Lusurascio di Alseno (PC);
- presentato da: Conserve Italia Società Cooperativa Agricola con sede in Via Paolo Poggi n. 11 – 40126 San Lazzaro di Savena (BO), con stabilimento locale in Via Castellana n. 8 frazione Lusurascio di Alseno (PC).

Il progetto appartiene alla seguente categoria: industria energetica B.2.5) – Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.

Il progetto interessa il territorio del comune di Castell'Arquato, provincia di Piacenza, nonché il territorio del comune di Alseno, provincia di Piacenza.

Il progetto prevede l'ampliamento dello stabilimento produttivo Conserve Italia Società Cooperativa Agricola di Alseno – Castell'Arquato sito in loc. Lusurascio Via Castellana n. 8 Alseno, al fine di realizzare un impianto di cogenerazione a biogas per la produzione di energia elettrica della potenza di 1000 kW elettrici. Lo stabilimento è di produzione agro alimentare e il biogas viene prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali.

L'Autorità competente è la Provincia di Piacenza.

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione integrativa per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Piacenza sita in Via Garibaldi n. 50 – Piacenza e presso la sede del Comune di Castell'Arquato, sita in Piazza Municipio n. 3 (Ufficio Tecnico) e del Comune di Alseno, sita in Piazza XXV Aprile n. 1 (Ufficio Tecnico).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicizzazione della domanda effettuata in data 27/8/2008 dallo Sportello Unico sui propri strumenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPR 447/98 e s.m. chiunque, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Piacenza, Servizio Ambiente con sede in Via Garibaldi n. 50 – 29100 Piacenza.

COMUNE DI COPPARO (Ferrara)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/06 (trasformazione di attività esistente)

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati presso l'Autorità competente Provincia di Ferrara – Servizio Politiche della sostenibilità e Cooperazione internazionale, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al:

- progetto: recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/06 (trasformazione di attività esistente);
- localizzato: in comune di Copparo – frazione Tamara – Via Stazione n. 175;
- presentato da: Zoffoli Metalli Srl con sede legale in Tamara (FE), Via Stazione n. 175.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: Allegato A.2 punto 3 della L.R. 9/99 e successive modificazioni.

Il progetto interessa il territorio del comune di Copparo e della provincia di Ferrara.

Il progetto prevede: richiesta di svolgimento delle attività di:

- R4 riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (come stabilito dall'All. C del DLgs 152/06);
- R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (come stabilito dall'All. C del DLgs 152/06), relativamente ai rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/06, per l'impianto della Zoffoli Metalli Srl ubicato in Via Stazione n. 175 a Tamara di Copparo.

La superficie complessiva dell'impianto ha un'estensione di circa 18.000 mq. ed è costituita da vari edifici (ad uso ufficio, civile abitazione e di deposito) e da un piazzale cementato dotato di rete idrica con vari punti di captazione collegati ad un sistema di depurazione acque.

L'Autorità competente è la Provincia di Ferrara – Servizio Politiche della sostenibilità e Cooperazione internazionale.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: sita in Ferrara Corso Isonzo n. 105/A e presso la sede del Comune di Copparo – Servizio Unico Edilizio e Imprese in Copparo, Via Roma n. 28.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Ferrara – Servizio Politiche della sostenibilità e Cooperazione internazionale al seguente indirizzo: Ferrara, Corso Isonzo n. 105/A.

COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

Ripubblicazione avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e contestuale richiesta di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) presentate da Estelux Srl e Evonik Degussa SpA

Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Ferrara, avvisa che, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 e contestualmente ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) congiuntamente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativi al

- progetto: realizzazione impianti Estelux Srl ed Evonik Degussa SpA per la produzione di silicio policristallino ad uso fotovoltaico. L'impianto Evonik Degussa SpA si inserisce all'interno del progetto come partner produttivo, in quanto produce la materia prima (TCS, triclorosilano e TET Tetra-

clorosilano) necessaria all'impianto Estelux Srl per la produzione del silicio policristallino;

- localizzato: Ferrara, Piazzale Guido Donegani n. 12;
- presentato da: Estelux Srl sede legale in San Pietro in Gù (PD), Via Marconi n. 29 e da Evonik Degussa SpA, sede legale in Ravenna Via Baiona n. 170;

ed il cui avviso è già stato pubblicato in data 30/7/2008.

La documentazione tecnica è stata integrata a seguito della consegna da parte di Evonik Degussa SpA della propria richiesta di AIA contestuale alla VIA.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.10 "Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate" (Via Volontaria) e appartiene alla seguente categoria di impianti assoggettati alla disciplina della L.R. 21/04 Codice IPPC 4.2. e "Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base".

Il progetto interessa il territorio del comune di Ferrara e della provincia di Ferrara.

Il progetto prevede il coinvolgimento di due partner produttivi, con Evonik Degussa SpA che fornisce la materia prima necessaria alla produzione di Estelux Srl. In una prima fase progettuale Estelux Srl inizia la propria attività senza il partner produttivo; la materia prima quindi non sarà prodotta in sito ma arriverà attraverso ferrovia all'impianto di Ferrara. In questo stadio le materie prime lavorate saranno al massimo 12000 t/anno. Con l'entrata in funzione dell'impianto Evonik Degussa SpA le materie prime lavorate da entrambi gli impianti saranno dell'ordine di 7000 t/anno, sempre per una produzione di silicio policristallino pari a 4000 t/anno.

L'Autorità competente all'effettuazione della VIA è la Regione Emilia-Romagna – Ufficio Valutazione impatti e Relazione stato ambiente sita in 40121 Bologna, Via dei Mille n. 21.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, che ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 21/04 ricomprende anche la procedura di autorizzazione integrata ambientale, presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Ufficio Valutazione impatti e Relazione stato ambiente sita in 40121 Bologna, Via dei Mille n. 21 e presso la sede del Comune di Ferrara – Servizio Ambiente con sede in Via Marconi n. 39 – 44100 Ferrara e presso la sede della Provincia di Ferrara – Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale con sede in 44100 Ferrara – Corso Isonzo n. 105.

Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, nonché la domanda di autorizzazione integrata ambientale contestualmente presentata sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della normativa vigente, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Ufficio Valutazione impatti e Relazione stato ambiente sita in 40121 Bologna, Via dei Mille n. 21.

COMUNE DI FINALE EMILIA (Modena)

COMUNICATO

Rilascio di autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura – L.R. 11 ottobre 2004, n. 21

Il Comune di Finale Emilia (MO) rende noto che è stata rilasciata dal Dirigente del Servizio Gestione integrata sistemi ambientali della Provincia di Modena (quale Autorità competente, ai sensi del Titolo II della L.R. 21/04, art. 6) con atto di determina n. 361 del 31/7/2008, autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta Opera Srl per l'impianto di fabbrica-

zione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5, All. I – DLgs 59/05) denominato Opera Stabilimento n. 2, avente sede legale in Via Martinella n. 74 in comune di Maranello (MO) e sede produttiva in Via Ponte Bianco n. 26/A, in comune di Camposanto (MO).

Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico presso:

- Comune di Finale Emilia – Sportello Unico Attività produttive – Piazza Verdi n. 1 – 41034 Finale Emilia (MO);
- Comune di Camposanto – Ufficio Tecnico – Via Roma n. 4 – 41031 Camposanto (MO);
- Provincia di Modena – Servizio Gestione integrata sistemi ambientali – Viale J. Barozzi n. 340 – 41100 Modena.

COMUNE DI FORLÌ (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto: variazione delle quantità di rifiuti ammessi al recupero in occasione del rinnovo della comunicazione di esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo

Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Forlì avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto: variazione delle quantità di rifiuti ammessi al recupero secondo l'art. 216, comma 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., in occasione del rinnovo della comunicazione di esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
- localizzato: Via Palazzina n. 3, località S. Varano – Comune di Forlì – censito nel NCT al foglio n. 213, mappali: 50, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 129 e 130;
- presentato da: ditta Garavini Luigi con sede legale in S. Varano (Forlì), Via Palazzina n. 3 – Cap. 47100.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: l'intervento non rientra nelle casistiche elencate agli Allegati A1, A2, A3 e B1, B2, B3; è attivato su richiesta del proponente e riguarda il territorio provinciale (art. 2, comma 2, lett. e), f); art. 4, comma 3, lett. a), ai sensi del DLgs 152/06 e DLgs 4/08.

Il progetto interessa il territorio del comune di Forlì e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto prevede la variazione in aumento delle quantità di rifiuti ammessi al recupero secondo l'art. 216, comma 5 del DLgs 152/06 e s.m.i.

Tali quantità superano le soglie ammesse per l'esercizio dell'attività, ai sensi del DLgs 152/06 e DLgs 4/08 senza l'obbligo di valutazione di impatto ambientale, ovvero le 100 tonnellate/giorno, da cui la necessità di effettuare la procedura di screening. Il progetto non comporta interventi di tipo urbanistico ma esclusivamente la riorganizzazione degli spazi interni destinati allo stoccaggio istantaneo e dei relativi tempi di stoccaggio. L'intervento non ricade all'interno di aree naturali protette.

La parte più prossima del sito si trova ad una distanza di circa 500 metri dal confine nord-est del SIC IT4080009 "Selva di Ladino, fiume Montone, Terra del Sole". L'impianto sorge a valle rispetto a quest'area, sulla sponda sinistra del fiume Montone.

All'uopo è stata redatta ed approvata dall'Autorità regionale competente la relazione di incidenza relativa all'intero impianto produttivo (reg. P.G. 2007/235845 del 19/9/2007).

L'Autorità competente è la Provincia di Forlì-Cesena.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati proscritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, Piazza Morgagni n. 9 – Forlì e presso la sede del Comune di Forlì, Sportello Unico, sito in Via Caterina Sforza n. 16 – 47100 Forlì.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione (27/8/2008).

Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione della domanda effettuata in data 27/8/2008 dallo Sportello Unico sui propri strumenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPR 447/98, chiunque, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena al seguente indirizzo: Piazza Morgagni n. 9 – Forlì.

COMUNE DI FORLÌ (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la costruzione di un laghetto artificiale senza sbarramento ad uso irriguo

Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Forlì avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- progetto per la costruzione di un laghetto artificiale senza sbarramento ad uso irriguo;
- localizzato: comune di Forlì, loc. Vecchiazzano – Pod. Cà Merlina – Via Tomba n. 83;
- presentato da: Asirelli Renato.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: Allegato B.1.19 dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole.

Il progetto interessa il territorio del comune di Forlì e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto prevede costruzione di laghetto ad uso irriguo completamente interrato nel deposito alluvionale argilloso, sabbioso, limoso e ghiaioso e sul substrato delle argille azzurre pleistoceniche.

La tenuta del bacino viene garantita artificialmente con la messa in opera di guaina plastica EDPM o PVC.

Il riempimento del laghetto viene eseguito da due tubi di adduzione con opera di pesa sui due fossetti presenti sul lato nord ed est della proprietà.

La capacità dell'invaso è stimata in circa 5000 mc. con un'altezza utile di 5,50 m. e con un franco di sicurezza di 1.00 m.

L'invaso sarà dotato dei seguenti sistemi di sicurezza: recinzione perimetrale, scalette di salvataggio di corda e salvagenti ancorati perimetralmente.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna – Ass. Ambiente – Ufficio Valutazione impatto e Relazione stato ambientale sita in Bologna, Via dei Milite n. 21 e presso la sede del Comune di Forlì – Ufficio Sportello Unico sita in Via Caterina Sforza n. 16.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione della domanda effettuata in data 27/8/2008 dallo Sportello Unico sui propri strumenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPR 447/98 chiunque, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Ass. Ambiente – Ufficio Valutazione impatto e Relazione stato ambientale sita in Bologna, Via dei Mille n. 21.

COMUNE DI OSTELLATO (Ferrara)

COMUNICATO

Avviso di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto esistente per l'attività di trattamento e trasformazione destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari, in località Strada Argine Mezzano n. 34 – Ostellato (FE)

Lo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Ostellato, in ossequio alla procedura disposta dal comma 9, art. 10 della L.R. 21/04 rende noto che è stato effettuato il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte dell'Autorità competente Provincia di Ferrara, con provvedimento n. 69547 del 5/8/2008 del Dirigente del Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale della Provincia di Ferrara, Corso Isonzo n. 105 – Ferrara per l'impianto esistente per l'attività di trattamento e trasformazione destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio su base trimestrale, punto 6.4, lettera b) Allegato I, DLgs 59/05, sito in località Strada Argine Mezzano n. 34, Ostellato (FE), della Società Le Due Valli Srl avente sede legale in Strada Argine Mezzano n. 34, Ostellato (FE).

La domanda dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/04, è stata presentata dal sig. Rocchi Nino, in qualità di gestore dell'impianto esistente per l'attività di trattamento e trasformazione destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio su base trimestrale, punto 6.4, lettera b), Allegato I, DLgs 59/05, sito in località Strada Argine Mezzano n. 34, Ostellato (FE), della Società Le Due Valli Srl avente sede legale in Strada Argine Mezzano n. 34, Ostellato (FE).

L'impianto è ubicato nel Comune di Ostellato Strada Argine Mezzano n. 34, Ostellato (FE).

Il documento integrale dell'autorizzazione integrata ambientale per la Società Le Due Valli Srl avente sede legale in Strada Argine Mezzano n. 34, Ostellato (FE), è disponibile per la pubblica consultazione sul sito Internet della Provincia di Ferrara: <http://www.provincia.fe.it/agenda21/index.asp>, presso il Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale di Corso Isonzo n. 105/A, 44100 Ferrara e presso lo Sportello Unico del Comune di Ostellato – Piazza Repubblica n. 1 – 44020 Ostellato (FE).

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Titolo II – Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente la variante al progetto di coltivazione e recupero cava “Tanzolina”

L'Autorità competente Comune di Parma, Largo Torello de Strada n. 11/A – 43100 Parma (Provincia di Parma, Regione

Emilia-Romagna) comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: variante al progetto di coltivazione e recupero cava “Tanzolina”.

Il progetto è presentato da: Garilesi-Pesci & C. – Gruppo Ghiaini Srl.

Il progetto è localizzato in comune di Parma.

Il progetto interessa il territorio del comune di Parma e della provincia di Parma.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorità competente Comune di Parma, Largo Torello de Strada n. 11/A – 43100 Parma, con determinazione dirigenziale n. DD/2008 – 1913 del 21/7/2008, ha assunto la seguente decisione: valutazione positiva dello screening relativo al progetto di “Variante al progetto di coltivazione e recupero della cava Tanzolina”.

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Modena)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di costruzione di nuovo laghetto per la pesca sportiva e allevamento trote

Lo Sportello Unico per le Attività produttive avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 sono stati depositati presso l'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al:

- progetto: costruzione di nuovo laghetto per la pesca sportiva e allevamento trote;
- localizzato: Pavullo nel Frignano, fraz. Olina – loc. Ponte di Olina;
- presentato da: Milani Domenico, Muccini Albertina.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.19) dighe ed altri impianti destinati a trattare le acque o ad accumularle in modo durevole.

Il progetto interessa il territorio del comune di Pavullo nel Frignano e della provincia di Modena.

Il progetto prevede: realizzazione di un invaso ad uso laghetto per la pesca sportiva ed allevamento trote con le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie dell'invaso 1800 mq.;
- volume dell'invaso 4500 mc.;
- profondità media dello scavo 2,00 m.;
- pendenza paramenti e scarpate 2/3;
- franco di coronamento su tutti i lati 3,00 m.

Tale intervento scaturisce dalla necessità di ampliare l'attuale attività di agriturismo che viene svolta in un laghetto già presente nei pressi del sito di intervento. Tale attività costituita dal lago per la pesca, dal ristorante con annesso bar e dall'allevamento di trote, vista la grande affluenza di clientela, necessita di ampliare la propria offerta di servizi al pubblico attraverso la realizzazione di questo nuovo lago. Il nuovo laghetto sarà alimentato utilizzando l'esistente presa già autorizzata e utilizzando lo scarico del lago in progetto per alimentare l'esistente lago prima dello scarico del torrente Scoltenna.

L'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione Sostenibilità ambientale Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna e presso la sede del Comune di Pavullo nel Frignano – Sportello

Unico per le Attività produttive – Piazza Borelli n. 2 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicizzazione della domanda effettuata in data 27/8/2008, dallo Sportello Unico sui propri strumenti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPR 447/98, chiunque, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna.

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II – Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di arenaria

L'Autorità competente: Comune di Rocca San Casciano comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di arenaria.

Il progetto è presentato da: Braschi Nereo, in qualità di legale rappresentante della ditta S.A.PI.FO. Srl, con sede a Selbagnone di Forlìmpopoli, p. IVA 00330590407.

Il progetto è localizzato: comune di Rocca San Casciano, località Poggio, Area Estrattiva 12S del P.A.E. comunale.

Il progetto interessa il territorio del comune di Rocca San Casciano e della provincia di Forlì-Cesena.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorità competente Comune di Rocca San Casciano, con atto deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 16/7/2008, ha assunto la seguente decisione:

Esclusione, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

- 1) la coltivazione e il ripristino della cava dovranno attenersi scrupolosamente a quanto precisato nel progetto presentato, integrato con gli elementi aggiuntivi richiesti in questa sede;
- 2) le condizioni di equilibrio dei fronti di scavo dovranno essere periodicamente controllate in corso d'opera, quelle previste per la pendice ripristinata dovranno essere verificate nel tratto più acclive della morfologia finale dell'area estrattiva recuperata;
- 3) il ripristino della pista esistente e l'adeguamento del tratto congiungente la strada comunale Valminore – Campomaggio con Tavernelle Nuove dovrà essere eseguito in conformità al progetto presentato in data 11/2/2008, prot n. 852, che garantisca, anche per quanto concerne l'impatto ambientale, una situazione conforme a quella presa come base nella stima dell'impatto delle emissioni inquinanti e dell'impatto acustico, raccolto nell'Allegato E;
- 4) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da stipularsi secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, dovrà essere tale da consentire effettivamente il ripristino ambientale previsto dal progetto anche nel caso d'inadempimento degli interessati;
- 5) il rimboschimento dell'area sistemata morfologicamente con specie autoctone rustiche ed adattabili ad estati siccitose (Roverella e Orniello) dovrà essere realizzato dispo-

nendo le piante in modo irregolare per evitare l'effetto filare, pur mantenendo ottimali le distanze reciproche tra le piante;

- 6) durante l'esercizio dell'attività estrattiva è necessario prevedere, entro e fuori della cava, una manutenzione della viabilità e trattamenti idonei a contenere al massimo il sollevamento di polveri;
- 7) in fase di coltivazione della cava dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie per contenere al massimo la dispersione nell'aria di polveri sospese e inquinanti atmosferici (copertura del carico nei camion in movimento e degli accumuli nei periodi di inattività; umidificazione nei periodi secchi dei depositi di accumulo provvisorio, dei percorsi non asfaltati e delle superfici interessate dagli scavi);
- 8) l'impresa esercente dovrà provvedere all'immediato ripristino e manutenzione a regola d'arte degli eventuali danni provocati al tratto di Strada comunale Valminore – Campomaggio interessato al transito degli automezzi di cava e dovrà impegnarsi altresì a presentare al Comune apposita fideiussione di importo pari a Euro 50.000,00 a garanzia dei succitati lavori di ripristino e manutenzione; dovrà essere eseguito ogni 4 mesi, di concerto con l'Ufficio Tecnico comunale, il monitoraggio delle condizioni della suddetta Strada; il transito degli automezzi non potrà comunque in nessun modo avvenire sul tratto Tavernelle – Valminore della suddetta strada comunale;
- 9) vanno previsti specifici rilievi fonometrici, in corrispondenza dei recettori sensibili, entro due mesi dall'inizio dei lavori, da attuarsi nelle condizioni di lavoro della cava maggiormente gravose, seguendo le vigenti normative di riferimento;
- 10) qualora i rilievi fonometrici, eseguiti nelle condizioni precedentemente indicate, dovessero superare i valori stimati dal progetto, dovranno essere immediatamente concordate con le Autorità competenti le azioni atte a minimizzare gli impatti sui recettori sensibili;
- 11) durante le varie fasi di coltivazione della cava è opportuno non vengano impiegati contemporaneamente più di due mezzi operatori;
- 12) mentre verranno effettuate le operazioni di estrazione, lavorazione e trasporto, dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (attrezzature conformi alle norme vigenti, opportuna organizzazione delle diverse attività ecc.);
- 13) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti, allo scopo di ridurre il rischio di possibili dispersioni e contaminazioni al suolo, dovrà avvenire in apposite aree isolate dalla rete scolante;
- 14) il deflusso idrico superficiale, durante l'esercizio della cava, dovrà essere governato mediante gli appositi fossetti, collegati alla rete naturale di scolo, indicati nella tavola 15 integrativa;
- 15) il terreno vegetale, asportato durante le operazioni estrattive, dovrà essere accantonato in luoghi diversi da quelli di deposito temporaneo del cappellaccio, dovrà essere conservato evitando gravi perdite della fertilità (accumulo senza eccessivi compattamenti, rivestimenti con tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio) e, alle fine dei lavori di sistemazione morfologica, dovrà essere distribuito sull'area recuperata;
- 16) l'impianto arboreo da realizzare alla fine della sistemazione morfologica della cava dovrà essere effettuato, con le essenze indicate nell'apposita relazione botanica-forestale di progetto, prevedendo il ricorso all'irrigazione di soccorso, qualora se ne ravvisi la necessità, e seguendone lo sviluppo per cinque anni, provvedendo anche alla sostituzione delle piante morte;
- 17) per quanto concerne il bosco presente nell'area di cava, in fase di autorizzazione la Ditta interessata dovrà certificare, mediante la dichiarazione di un professionista abilitato, la non ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 26 "zone boscate" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.A.E., che fa riferimento alla lettera g) dell'articolo 31 della L.R.

- 17/71; si tratta di una situazione imprescindibile per poter consentire l'esercizio dell'attività estrattiva nelle zone interessate da copertura boschiva;
- 18) ai fini della limitazione dell'impatto visivo si dovrà procedere alla immediata sistemazione dei singoli settori di lavoro individuati nel progetto non appena ultimata la fase di estrazione;
- 19) l'accertamento del mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni espresse nei punti precedenti potrà comportare la sospensione e/o revoca della relativa autorizzazione rilasciata per l'attività estrattiva.

COMUNE DI RUSSI (Ravenna)

COMUNICATO

Titolo II – Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di ampliamento dell'area di cava ubicata all'interno del polo estrattivo "Ca' Babini" in comune di Russi

L'Autorità competente Comune di Russi comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di ampliamento dell'area di cava ubicata all'interno del polo estrattivo "Ca' Babini" in Comune di Russi.

Il progetto è presentato dalla ditta Gattelli SpA, con sede legale in Via Faentina Nord n. 32 – 48026 Russi (RA).

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4) – cave e torbiere.

Il progetto è localizzato: Via Torre n. 2 – S. Pancrazio di Russi (RA).

Il progetto interessa il territorio del comune di Russi e della provincia di Ravenna.

Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorità competente Comune di Russi, con deliberazione G.C. n. 106 del 29 luglio 2008, ha assunto la seguente decisione

delibera:

di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esito della procedura di screening relativa al progetto di "coltivazione di una nuova cava di argilla all'interno del polo estrattivo 'Ca' Babini' in comune di Russi, località S. Pancrazio" come segue:

«verifica positiva ed esclusione dall'ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni di seguito riportate, cui tenere conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ed eventualmente di tutte le autorizzazioni, pareri e nullaosta finalizzati alla realizzazione del progetto:

1. Progetto definitivo:

Al fine del rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione e il ripristino ad uso agricolo della cava nel polo "Ca' Babini", deve essere presentato un progetto definitivo di dettaglio al Comune di Russi (il quale chiederà parere alla CTIAE), pienamente conforme sia alle prescrizioni di seguito indicate.

2. Piezometri

Da quanto indicato nella documentazione presentata devono essere installati 2 piezometri e posizionati come indicato nella planimetria allegata alla relazione, prima dell'inizio di qualunque tipo di attività connessa a quella estrattiva (es. rimozione del terreno vegetale, etc.).

Si rimanda alla successiva fase di autorizzazione del Comune di Russi, previo parere della C.T.I.A.E., eventuali ulteriori valutazioni sulla necessità o meno di installare un numero superiore di piezometri, come indicato nelle NTA del PAE del Comune di Russi (almeno tre).

3. Campionamento ante-operam

Come indicato nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE

di Russi, deve esser previsto una campagna di analisi nei piezometri, da effettuarsi prima dell'inizio di qualunque tipo di attività connessa a quella estrattiva. Copia dei certificati di analisi di tali acque dovrà essere inviata ad ARPA – Servizio territoriale di Ravenna.

4. Piano di monitoraggio

Da quanto indicato nella documentazione presentata (e peraltro nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Russi), deve essere eseguito un monitoraggio sia delle acque del lago di cava che dei piezometri.

Per la gestione delle acque di fondo scavo si rimanda al successivo punto 5 del presente atto, invece per le acque dei piezometri al paragrafo successivo.

Dovranno essere eseguite nei piezometri le analisi della qualità delle acque nel rispetto delle indicazioni contenute nel DLgs 152/06 e s.m.i., ed con frequenza semestrale, nel periodo di massima stratificazione termica estiva e dopo le piene autunnali. I parametri sopra indicati dovranno essere preventivamente concordati con ARPA – Servizio territoriale di Ravenna i quali saranno subordinati alla caratteristiche dei rifiuti autorizzati al tombamento ed indicativamente potranno essere i seguenti: temperatura, salinità, PH, conducibilità, solidi totali e solidi sospesi, ossigeno disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale, fosforo ortofosfato e fosforo totale, calcio, magnesio, sodio, potassio, cloruri, solfati, alcalinità totale, metalli pesanti (As, Pb, Cd, Ni, Cr tot, Cr IV, Zn).

Si ricorda che al termine della fase di coltivazione della cava e tombamento, il monitoraggio verrà protratto oltre il termine delle operazioni, di scavo e di tombamento, fino a quando i dati analizzati non risulteranno costanti e comunque per non meno di 2 anni oltre il termine delle operazioni.

Copia dei certificati di analisi di tale acque dovrà essere inviata ad ARPA – Servizio territoriale di Ravenna.

5. Gestione delle acque di fondo scavo

Si rimanda alla fase di attività estrattiva, la valutazione sulle caratteristiche chimiche delle acque di fondo scavo e del successivo possibile recapito, fermo restando che tali acque non potranno essere scaricate prima della loro caratterizzazione. Durante la fase di coltivazione del primo lotto, nel momento in cui verranno a giorno le acque di falda, queste dovranno essere raccolte con le modalità indicate dal proponente e successivamente analizzate per verificarne le loro caratteristiche chimiche. Particolare attenzione dovrà essere posta al parametro ferro e a tutta una serie di parametri (ad esempio azoto ammoniacale, azoto nitrico e nitroso, cromo VI, idrocarburi totali) da concordare con ARPA – Servizio territoriale di Ravenna.

La frequenza di tali campionamenti dovrà essere di 45 giorni durante tutto il periodo dell'attività estrattiva (5 anni), al fine di verificare eventuali variazioni delle caratteristiche delle acque di fondo scavo. La data dei campionamenti dovrà essere comunicata a questo Servizio almeno 10 gg prima per poter dare la possibilità ad ARPA di effettuare eventuali campioni in contraddittorio.

Dopo l'esito dei primi campionamenti, congiuntamente a questo Servizio, sarà valutata la modalità di scarico e di recapito di tali acque, fermo restando che le stesse in caso di scarico in acque superficiali dovranno sempre rispettare i valori limite di accettabilità previsti dalla tabella 3 Allegato 5 Parte III del DLgs 152/06 e s.m.i. Copia dei certificati di analisi delle acque di fondo scavo dovrà essere inviata ad ARPA – Servizio territoriale di Ravenna.

6. Stabilità delle scarpate

Si prescrive un monitoraggio sulla stabilità delle scarpate di scavo in quanto, dai risultati ottenuti dal proponente, emerge che il fattore di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli è prossimo al limite di 1,3 ed in particolare è stato calcolato un $F_s=1,32$ in condizioni drenate a lungo termine e un $F_s=1,37$ in condizioni non drenate a breve termine con azione sismica. Inoltre è previsto, come si evince dalle cartografie allegate al

progetto, che il passaggio dei mezzi di trasporto del materiale avviene lungo la fascia di rispetto, coincidente con il limite di proprietà e distante 15 m dal ciglio della scarpata di scavo; pertanto risulta necessario considerare il carico indotto da tali mezzi nelle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

Si ricorda infine che, in base all'Allegato B delle NTA del PAE di Russi al punto 2.1 e), deve essere valutata la stabilità dei fronti di scavo che permetta di definire un profilo del terreno sulle scarpate di escavazione con un adeguato margine di sicurezza.

7. Cumuli

Il PAE di Russi non dà prescrizioni relativamente all'altezza dei cumuli del materiale estratto. Si precisa comunque che la proposta della ditta Gattelli SpA di poter accumulare il materiale estratto in cumuli di altezza massima di 8-9 m deve essere rivista e valutata in sede di C.T.I.A.E, in quanto in relazione non è data evidenza oggettiva della loro effettiva stabilità.

8. Rifiuti per il tombamento

Per quanto riguarda il riutilizzo di rifiuti inerti per il tombamento e recupero della cava, la materia è di competenza provinciale ai sensi di quanto previsto dal DLgs 152/06 e s.m.i. e della legislazione vigente in materia.

In considerazione della genericità della proposta formulata in proposito si ritiene che l'autorizzazione al riutilizzo di rifiuti debba essere autorizzata dalla Provincia di Ravenna la quale dovrà valutare, nel dettaglio e sulla base di dati più concreti e circostanziati, le tipologie di rifiuti da riutilizzare.

In ogni caso dovranno essere fornite indicazioni, non tanto sui codici CER dei rifiuti, ma piuttosto sulle tipologie che potranno essere considerate più idonee sia per la compatibilità dell'ambiente in cui vengono depositati sia per la provenienza.

In particolare si richiedono informazioni sulla provenienza e sulle caratteristiche dei materiali che si ipotizza di riutilizzare, precisando fin da ora che i materiali da demolizioni, costruzioni e scavi si possono ritenere idonei.

Altre tipologie di rifiuti saranno invece da valutare in maniera molto approfondita e alla luce di elementi di compatibilità non solo rispetto alle loro caratteristiche ma anche rispetto alla presenza di acqua sul fondo scavo, alle caratteristiche di impermeabilità del sito e, soprattutto, rispetto alla localizzazione della cava in un territorio sensibile sotto l'aspetto ambientale.

9. Riutilizzo terreno superficiale

Nella documentazione presentata, è indicato che prima dell'inizio dei lavori di coltivazione verrà asportato il terreno superficiale e riutilizzato nei lavori di sistemazione degli argini della cava attualmente esaurita più a Sud di quella in oggetto. Tali operazioni non risultano conformi alle indicazioni del PAE, in quanto l'art. 35 delle NTA afferma che: «allo scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 m deve essere conservato e depositato nelle vicinanze della parte scavata per essere poi riutilizzato nella fase di sistemazione finale». Per cui il materiale accantonato deve essere riutilizzato solamente in situ, ovvero per l'area oggetto di questo screening e non per una adiacente, anche se facente parte dello stesso polo.

Nel caso in cui tale materiale fosse in eccesso e si rendesse necessario un diverso riutilizzo sarà necessario sottostare ai dettami dell'art. 186 del DLgs 152/06 modificato nel DLgs 4/08 che fornisce disposizioni correttive ed integrative al DLgs 152/06. Tale articolo infatti indica che:

- a) le terre da scavo possono essere riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano impiegate direttamente nell'ambito di interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) ci deve essere la certezza dimostrata dell'integrale riutilizzo e senza la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti idonei a garantire che il loro impiego non produca impatti ambientali diversi

- da quelli consentiti e autorizzati per il sito di destinazione;
- c) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale e soprattutto sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del suddetto decreto;
- d) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro riutilizzo nel sito prescelto non determini rischi per la salute e la qualità delle matrici ambientali.

Pertanto, nel caso in cui non fosse prevista la ricollocazione in sito, sarebbe necessario, come lo prevede la norma, garantire un elevato livello di tutela ambientale ed compatibilità con il sito afferente e quindi dovrà essere effettuato un campione del terreno.

10) Accorgimenti in fase di cantiere

Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli effetti ambientali prodotti (ad esempio le emissioni diffuse e puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teli del materiale trasportato, nonché la pulizia dei camion) e tutti gli accorgimenti in materia di attività di cantiere indicati delibera della Giunta regionale 45/02.

11) Rumore in fase di attività estrattiva

Le macchine in uso siano conformi al DLgs n. 262 del 4/9/2002 e DM 24/7/2006.

Deve essere effettuata, a regime, un monitoraggio del clima acustica della durata di un turno lavorativo tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte e nel caso prevedere che vengano adottati interventi di mitigazione. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere inviati all'ARPA – Servizio territoriale di Ravenna.

12. Compatibilità con le prescrizioni sopra elencate

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 9/99: nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di verifica (screening), l'Autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'Autorità competente revoca l'atto conclusivo della procedura di verifica (screening) e dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l'Autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

13. Scarichi nella rete consorziale

Prima dell'avvio dell'attività di cava dovrà essere richiesta, se occorrente, la concessione dello scarico delle acque nella rete consorziale interessata»;

di dare atto che le spese di istruttoria, che il proponente dovrà corrispondere alla Autorità competente – Comune di Russi – ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, ammontano complessivamente a Euro 132,00 corrispondenti allo 0,02% del costo di realizzazione del progetto pari ad Euro 660.000,00, comunicato dal proponente stesso nella domanda di attivazione della procedura di verifica (screening);

di introitare la somma di Euro 26,4 al Cap. 2120 (Diritti di segreteria per lo Sportello Unico) del bilancio di previsione del 2008 (Acc 226/08);

di introitare la somma di Euro 105,6 al Cap. 5500 (Rimborso spese per servizi per conto terzi) del bilancio di previsione del 2008 (Acc 227/08);

di impegnare la somma di Euro 105,6 al Cap. 23500 (Spese per servizi per conto terzi) del Bilancio di previsione del 2008 (Imp 1584/08) e da liquidare dietro presentazione di regolare fattura a ARPA – Servizio territoriale di Ravenna;

di dare mandato allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Russi;

- di trasmettere la presente delibera al proponente e a tutte le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto, in base alla vigente normativa, nonché agli Enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle materie ambientali;
- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per estratto, la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- di comunicare all'ARPA – Sezione provinciale di Ravenna la somma di loro competenza per la predisposizione del consuntivo;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs n. 267 del 18/8/2000.

COMUNE DI SARSINA (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II – Procedura di verifica screening relativa al progetto di coltivazione di una cava di arenaria

L'Autorità competente: Comune di Sarsina Ufficio Urbanistica – Edilizia privata avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al:

- progetto per la coltivazione di una cava di arenaria;
- localizzato: in località Castello d'Alfero Cà Il Monte;
- presentato da: sig. Botti Dino in nome e per conto della ditta individuale Botti Dino con sede in Via Lastreto – fraz. Monteriolo di Sarsina.

Il progetto appartiene alla seguente categoria B.3.4 cave e torbiere.

Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto prevede: il piano di coltivazione di una cava di pietra arenaria interessante una superficie di circa mq. 8.312,64 senza deroga e mq. 9.044,49 con deroga, un quantitativo di materiale movimentato di circa mc. 41.002,79 senza deroga e mc. 43.338,74 con deroga e un quantitativo pari a circa mc. 1.952,08 senza deroga e mc. 2.051,52 di materiale utile commerciabile.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Comune di Sarsina in Via Largo de Gasperi n. 9 – Sarsina (FC).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4 può presentare osservazioni all'Autorità competente al seguente indirizzo: Comune di Sarsina Largo De Gasperi n. 9 – 47027 Sarsina (FC).

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

PROVINCIA DI FERRARA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 5 agosto 2008, n. 68627

Aggiornamento 2008 del Registro provinciale dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento

LA DIRIGENTE

Richiamata la L.R. 10/1/2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e successive modifiche, che prevede all'art. 20 l'istituzione di un Registro provinciale dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9 della suddetta legge;

dato atto che con propria determinazione prot. n. 108268 dell'11/11/2003 si è provveduto all'istituzione di tale Registro, che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 176 del 26/11/2003;

rilevato che rientra tra le competenze della Provincia il costante aggiornamento del suddetto registro dei soggetti autorizzati ed autodenunciatisi, nonché la pubblicazione annuale dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione;

richiamate le proprie determinazioni PG nn. 78057/2004, 73673/2005, 70819/2006 e 72063/2007, con le quali il predetto Registro è stato aggiornato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale rispettivamente dal 4/8/2004 del 3/8/2005, del 28/8/2006 e del 29/8/2007;

visti gli aggiornamenti conservati presso il Servizio Pubblica Istruzione della Provincia a seguito della ricognizione dei servizi rivolti alla fascia 0-3 autorizzati al funzionamento, effettuata a giugno 2008;

determina:

1) di dare atto che il Registro provinciale dei servizi educativi per la prima infanzia comprende i servizi ad oggi autorizzati al funzionamento ed autodenunciatisi, indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di chiedere alla Regione la pubblicazione dell'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA DIRIGENTE
Nadia Benasciutti

(segue allegato fotografato)

PROVINCIA DI FERRARA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE "Aggiornamento 2008 del Registro Provinciale dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento"
SERVIZI AUTORIZZATI AL 30/06/2008

N	COMUNE	GESTORE			SERVIZIO							AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO			
		denominazione	sede	legale rappresentante	tipologia del servizio	data di inizio attività	capacità ricettiva	età	orario di apertura	denominazione	ubicazione	estremi dell'atto	Tipo	Scade	
1	Argenta	Cooperativa Sociale "Le Pagine"	Via Fortezza 15/A - Ferrara	Monini Francesco	Servizio Integrativo polifunzionale: Spazio bambini - Centro bambini e genitori	2004	Spazio Bambini: 12 Centro B/G: 15	Spazio Bambini: 13-36 mesi Centro B/G: 0-36 mesi	S/Bambini Lun-Ven 8.00-13.00 Centro B/G: Lun-Ven 15.30-18.00 sab. 9.30-12.30	Arcobalena	Via Magrini 3 - Argenta	Aut. n.1 del 13/04/04 Prot. 10872/04	Condizionata	13/04/09	
2	Argenta	Cooperativa Sociale "Le Pagine"	Via Fortezza 15/A - Ferrara	Monini Francesco	Sezione primavera	2007	15	24-36 mesi	Lun. - Ven. 7.30 - 17.30	Pegaso	Piazza Liberazione 1 - Bando	Aut. n. 8 del 10/9/07	Definitiva	31/07/09	
3	Argenta	Cooperativa Sociale "Le Pagine"	Via Fortezza 15/A - Ferrara	Monini Francesco	Educatore domiciliare	2005	5 + 5	3-12 mesi	Lun. - Ven. 7,30 - 16,30	Mirò	v. Madrid 2 - Argenta	Aut. n. 4 e n. 5 del 06/03/06	Definitive	31/07/07 prorogate con rinnovo annuale della convenzione con la Coop. Le Pagine	
4	Argenta	Fondazione Braghini Rossetti	Corso Giovecca 59 - Ferrara	Bedin Don Silvano	Sezione di nido aggregata a scuola d'infanzia	2006	14	12-36 mesi	Lun. - Ven. 8,00 - 17,00	Sezione di nido "Teresa Pasi"	Via Nazionale 100 - S. Nicolò	Aut. n. 6 del 28/08/06	Definitiva	31/07/11	

n.	COMUNE	GESTORE				SERVIZIO						AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO		
		denominazione	sede	legale rappresentante	tipologia del servizio	data inizio attività	capacità ricettiva	età	orario di apertura	denominazione	ubicazione	estremi dell'atto	Tipo	Scade
5	Argenta	Job Service s.a.s.	Via A. da Brescia 11 - Argenta	Vibrante Liana	Educatore domiciliare	2007	5 + 5	13-36 mesi	Lun. Ven. 7,30 - 16,30	Casa di Mary Poppins	Via A. da Brescia 11 - Argenta	Aut. n. 7 del 23/04/07	Definitiva	31/07/12 N.B.: il servizio è stato definitivamente chiuso nel luglio 2008
6	Argenta	Scuola d'infanzia Immacolata Concezione	Via Morona, 7 - Bando	Toschi Don Tullo	Sezione primavera	2007	15	24-36 mesi	Lun. Ven. 7,30 - 17,00	Sezione primavera "Immacolata Concezione"	Via Morona, 7 - Bando	Aut. n. 9 del 13/9/07	Definitiva	31/08/12
7	Argenta	Baby Ranch di Mezzetti Milena	Via Fascinata - S. Maria Codifume	Mezzetti Milena	Micronido	2008	20	12-36 mesi	Lun. Ven. 7,30 - 17,45	Sezione Baby Ranch	Via Fascinata - S. Maria Codifume	Aut. n. 10 del 15/2/08	Condizionata	14/02/13
8	Argenta	Creativa s.n.c.	Via 11 Aprile 1945, 11/b - Longastrino	Pozzetti Marina	Micronido	2008	14	12-36 mesi	Lun. - Ven. 7,30 - 17,45	Matisse	Via 11 Aprile 1945, 11/b - Longastrino	Aut. n. 11 del 28/3/08	Condizionata	27/03/13
9	Bondeno	Congregazione Figlie S. Francesco di Sales	Via Dante de Blasi, 101 - Roma	Foli Ornella (Suor M.Rita)	Sezione nido aggregata a scuola d'infanzia	2002	17	24-36 mesi	Lun. Ven. 9,00-16,30	Sezione primavera "Maria Immacolata"	Via Borgo Paoli, 1 - Bondeno	Determ. Dirig. N. 589 del 29/07/04	Definitiva	28/07/09
10	Bondeno	Associazione di volontariato "S. Eurosia"	Viale Passardi 27 - Scortichino	Piccoli Don Luca	Sezione primavera	2003	10	24-36 mesi	Lun. Ven. 9,00-13,00	Sezione primavera "S. Eurosia" di Scortichino	Via Passardi, 27 - Scortichino	Determ. n. 589 del 29/07/04	Definitiva	28/07/09
11	Bondeno	Associazione di volontariato "S. Eurosia"	Viale Passardi 27 - Scortichino	Piccoli Don Luca	Sezione nido aggregata a scuola d'infanzia	2004	14	12-36 mesi	Lun. Ven. 8,30-13,30	Sezione nido "S. Eurosia" di Gavello	Via Comunale 157/B - Gavello	Determ. Dirig. N. 829 del 04/11/04	Condizionata	

n.	COMUNE	GESTORE				SERVIZIO						AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO		
		denominazione	sede	legale rappresentante	tipologia del servizio	data di inizio attività	capacità ricettiva	età	orario di apertura	denominazione	ubicazione	estremi dell'atto	Tipo	Scade
12	Cento	Associazione Girotondo	Cento	Lai Cinzia	Spazio bambini	2007	24	12-36 mesi	8.00-13.00	Girotondo	Via Carpeggiani, 11 - Cento	Det. n. 90 del 5/9/07	Definitiva	5/09/12
13	Cento	Scuola d'infanzia "Angelo custode"	Renazzo	Cevenini Don Ivo	Sezione primavera	Non ancora avviata	16	24-36 mesi	8.00-13.00	Sezione primavera "Angelo custode"	Via Bagni, 2 - Renazzo (Cento)	Det. n. 18 del 3/3/08	Definitiva	3/03/13
14	Comacchio	Coop. Soc. Girogirotondo	Via Sambertolo 22 - Comacchio	Carli Carla	Centro per bambini e genitori	1988	15	0-36 mesi	Lun. Ven. 16.00 - 19.00 Sabato 9.30-12.30	L'Albero delle Meraviglie	Via N. Cavalieri, 38 - Comacchio	Aut. n. 1 del 21/03/05	Condizionata	20/03/10
15	Comacchio	Coop. Soc. Girogirotondo	Via Sambertolo 22 - Comacchio	Carli Carla	Spazio bambini	2004	24	12-36 mesi	Lun. - Ven. 8.00 - 13.00	La Gabbianella	Via N. Cavalieri, 38 - Comacchio	Aut. n. 2 del 04/07/05	Definitiva	03/07/10
16	Comacchio	Coop. Soc. Girogirotondo	Via Sambertolo 22 - Comacchio	Carli Carla	Nido d'infanzia	2004	35	6-36 mesi	Lun. - Ven. 7.30 - 17.00	Il Giglio	Via Fattibello, 8 - Comacchio	Aut. n. 3 del 22/11/05	Condizionata	21/11/10
17	Copparo	Scuola d'infanzia Divina Provvidenza	Via Don Minzoni, 6 - Copparo	Bindi Don Carlo Alberto	Sezione di nido aggregata a scuola d'infanzia	Antecedente al 2000	20	24-36 mesi	Lun-ven 8.00-17.00	Sezione primavera "Divina Provvidenza"	Via Don Minzoni, 6 - Copparo	Aut. n. 1/04 del 13/05/04	Condizionata	13/05/09
18	Copparo	Associazione di Volontariato "Maria Immacolata"	Via Capitello 31 - Sabbioncello San Vittore	Pisa Don Giovanni	Micro nido part-time aggregato a scuola d'infanzia	1999	20	24-36 mesi	Lun-ven 8.00-13.00	Micro nido "Maria Immacolata"	Via Capitello 31, Sabbioncello San Vittore	Aut. n. 3/04 del 16/06/04	Condizionata	16/06/09

n.	COMUNE	GESTORE				SERVIZIO						AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO		
		denominazione	sede	legale rappresentante	tipologia del servizio	data di inizio attività	capacità ricettiva	età	orario di apertura	denominazione	ubicazione	estremi dell'atto	Tipo	Scade
19	Copparo	Scuola d'infanzia privata "S.M. Annunziata"	Via San Carlo 1 - Ambrogio	Garbelli Don Francesco	Micro nido part-time aggregato a scuola d'inf.	1999	10	24-36 mesi	Lun-ven 7.30-13.00	Micro nido "S. Maria Annunziata"	Via San Carlo 1 - Ambrogio	Aut. 2/04 del 16/06/04	Condizionata	16/06/09
20	Ferrara	Giusbaby di Camilla Giusberti	Via Lucchesi 5 - Ferrara	Giusberti Camilla	Nido d'infanzia	2006	26	3-36 mesi	Lun-ven 7.30-17.30	Mamy Education	Via Lucchesi 5 - Ferrara	Aut. N. 6 del 18/02/06	Definitiva	17/02/11
21	Ferrara	Scuola d'infanzia privata "Beata Beatrice D'Este"	Via Massafisaglia 40 - Contrappò	Campi Don Alberto	Micronido aggregato a scuola d'infanzia	1999	18	18-36 mesi	Lun-ven 7.30-17.00	Sezione di nido "Beata Beatrice II d'Este"	Via Massafisaglia 40, Contrappò (FE)	Determinazione e PG. 85884/07	Condizionata	16/10/12
22	Ferrara	Società Cooperativa Sociale a.r.l. "Serena"	Via Boschetto 26/b - Ferrara	Presidente Società Coop. Soc. "Serena"	Nido d'infanzia	Settembre 2004	23	12-36 mesi	Lun. - Ven. 7.30 - 16.30	Il nido nel boschetto	Via Boschetto 26/b - Ferrara	Aut. n. 4 prot. 12976/03 del 22/04/03	Condizionata	Settembre 2009
23	Ferrara	Cooperativa Sociale Il Germoglio	Via Savonuzzi, 41 - Ferrara	Missaneli Biagio	Sezione primavera	1998	18	24-36 mesi	Sett. - Luglio Lun-ven 7.30-16.30	Sezione primavera "S. Giacomo"	Via Arginone, 161 - Ferrara	Aut. n.2 prot. 33238 del 22/04/05	Condizionata	22/04/10
24	Ferrara	Baby Club Le Ali di Pinocchio	Via V. Veneto 364 - Castelnuovo (RO)	Menoni Giorgia	Micronido	2007	12	3-36 mesi	7.30-18.30	Baby Club Le Ali di Pinocchio	Via Mambro 80 - Ferrara	Determinazione e PG. 85889/07	Condizionata	16/10/12
25	Jolanda di Savoia	Fondazione Braghini Rossetti	Corso Giovecca 59 - Ferrara	Bedin Don Silvano	Sezione primavera	Antecedente al 2000	14	24-36 mesi	Lun-ven 8.30-16.30	Sezione primavera "S. Giuseppe sposo"	Via Parmeggiani 2 - Jolanda di Savoia	Det. prot. 4817 del 18/05/07	Definitiva	18/05/12
26	Lagosanto	Cooperativa Sociale Girogirotondo	Via Sambertolo 22 - Comacchio	Carli Carla M. Antonella	Centro bambini e genitori	Antecedente al 2000	15	0-36 mesi	Lun-ven 16.30-19.00	Bimbincontro	Via Roma 19 - Lagosanto	Det. prot. 6632 del 12/09/2006	Condizionata	22/04/10

COMUNE	GESTORE				SERVIZIO						AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO		
	denominazione	sede	legale rappresentante	tipologia del servizio	data di inizio attività	capacità ricettiva	età	orario di apertura	denominazione	ubicazione	estremi dell'atto	Tipo	Scade
27	Masi Torello	Scuola d'infanzia "Piero Zanardi"	Viale Adriatico, 417 - Masi Torello	Crepaldi Don Giuseppe	Sezione primavera	2007	8	Lun. - Ven. 8.20 - 16.30	Sezione primavera "Piero Zanardi"	Viale Adriatico, 417 - Masi Torello	Aut. N. 1/2007 del 13/09/07	Condizionata	12/09/12
28	Mesola	Scuola d'infanzia privata "Maria Immacolata"	P.zza Vittorio Veneto 32 - Bosco Mesola	Reginato Don Giorgio	Sezione primavera	2003	10	Lun. - Ven. 8.30 - 17.30	Sez. primavera "Maria Immacolata"	P.zza Vittorio Veneto 32 - Bosco Mesola	Determin. PG 11983 del 25/8/07	Proroga autorizzazione condizionata	31/08/08
29	Migliarino	Associazione di volontariato "Istituto S. Cuore"	C.so Vittorio Emanuele III, 18 - Migliarino	Tosi Don Pietro	Sezione primavera	1995	5	Lun. - Ven. 7.30-18.30	Sezione primavera "Sacro cuore"	C.so Vittorio Emanuele III, 18 - Migliarino	Aut. n.1/2007 del 24/03/07	Proroga autorizzazione condizionata	Fino a nuova autorizzazione
30	Migliaro	Coop. Sociale Il Germoglio	Via Savonuzzi, 41 - Ferrara	Missanelli Biagio	Micronido	2008	14	Lun. - Ven. 7.30 - 17.00	La tana dei leoncini	Via Matteotti, 121 - Migliaro	Determinazione PG 498 del 22/01/08	Definitiva	22/01/13
31	Ostellato	Scuola d'infanzia privata "Cuore Immacolato di Maria"	Via Ferrara, 86 - Dogato	Rossi Don Isala	Sezione primavera part-time	2007	10	Lun. - Ven. 9.00 - 16.00	Sezione primavera "Cuore Immacolato di Maria"	Via Ferrara, 86 - Dogato	Determinazione PG 13633 del 1/10/2007	Condizionata	30/09/12
32	Poggio Renatico	Coop. Soc. Le Pagine	Via Fortezza 15/a - Ferrara	Monini Francesco	Nido d'infanzia	1978	40	Lun. - Ven. 7.30 - 16.30 (prolungamento fino alle 17.30)	Giocogiocando	Via A. Moro, 6 - Poggio Renatico	Prov. Prot. 8150 del 10/07/08	Condizionata	31/07/10
33	Poggio Renatico	Pollicino Baby World	Via Piatesa 77 - Galliera (BO)	Riccardi Giorgia	Nido d'infanzia	2007	39	Lun. - Ven. 7.30 - 19.30	Pollicino Baby World	Via Nazionale 96/a - Gallo	Aut. n.1/07 Prov. Resp. S.S.C. del 19/02/07	Condizionata	18/02/12

COMUNE	GESTORE				SERVIZIO						AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO		
	denominazione	sede	legale rappresentante	tipologia del servizio	data di inizio attività	capacità ricettiva	età	orario di apertura	denominazione	ubicazione	estremi dell'atto	Tipo	Scade
34	Portomaggiore	Parrocchia Santa Maria Assunta	P.zza Giovanni XXIII, 5 - Portomaggiore	Negretto Don Giuseppe	Nido d'infanzia aggregato a scuola d'infanzia	2004	24	Lun. - Ven. 7.30-17.30	Nido dolce nido	Via Cavour, 14 - Portomaggiore	Aut. n. 1 del 22/04/04	Definitiva	22/04/09
35	Portomaggiore	Ass. Centro Ricreativo Culturale Scuola d'infanzia privata "Don Attilio Feltrami"	Via Centrale, 26 - Ripapersico	Ghedini Emanuela	Micronido aggregato a scuola d'infanzia	2007	20	Lun. - Ven. 8.00 - 17.00	Le fiabe	Via Centrale, 26 - Ripapersico	Aut. n. 2 del 12/09/07	Definitiva	12/09/12
36	Tresigallo	Ass. di volontariato scuola d'infanzia "Serena"	P.zza Italia, 10 - Tresigallo	Alberighi Giovanni	Sezione primavera	2001	16	Lun. - Ven. 8.00 - 16.30	Sezione primavera "Serena"	P.zza Italia, 10 - Tresigallo	Determinazione n. 118 del 11/09/07	Condizionata	31/08/12
37	Vigarano Mainarda	Cooperativa Sociale "Le Pagine"	Via Fortezza 15/A - Ferrara	Monini Francesco	Educatore domiciliare	2006	5	Lun. - Ven. 8.00-13.00	Bambi	Via Marconi 10 - Vigarano M.	Det. n. 5228 dell'11/12/2006	Definitiva	31/07/09
38	Voghiera	Ass. di volontariato Mons. A. Crepaldi	Via Provinciale, 66 - Voghiera	Gualandi Lisetta	Sezione primavera	Antecedente al 2000	15	Lun. - Ven. 8.30 - 17.00	Sezione primavera "Mons. A. Crepaldi"	Via Provinciale 66 - Voghiera	Aut. N. 1 del 6/11/07 prot. 8823	Definitiva	5/11/12

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Relitto stradale in comune di Palagano a margine della S.P. n. 24 di Monchio in comune di Palagano – Declassificazione da demaniale a patrimoniale e successiva vendita alla richiedente sig.ra Bottura Daniela (determinazione Servizio Patrimonio n. 61 del 23/6/2008)

Si dichiara il passaggio da demaniale a patrimoniale del relitto stradale di proprietà provinciale posto a margine della S.P. n. 24 “di Monchio” in comune di Palagano identificato al NCT del Comune di Palagano al foglio 15 mapp. 472 di mq. 127,00.

Si pubblica all’Albo pretorio della Provincia di Modena la presente determinazione per 15 giorni consecutivi precisando che gli interessati possono presentare opposizione entro i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine ai sensi della L.R. 35/94 sopracitata.

Si pubblica un estratto della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando atto che i provvedimenti in essa contenuti avranno effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione suddetta ai sensi della L.R. 35/94 di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Renzo Medici

COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA (Bologna)

COMUNICATO

Deposito Piano particolareggiato di iniziativa privata del comparto C2.7 di Via Don Minzoni in variante al PRG ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 adottato con delibera di C.C. n. 60 del 24/7/2008

I documenti relativi al Piano in oggetto sono depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 27/8/2008 al 26/9/2008 durante i quali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 chiunque può prenderne visione.

Le eventuali osservazioni redatte in tre copie, grafici eventuali compresi, di cui l’originale in competente carta bollata, dovranno essere dirette al Sindaco e presentate entro 30 giorni decorrenti da quello successivo alla data del compiuto deposito con la precisa indicazione del seguente oggetto “Osservazioni e/o opposizioni al Piano particolareggiato di iniziativa privata del Comparto C2.7 di Via Don Minzoni in variante al PRG ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78”.

IL DIRETTORE
Romolo Sozzi

COMUNE DI ARGENTA (Ferrara)

COMUNICATO

Avvio della procedura di VAS e contestuale deposito del relativo Rapporto ambientale nell’ambito del procedimento per l’approvazione del Piano territoriale del Parco regionale del Delta del Po, Stazione di Campotto di Argenta, ai sensi della L.R. 20/00 e del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08

Visto l’art. 5 della L.R. 20/00, visti il DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, si comunica che dal 27 agosto 2008 è depositato presso la Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna, autorità competente, e presso il Comune di Argenta, autorità procedente, il rapporto ambientale nell’ambito del procedimento per l’approvazione del Piano ter-

ritoriale del Parco regionale del Delta del Po, Stazione di Campotto di Argenta.

Il rapporto ambientale è consultabile presso:

- Autorità procedente: Comune di Argenta, Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio e Patrimonio – Piazza Garibaldi n. 3 – Argenta;
- Autorità competente: Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 – Bologna.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna chiunque può prendere visione dei sopra menzionati documenti e presentare le proprie osservazioni presso le Autorità indicate.

I documenti sono inoltre disponibili:

- nel sito Internet del Comune di Argenta, all’indirizzo: www.comune.argenta.fe.it;
- nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio e Patrimonio del Comune di Argenta, arch. Natascia Frasson.

IL CAPO SERVIZIO
Nadia Caucci

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Variante n. 2 – Controdeduzioni alle osservazioni ed alle riserve

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25/6/2008 esecutiva a norma di legge, si è proceduto a controdedurre alle osservazioni e alle riserve, a seguito di approvazione di accordi art. 18, L.R. 20/00, relativamente alla variante denominata n. 2 negli atti comunali e provinciali conseguenti alla delibera di adozione di Consiglio comunale n. 31 del 6/4/2005.

Il responsabile del procedimento è geom. Lorella Costi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lorella Costi

COMUNE DI BENTIVOGLIO (Bologna)

COMUNICATO

Avviso di deposito della I variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al Comparto residenziale n. 8 – Castagnolo Minore

Il Responsabile del Servizio, vista la delibera di C.C. n. 43 del 24/7/2008, con la quale è stato autorizzato il deposito della I variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al Comparto residenziale n. 8 – Castagnolo Minore, approvato con D.C.C. n. 113 del 22/12/2003 oggi in corso di realizzazione, visto il PRG vigente, rende noto che a far data dal 27 agosto 2008 e per 30 giorni consecutivi sono depositati presso la Segreteria generale del Comune di Bentivoglio a libera visione del pubblico, gli elaborati progettuali inerenti la I variante al P.P.I.P. relativo al Comparto residenziale di espansione n. 8 – Castagnolo Minore.

Chiunque, nei 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito, può presentare osservazioni alla variante suddetta.

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire al Comune di Bentivoglio in triplice copia e recare la dicitura “Osservazio-

ni alla I variante al P.P.I.P. relativo al comparto residenziale di espansione n. 8 – Castagnolo Minore”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arturo Cevenini

COMUNE DI BENTIVOGLIO (Bologna)

COMUNICATO

Avviso di deposito della I variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al Comparto residenziale n. 1 sub comparto A del Capoluogo

Il Responsabile del Servizio, vista la delibera di C.C. n. 44 del 24/7/2008, con la quale è stato autorizzato il deposito della I variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al Comparto residenziale n. 1 sub comparto A del Capoluogo, approvato con D.C.C. n. 14 del 30/3/2005 oggi in corso di realizzazione, visto il PRG vigente, rende noto che a far data dal 27 agosto 2008 e per 30 giorni consecutivi sono depositati presso la Segreteria generale del Comune di Bentivoglio, a libera visione del pubblico, gli elaborati progettuali inerenti la I variante al P.P.I.P. relativo al Comparto residenziale di espansione n. 1 sub comparto A – Capoluogo.

Chiunque nei 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito, può presentare osservazioni alla variante suddetta.

Le eventuali osservazioni dovranno pervenire al Comune di Bentivoglio in triplice copia e recare la dicitura “Osservazioni alla I variante al P.P.I.P. relativo al Comparto residenziale di espansione n.1 sub Comparto A – Capoluogo”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arturo Cevenini

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNICATO

Nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata: variante grafica al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.e.i. – per le tavole contenenti la zonizzazione di Piano e correzioni di errori meramente formali. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione

Con deliberazione del Consiglio comunale O.d.G. n. 139 del 7/7/2008, esecutiva dal 19/7/2008, è stata approvata la variante di cui all'oggetto: “Nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata: variante grafica al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.e.i. – per le tavole contenenti la zonizzazione di Piano e correzioni di errori meramente formali. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione”.

Tale provvedimento è depositato presso la Segreteria generale del Comune.

IL DIRIGENTE
Mauro Bertocchi

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Approvazione definitiva della variante parziale al PRG

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cadelbosco Sopra, visti gli artt. 15 e 21 della L.R. 47/78, avvisa che con atto del Consiglio comunale n. 19 del 27/5/2008 è stata approvata la variante di cui all'oggetto: 14 variante al PRG, ai sensi dell'art. 15, L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni

adottata con delibera consiliare n. 32 dell'11/9/2007 – Controdeduzioni e approvazione.

La variante è stata precedentemente adottata con delibera del Consiglio comunale n. 32 dell'11/9/2007.

IL RESPONSABILE
Marco Marzani

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (Bologna)

COMUNICATO

Avviso di deposito del progetto definitivo relativo ai lavori di collegamento della Via Commenda alla nuova rotonda sulla Via Persicetana – seconda fase dei lavori di prolungamento pista di volo 12/30 – riassetto viabilità ordinaria a cura di Sab Aeroporto di Bologna SpA

La Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2 della L.R. 37/02 e successive modificazioni ed integrazioni, rende noto che presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Calderara di Reno – Piazza Marconi n. 10, è depositato il progetto definitivo relativo ai lavori sopra indicati, accompagnati dall'elenco delle aree da espropriare e dei nominativi dei proprietari secondo le risultanze catastali, nonché dalla relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa presunta delle opere, il responsabile del procedimento ed ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.

L'approvazione dei progetti definitivi comporterà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare.

Il presente avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e su un quotidiano.

La durata del deposito è di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai proprietari delle aree in cui si intendono realizzare le opere verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione dell'avvenuto deposito e che gli stessi – o coloro ai quali possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la pubblica utilità – potranno prendere visione degli atti nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione e che negli ulteriori 20 giorni potranno formulare osservazioni.

Eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia di cui una in bollo e con la precisa indicazione dell'oggetto di cui sopra.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Lorrai.

LA RESPONSABILE
Mirella Marchesini

COMUNE DI CAORSO (Piacenza)

COMUNICATO

Adozione della variante al comparto CU1 del PRG vigente – ex art. 15 della L.R. 47/78

Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Ambiente Commercio, avvisa che dal 27/8/2008 e per 30 giorni consecutivi è depositata presso la Segreteria comunale del Servizio Urbanistica – Ambiente, a libera visione del pubblico, la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 30/7/2008 con cui è stata adottata la variante al comparto CU1 del PRG vigente – ex art. 15 della L.R. 47/78.

Il deposito viene effettuato perché Enti, Associazioni sindacali e privati ne prendano conoscenza e producano eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

L'orario di libero accesso è quello adottato per gli Uffici comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Tansini

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Bologna)

COMUNICATO

Avviso di approvazione di variante specifica al vigente PRG

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/7/2008, è stata approvata la variante specifica al vigente PRG di Castel Maggiore relativa all'individuazione di un'area per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e di trattamento di rifiuti edili, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m. e i.

Gli atti sono stati depositati per la libera consultazione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Castel Maggiore sito in Via Matteotti n. 10.

IL RESPONSABILE
Michele Saglioni

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Bologna)

COMUNICATO

Avviso di approvazione di variante specifica al vigente PRG

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30/7/2008, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m. ed i., è stata approvata la variante specifica 14/2008 al vigente PRG di Castel Maggiore.

Gli atti sono stati depositati per la libera consultazione presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Castel Maggiore, sito in Via Matteotti n. 10.

IL RESPONSABILE
Michele Saglioni

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Bologna)

COMUNICATO

Avviso di adozione di variante specifica al vigente PRG

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30/7/2008, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m. ed i., è stata adottata la variante specifica n. 15/2008 al vigente PRG di Castel Maggiore.

Gli atti sono stati depositati per la libera consultazione dal 27/8/2008 al 26/9/2008 presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Castel Maggiore, sito in Via Matteotti n. 10 e possono essere visionati liberamente nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13, sabato dalle 8,30 alle 11,30.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3 della L.R. 47/78 e s.m. ed i., chiunque può presentare osservazioni dal 26/9/2008 al 25/10/2008.

IL RESPONSABILE
Michele Saglioni

COMUNE DI CATTOLICA (Rimini)

COMUNICATO

Adozione del Piano operativo comunale (POC) – Art. 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 31/7/2008 è stato adottato il Piano operativo comunale (POC) del Comune di Cattolica.

Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Settore Urbanistica del Comune di Cattolica, Piazzale Roosevelt n. 7 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniele Fabbri

COMUNE DI CERVIA (Ravenna)

COMUNICATO

Variante specifica al PRG n. 23, relativa ad aree di interesse pubblico con localizzazione di aree per opere di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio – Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione

Si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 30/7/2008 è stata approvata, ai sensi dell'art. 15, L.R. 47/78 e s.m., la variante specifica al PRG n. 23, relativa ad aree di interesse pubblico con localizzazione di aree per opere di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, adottata con delibera di C.C. n. 60 del 24/9/2007.

La delibera ed i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria generale (Ufficio Protocollo) per la durata di trenta giorni a far data dal 27/8/2008.

IL DIRIGENTE
Michele Casadei

COMUNE DI CESENA

COMUNICATO

Approvazione II variante al Piano degli insediamenti produttivi relativo al Comparto PIP C 11 fase 1 della zona D1E in località Pievesestina (Via S. Cristoforo)

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 29/7/2008 (immediatamente esecutiva) è stata approvata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 47/78 e s.m. e dell'art. 41 della L.R. 20/00, la II variante al Piano degli insediamenti produttivi relativa al Comparto C 11 fase 1 della zona D1E in località Pievesestina, già adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 15/5/2008.

IL DIRIGENTE
A.M. Biscaglia

COMUNE DI CESENATICO (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Individuazione del complesso edilizio da assoggettare a Piano di recupero di iniziativa pubblica "Area Museo della Marineria" nell'ambito della zona di degrado nel centro storico ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 457/78 e art. 26 della L.R. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni e adozione del Piano di recupero ai sensi dell'art. 21 della L.R. 47/78. Avviso di deposito

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Programmazione territoriale e S.I.T. – avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 4/8/2008 viene individuato il complesso edilizio da assoggettare a Piano di recupero di iniziativa pubblica “Area Museo della Marineria” nell’ambito della zona di degrado nel centro storico ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 457/78 e art. 26 della L.R. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni e adozione del Piano di recupero, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78.

Gli atti relativi alla deliberazione di cui trattasi sono depositati presso l’Ufficio Programmazione territoriale e S.I.T. di questo Comune a libera visione del pubblico, per la durata di trenta giorni consecutivi, a far data dal 27 agosto 2008.

Le eventuali osservazioni, redatte su carta bollata, possono essere presentate al Protocollo generale entro sessanta giorni dalla data di inizio pubblicazione sopra indicata.

IL DIRIGENTE
Manuela Barducci

COMUNE DI CODIGORO (Ferrara)

COMUNICATO

Convocazione di conferenza dei servizi finalizzata a variante di strumento urbanistico

Il Responsabile del SUAP, rende noto che in seguito alla richiesta, presentata a questa Amministrazione comunale, da parte della Società Conserve Italia Soc. Coop. Agricola di attivazione della procedura di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni per cambio di destinazione d’uso dei terreni aziendali da zona H.1.1 a zona con destinazione produttiva per favorire il progettato potenziamento dello stabilimento industriale esistente, sito in Comune di Codigoro, Via della Cooperazione n. 5 – loc. Pontequagliotto, foglio 59, mapp. 238 (realizzazione di un impianto di digestione anaerobica, produzione di energia elettrica e termica da biogas, essiccamento fanghi di digestione e nuovo magazzino di stoccaggio semilavorati al servizio dello stabilimento per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli) è indetta apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del citato art. 5, DPR 447/98 e s.m.i. e dell’art. 14 e ss. della Legge 241/90, per il 28/8/2008 alle ore 9 presso il Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Ferrara (Corso Isonzo n. 105/A – Ferrara) ai fini dell’adozione delle conseguenti decisioni e acquisizione dei necessari pareri.

Alla Conferenza dei Servizi di cui sopra possono prendere parte i portatori di interessi pubblici o privati, individuali, collettivi o diffusi cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.

IL RESPONSABILE
Michele Gualandi

COMUNE DI CODIGORO (Ferrara)

COMUNICATO

Adozione del Piano strutturale comunale (PSC) – Art. 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 7/8/2008 è stato adottato il Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Codigoro.

Il Piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l’Ufficio di Segreteria del Settore Servizi Tecnici, Piazza Matteotti n. 60 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 12,30 dei giorni dal lunedì al venerdì.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente av-

viso, gli Enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del PSC sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michele Gualandi

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (Modena)

COMUNICATO

Valutazione ambientale strategica del comune di Concordia sulla Secchia (art. 11 DLgs 152/06 e s.m.i)

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31/3/2008, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Concordia sulla Secchia.

Si informa inoltre che costituiscono parte integrante del Piano adottato la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) prevista al comma 2, art. 5 della L.R. 20/00 ed il “Rapporto ambientale elaborato ai fini della VAS” previsto dall’art. 13, comma 3, del DLgs 152/06 e s.m.e.i.

Il presente avviso costituisce pertanto avviso di deposito anche per la Val.S.A.T. e per detto Rapporto ambientale, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DLgs 152/06 e s.m.e.i.

Il Piano adottato, nonché la valutazione ambientale prevista dalla L.R. n. 20 del 2000, costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) come stabilito al comma 2, art. 2 della L.R. n. 9 del 2 giugno 2008 ed integrata dal Rapporto ambientale, sono depositati, rispettivamente, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/00 e ai sensi dell’art. 14, comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.e.i. per 60 giorni consecutivi – decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) e cioè dal 27 agosto 2008 presso il Comune di Concordia sulla Secchia, sede Municipale, Piazza della Repubblica n. 19, e sarà possibile prenderne libera visione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

I tecnici dell’Area Gestione del Territorio saranno a disposizione per fornire eventuali chiarimenti, previo appuntamento (tel. 0535/416946).

Entro la scadenza del termine di deposito, ai sensi dell’art. 32, comma 6 della L.R. 20/00, gli Enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del PSC, sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del Piano adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

Entro il medesimo termine, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.e.i., chiunque può prendere visione del Rapporto ambientale per la Vas e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Le osservazioni inerenti la Val.S.A.T. come integrata dal Rapporto ambientale, dovranno essere prodotte in n. 2 copie di cui una in bollo, indirizzate al Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia e al Presidente della Provincia di Modena, e presentate rispettivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Concordia sulla Secchia sito in Piazza della Repubblica n. 19 e all’Ufficio Protocollo della Provincia sito in Viale Martiri n. 34. Nelle osservazioni dovrà essere specificato il seguente oggetto “Osservazioni al Rapporto ambientale per la VAS inerente il PSC del Comune di Concordia sulla Secchia”.

L’intera documentazione è disponibile sul sito: www.comune.concordia.mo.it.

Il responsabile del procedimento è l'arch. Elisabetta Dotti, responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Concordia sulla Secchia.

IL RESPONSABILE
Elisabetta Dotti

COMUNE DI COTIGNOLA (Ravenna)

COMUNICATO

Variante speciale n. 9 – Allacciamento in cavo aereo e cavo sotterraneo della nuova cabina elettrica relativa alle opere di urbanizzazione inerente il Piano particolareggiato di iniziativa privata dell'area produttiva D3/b sita in Cotignola Via X Aprile, Via San Francesco – Approvazione

Con atto del Consiglio comunale n. 43 del 28/4/2008, esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante speciale n. 9 al PRG vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla modifica della cartografia e delle norme di attuazione del PRG.

IL RESPONSABILE
Silvia Didoni

COMUNE DI COTIGNOLA (Ravenna)

COMUNICATO

Piano comunale delle attività estrattive di adeguamento al Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) con contestuale variante cartografica e normativa al PRG vigente – Approvazione – Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28/4/2008

Con atto del Consiglio comunale n. 44 del 28/4/2008, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Piano comunale delle attività estrattive di adeguamento al Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) con contestuale variante cartografica e normativa al PRG vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato con atto del Consiglio n. 47 del 26/7/2007.

IL RESPONSABILE
Silvia Didoni

COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

Adozione Piano particolareggiato di iniziativa pubblica zona "F3" Barco in variante al PRG ai sensi art. 3, comma 1 e 2, L.R. 46/88

Il responsabile del procedimento visto il provvedimento del Consiglio comunale, P.G. 59178 del 24/7/2008, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato adottato il Piano particolareggiato di cui all'oggetto, avvisa che lo strumento urbanistico corredato degli elaborati tecnici, urbanistici ed ambientali è depositato presso la Segreteria generale in libera visione per trenta giorni consecutivi a partire dal 27/8/2008.

Nel termine di trenta giorni dal compiuto deposito gli interessati possono presentare osservazioni ovvero opposizioni ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Perelli

COMUNE DI FORLÌ

COMUNICATO

Approvazione di variante al PRG

La Dirigente del Servizio Supporto amministrativo ed Espropri, vista la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e norme connesse, rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del 14/7/2008, esecutiva, è stata approvata la variante al Piano regolatore generale, adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 3 marzo 2008, relativa ad un'area sita in Via Orceoli, classificata come Z.N.I. (m) n. 27 (Zone di nuovo insediamento soggette ad intervento urbanistico coordinato a media densità).

LA DIRIGENTE
Elisabetta Pirotti

COMUNE DI GUIGLIA (Modena)

COMUNICATO

Variante specifica al Piano regolatore comunale relativa a zone produttive (Zone D), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m. Adozione

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente rende noto che gli atti relativi alla variante in oggetto adottata con delibera di C.C. n. 28 del 12/8/2008, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 27/8/2008 al 25/9/2008 compresi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Eventuali osservazioni, redatte su carta da bollo e dirette al sindaco, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito (25/10/2008) all'Ufficio Protocollo del Comune.

IL RESPONSABILE
Roberto Redorici

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (Piacenza)

COMUNICATO

Avviso di deposito del Piano urbanistico esecutivo "Ronzone" delle aree da destinare a insediamenti produttivi poste in Lugagnano Val d'Arda località Ronzone

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 47/78, il Responsabile del Servizio Urbanistica rende noto che con delibera di Giunta comunale n. 66 del 29/7/2008, è stata autorizzata la presentazione del Piano urbanistico esecutivo "Ronzone" delle aree da destinare a insediamenti produttivi poste in Lugagnano Val d'Arda località Ronzone e censite al Catasto Terreni al foglio di mappa 19, mappali 228 - 1275 - 271 - 1283, di proprietà dei sig.ri Vincini Lodovico, Vincini Guerrino, Vincini Adele e Vincini Ermana. Il Piano, corredato dei relativi atti tecnici e del rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Piano, è depositato in visione presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi dal 27 agosto 2008. Eventuali osservazioni scritte potranno essere presentate entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marisa Pallastrelli

COMUNE DI LUGO (Ravenna)

COMUNICATO

Adozione del Piano strutturale comunale – P.S.C dei Comu-

ni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno redatto in forma associata (con variante al P.T.C.P. di Ravenna) ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e del Piano di zonizzazione acustica dei medesimi Comuni redatto in forma associata ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i.

Si avvisa, che con deliberazioni di Consiglio comunale, esecutive a termine di legge, di seguito elencate: Comune di Alfonsine delibera n. 48 del 29/7/2008, Comune di Bagnacavallo delibera n. 55 del 29/7/2008, Comune di Bagnara di Romagna delibera n. 58 del 4/8/2008, Comune di Conselice delibera n. 52 del 17/7/2008, Comune di Cotignola delibera n. 64 del 28/7/2008, Comune di Fusignano delibera n. 34 del 28/7/2008, Comune di Lugo delibera n. 69 del 24/7/2008, Comune di Massa Lombarda delibera n. 76 del 7/8/2008, Comune di Russi delibera n. 58 del 29/7/2008, Comune di S. Agata sul Santerno delibera n. 28 del 30/7/2008, è stato adottato il Piano strutturale comunale (PSC) dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno redatto in forma associata comprendente il Quadro conoscitivo e la VALSAT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

Con la medesima delibera è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) dei Comuni Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e Sant'Agata sul Santerno redatto in forma associata, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i., quale piano complementare e propedeutico alla definizione della VALSAT.

L'entrata in vigore del PSC costituisce proposta di modifica al Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Ravenna (PTCP), ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/00.

Il piano adottato, composto come sopra descritto, e il piano di zonizzazione acustica sono depositati per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27/8/2008.

Nell'ambito del procedimento di approvazione del PSC con la pubblicazione, finalizzata ad acquisire osservazioni sia sul PSC che sulla Valsat/Vas, si ribadisce il deposito della VALSAT, secondo le disposizioni previste dal DLgs 152/06, dal DLgs 4/08 e dalla L.R. 9/08, per 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27/8/2008 perché chiunque vi abbia interesse, possa prenderne visione e formulare osservazioni.

Si precisa che la documentazione integrale del P.S.C. (comprendente "Quadro conoscitivo" – "Valsat") e del P.Z.A., con le relative documentazioni grafico-descrittive, è depositata e visionabile liberamente nella Segreteria generale del Comune di Lugo nei giorni di apertura al pubblico e nel sito all'indirizzo Internet: www.labassaromagna.it; nelle segreterie dei singoli Comuni sopra indicati è depositata la documentazione di pertinenza degli stessi, liberamente visionabile nei giorni di apertura al pubblico.

Entro il 25 ottobre 2008 e cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e precisamente dal 27 agosto 2008, gli Enti, gli organismi pubblici, le Associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dei piani sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti dei Piani adottati, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva, depositando le osservazioni, indirizzate al Sindaco, nella Segreteria del Comune di riferimento o nella Segreteria Generale del Comune di Lugo in qualità di Comune capofila.

Le osservazioni presentate sul PSC, sulla VALSAT e sul PZA dovranno essere presentate direttamente dagli interessati in triplice copia in carta semplice, distinguendo, ove possibile, i singoli Piani oggetto di adozione e cioè PSC, VALSAT e PZA. Le osservazioni potranno altresì essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 25 ottobre 2008; per la validità dei termini di consegna farà fede il timbro postale.

IL RESPONSABILE
Teresa Chiauzzi

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

Piano urbanistico attuativo – Piano particolareggiato di iniziativa pubblica “Variante di specificazione ai sensi dell'art. 34, Legge 865/71 Zona P.I.P. n. 2 Via Pica – Zona Elementare 610 – Area 01”

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 17/7/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, a sensi dell'art. 34 della Legge 865/71, “Variante di specificazione Zona P.I.P.: n. 2 Via Pica – Zona Elementare n. 610 – Area 01 intervento pubblico”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcello Capucci

COMUNE DI MODIGLIANA (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da inserirsi nel Piano operativo comunale (POC) di Modigliana

Con atto n. 78 del Consiglio comunale in data 18/8/2008 è stato approvato il seguente avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da inserirsi nel Piano operativo comunale (POC) di Modigliana, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/00 e modifica della destinazione dell'area “Emiliana” di proprietà comunale da “attrezzature collettive” a “commerciale e residenziale” per l'insediamento di una media struttura di vendita (anche alimentare) e residenze, con connessa alienazione dell'area.

Il suddetto avviso è pubblicato all'Albo pretorio, al sito Internet del Comune di Modigliana: www.comune.modigliana.fc.it.

Le proposte dovranno pervenire entro il 30 settembre 2008 al seguente indirizzo: Comune di Modigliana – Via Garibaldi n. 63 – 47015 Modigliana (FC).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fausto Saragoni

COMUNE DI RAMISETO (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Sdemanializzazione relitti stradali

Il Responsabile del Servizio, rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale in data 25 giugno 2008, n. 27, si è provveduto a:

- 1) sdemanializzare e declassificare ad aree non più soggette a pubblico transito, per le motivazioni addotte in premessa, alcuni tratti di strada non più destinati ad uso pubblico, trasferendoli dal demanio al patrimonio disponibile del Comune per una loro eventuale alienazione futura, come meglio

precisato in narrativa e nelle relazioni dell'Ufficio Tecnico allegate alla presente;

- 2) alienare i citati relitti stradali ai privati frontisti richiedenti sulla base del valore risultante dalla relazione dell'Ufficio Tecnico ed in base ai frazionamenti che individueranno l'esattezza delle aree da cedere;
- 3) demandare l'esecuzione degli adempimenti conseguenti al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale – Responsabile del Patrimonio, compreso il potere di firma dei relativi contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del DLgs 67/00, che verranno stipulati con atti notarili e con spese a carico dei contraenti privati, i quali inoltre, dovranno provvedere a produrre tutti gli atti necessari allo scopo, compreso il tipo di frazionamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Laura Felici

COMUNE DI RIVERGARO (Piacenza)

COMUNICATO

Deposito del Piano particolareggiato di iniziativa privata per l'urbanizzazione e l'edificazione a scopo residenziale di terreni siti nella località Pereto del Capoluogo

Il Responsabile del Servizio rende noto che a far data dal 27 agosto 2008, sarà depositato presso il competente Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive dell'U.T.C. in libera visione, per 30 giorni consecutivi sino al 25 settembre 2008, il Piano particolareggiato di iniziativa privata per l'urbanizzazione e l'edificazione a scopo residenziale di terreni siti nella località Pereto del Capoluogo di proprietà della ditta "River Residence Srl" a seguito di avvenuta esecutività dell'Accordo di programma stipulato – in variante al PRG – ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/00.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire al competente Ufficio Protocollo – in triplice copia di cui una su foglio bollato – entro 30 giorni dal compiuto deposito e più precisamente entro il 30 ottobre 2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Denis Pagani

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (Parma)

COMUNICATO

Adozione del Piano operativo comunale (POC) – Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 5/8/2008 è stato adottato il Piano operativo comunale (POC) del Comune di Salsomaggiore Terme.

L'entrata in vigore del POC comporterà l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime opere.

Il piano adottato contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.

Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso il Settore 3 – Territorio ed Infrastrutture del Comune di Salsomaggiore Terme, Viale Romagnosi n. 7 (IV piano) e può essere visionato liberamente nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30.

Si precisa che per i centri abitati minori il POC assume an-

che valenza di PUA (ad esclusione dell'area di proprietà della Soc. Scipione Ponte Srl posta in Scipione Ponte).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rimini) COMUNICATO

Avviso di deposito strumenti urbanistici varianti al Piano regolatore generale: 1) Adozione variante al PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78. Recepimento accordo con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/00, relativa all'area di espansione residenziale C3 N15 e 27 in località Capoluogo. 2) Adozione variante al PRG ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78. Aree di espansione produttiva D3 N1 in località Casale di Santa Giustina. 3) Adozione variante al PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78. Aree ex Corderia Capoluogo. 4) Adozione variante al PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78. Aree di espansione produttiva e residenziale in località San Bartolo. 5) Adozione variante al PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78. Aree di riqualificazione produttiva in località Stradone

Vista la Legge 17/8/1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; visti gli artt. 41 e 43 della L.R. n. 20 del 24/3/2000 e ss.mm.ii.; visto l'art. 15 della L.R. n. 47 del 7/12/1978 e ss.mm.ii., si rende noto che nella Segreteria del Comune di Santarcangelo di Romagna, a far data dal 27/8/2008 compreso, e per 60 giorni consecutivi, e quindi fino al 25/10/2008 compreso, sono depositati gli elaborati grafici delle suddette varianti e gli atti connessi.

Fino alla scadenza del periodo di deposito e quindi fino al 25/10/2008, chiunque sia interessato dagli effetti delle previsioni delle suddette varianti, può presentare osservazioni scritte depositando 1 originale e 3 copie in carta semplice, eventualmente corredate dei necessari elaborati grafici, allo Sportello Unico Edilizia o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di questo Comune.

IL DIRIGENTE
Oscar Zammarchi

COMUNE DI SANTA SOFIA (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Approvazione varianti al PRG vigente in fraz. Camposonardo, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio, comunica che con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 29/7/2008, immediatamente esecutiva, sono state approvate le varianti al PRG vigente, in Santa Sofia frazione Camposonardo, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Doretta Mambrini

COMUNE DI SASSO MARCONI (Bologna)

COMUNICATO

Approvazione variante specifica n. 1/2008 al (PAE) Piano attività estrattive

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Collettività e Territorio rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 21/7/2008 è stata approvata una variante specifica al PAE (Piano attività estrattive) avente per oggetto l'ambito produttivo sovracomunale di Pontecchio entro il quale ricade l'impianto Sapaba SpA.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Unità operativa Ambiente dell'Area Servizi alla collettività e Territorio negli orari di apertura al pubblico.

IL RESPONSABILE
Andrea Negroni

COMUNE DI SISSA (Parma)

COMUNICATO

Approvazione Piano urbanistico attuativo a carattere residenziale (articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 23/7/2008 è stato approvato il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata a carattere residenziale denominato A4. Il Piano entra in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Urbanistica Ambiente del Comune di Sissa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paola Delsante

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

Soppressione di un tratto di strada in località "Le Cossure" del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) – L.R. 35/94, art. 4, comma 3

Con deliberazione della Giunta comunale di Sogliano al Rubicone n. 103 del 17/6/2008 è stato adottato il provvedimento di soppressione di un tratto di strada vicinale in località Le Cossure del Comune di Sogliano al Rubicone.

Entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del

periodo di pubblicazione della deliberazione sopra indicata, non è stata presentata nessuna opposizione avverso il provvedimento medesimo.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 35 del 19/8/1994, il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Alla predetta deliberazione è allegata la planimetria con l'indicazione del tratto di strada interessato dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Monica Tardella

COMUNE DI VIGNOLA (Modena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 7 agosto 2008, n. 123

Trasferimento dal patrimonio demaniale al patrimonio disponibile di due porzioni di aree verdi site nel parco "Nuovi nati" per una superficie totale di circa mq. 143

LA GIUNTA MUNICIPALE

(omissis)

delibera:

1) di approvare il trasferimento da beni demaniali a patrimonio disponibile delle aree verdi identificate nel seguente modo: NCT del Comune di Vignola al foglio 19 parte del mappale 30 per una superficie di mq. 36; parte del mappale 31 per una superficie di mq. 107;

2) di procedere in assenza del Regolamento comunale, come previsto dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 35 del 19/8/1994, alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e di dare atto che nei trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione del presente atto deliberativo, gli interessati potranno presentare opposizione avverso il provvedimento medesimo;

3) di dare atto altresì che, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. già citata, il presente atto deliberativo, dopo essere divenuto definitivo sarà pubblicato per estratto nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA PER CONTO DI ENTI TERZI, PRONUNCE DI ESPROPRIAZIONE E DI ASSERVIMENTO, DETERMINAZIONI DI INDENNITÀ PROVVISORIE, NULLAOSTA DI SVINCOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO

N.B. Copia autentica della deliberazione, munita del visto di esecutività, deve essere trasmessa all'Ufficio Espropri – Assessorato regionale Territorio, Programmazione e Ambiente, Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna, a norma dell'art. 6 della L.R. 5/78. Al Bollettino deve essere trasmesso un estratto di detta deliberazione, redatto in conformità alle indicazioni fornite con lettera dell'Assessorato Programmazione, Pianificazione e Ambiente 9 marzo 1995, prot. n. 2897

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO TECNICO
BACINO FIUMI ROMAGNOLI – RAVENNA

COMUNICATO

Rettifica determinazione indennità provvisorie di esproprio

Intervento f. Montone 203F011 – 2E6F026. Con determinazione del Dirigente Professionale n. 8707 del 22 luglio 2008 è stata rettificata per errore materiale la scheda 7 dell'Allegato B

della determinazione n. 6085 del 3/5/2006, concernente indennità provvisorie di esproprio ai sensi del DPR 327/01.

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Renzo Ragazzini

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

S.P. n. 3 "Trasversale di Pianura". Progetto definitivo per i lavori di variante a nord dell'abitato di Budrio – Lotto B – dalla Via S. C. Calamone alla ricaduta sull'attuale tracciato. Avvio del procedimento espropriativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, L.R. 37/02

Il Dirigente visto l'art. 16 della L.R. 37/02, visto il progetto definitivo, redatto dal Servizio Progettazione e Costruzioni stradali della Provincia di Bologna, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto; rende noto che presso l'Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Bologna, Via Malvasia n. 4, Bologna, sono depositati gli elaborati progettuali dei lavori in parola, accompagnati da una relazione esplicativa, da un allegato che individua le aree da espropriare e dall'elenco dei pro-

prietari desunti dalle risultanze dei registri catastali.

Il responsabile del procedimento relativo all'approvazione dell'opera è il dott. ing. Massimo Biagetti, Dirigente del Servizio Progettazione e Costruzioni stradali della Provincia di Bologna.

Il deposito avrà durata di giorni venti decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso.

L'approvazione del progetto definitivo comporterà variante al PRG del Comune di Budrio e del Comune di Granarolo dell'Emilia, apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Al fine di salvaguardare il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo gli interessati potranno prendere visione degli atti e degli elaborati presso l'indirizzo citato, e produrre le proprie osservazioni da trasmettere alla Provincia di Bologna, Via Malvasia n. 4 – Bologna, nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 16, L.R. 37/02.

Possono altresì presentare osservazioni coloro ai quali pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

IL DIRIGENTE
Massimo Biagetti

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato "S.P. 32 di Frassinoro. Lavori di ammodernamento generale del tratto Casa Gigli – Pietravolta. Comune di Frassinoro e Montefiorino – Decreto di esproprio 51/08

Con decreto 51/08, prot. 79957/7.5.32.2 f.8 del 29/7/2008 il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302 ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata anche la proprietà e l'indennità pagata.

Proprietario:

- Serradimigni Giuseppina (proprietà per 100/100) NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Montefiorino, foglio 44, mapp. 373 (ex 318 parte) per mq. 194; mapp. 375 (ex 334 parte), per mq. 400; foglio 46, mapp. 847 (ex 276 parte) per mq. 257; mapp. 849 (ex 421 parte) per mq. 195; come da frazionamento n. 124203 del 10/8/2006 e n. 125559 del 28/8/2006; indennità liquidata Euro 1.552,45.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato "S.P. 32 di Frassinoro. Lavori di ammodernamento generale del tratto Casa Gigli – Pietravolta. Comune di Frassinoro e Montefiorino – Decreto di esproprio 52/08

Con decreto 52/08, prot. 79986/7.5.32.2 f.8 del 29/7/2008 il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302 ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata anche la proprietà e l'indennità pagata.

Proprietario:

- Seghi Paola (proprietà per 100/100) NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Montefiorino, foglio 44, mapp. 403 (ex 28 parte) per mq. 287, come da frazionamento n. 180624 del 20 novembre 2006. Indennità liquidata Euro 279,92.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Decreto di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del progetto denominato "S.P. 32 di Frassinoro. Lavori di ammodernamento generale del tratto Casa Gigli – Pietravolta. Comune di Frassinoro e Montefiorino

Con decreto 53/08, prot. 80021/7.5.32.2f.8 del 29/7/2008 il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327, come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302, ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata anche la proprietà e l'indennità pagata.

Proprietari:

- Bonomi Nadia, Frigieri Fernando (proprietà per 1/2 ciascuno) NCT area soggetta ad esproprio in Comune di Montefiorino, foglio 46, mapp. 862 ex 19 parte) per mq. 145, mapp. 864 (ex 21 parte) per mq. 7, mapp. 867 (ex 23 parte), per mq. 63; Catasto urbano: mapp. 865 (ex 22 parte) per mq. 43, come da frazionamento n. 161268 del 17/11/2006. Indennità liquidata Euro 999,26.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato "S.P. 24 di Monchio – Lavori di adeguamento e sistemazione generale dal Km. 8+900 al Km. 9+300 al Km. 9+450 in località Casa Sistone in comune di Palagano" – Decreto di esproprio 54/08

Con decreto n. 54 del 30/7/2008, il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302 ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestatari catastali accertati:

- Pugnaghi Ave Maria (proprietaria per 8/12); Pancani Giovanni (proprietario per 2/12); Abbati Sonia e Gabriele (proprietari per 1/12 ciascuno) NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 338 (ex 57 parte) di mq. 200 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007; NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 339 (ex 57 parte) di mq. 20 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007. Indennità liquidata Euro 442,20.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato “S.P. 24 di Monchio – Lavori di adeguamento e sistemazione generale dal Km. 8+900 al Km. 9+300 al Km. 9+450 in località Casa Sistone in comune di Palagano” – Decreto di esproprio 55/08

Con decreto n. 55 del 30/7/2008, il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302 ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestatari catastali accertati:

- Beneventi Alessandro (proprietario per 1/1)
NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 347 (ex 294 parte) di mq. 10 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007; NCT area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 341 (ex 69 parte) di mq. 140 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007. Indennità depositata alla C.DD.PP.: Euro 364,50.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato “S.P. 24 di Monchio – Lavori di adeguamento e sistemazione generale dal Km. 8+900 al Km. 9+100 e dal Km. 9+300 al Km. 9+450 in località Casa Sistone in comune di Palagano” – Decreto di esproprio 56/08

Con decreto n. 56 del 30/7/2008, il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302 ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestatari catastali accertati:

- Martelli Evaristo (proprietario per 1/2), Ricchi Gianfranco e Ugo (proprietari per 1/4 ciascuno)
NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 343 (ex 72 parte) di mq. 92 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007; NCEU area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 349 (ex 20 parte) di mq. 100 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007. Indennità liquidata Euro 24.531,69 (comprensiva di indennità per fabbricato rurale da demolire e danni indotti per abbattimento fabbricato rurale).

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato “S.P. 24 di Monchio – Lavori di adeguamento e sistemazione generale dal Km. 8+900 al Km. 9+100 e dal Km. 9+300 al Km. 9+450 in località Casa Sistone in comune di Palagano” – Decreto di esproprio 57/08

Con decreto n. 57 del 30/7/2008, il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Respon-

sabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302 ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestatari catastali accertati:

- Ricchi Gianfranco e Ugo (proprietari per 1/2 ciascuno)
NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 345 (ex 73 parte) di mq. 43 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007. Indennità liquidata Euro 43,22.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato “S.P. 24 di Monchio – Lavori di adeguamento e sistemazione generale dal Km. 8+900 al Km. 9+100 e dal Km. 9+300 al Km. 9+450 in località Casa Sistone in comune di Palagano” – Decreto di esproprio 58/08

Con decreto n. 58 del 30/7/2008, il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302 ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestatario catastale accertato:

- Martelli Evaristo (proprietario per 1/1)
NCT, area soggetta ad esproprio in comune di Palagano, foglio 9, mapp. 336 (ex 22 parte) di mq. 118 come da frazionamento n. 259617.1/2007 del 2/10/2007. Indennità liquidata Euro 286,74.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Decreto di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del progetto denominato “SP 623 Passo Brasa” – Progetto pilota per l'attuazione di un piano integrato di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sul territorio provinciale modenese. Lavori per la costruzione di una rotatoria all'intersezione con la Strada Provinciale 16 “Di Castelnuovo” in comune di Spilamberto – Decreto 59/08

Con decreto n. 59 del 30/7/2008, il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al DPR 8/6/2001, n. 327 come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302, ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestato catastale ed accertato:

- Falk Petroli Srl (proprietario per 1/1)
NCEU: area soggetta ad esproprio in comune di Spilamberto, foglio 23, mapp. 338 (ex 50 parte) di mq. 142 come da frazionamento n. 2007/325556 dell'11/12/2007. Indennità liquidata: Euro 54.038,10.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Decreto di esproprio delle aree necessarie alla realizzazione del progetto denominato "SP 623 Passo Brasa" – Progetto pilota per l'attuazione di un piano integrato di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sul territorio provinciale modenese. Lavori per la costruzione di una rotatoria all'intersezione con la Strada Provinciale 16 "Di Castelnuovo" in comune di Spilamberto – Decreto 60/08

Con decreto n. 60 del 30/7/2008, il Direttore dell'Area Lavori pubblici della Provincia di Modena, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Esproprio di cui al DPR 8/6/2001, n. 327, come modificato dal DLgs 27/12/2002, n. 302, ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto. È sotto riportata la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestati catastali ed accertati:

- Autofficina Amadessi – Galli di Zuntini Mario e C. Snc (proprietario per 4/24); Algeri Patrizia (proprietaria in regime di comunione dei beni per 1/24); Fraulini Erio (proprietario per 2/24); Giovanardi Mario (proprietario in regime di comunione dei beni per 1/24); Giovanardi Mario (proprietario per 4/24); Marini Mauro (proprietario in regime di comunione dei beni per 1/24); Marsigli Franco (proprietario in regime di comunione dei beni per 1/24); Marsigli Franco (proprietario per 4/24); Pelloni Severina (proprietaria in regime di comunione dei beni per 1/24); Sala Irene (proprietaria in regime di comunione dei beni per 1/24); Zuntini Mario (proprietario per 4/24).

NCEU: area soggetta ad esproprio in comune di Spilamberto, foglio 19, mapp. 284 (ex 116 parte) di mq. 39 come da frazionamento n. 2007/325520 dell'11/12/2007. Indennità al netto liquidata: Euro 3.948,75.

IL DIRETTORE
Alessandro Manni

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Avvio del procedimento di deposito e di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo la S.P. n. 107 'Gagliazzona' in corrispondenza del dosso sullo scolo Correcchio in comune di Conselice"

Il Dirigente del Settore Lavori pubblici – Viabilità, ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/01 e successive modificazioni e dell'art. 16 della L.R. 37/02 e successive modificazioni, rende noto che:

- 1) presso l'Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Ravenna, con sede in Via di Roma n. 118, per venti giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte seconda, cioè dal 27/8/2008, è depositato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, ed in particolare:
 - relazione tecnica per l'espropriazione che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta;
 - piano particellare grafico di esproprio;
 - piano particellare descrittivo e finanziario delle aree da espropriare ed occupare temporaneamente e dei nominativi dei proprietari catastali;
- 2) gli atti relativi al progetto predetto potranno essere visionati, preferibilmente previo contatto telefonico con il personale dell'Ufficio per le Espropriazioni, tel. 0544/258732-258731-258705;
- 3) le aree da espropriare ed occupare temporaneamente e i nominativi dei proprietari catastali interessati dall'intervento

sono censiti presso l'Agenzia del Territorio di Ravenna, Comune censuario di Conselice, con i seguenti identificativi:

- 1) Toschi Mario
foglio 46, mapp. 153;
- 2) Alberti Lina, Toschi Antonietta e Giulio
foglio 46, mapp. 154, 101, 102;
- 3) Casadio Angelo
foglio 47, mapp. 44, 35, 158, 47;
- 4) Martini Mirko, Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina
foglio 56, mapp. 94, 1;
- 5) Lanzoni Marco, Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina
foglio 53, mapp. 116, 115, 113, 114, 12;
- 6) Cardinali Pietro
foglio 53, mapp. 35;
- 4) entro il termine di venti giorni a decorrere dal ricevimento del relativo avviso, i proprietari delle aree interessate possono prendere visione degli atti depositati e negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni scritte indirizzate a "Provincia di Ravenna – Ufficio per le Espropriazioni" con sede in Ravenna, Via di Roma n. 118, con la precisa indicazione dell'oggetto del presente avviso;
- 5) nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, tutti coloro i quali pur non essendo proprietari ed a cui possa derivare un pregiudizio diretto dall'approvazione del progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, possono formulare osservazioni scritte indirizzate a "Provincia di Ravenna – Ufficio per le Espropriazioni" con sede in Ravenna, Via di Roma n. 118, con la precisa indicazione dell'oggetto del presente avviso;
- 6) decorsi i suddetti termini ed esperite le formalità di cui sopra, l'approvazione del progetto definitivo, previa intesa deliberata dal Comune di Conselice che verrà effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis della L.R. 37/02 e successive modificazioni, comporterà:
 - variante al vigente PRG del Comune di Conselice;
 - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera da realizzare;
- 7) coloro che risultano proprietari secondo i registri catastali e/o aventi causa e ricevano comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non siano più proprietari e/o la situazione reale degli interessati catastali sia stata variata, sono tenuti a comunicarlo al suddetto ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile;
- 8) il responsabile unico del procedimento è il geom. Davide Gaddoni, al quale potranno essere richieste informazioni sulle caratteristiche tecnico-progettuali, con recapito in Lugo di Ravenna, Via Bedazzo n. 38/2, tel. 0545/216111;
- 9) il responsabile del procedimento espropriativo è l'ing. Claudio Savini, Dirigente del Settore Lavori pubblici – Viabilità, con recapito in Ravenna, Via di Roma n. 118, tel. 0544/258709-258732-258731-258705.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Claudio Savini

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Avvio del procedimento di deposito e di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Allargamento ed adeguamento funzionale ex S.S. n. 610 'Selice' lungo il tratto Massa Lombarda – Ponte Rosso. II lotto"

Il Dirigente del Settore Lavori pubblici – Viabilità, ai sensi

dell'art. 16 del DPR 327/01 e successive modificazioni e dell'art. 16 della L.R. 37/02 e successive modificazioni, rende noto che:

- 1) presso l'Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Ravenna, con sede in Via di Roma n. 118, per venti giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte seconda, cioè dal 27/8/2008, è depositato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, ed in particolare:
 - relazione tecnica per l'espropriazione che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta;
 - piano particellare grafico di esproprio;
 - piano particellare descrittivo e finanziario delle aree da espropriare ed occupare temporaneamente e dei nominativi dei proprietari catastali;
- 2) gli atti relativi al progetto predetto potranno essere visionati, previo contatto telefonico con il personale dell'Ufficio per le Espropriazioni, tel. 0544/258732-258731-258705;
- 3) le aree da espropriare ed occupare temporaneamente e i nominativi dei proprietari catastali interessati dall'intervento sono censiti presso l'Agenzia del Territorio di Ravenna, con i seguenti identificativi:

Comune censuario: Massa Lombarda

- 1) Keci Marjeta
foglio 23, mapp. 1;
 - 2) Pasi Licciano
foglio 22, mapp. 58;
 - 3) Cassani Maria, Panighi Francesco
foglio 22, mapp. 63, 64;
 - 4) Cassani Maria
foglio 22, mapp. 1, 81, 80;
 - 5) Cooperativa agricola Braccianti Massari Scarl
foglio 16, mapp. 19, 54; foglio 15, mapp. 48, 29;
 - 6) Cassani Lorenzo
foglio 16, mapp. 13, 53;
 - 7) Zanelli Gian Carlo, Zanelli Giovanni, Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina
foglio 16, mapp. 30, 46, 44;
- Comune censuario:* Conselice
- 8) Sand Lack Service Srl
foglio 62, mapp. 423;
 - 9) Marino Giuseppe e Pietro
foglio 62, mapp. 335;
- 4) entro il termine di venti giorni a decorrere dal ricevimento del relativo avviso, i proprietari delle aree interessate possono prendere visione degli atti depositati e negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni scritte indirizzate a "Provincia di Ravenna – Ufficio per le Espropriazioni" con sede in Ravenna, Via di Roma n. 118, con la precisa indicazione dell'oggetto del presente avviso;
 - 5) nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, tutti coloro i quali pur non essendo proprietari ed a cui possa derivare un pregiudizio diretto dall'approvazione del progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, possono formulare osservazioni scritte indirizzate a "Provincia di Ravenna – Ufficio per le Espropriazioni" con sede in Ravenna, Via di Roma n. 118, con la precisa indicazione dell'oggetto del presente avviso;
 - 6) decorsi i suddetti termini ed esperite le formalità di cui sopra, l'approvazione del progetto definitivo, previa intesa deliberata dai Comuni di Massa Lombarda e Conselice che verrà effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis della L.R. 37/02 e successive modificazioni, comporterà:
 - variante ai vigenti PRG dei Comuni di Massa Lombarda e Conselice;
 - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera da realizzare;
 - 7) coloro che risultano proprietari secondo i registri catastali e/o aventi causa e ricevano comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non siano più proprietari e/o la

situazione reale degli interessati catastali sia stata variata, sono tenuti a comunicarlo al suddetto ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile;

- 8) il responsabile unico del procedimento è l'ing. Chiara Benini al quale potranno essere richieste informazioni sulle caratteristiche tecnico-progettuali, con recapito in Ravenna, Via di Roma n. 118, tel. 0544/258715-258718;
- 9) il responsabile del procedimento espropriativo è l'ing. Claudio Savini, Dirigente del Settore Lavori pubblici – Viabilità, con recapito in Ravenna, Via di Roma n. 118, tel. 0544/258709-258732-258731-258705.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Claudio Savini

PROVINCIA DI RAVENNA COMUNICATO

Avvio del procedimento di deposito e di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex S.S. 306 Casolana. I lotto, II stralcio"

Il Dirigente del Settore Lavori pubblici – Viabilità, ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/01 e successive modificazioni e dell'art. 16 della L.R. 37/02 e successive modificazioni, rende noto che:

- 1) presso l'Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Ravenna, con sede in Via di Roma n. 118, per venti giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte seconda, cioè dal 27/8/2008, è depositato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, ed in particolare:
 - relazione tecnica espropri che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta;
 - piano particellare di esproprio;
 - piano particellare descrittivo finanziario delle aree da espropriare ed occupare temporaneamente e dei nominativi dei proprietari catastali;
- 2) gli atti relativi al progetto predetto potranno essere visionati, previo contatto telefonico con il personale dell'Ufficio per le espropriazioni, tel. 0544/258732-258731-258705;
- 3) le aree da espropriare ed occupare temporaneamente e i nominativi dei proprietari catastali interessati dall'intervento sono censiti presso l'Agenzia del Territorio di Ravenna, Comune censuario di Riolo Terme, con i seguenti identificativi:
 - 1) Cenni Giacomo, Cenni Laura, Cenni Luigi
foglio 22 – mapp. 37;
 - 2) Sani Luciano, Sani Vincenzo
foglio 22 – mapp. 62, 63;
 - 3) Lasi Sonia, Zanotti Leda
foglio 22 – mapp. 59, 64, 56, 57, 58, 369;
 - 4) Baldassarri Alberto
foglio 22 – mapp. 44;
 - 5) Mongardi Giuseppe, Mongardi Morena, Morelli Francesca
foglio 22 – mapp. 43, 166;
 - 6) Sgubbi Bruna
foglio 22 – mapp. 47, 48, 52, 50, 49, 192;
 - 7) Lasi Sonia, Sgubbi Bruna, Zanotti Leda
foglio 13 – mapp. 88;
 - 8) Betti Andrea
foglio 13 – mapp. 117, 118, 152, 82, 78;
 - 9) Savorani Gian Paolo, Savorani Luigi, Savorani Pier Giorgio, Savorani Sergio
foglio 13 – mapp. 116, 83;

- 10) Mainetti Laura
foglio 21 – mapp. 171;
11) Ximenes Federico, Baldassarri Gaspero
foglio 22 – mapp. 119;
12) Baldassarri Gaspero
foglio 22 – mapp. 319;
13) Campalmonti Daniele
foglio 22 – mapp. 316, 318;
14) Baldassarri Mario
foglio 22 – mapp. 327, 324;
- 4) entro il termine di venti giorni a decorrere dal ricevimento del relativo avviso, i proprietari delle aree interessate possono prendere visione degli atti depositati e negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni scritte indirizzate a “Provincia di Ravenna – Ufficio per le Espropriazioni” con sede in Ravenna, Via di Roma n. 118, con la precisa indicazione dell’oggetto del presente avviso;
- 5) nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, tutti coloro i quali pur non essendo proprietari ed a cui possa derivare un pregiudizio diretto dall’approvazione del progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare, possono formulare osservazioni scritte indirizzate a “Provincia di Ravenna – Ufficio per le Espropriazioni” con sede in Ravenna, Via di Roma n. 118, con la precisa indicazione dell’oggetto del presente avviso;
- 6) decorsi i suddetti termini ed esperite le formalità di cui sopra, l’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare;
- 7) coloro che risultano proprietari secondo i registri catastali e/o aventi causa e ricevano comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non siano più proprietari e/o la situazione reale degli interessati catastali sia stata variata, sono tenuti a comunicarlo al suddetto ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
- 8) ai sensi del comma 11 dell’art. 16 del DPR 327/01 e successive modificazioni, il proprietario dell’area e/o aventi causa, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione;
- 9) il responsabile unico del procedimento è l’ing. Claudio Savini al quale potranno essere richieste informazioni sulle caratteristiche tecnico-progettuali, con recapito in Ravenna, Via di Roma n. 118, tel. 0544/258709-258721;
- 10) il responsabile del procedimento espropriativo è l’ing. Claudio Savini, Dirigente del Settore Lavori pubblici – Viabilità, con recapito in Ravenna, Via di Roma n. 118, tel. 0544/258709-258732-258731-258705.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Claudio Savini

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Decreto d’esproprio delle aree relative ai lavori di messa in sicurezza di intersezioni stradali: realizzazione di rotatoria sulla S.P. n. 31 incrocio Flaminia Conca/Via Rontanini in comune di Rimini – Ditta Belli Giuseppe e Mascarucci Adriana

Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Affari giuridico-amministrativi dell’Amministrazione provinciale di Rimini con provvedimento n. 24 del 18/8/2008 decreta:

- a) di disporre a favore della Provincia di Rimini, con sede in

Corso D’Augusto n. 231, codice fiscale 91023860405, ai sensi dell’art. 20, comma 14 e dell’art. 23 del DPR 327/01, l’espropriazione definitiva dei diritti e delle aree di seguito identificate, necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto:

- 1) C.T. del Comune di Rimini:
foglio 147, mapp. 792 (ex 240) ha 00 a 00 ca 46;
di proprietà di: Belli Giuseppe e Mascarucci Adriana (propr. per 1/2 ciascuno)
Indennità definitiva di esproprio pari a Euro 552,00 pagata direttamente ai proprietari con mandati n. 194 a 195 del 17/1/2006;
- b) di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), b), c), d), e-bis) del DPR 327/01, che:
- il presente decreto, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del DPR 327/01, è emanato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici n. 202 dell’1/9/2003 che ha dichiarato la pubblica utilità;
 - ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio l’opera pubblica in oggetto è conforme agli strumenti urbanistici ex art. 16-bis della L.R. 37/02 e succ. modif. e integrazioni;
 - le suddette indennità d’esproprio di cui alla lett. b) del presente atto non sono state accettate dai proprietari e pertanto sono state depositate presso la Tesoreria provinciale dello Stato – Servizio Cassa DD.PP. ex art. 20, comma 14, DPR 327/01 come meglio specificato in premessa;
 - per la determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione si rinvia al procedimento ex art. 21 del DPR 327/01;
 - che è stato emanato il provvedimento del Responsabile del Servizio AA.GG. Legale e Patrimonio n. 4 del 29/4/2004 “Realizzazione di rotatoria nella intersezione S.P. 31 incrocio Flaminia Conca/Via Rontanini in comune di Rimini – Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e determinazione in via provvisoria dell’indennità d’esproprio, con contestuale esecuzione dello stesso decreto tramite verbale di immissione in possesso (art. 22 bis DPR 327/01)” regolarmente notificato agli aventi diritto ed eseguito ai fini dell’immissione in possesso, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 4 del DPR 327/01 in data 24/5/2004 con le modalità di cui all’art. 24 del medesimo DPR;
- c) di dare atto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del DPR 327/01, che il passaggio del diritto di proprietà e di ogni altro diritto oggetto dell’espropriazione è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato agli interessati;
- d) di notificare agli aventi diritto, ai sensi dell’alt. 23, comma 1, lett. g) del DPR 327/01, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto;
- e) di dare atto che l’esecuzione deve intendersi avvenuta per effetto dell’immissione in possesso da parte dell’Amministrazione provinciale di Rimini con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del citato DPR in data 24/5/2004 in sede di esecuzione della disposta occupazione d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del DPR 327/01;
- f) di dare atto che, ai sensi, dell’art. 23, commi 2 e 4, compete alla Provincia di Rimini, a propria cura e spese, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Rimini, la trascrizione senza indugio presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e la volturazione presso l’Agenzia del Territorio di Rimini;
- g) di trasmettere ai sensi dell’art. 23, comma 5, del DPR 327/01 estratto del presente decreto di esproprio entro 5 giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) – Regione Emilia-Romagna, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile innanzi alla Corte d’Appello entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma determinata;

- h) di trasmettere al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 1 e 3, lett. b), dell'art. 24, comma 6 del DPR 327/01 e dell'art. 4 della L.R. Emilia-Romagna 37/01, copia del presente provvedimento con comunicazione in ordine alla data della sua esecuzione;
- i) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente, ai sensi dell'art. 53 del DPR 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine;
- j) di dare atto che il presente decreto d'esproprio è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della tab. B allegata al DPR n. 642 del 1972 ed esente dall'imposta ipotecaria per volturazione ai sensi della Legge 1149/1967;
- k) di dare atto che responsabile del procedimento espropriativo è la dott.ssa Isabella Magnani, Dirigente del Servizio Organizzazione e Affari giuridico-amministrativi.

IL DIRIGENTE
Isabella Magnani

COMUNE DI BUSSETO (Parma)

COMUNICATO

Avviso di deposito del progetto definitivo relativo alla realizzazione delle opere di collegamento fognario tra gli impianti di depurazione del Comune di Busseto e del Comune di Soragna

Il Responsabile del Servizio Territorio e Sviluppo produttivo – Ufficio Espropriazioni – a norma dell'art. 16, secondo comma della L.R. 37/02 e successive modificazioni ed integrazioni, avvisa:

- 1) che presso il Servizio Territorio e Sviluppo produttivo – Ufficio Espropriazioni – del Comune di Busseto sono depositati:
 - il progetto definitivo relativo alla realizzazione delle opere di collegamento fognario tra gli impianti di depurazione del Comune di Busseto e del Comune di Soragna, unitamente all'elenco delle aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
 - la relazione che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta dell'opera da eseguire;
- 2) che l'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- 3) che il deposito degli elaborati ha una durata di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) che nei 20 giorni successivi al deposito coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni scritte presso l'Ufficio Tecnico comunale – Servizio Territorio e Sviluppo produttivo – Ufficio Espropriazioni;
- 5) che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento verrà inviata ai proprietari comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, con l'indicazione dell'avvenuto deposito; gli stessi potranno prendere visione degli atti nei 20 giorni successivi al ricevimento della raccomandata a.r. e potranno formulare osservazioni negli ulteriori 20 giorni;
- 6) che il responsabile del procedimento è il geom. Angelo Migliorati – Responsabile del Servizio Territorio e Sviluppo produttivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Migliorati

COMUNE DI FORMIGNANA (Ferrara)

COMUNICATO

Estratto del decreto di esproprio relativo alle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori di “recupero e riqualificazione Via Roma, Via Brazzolo (Cortilone)” in Formignana

Con proprio decreto d'esproprio, prot. n. 3967 dell'1/7/2008, il Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/01, ha disposto l'espropriazione dei terreni di seguito elencati, a favore del Comune di Formignana.

Proprietari:

- sig.ri Bodei Franca e Stabellini Nevio, sig.ra Zampolli Giovanna, sig.ra Fabbri Leda, sig. Zampollo Fausto, sig.ra Carbone Genoveffa, sig.ri Cavalieri Roberto, Cavalieri Rodolfo e Guidetti Maria Ludovica, sig. Gregori Maurizio, sig. Dalpasso Franco, sig.ri Chiapatti Alfonso, Chiapatti Iolanda, Chiapatti Paola, Soffritti Leonardo, sig.ra Bordin Lilietta foglio 10, mappale 107, mq. 572, indennità di esproprio Euro 4.461,00.

Ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/01 l'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del decreto d'esproprio. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Simona Rossi

COMUNE DI MONGHIDORO (Bologna)

COMUNICATO

Integrazione di provvedimento espropriativo di un immobile per la realizzazione del parcheggio sito in località Piamaggio

Il Responsabile dell'Area Tecnica rende noto che presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Monghidoro è depositato per 30 giorni consecutivi dal 27 agosto 2008 il decreto di esproprio ad integrazione emesso in data 25/7/2008, prot. n. 3876, a favore del Comune di Monghidoro per l'acquisizione di un immobile per la realizzazione del parcheggio sito in località Piamaggio.

IL RESPONSABILE
Michele Panzacchi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione dell'indennità d'occupazione per i lavori di risezionamento di Via Roma da “Podere Cantone” (Vico fertile) a Via Emilia Ovest – Det. 2053/08

Con determina dirigenziale n. 2053 del 31/7/2008, è stata determinata l'indennità d'occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di risezionamento di Via Roma da “Podere Cantone” (Vico fertile) a Via Emilia Ovest.

Comune censuario: San Pancrazio Parmense

Proprietari:

- Mantovan Gianetto, Dalla Turca Giuliana foglio 21, mappale ex 91 parte, totale superficie mq. 150. Indennità d'occupazione Euro 311,09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione dell'indennità d'occupazione per i lavori di risezionamento di Via Roma da "Podere Cantone" (Vico-fertile) a Via Emilia Ovest – Det. 2054/08

Con determina dirigenziale n. 2054 del 31/7/2008, è stata determinata l'indennità d'occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di risezionamento di Via Roma da "Podere Cantone" (Vico-fertile) a Via Emilia Ovest.

Comune censuario: San Pancrazio Parmense

Proprietario:

- Orlandi Orio
foglio 33, mappale ex 37 parte, superficie occupata mq. 1.315. Totale superficie mq. 1.315.
Indennità d'occupazione Euro 2.849,17.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Determinazione della indennità di occupazione delle aree per i lavori di risezionamento di Via Roma da "Podere Cantone" (Vico-fertile) a Via Emilia Ovest – Det. 2067/08

Con determina dirigenziale n. 2067 del 4/8/2008, è stata determinata l'indennità d'occupazione da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di risezionamento di Via Roma da "Podere Cantone" (Vico-fertile) a Via Emilia Ovest.

Comune censuario: San Pancrazio Parmense

Proprietaria: Leoni Lisetta

- foglio 38, mappale ex 2 parte; totale superficie mq. 720. Indennità d'occupazione Euro 1.560,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandro Puglisi

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Rilascio del nulla osta allo svincolo dell'indennità d'esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione dell'Asse viabilità Ovest – Strada urbana di collegamento tra la S.S. 62 della Cisa e la S.S. 9 Via Emilia – Provv. 140524/08

Con provvedimento dirigenziale n. 140524 del 4/8/2008, si è provveduto al rilascio del nulla osta allo svincolo dell'indennità d'esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree interessate dai lavori di realizzazione dell'Asse viabilità Ovest – Strada urbana di collegamento tra la S.S. 62 della Cisa e la S.S. 9 Via Emilia.

Proprietaria: Mediolani Annita

- polizza n. 70663 del 29/9/2005 di Euro 168,00, per indennità provvisoria di esproprio;
- polizza n.70823 del 4/9/2006 di Euro 362,00 per indennità definitiva di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandro Puglisi

COMUNE DI RAVENNA

COMUNICATO

Estratto determinazione indennità provvisoria di esproprio per la realizzazione di un marciapiede in fregio alla S.P. n. 3 "Gambellara" nel tratto denominato Via Ponte della Vecchia a Castiglione di Ravenna

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti, rende noto che, con determinazione DN n. 45 del 25/3/2003, che si riporta in estratto, sono state determinate le seguenti indennità per l'esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione di un marciapiede in fregio alla strada provinciale n. 3 "Gambellara" nel tratto denominato Via Ponte della Vecchia a Castiglione di Ravenna.

Comune censuario – Sezione: Savio

Ditte proprietarie:

- 1) Parrocchia di S. Pantaleone a Castiglione di Ravenna
foglio 148, mappale 272, superficie catastale 49 mq.
calcolo dell'indennità di esproprio (ai sensi del comma 4 dell'art. 5 bis, Legge 359/92): totale Euro 82,81;
mappale 273, superficie catastale 11 mq.
calcolo dell'indennità di esproprio (ai sensi del comma 4 dell'art. 5 bis, Legge 359/92): totale Euro 18,59;
mappale 276, superficie catastale 51 mq.
calcolo dell'indennità di esproprio (ai sensi del comma 4 dell'art. 5 bis, Legge 359/92): totale Euro 86,19;
mappale 277, superficie catastale 101 mq.
calcolo dell'indennità di esproprio (ai sensi del comma 4 dell'art. 5 bis, Legge 359/92): totale Euro 170,69.
Totale indennità di esproprio: Euro 358,28;
- 2) Cooperativa sociale Solidarietà Intrapresa S. Coop. S.S. a rl
foglio 148, mappale 279, superficie catastale 118 mq.
calcolo dell'indennità di esproprio (ai sensi del comma 4 dell'art. 5 bis, Legge 359/92): totale Euro 199,42;
mappale 281, superficie catastale 28 mq.
calcolo dell'indennità di esproprio (ai sensi del comma 4 dell'art. 5 bis, Legge 359/92): totale Euro 47,32;
mappale 274, superficie catastale 137 mq.
calcolo dell'indennità di esproprio (ai sensi del comma 4 dell'art. 5 bis, Legge 359/92): totale Euro 231,53.
Totale indennità di esproprio Euro 478,27.

IL DIRIGENTE
Ugo Baldrati

COMUNE DI SORAGNA (Parma)

COMUNICATO

Avviso di deposito del progetto definitivo relativo alla realizzazione delle opere di collegamento fognario tra gli impianti di depurazione del Comune di Busseto e del Comune di Soragna

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente – Ufficio Espropriazioni, a norma dell'art. 16, comma 2 della L.R. 37/02 e successive modificazioni ed integrazioni, avvisa:

- 1) che presso il Servizio Urbanistica ed Ambiente – Ufficio Espropriazioni – del Comune di Soragna sono depositati:
 - il progetto definitivo relativo alla realizzazione delle opere di collegamento fognario tra gli impianti di depurazione del Comune di Busseto e del Comune di Soragna, unitamente all'elenco delle aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
 - la relazione che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta dell'opera da eseguire;
- 2) che l'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- 3) che il deposito degli elaborati ha una durata di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- 4) che nei 20 giorni successivi al deposito coloro ai quali pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni scritte presso l'Ufficio Tecnico comunale – Servizio Territorio e Sviluppo produttivo – Ufficio Espropriazioni;
- 5) che il responsabile del procedimento è il geom. Luigi Vernizzi – Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi Vernizzi

COMUNE DI VIGNOLA (Modena)

COMUNICATO

Avviso di deposito, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 37/02, del progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione del "Parco pubblico del centro storico città dei bambini e delle bambine"

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni, visto il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, trasmesso dal Servizio LL.PP., la cui approvazione comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento da realizzare; considerato che per l'approvazione di tale progetto deve essere espletata la procedura di cui all'art. 16 della L.R. n. 37 del 19/12/2002, rende

noto che:

- 1) dal 27/8/2008 al 15/9/2008 saranno depositati presso l'Ufficio Espropri del Comune di Vignola, i documenti e gli elaborati costituenti il progetto definitivo dell'opera in oggetto;
- 2) l'elenco delle aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali sono riportati nell'elaborato "piano particellare di esproprio";
- 3) i dati della relazione di cui all'art. 16, comma 1, L.R. 37/02, sono contenuti nell'elaborato "Relazione tecnico-descrittiva";
- 4) nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 16 della citata L.R. 37/02 (comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo) i proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo possono prendere visione dei predetti atti progettuali e negli ulteriori venti giorni possono formulare osservazioni scritte all'Amministrazione comunale di Vignola;
- 5) possono altresì presentare osservazioni, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al punto 1) che precede (e cioè entro il 6/10/2008), coloro ai quali pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;
- 6) responsabile del procedimento espropriativo: Carla Zecca.

per IL DIRIGENTE
Carla Zecca

COMUNICAZIONI RELATIVE A BANDI DI CONCORSO E/O GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

COMUNE DI CAMPEGINE (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Bando per l'assegnazione di alloggi erp

Il Comune di Campegine (Prov. di Reggio nell'Emilia) ha indetto un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di

edilizia residenziale pubblica.

Copia di tale bando sarà affisso all'Albo pretorio del Comune di Campegine dal 16/9/2008 e vi rimarrà sino al 15/10/2008.

Gli interessati possono ritirare copia del bando e del modulo di domanda, nonché ottenere opportune informazioni presso la Segreteria del Settore Assetto del territorio Ambiente e Patrimonio – Piazza Caduti del Macinato n. 1.

Le domande possono essere presentate entro le ore 13 del 15/10/2008.

COMUNICAZIONI RELATIVE AD AUTORIZZAZIONI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI ELETTRICI

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici in comune di Zola Predosa

L'Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che, con atto dirigenziale P.G. n. 321375/08 dell'1/8/2008 – fascicolo 8.4.2/42/2008, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e s.m. è stata autorizzata la Società ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastrutture e Reti – Sviluppo Rete Emilia-Romagna e Marche – Via Carlo Darwin n. 4 – Bologna, per la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere elettriche:

linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l'elettificazione del Comparto "C.4", con inserimento di n. 6 cabine elettriche denominate "Cervi, Masini, Fornace, Martignoni, Comp C4, Seci Coop", nel comune di Zola Predosa – rif. 3572/SR/1856.

L'autorizzazione comporta variante urbanistica al PRG del Comune di Zola Predosa.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Petrucci

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto nei comuni di Castelnuovo Rangone e Spilamberto

Con determinazione n. 45/2008 del 24/7/2008 HERA SpA, con sede legale a Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4 è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto in cavo aereo e sotterraneo a 15 kV, di cui all'istanza prot. n. EMOD/TE/UG/gb/3575/950 del 16/11/2000, nei comuni di Castelnuovo Rangone e Spilamberto, in provincia di Modena.

Tale autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

IL DIRIGENTE
Alberto Pedrazzi

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti elettrici in comune di Mondaino

Si avvisa che l'ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infra-

strutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Est – Sviluppo Rete Emilia-Romagna e Marche – Distaccamento di Forlì, con domanda del 22/7/2008 (pratica n. 3579/765), pervenuta in data 24/7/2008 ha presentato richiesta, ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle seguenti opere elettriche:

- costruzione linea MT in cavo interrato per allacciamento cabina MT/BT “Cioccoli”, in comune di Mondaino. Connessione cliente alla rete BT di ENEL Distribuzione per cessione da fonte fotovoltaica (codice identificativo POD IT001E48140706).

Per le opere elettriche in oggetto non è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, di cui al comma 1 dell'art. 4 bis della L.R. 10/93.

Il provvedimento autorizzatorio comporta variante urbanistica al Piano operativo comunale (POC) o in via transitoria, al Piano regolatore generale comunale (PRG), con conseguente individuazione della fascia di rispetto ai sensi della L.R. 30/00 e s.m.i.

Le servitù di elettrodotto verranno costituite in conformità con il “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici” (RD 11/12/1933, n. 1775 e s.m.i.).

La fascia di servitù di elettrodotto è coassiale alla linea ed avrà una larghezza di m. 2,00.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso la Provincia di Rimini – Servizio Ambiente – Via Dario Campana n. 64 – 47900 Rimini per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal 27/8/2008, data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere prodotte all'Amministrazione provinciale predetta entro e non oltre i 20

giorni successivi alla scadenza del termine di deposito.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Baietti

HERA SPA – HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE – BOLOGNA

COMUNICATO

Richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica a 15 kV denominata “Spont. MT Raso Via Maneggio” in comune di Sestola

HERA SpA – Holding Energia Risorse Ambiente – Viale C. Berti Pichat n. 2/4 – Bologna, rende noto che ha richiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775) l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica a 15 kV denominata “Spont. MT Raso Via Maneggio” nel comune di Sestola.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- tensione di esercizio: 15 kV;
- frequenza: 50 Hz;
- lunghezza della linea in cavo aereo: 140 m;
- materiale del cavo sotterraneo: alluminio;
- sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185 mmq.).

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque vi abbia interesse può presentare, ai sensi dell'art. 112 del T.U. citato, osservazioni opposizioni o ricorsi alla Provincia di Modena, presso la quale la documentazione suesposta resterà depositata a disposizione del pubblico.

IL PROCURATORE SPECIALE
Roberto Gasparetto

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.